

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 279

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D181/16

Roma, 26 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 2016.

Con salute

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione

Il presente schema di regolamento è stato predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del governo contenuta nell'articolo 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: *"Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della assunzione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto"*.

Sotto il profilo procedimentale, la norma di autorizzazione prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

La medesima disposizione prevede, altresì, che la proposta di regolamentazione sia sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pubblici eventuali controdeduzioni nei trenta giorni successivi allo scadere del suddetto termine.

Lo scopo dell'intervento normativo è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.

A tal fine, lo schema di regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e che sono contenute nelle seguenti norme che, di conseguenza, saranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso:

- a) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- b) articolo 41, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato " Disposizioni in materia ambientale";
- c) articolo 41 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo";
- d) l'articolo 184 - bis, comma 2- bis, del decreto 3 aprile 2006 , n. 152, rubricato "Sottoprodotti";
- e) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28
- f) l'articolo 266, comma 7, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato " Disposizioni finali".

Inoltre, lo schema di regolamento, in conformità alle specifiche norme generali regolatrici della materia:

- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.

Lo schema di regolamento, nell'intento regolare in maniera organica ed esaustiva la materia delle terre e rocce da scavo e in coerenza con il criterio di delega che prevede: *"il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa"*, disciplina, altresì, l'utilizzo in sito terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Nella stesura dello schema di regolamento sono state recepite le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, n. 161, recante il "Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", al fine di evitare che tale progetto pilota si evolva in una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Il presente schema di regolamento, a differenza della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n.161 del 2012, non si occupa dei materiali dragati, la cui attività di gestione risulta definita in due schemi di decreti il cui iter di formazione è in fase avanzata di elaborazione. Il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, recante il regolamento per le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale.

II Elementi di semplificazione

Per realizzare l'obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma generale regolatrice della materia, il provvedimento in esame, rispetto alla normativa vigente, prevede:

- 1) definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente e con le definizioni di cui al decreto legislativo n. 152, del 2006;
- 2) l'esclusione dei "residui della lavorazione dei materiali lapidei" dalla nozione di "terre e rocce da scavo" a differenza di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161, del 2012. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in quanto consente agli operatori del settore di poter qualificare tali residui come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;
- 3) una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (articolo 5);
- 4) l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni; Attualmente tale obbligo è previsto, nella prima parte dell'allegato VI, al decreto ministeriale n. 161, del 2012;
- 5) una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che " il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2" (articolo 9);
- 6) una procedura più spedita per apportare "modifiche sostanziali" al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni; tale procedura riprende la quella definita nell'articolo 9 e si sostanzia nella trasmissione all'autorità competente di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 161, del 2012, la fase della necessaria preventiva approvazione delle piano di utilizzo modificato. Tale previsione, semplifica quella vigente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo, che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l'obbligo di gestirle come rifiuti (articolo 15);
- 7) la possibilità di prorogare la durata del piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni di due anni, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA competente

(articolo 16); tale possibilità non è prevista nel decreto ministeriale n.161 del 2012 che prevede solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali;

- 8) tempi certi, e sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all'ARPA e all' APPA (articoli 10 , 11 e 12) per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni. Il decreto ministeriale n. 161, del 2012, invece non stabilisce il termine entro il quale l'ARPA o l' APPA debbano concludere le verifiche affidate a tali agenzie;
- 9) la possibilità di apportate modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione; si tratta di novità non previste dalla vigente disciplina;
- 10) una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto e prevede quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle previste nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti (articolo 23);
- 11) le condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate; tale disciplina estende il regime semplificato introdotto dall'art.34 dello "Sblocca Italia";
- 12) procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, questa previsione estende l'applicazione delle procedure attualmente previste dall'articolo art 34, commi 8, 9 e 10, del decreto legge n. 133 del 2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, garantendo agli operatori un riferimento normativo unico chiaro e che gli consente di realizzare opere, così come definite nell' articolo 26, anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica ;
- 13) una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura sino ad oggi in sede di VIA non sono state autorizzate operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.152, del 2006;
- 14) di non riproporre l'allegato 9 del decreto ministeriale n. 161, del 2012, il cui contenuto, però, è stato integralmente riportato in alcune nuove definizioni, per esigenze di chiarezza e con l'intento di semplificarne l'applicazione.

Lo schema di regolamento, inoltre, diversamente dal disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n.161 del 2012, non ha previsto l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula "*di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine*". Tale previsione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

III Struttura dello schema di regolamento

Lo schema di decreto si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue:

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto

Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti

Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

In particolare il Titolo II, dedicato alla disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti è articolato, a sua volta, in quattro Capi:

Capo I – Disposizioni comuni

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

L'articolato è infine seguito da otto allegati.

ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 7)

ALLEGATO 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 7)

ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale (articolo 4, comma 3)

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 7)

ALLEGATO 5 - Piano di utilizzo (Articolo 8)

ALLEGATO 6 - Documento di trasporto (articolo 6, comma 1)

ALLEGATO 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 6, comma 4)

ALLEGATO 8 - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (Articolo 14)

IV Coerenza con le norme generali regolatrici della materia.

In merito alle specifiche norme generali regolatrici della materia indicate nell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, e alla coerenza del presente schema di regolamento con le stesse, si rappresenta quanto segue.

- La norma di cui al comma 1, lett. a) richiede: *"il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo"*.

In attuazione a tale norma generale regolatrice della materia lo schema di decreto comprende, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e apporta alle stesse le modifiche necessarie ad allineare e rendere omogenee le definizioni, i termini, le procedure e le autorità competenti. Inoltre, effettua il coordinamento con le previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sotto questo ultimo profilo si evidenzia che è stata introdotta la definizione di *"materiale di riporto conforme"*. Infine, per esigenze di coerenza logico sistematica, il presente schema di regolamento disciplina anche l'utilizzo in sito terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

- La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lett. a-bis) richiede: *"l'integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo"*.

In conformità a tale norma generale regolatrice della materia l'articolo 23 reca la disciplina specifica del deposito temporaneo avente ad oggetto le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.

- La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lett. b) richiede: *"l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile"*.

In attuazione a tale norma generale regolatrice della materia l'articolo 31 elenca espressamente le norme che, a far data dall'entrata in vigore del presente schema di regolamento, saranno abrogate.

- La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lett. c) richiede: *“proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare”*.

In coerenza a tale norma generale regolatrice della materia, il presente schema di regolamento individua due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che si differenziano proprio in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell'entità delle opere da realizzare, quest'ultima valutata con riferimento alla natura del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'opera stessa. La prima più articolata è disciplinata nel Capo II e si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni; la seconda, prevista nel Capo III, si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (articoli 21 e 22).

- La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1 lettera d) pone *il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.*

In attuazione a tale norma generale regolatrice della materia e al fine di eliminare appesantimenti burocratici non previsti dalla normativa europea, il presente schema di decreto introduce una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *“ il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2”* (articolo 9), analogamente lo schema di decreto semplifica anche la procedura per apportare “modifiche sostanziali” al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni (articolo 15). Ai medesimi fini, lo schema di regolamento non ha previsto l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula *“ di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine”*, diversamente dal disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n.161 del 2012. Tale previsione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non risulta giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria. Infine, lo schema di decreto ha eliminato l'obbligo, attualmente previsto nella prima parte dell'allegato VI, al decreto ministeriale n. 161, del 2012, di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni.

- La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1 lettera d-bis) prevede *la razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266 comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.*

In attuazione a norma generale regolatrice della materia il Capo III del Titolo II dello schema di regolamento disciplina le modalità per il riutilizzo nello stesso sito, delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (articolo 21).

- La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1 lettera d-ter) *impone il rispetto di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.*

In conformità a tale norma generale regolatrice della materia e in coerenza con la normativa europea lo schema di decreto conferma i livelli di tutela ambientale e sanitaria previsti dalle disposizioni

vigenti e in particolare quelli individuati nell'allegato 9 del decreto ministeriale n.161 del 2012, con riferimento al limite del 20% in peso dei materiali di origine antropica riscontrabili nei riporti. A tal fine, la definizione di "*matrice materiale di riporto*", contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c), (che nella sostanza riprende la definizione di "*riporto*" presente nel decreto ministeriale n. 161, del 2012), recepisce il contenuto del citato allegato 9, sia riguardo alle sue caratteristiche qualitative, che alle percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse nei riporti ai fini della qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo. Sempre al fine di garantire livelli di tutela sanitaria e ambientale pari a quelli vigenti la definizione "*materiale di riporto conforme*" prevede il rispetto dei medesimi livelli di tutela sanitaria e ambientale, già previsti dall'articolo 3, del decreto-legge n. 2 del 2012, n. 2, per *escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*.

Esame dettagliato degli articoli

La presente relazione illustra gli articoli dello schema di regolamento nella versione del testo esaminata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, in data 6 novembre 2015.

L'illustrazione delle modifiche apportate a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata e dell'espletamento della procedura di consultazione pubblica è riportata parte finale della presente relazione nel paragrafo intitolato a "Relazione illustrativa integrativa, relativa alle modifiche apportate a seguito della procedura di consultazione pubblica e del parere della Conferenza Unificata"

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Nel comma 1 è indicata la finalità, l'oggetto e la norma posta a fondamento dello schema di regolamento; quest'ultima è rappresentata dall'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e prevede che la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo sia adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 1 precisa che lo schema di regolamento opera la semplificazione e il riordino della materia delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento ai seguenti settori: la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il comma 2, dà attuazione alla norma generale regolatrice della materia di cui alla lettera *(c-ter)*, del citato articolo 8, del decreto legge n. 133 del 2014, che prevede la necessità che il presente schema di regolamento comunque garantisca livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea. A tal fine esso precisa che la semplificazione operata col regolamento è coerente con i principi e le disposizioni della corrispondente normativa europea di settore; assicura i medesimi livelli di tutela ambientale e sanitaria vigenti e garantisce controlli efficaci.

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo è composto da un unico comma in cui è riportato l'elenco delle definizioni applicabili allo schema di regolamento in esame. L'articolo riprende tutte le definizioni già presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole, in alcuni casi, e aggiungendone delle nuove in considerazione della portata più ampia del presente regolamento, rispetto a quella del decreto ministeriale n.161 del 2012.

L'articolo precisa che sono comunque applicabili, ai fini del regolamento, anche tutte le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda le modifiche apportate alle definizioni presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, si rappresenta che esse si sono rese necessarie per garantire il necessario coordinamento con le nuove norme e per rendere più chiare alcune definizioni che, in sede di applicazione hanno generato dubbi.

In particolare sono state apportate le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica con le previsioni contenute nell'articolo 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante l'interpretazione autentica dell'articolo 185, del decreto n. 152, del 2006. A tal fine, tenuto conto che il citato articolo 3 ha, tra l'altro, fornito l'interpretazione autentica delle "matrici materiali di riporto" assimilabili al "suolo", ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1 lettere b) e c), si è reso necessario introdurre una nuova definizione di "materiale di riporto conforme". Infatti, l'assimilazione delle "matrici materiali di riporto" al "suolo" è subordinata, dall'attuale legislazione, al rispetto di specifici requisiti tecnici che hanno la funzione di "escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee". Lo schema di regolamento, pertanto, con l'introduzione della definizione "materiale di riporto conforme" individua chiaramente, come assimilabili al "suolo", le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

La definizione di "riporto", presente nel decreto ministeriale n. 161, del 2012, è stata ripresa e modificata nel presente schema regolamento nella definizione di "matrice materiale di riporto". Tale ultima definizione recepisce quanto indicato nell'allegato 9 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, sia riguardo alle sue caratteristiche qualitative, che alle percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse. Inoltre, tale definizione è stata affiancata a quella di "materiale inerte di origine antropica", che si è resa necessaria per chiarire esattamente cosa debba intendersi per detti materiali, considerato che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 li definiva con un rinvio all'allegato 9. Queste nuove definizioni hanno ripreso integralmente contenuto dell'allegato 9, del decreto ministeriale n. 161, del 2012, che, di conseguenza, non è presente, sotto forma di allegato, nello schema del presente regolamento.

Si segnala, infine, il mancato richiamo nella nozione di "terre e rocce da scavo" (corrispondente a quella di "materiali da scavo", presente nel decreto ministeriale n.161 del 2012) ai "residui della lavorazione dei materiali lapidei", che, invece, risultano inclusi nella corrispondente definizione del decreto n. 161 del 2012, per le motivazioni rappresentate in premessa.

In accoglimento alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata modificata la definizione di "opera" e introdotta la definizione di "lavori". In tal modo è stato garantito l'allineamento con le nozioni presenti nel codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A seguito dei rilievi formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata confermata la definizione di "normale pratica industriale" già contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, la cui applicazione è stata resa applicabile a tutte tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili sottoprodotti (articolo 2, comma 1 lettera r). Come sarà esplicitato in dettaglio nella parte della relazione relativa all'allegato 3, l'elenco delle operazioni qualificabili come "normale pratica industriale" è stato reso conforme alle richieste della Commissione europea espresse nell'ambito del progetto pilota 5554/13/ENVI.

In accoglimento alle richieste del Ministero della salute, al comma 1 lettere c) d) ed e) è stata introdotta la precisazione che devono essere esclusi i materiali contenenti amianto

Articolo 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)

L'articolo definisce i limiti esterni dell'ambito di applicazione dello schema di regolamento in esame, precisando che sono esclusi dalla regolamentazione in esame le ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di un edificio o altro manufatto costruito dall'uomo.

Titolo II (Disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti)

Il Capo I del Titolo II, reca disposizioni comuni, applicabili a tutte le tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, ai sensi delle disposizioni del presente schema di regolamento. Il Capo II, invece, riguarda disposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da piccoli cantieri; mentre i Capi III e IV si occupano, rispettivamente, delle gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di piccole dimensioni, e

delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Similmente alla vigente disciplina, le tre tipologie e di sottoprodotti classificate in ragione dell'origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo, sono riconducibili a due procedure "tipo", che sono definite nell'articolo 9 (per le terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni), nell'articolo 20 (per le terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni) e nell'articolo 22 (per le terre e rocce da scavo generate in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA).

Articolo 4 (Criteri di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

Il **comma 1** definisce l'oggetto del Capo I del Titolo II, chiarendo che in esso sono definiti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili.

Il comma 2 stabilisce i requisiti generali che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le condizioni sono cumulative e formulate sulla base di quanto previsto dalla normativa primaria (art. 184-bis, comma 1), che riprende fedelmente quella dell'unione europea (articolo 5 direttiva 2008/98/UE). Per quanto riguarda invece i requisiti di qualità ambientale, che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per le modalità di utilizzo specifico, essi sono stabiliti in modo specifico nello schema di regolamento in ragione delle peculiarità proprie delle terre e rocce da scavo oggetto di gestione.

Il comma 5 prevede che la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 sia comprovata tramite il piano di utilizzo e dal documento di avvento utilizzo predisposti e trasmessi in conformità alle disposizioni del presente schema di regolamento.

Articolo 5 (Deposito intermedio)

Il comma 1, chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati i requisiti indicati nel medesimo comma.

I requisiti stabiliti nel comma 1 sono gli stessi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, del decreto ministeriale n.161, del 2012; in aggiunta ad essi, nel comma 1, è previsto che il sito in cui avverrà il deposito intermedio rientri nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n.152, del 2006. Tale ultimo requisito rappresenta l'esplicitazione di una condizione già implicita nella normativa vigente, che risponde all'esigenza di evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo del trasferimento di contaminanti dal sito di produzione a quello del deposito intermedio.

Il comma 2 attribuisce la facoltà di individuare, sin dall'inizio, uno o più siti di deposito intermedio

Il comma 3 stabilisce che il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo e che decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica quale sottoprodotto del terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire tali terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 6 (Trasporto)

L'articolo in esame definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni l'articolo, riprende, semplificandola, la medesima disciplina del decreto ministeriale n.161 del 2012. In tal senso i commi 1 e 2 stabiliscono che il trasporto delle terre e rocce da scavo è accompagnato, in tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, dalla documentazione di cui all'Allegato 6 che, in base al comma 2, è predisposta in triplice copia, conservata per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo.

Rispetto al decreto ministeriale n. 161 del 2012, lo schema di regolamento non fa più riferimento alla scheda di trasporto adottata ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, in quanto tale articolo è stato

abrogato dall' art. 247, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n 190; pertanto non essendo più necessaria la compilazione della c.d. "scheda di trasporto" è stata espunta dal testo la previsione sanciva l'equipollenza del documento di trasporto alla suddetta scheda. Per completezza si precisa che restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto in materia di responsabilità concorrente del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce. Si precisa, altresì che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, permane l'onere di impartire le cosiddette "istruzioni di sicurezza" al vettore in merito alla specifica prestazione di trasporto.

Le semplificazioni sono connesse all'attuale formulazione dell'allegato 6, nel quale, a differenza di quanto disposto nell'allegato 6 al decreto ministeriale n.161 del 2012, non è previsto l'obbligo di notificazione preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto.

Il comma 4 definisce gli adempimenti per il trasporto delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Per tali sottoprodotti è previsto che il trasporto sia accompagnato dal documento di trasporto, qualora previsto, o da copia del contratto di trasporto o dalla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 286/2005, ai sensi di quanto previsto dall'art 3 del D.M. 554/2009.

Articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

L'articolo stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Il comma 1 prevede che l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo è attestato all'autorità competente tramite la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Il comma 2 chiarisce che il deposito intermedio non costituisce un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Il comma 3 stabilisce che la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa entro e non oltre il termine in cui il piano di utilizzo cessa di avere validità e che l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo, entro il predetto termine, comporta la decadenza, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, con conseguente obbligo di gestirle come rifiuti.

Il comma 4 definisce la forma e il contenuto della dichiarazione di avvenuto utilizzo, nel caso di utilizzo come sottoprodotti di terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni; il comma in esame, similmente a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevede che l' esecutore attesti all'autorità competente e all'ARPA o APPA l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità all'Allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato. In questi casi, la norma precisa che è fatto obbligo di conservare la citata dichiarazione per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo e di renderla disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo.

Il comma 5 individua i destinatari della dichiarazione di avvenuto nel caso in cui l'utilizzo abbia avuto ad oggetto terre e rocce qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. In queste situazioni la norma prevede che la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445 del 2000, sia trasmessa al Comune del sito di produzione al Comune del sito di utilizzo e all'ARPA competente.

Titolo I, Capo II.

Il presente schema di regolamento individua due distinte procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e definisce in modo molto modo chiaro l'ambito di operatività di ciascuna di esse. La prima più articolata è disciplinata nel Capo II e si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni; la seconda, prevista nel Capo III, si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. In entrambe le

procedure, il piano di utilizzo non è soggetto ad una preventiva approvazione, ma è redatto dal proponente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000

Il presente Capo II, quindi reca la disciplina specifica relativa alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Articolo 8 (ambito di applicazione)

L'articolo 8 indica i requisiti di qualità ambientale necessari affinché tali terreni possano essere qualificati come sottoprodotti e le modalità per la loro caratterizzazione. Per tali aspetti, il presente schema di regolamento è rimasto fedele alla disciplina del decreto ministeriale n.161 del 2012.

Articolo 9 (Piano di utilizzo)

Come rappresentato in premessa, il presente schema di regolamento prevede modalità semplificate per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano le condizioni per essere qualificate sottoprodotti.

La nuova procedura opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività e, diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non subordina la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *"il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2"*.

Tale procedura è coerente con la pertinente normativa europea rappresentata dalla direttiva 2008/98/UE, le cui disposizioni impongono l'obbligo di acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte delle competenti autorità, soltanto per le attività di trattamento dei rifiuti. Inoltre, essa consente di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nel progetto pilota n. 5554/13/ENVI, avviato con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 161, del 2012. La Commissione ha infatti contestato il "silenzio assenso" previsto nel citato decreto, nella parte in cui esso consente al proponente, decorsi 90 giorni dalla trasmissione del piano, e in mancanza di un pronunciamento espresso dell'autorità competente, di gestire le terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo. A conferma della correttezza della nuova procedura si rappresenta che nella recente nota del 1.09.2015, la Commissione europea, nel ribadire che la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti deve essere effettuata caso per caso, ha precisato che essa *"non richiede espressamente che le competenti amministrazioni dello stato adottino espliciti provvedimenti per ciascun lotto di materiale che un operatore intenda utilizzare come sottoprodotto"*.

La mancata approvazione preventiva del piano di utilizzo non comporta una riduzione delle garanzie poste a tutela dell'ambiente e della salute umana, in quanto la medesima disposizione rafforza il sistema dei controlli, prevedendo, tra l'altro, che le autorità a ciò deputate, effettuino, con cadenza almeno annuale, *"le ispezioni, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo"* (comma 7).

Il riferimento ai competenti uffici territoriali è comprensivo, oltre che dell'ARPA o APPA competenti, anche delle province, che attualmente risultano istituzionalmente deputate ai controlli ambientali, ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006, e dei soggetti territorialmente competenti, ai quali sarà affidata tale attività in sostituzione delle province. Inoltre, per garantire il reale svolgimento delle suddette attività, il presente articolo prevede altresì che il mancato svolgimento delle verifiche e dei controlli stabiliti dallo schema di regolamento, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente (comma 8).

Nel dettaglio si rappresenta che i primi tre commi definiscono come deve essere redatto il piano di utilizzo, quale sia il suo contenuto, quali siano i soggetti a cui deve essere comunicato, le tempistiche per la trasmissione dello stesso e gli effetti che derivano dalla corretta compilazione e trasmissione del piano.

E' previsto che il piano sia redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 5 e corredato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente schema di regolamento.

I commi 4, 5 e 6 definiscono il regime dei controlli e prevedono: la verifica d'ufficio sulla completezza e correttezza amministrativa della documentazione presentata; la possibilità per l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, di chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata e che, decorso tale termine, la documentazione si intende completa.

E' previsto, inoltre, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, essa disponga, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. E' infine precisato che, per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo. Tale potere, ovviamente, trova il suo fondamento nella disciplina della procedura di VIA ed è richiamato in tale articolo soltanto per esigenze di chiarezza e di completezza normativa.

Articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)

Gli articoli 10 e 11 individuano le procedure relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite a due distinte fattispecie; tale disciplina riprende nella sostanza quella contenute nell'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 .

In particolare, l'articolo 10 disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentano, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione per i parametri di cui all'allegato 4 dello schema di regolamento non superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n.152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione.

La procedura, prevede che l'autorità competente possa fare effettuare, a spese del proponente, la verifica del rispetto delle condizioni dei requisiti di qualità ambientale, all'ARPA o APPA competente per territorio che potrà chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio. I tempi fissati per tale verifica sono sessanta giorni. Conclusa tale fase, la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avviene secondo la disciplina riportata nell'articolo 9 dello schema di regolamento.

Articolo 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo)

L'articolo 11 disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentano, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione, per i parametri di cui all'allegato 4 del regolamento, superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006. Il superamento, a causa di fenomeni naturali, è dovuto ai valori di fondo riscontrabili nel sito di produzione. In questo caso, il proponente dovrà, in sede di predisposizione del piano di utilizzo, segnalare all'Autorità competente il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e presentare un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. L'ARPA o APPA competente per territorio dovrà eseguire detto piano di accertamento in contraddittorio, a spese del proponente, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del proponente.

Una volta individuati i valori di fondo da assumere, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avviene secondo la disciplina riportata nell'articolo 9 del presente schema di regolamento.

Le terre e rocce da scavo che ricadono in tale fattispecie possono essere utilizzate nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso da quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri per i quali è stato riscontrato un superamento delle CSC nel sito di produzione.

Articolo 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)

L'articolo in esame prevede che, nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica, così come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. ee), dello schema di regolamento, l'individuazione dei requisiti di qualità ambientale necessari al fine di potere considerare le stesse come sottoprodotto spetta all'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale competente per territorio.

In particolare l'ente competente, entro 60 giorni dalla richiesta, dovrà esprimersi sulla conformità delle terre e rocce da scavo alle concentrazioni soglia di contaminazione, al fine di consentire al soggetto interessato di redigere e presentare il successivo piano di utilizzo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente schema di regolamento.

Articolo 13 (Situazioni di emergenza)

Il comma 1 prevede procedure semplificate per far fronte a situazioni straordinarie, dovute a causa di forza maggiore, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In queste situazioni, in deroga alla procedura definita dall'articolo 9, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema del regolamento e dell'articolo 8, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 resa nella forma dell'Allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Il comma 2, prevede che, entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo dovrà comunque presentare il piano di utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente schema di regolamento. Il comma 2 riconosce all'autorità competente la facoltà di eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

Il comma 3 esclude l'applicabilità di questa procedura straordinaria nei casi in cui le terre e rocce da scavo provengano da un sito oggetto di bonifica.

Articolo 14 (Efficacia del piano di utilizzo)

L'articolo prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo e che una volta scaduto il termine, esso cessi di produrre effetti.

L'articolo chiarisce che in caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire tali terre e rocce da scavo come rifiuti, ai sensi e per gli effetti della Parte IV , del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli stessi effetti si producono, anche qualora venga meno una delle altre condizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del presente schema di regolamento.

Articolo 15 (modifica del piano di utilizzo)

Il comma 1 prevede in presenza di modifiche sostanziali del piano di utilizzo l'obbligo per il proponente o per l'esecutore di aggiornare il medesimo piano, seguendo le procedure di cui all'articolo 9. Si tratta, anche in questo caso, di una procedura semplificata rispetto a quella prevista nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, che si attua mediante la trasmissione del piano di utilizzo aggiornato in conformità alle previsioni del citato articolo 9, corredato da idonea documentazione, anche tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. Anche in questo caso, quindi, diversamente dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non è richiesta l'approvazione del piano di utilizzo aggiornato.

Il comma 2 definisce cosa si intenda per "modifica sostanziale" del piano di utilizzo, ai fini del presente schema di regolamento e riprende, nella sostanza, quanto già definito nel decreto n.161 del 2012.

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono, rispetto alle varie ipotesi di "modifica sostanziale" come definite al comma 2, dettagli circa gli obblighi di gestione delle terre e rocce da scavo in attesa dell'espletamento della procedura di cui al comma 1.

Il comma 6 prevede che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali indicate alla lettera b) del comma 2, possa essere effettuata per un massimo di due volte. Tale limitazione ha lo scopo di garantire l'effettivo rispetto del requisito della "certezza dell'utilizzo" e di evitare che il ricorso alla disciplina dei sottoprodotti possa generare elusioni fraudolente dal regime dei rifiuti, per quei terreni la cui destinazione di utilizzo non sia certa.

Il comma 7, per le medesime finalità del comma 6, è previsto un controllo da parte delle autorità competenti sulle motivazioni adottate nel piano aggiornato a fondamento delle variazioni apportate allo stesso piano attribuisce all'autorità competente e l'ARPA o APPA. La norma prevede, infine che qualora le suddette verifiche diano esito negativo l'autorità competente disponga, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Articolo 16 (Proroga del piano di utilizzo)

L'articolo prevede la possibilità per il proponente di prorogare, per una sola volta, il piano di utilizzo mediante la comunicazione del nuovo termine di validità all'autorità competente. Si tratta di una novità introdotta dal presente schema di regolamento con la quale si prevede una procedura diversa da quella prevista per le modifiche sostanziali e più semplice per prorogare la durata del piano.

Articolo 17 (Realizzazione piano di utilizzo)

Il comma 1 stabilisce l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare all'Autorità competente l'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

Il comma 2 stabilisce che a far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne risulta responsabile.

In base al comma 3 l'esecutore del piano di utilizzo ha l'onere di redigere la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale da scavo sulla base della modulistica di cui agli allegati 6 e 7.

Articolo 18 (Gestione dati)

Il comma 1 stabilisce una procedura finalizzata a garantire pubblicità e trasparenza della qualità ambientale del territorio nazionale. A tal fine ogni autorità competente è tenuta a comunicare a ISPRA i dati estratti dai piani di utilizzo al fine di consentire a ISPRA di predisporre e tenere aggiornata una cartografia che rappresenta i vari punti di campionatura eseguiti per le finalità dello schema di regolamento. La norma prevede, inoltre, che la mancata comunicazione da parte dell'autorità competente costituisca elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

In base al comma 2 ISPRA è tenuta a pubblicare, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento, sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione. Si tratta di un articolo che riprende il contenuto dell'articolo 13 del decreto ministeriale n.161 del 2012, rafforzandone la portata introducendo la responsabilità per inadempimento del dirigente.

Articolo 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)

Il comma 1 prevede che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) predisponga, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente schema di regolamento, un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'ARPA o APPA territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente schema di regolamento; detto tariffario nazionale sarà, nei successivi tre mesi, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Questa previsione riprende fedelmente il disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n.161 del 2012 e ha la funzione di garantire alle Agenzie l'acquisizione dei proventi necessari per poter svolgere i compiti e le attività previste dal presente schema di regolamento.

Al fine di evitare situazioni di gold plating, il presente schema di regolamento, diversamente dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non ha previsto che "entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, ISPRA dovrà definire le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie nonché i criteri di eventuale esclusione dall'accertamento analitico", in quanto tale garanzia non è prevista dalla corrispondente normativa europea e non risponde ad esigenze di tutela ambientale.

Il Titolo I, Capo III reca la disciplina delle terre e rocce da scavo, qualificabili come sottoprodotti, generate in cantieri di piccole dimensioni.

Articolo 20 (Ambito di applicazione)

L'articolo definisce il campo di applicazione del Capo III. Nella sostanza riprende quanto disciplinato dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativo all'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai 6000 mq e destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo.

L'utilizzo come sottoprodotti è subordinato alla dimostrazione, da parte del produttore, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica indicato nel piano di utilizzo.

In ogni caso, per garantire il rispetto delle matrici ambientali interessate le terre e rocce non devono costituire fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Articolo 21 (Piano di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

L'articolo definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione che tiene luogo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni.

Nella sostanza, l'articolo riprende la medesima disciplina stabilita dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sia riguardo ai contenuti che alla modalità di predisposizione del piano di utilizzo.

In aggiunta è consentita la possibilità di aggiornare la dichiarazione in presenza di variazioni delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, con l'unico limite rappresentato nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo, nel qual caso l'aggiornamento del piano può essere effettuato al massimo due volte.

Viene, inoltre, prevista e disciplinata la possibilità di prorogare la durata del termine di utilizzo una sola volta e per la durata massima di quattro mesi.

Infine, per esigenze di tracciabilità, l'articolo in esame dispone che la dichiarazione e le eventuali modifiche o aggiornamenti, siano trasmesse anche al Comune del luogo di produzione e all'ARPA.

Al comma 2, in accoglimento alle richieste del Ministero della salute, è stato previsto che la dichiarazione di utilizzo sia trasmessa 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, in quanto, diversamente operando, non sarebbe possibile effettuare alcun tipo di vigilanza.

Il Titolo I, Capo IV reca la disciplina delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Art. 22 (Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

L'articolo in esame è contenuto nel Capo IV, del presente schema di regolamento, intitolato "Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA"

Tali sono ai sensi dell'articolo 2, lettera cc) i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Analogamente a quanto previsto dalla vigente disciplina, tali attività sono assoggettate alle medesime procedure che il presente schema di regolamento ha previsto per le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni. Pertanto, esse sono qualificate sottoprodotti quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20.

Per quanto riguarda invece le procedure e le modalità di la predisposizione e la trasmissione del piano di secondo indicate nell'articolo 21.

Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo alla raccolta delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

L'articolo in esame, in attuazione alla norma generale regolatrice della materia disciplina la fattispecie del deposito temporaneo delle terre rocce da scavo qualificate rifiuti individuando delle procedure che tengono conto delle caratteristiche proprie di questa tipologia di rifiuto. La fattispecie definita dal presente articolo rappresenta una disciplina speciale rispetto a quella individuata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e individua le condizioni e le prescrizioni specifiche, in presenza delle quali, le terre e rocce da scavo possono essere oggetto di deposito temporaneo.

In questo caso, in considerazione delle peculiarità e del rifiuto oggetto di deposito, le quantità massime ammesse al deposito sono superiori a quelle stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti. In particolare il deposito temporaneo non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi.

Il Titolo IV, Capo I disciplina le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

Articolo 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

L'articolo individua la procedura per l'utilizzo delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

In questa particolare circostanza i requisiti per l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti sono dimostrati in via preliminare in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*".

L'articolo indica i requisiti che deve contenere il piano, comprese le modalità con cui verrà eseguito il piano di caratterizzazione.

La caratterizzazione vera e propria dei terreni nell'area interessata dai lavori è rinviata alla fase di progettazione esecutiva. Gli esiti della caratterizzazione sono comunicati all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.

Infine è previsto che qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce siano gestite come rifiuti ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 25 (Utilizzo nel sito)

L'articolo in parola disciplina l'utilizzo in situ delle terre e rocce prodotte dagli scavi nei siti oggetto di bonifica, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) del presente schema di regolamento.

Sostanzialmente viene ridotto ad un unico regime, quello semplificato introdotto dall'art.34 dello "Sblocca Italia" per la gestione di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. In tal modo è fornito agli operatori un unico riferimento normativo certo che consente loro la realizzazione di opere, anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica. La norma garantisce che la gestione delle terre e rocce avvenga nella massima sicurezza sanitaria e ambientale.

Prevedendo la possibilità di riutilizzo in situ delle terre e rocce che rispettano non solo i valori di CSC, ma anche le CSR è favorita la possibilità di reimpiego nel sito di provenienza e si contrasta la movimentazione e il trasporto di terre e rocce verso altre destinazioni.

In particolare nell'articolo viene chiarito che, nel caso che sia garantita la conformità delle terre e rocce da scavo alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso, l'utilizzo in situ è possibile (comma 1).

Nel caso invece in cui le terre e rocce da scavo non siano conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma siano comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, ai fini dell'utilizzo in situ dovranno essere rispettate alcune specifiche condizioni (comma 2).

In particolare è previsto che:

- a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, saranno preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio dovranno essere riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio;
- b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate sarà consentito solo se nel rispetto delle prescrizioni relative all'analisi di rischio formulate dall'autorità competente.

Con riferimento alle preoccupazioni del Ministero della salute manifestate con la richiesta di dare piena applicazione il principio generale di non peggiorare le condizioni ambientali di un'area spostando terreni che rispettano le CSR in aree che rispettano le CSC, si rappresenta che tale principio è già rispettato nel presente articolo laddove viene specificato che *"Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio"*. Tuttavia, a maggiore cautela e in accoglimento alle richieste della salute nel comma 2, alla lettera b) è stata aggiunta la seguente previsione che: *"non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in subaree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione"*.

Il Titolo IV, Capo I disciplina le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Articolo 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)

Con l'articolo in esame sono stabilite particolari procedure di caratterizzazione per il riutilizzo nel sito di produzione, delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica e per le opere ivi da realizzare.

In particolare è stabilito che :

- 1) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. La lista degli analiti è concordata con l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale territorialmente competente ed il proponente, 30 gg. prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori.
- 2) le attività di scavo dovranno essere effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V e della Parte VI del decreto n.152 del 2006.

Tali procedure sono altresì applicabili anche alle opere ed agli interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. "Sblocca Italia).

In riscontro alle preoccupazioni manifestate dal Ministero della salute relative alla necessità di mantenere le dovute precauzioni per la caratterizzazione e lo scavo nei siti oggetto di bonifica in presenza di falde superficiali, occorre precisare che il presente articolo non è da intendersi come sostitutivo o integrativo dell'Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V del T.U.A che stabilisce le procedure di caratterizzazione dei siti contaminati. Il presente articolo, infatti, riporta i criteri di accertamento della qualità di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica. Considerato però che la produzione di terre e rocce da scavo è legata alla realizzazione di un "opera" è necessario garantire l'adozione di tutte le cautele per la sicurezza delle operazioni di scavo, con riferimento anche alla presenza di falde superficiali. A tal fine alla lettera b) del comma 1 sono state introdotte

le seguenti precisazioni: *“nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori” “e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde ibride superficiali”*.

Il Titolo VI Capo I reca disposizioni transitorie e finali.

Art. 27 (Nome di raccordo, transitorie e finali)

Il **comma 1** contiene una norma transitoria per evitare soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa (rappresentata dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e dell'articolo 41 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) a quella prevista dal presente schema di regolamento.

La disposizione prevede che la nuova disciplina non si applica agli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento e che per gli interventi in itinere è possibile accedere alla nuova disciplina a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento, sia presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento.

Il **comma 2**, analogamente al comma 1, prevede, per le procedure di VIA già avviate, la possibilità per il proponente avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, purché il procedimento non si sia già concluso con l'emanazione del provvedimento finale.

Il **comma 3** consente di regolarizzare sotto il profilo formale e amministrativo le attività realizzate ai sensi della normativa previgente a condizioni che si dimostri la preesistenza delle condizioni ambientali richieste per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.

Il **comma 4**, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e finanze, si è provveduto a strutturare il sistema di finanziamento delle attività di cui agli articoli da 9 a 12 prestate dalle ARPA/APPA, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi tariffari che vengono integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, poi, con propri decreti, a trasferire ai soggetti i relativi proventi.

Art. 28 (Controlli e ispezioni)

Disciplina il regime delle verifiche e dei controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)

L'articolo in esame, analogamente a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevede una clausola di reciproco riconoscimento per effetto della quale il contenuto del presente schema di regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

Il comma 2 individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 30 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo precisa che dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 31 (Abrogazioni)

Tra le norme generali regolatrici della materia contenute nell'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quella indicata al comma 1, lettera b) prevede la necessità che la norma di attuazione indichi esplicitamente le norme abrogate.

In attuazione a tale criterio, l'articolo in esame prevede l'abrogazione delle seguenti norme dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento:

- a) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
- b) articolo 41, comma 2 e l'articolo 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98;
- c) articolo 184 - bis, comma 2 bis, del decreto 3 aprile 2006, n. 152;
- d) articolo 34, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- e) articolo 266, comma 7 del decreto 3 aprile 2006, n.152.
- f) l'articolo 3 comma 1 del decreto legge 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28.

L'articolo fa salvi espressamente i procedimenti avviati ai sensi del l'articolo 3 comma 1 del decreto legge 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, già conclusi o ancora in corso.

Si tratta di abrogazioni che si sono rese necessarie a seguito coordinamento formale e sostanziale di tutte le disposizioni vigenti in questa materia, avvenuto con la predisposizione del presente schema di regolamento.

PREMESSA SUGLI ALLEGATI

Quasi tutti gli allegati al presente schema di regolamento, riprendono fedelmente i contenuti degli allegati al decreto ministeriale n.161 del 2012. Si tratta infatti di allegati al Capo II, del Titolo II, del presente schema di regolamento, che pertanto si applicano alla gestione le terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, qualificate come sottoprodotti.

Rispetto al citato decreto ministeriale n.161 del 2012, si segnalano le seguenti differenze presenti negli allegati dello schema di regolamento in esame:

- a) nell'allegato 3, tra le normali pratiche industriali, non sono riportate le tecniche elencate nel terzo e nel quinto trattino dall'allegato 3, al decreto ministeriale n. 161, del 2012. Tale esclusione è stata richiesta formalmente dalla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU554/13/ENVI, avviato nei confronti dello Stato Italia con riferimento al decreto ministeriale n.161 del 2012. In merito a tale allegato, come rappresentato anche nel carteggio relativo al progetto pilota, la Commissione europea ha infatti ritenuto tali attività "*operazioni di trattamento dei rifiuti*" ed ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungerle dalla norma (nota ENV D.2/GM 1.9.2015). Al momento il progetto pilota non è stato ancora chiuso perché la Commissione è in attesa di ricevere il progetto della nuova norma aderente alle richieste.
- b) l'allegato 6 è stato semplificato rispetto a quello vigente in quanto per evitare situazioni di gold plating è stato eliminato il seguente obbligo, non previsto dalla normativa europea: "*Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/ intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e' del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato*";
- c) l'allegato 9 del decreto ministeriale n.161 del 2012 intitolato "*Materiali da riporto di origine antropica*", che indica le metodologie di individuazione dei materiali di origine antropica riscontrabili in una quantità massima del 20% nei riporti, non è presente nello schema di regolamento in esame in quanto il suo contenuto è stato ripreso integralmente nelle definizioni;
- d) sono stati eliminati tutti i riferimenti dei materiali dragati, che invece sono presenti negli allegati al decreto ministeriale n.161 del 2012. Come già rappresentato nella premessa, attualmente risultano in via di

definizione due schemi di decreti sui dragaggi che prevedono anche la disciplina della gestione dei materiali dragati.

Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo)

L'allegato in esame indica gli obiettivi e le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la verifica di sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo, generate da cantieri di grandi dimensioni, per essere qualificate quali sottoprodotti.

Allegato 2 (Procedure di campionamento in fase di progettazione)

L'allegato in esame fornisce indicazioni metodologiche attraverso cui effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, nonché le modalità di descrizione del procedimento di caratterizzazione da inserire nel piano di utilizzo.

Allegato 3 (Normale pratica industriale)

L'allegato contiene un elenco non esaustivo delle operazioni qualificabili come normale pratica industriale ai fini della qualifica di sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali)

L'allegato fornisce indicazioni metodologiche da utilizzare per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, necessarie ai fini dell'attribuzione alle stesse della qualifica di sottoprodotti. In aggiunta alle disposizioni già presenti nell'allegato 4 al decreto n. 161 del 2012, è stata prevista una procedura che, previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità, emesso dopo aver sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, consente di poter effettuare operazioni di scavo con l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella. Si tratta di una novità importante, attesa dagli operatori del settore e che consente agli stessi di potersi avvalere negli scavi degli additivi frutto del progresso tecnologico.

Allegato 5 (Piano di utilizzo)

L'allegato indica i contenuti richiesti per la redazione del piano ai sensi dell'articolo 9.

Allegato 6 (Documento di trasporto)

L'allegato, in attuazione all'articolo 6, comma 1, contiene la modulistica necessaria per il trasporto delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni qualificate quali sottoprodotti.

Allegato 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.))

L'allegato contiene il modello di dichiarazione da rendere a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

Allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni)

L'allegato indica i criteri generali di campionamento dei terre e rocce da scavo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA E DEL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA

I) Introduzione

A seguito dell'espletamento della procedura di consultazione pubblica e del parere espresso dalla Conferenza Unificata, sono state apportate modifiche allo schema di regolamento, che pur avendo lasciato inalterata la struttura del provvedimento hanno migliorato il testo in termini di chiarezza, semplificazione, coerenza interna del testo e con la normativa vigente, completezza e efficacia.

I principali interventi, che a seguire si illustrano per grandi linee, hanno riguardato principalmente: le definizioni; le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti; le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica e alcuni allegati.

Definizioni

Per le definizioni si è trattato di interventi volti a integrare le definizioni già presenti nel testo. Tale interventi si sono resi necessari per allineare tali definizioni con altre già esistenti; in alcuni casi, per evitare inutili

duplicazioni, si è provveduto a sostituire alcune definizioni con richiami normativi espressi a definizioni già presenti in altre norme.

Uno specifico intervento ha riguardato l'amianto, presente nella definizione di «matrice materiale di riporto» e quindi indirettamente richiamato anche nella nozione di «terre e rocce da scavo»; in tali disposizioni è stato indicato il limite di rilevabilità dell'amianto, pari a 100 mg/kg, che corrisponde all'amianto totale presente che risulta verificabile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. Pertanto nella versione attuale è stato sostituito il divieto della presenza di amianto con l'indicazione del suddetto limite.

Procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Per quanto riguarda le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, le modifiche apportate hanno riguardato in particolar modo l'articolo 9 (Piano di utilizzo), l'articolo 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni) e l'articolo 22 (cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA).

Tali procedure sono state esplicitate in modo dettagliato tutte per renderle più chiare e speculari le une con le altre, con particolare riferimento alle modifiche sostanziali; inoltre sono stati precisati, con riferimento a ciascun adempimento, il soggetto tenuto ad espletarlo, le tempistiche e gli effetti che dallo stesso conseguono. Al fine di garantire il massimo supporto da parte dell'amministrazione pubblica nello svolgimento delle attività che competono al proponente, è stata prevista la possibilità che, nella fase della predisposizione del piano di utilizzo, il proponente chieda all'ARPA o APPA territorialmente competente di eseguire le verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge. Alcune modifiche si sono rese necessarie per chiarire che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di redigere e trasmettere il piano di utilizzo in conformità all'allegato 5. Tale disciplina si applica solo per i cantieri di grandi dimensioni.

Anche la fase dei controlli è stata maggiormente dettagliata ed integrata al fine di garantire l'uniformità dei controlli sulle attività di gestione delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura del cantiere dal quale esse sono state generate.

E' stato, inoltre, previsto che il proponente, nel caso di cantieri di grandi dimensioni, possa chiedere a organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, di svolgere le attività che il presente regolamento riserva ad ARPA o APPA, nel caso di inerzia di queste ultime.

Sono stati semplificati e unificati gli adempimenti previsti per il trasposto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che, nella versione validata dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, si differenziavano a seconda del cantiere che aveva dato origine al sottoprodotto; similmente si è provveduto a unificare e gli adempimenti previsti per la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Procedure per le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Con riferimento alla gestione di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica, le modifiche apportate in accoglimento alle richieste della Conferenza Unificata, hanno determinato una nuova procedura più cautelativa che opera sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Conseguentemente è stato modificato anche l'articolo 26 con l'eliminazione delle disposizioni previste per aree non caratterizzate ed è stata soppressa la prevista abrogazione dell'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto tale procedura merita di essere mantenuta in vita in quanto non è più sostituita dalla procedura di cui all'articolo 25.

Allegati

A seguito della unificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e della dichiarazione di avvenuto utilizzo, sono stati riscritti in forma semplificata gli allegati 6 (documento di trasporto) e 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo) del presente schema di regolamento.

Infine è stato introdotto l'allegato 9, recante la procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettere c) e e).

Considerata la natura tecnica degli allegati e la necessità di provvedere agevolmente al loro adeguamento ai progressi tecnici è stato previsto, nell'articolo 27 al comma 5, che le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro dei trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di Sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale procedura è analoga a quella già disciplinata nell'articolo 264, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la modifica degli allegati della Parte IV.

II) Illustrazione dettagliata delle modifiche apportate a ciascun articolo

Nel dettaglio si illustrano di seguito, articolo per articolo, le modifiche apportate al testo sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

Modifiche agli articoli 2, 4, 5, 7, 21 e 27

Preliminarmente si segnala che la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di chiarire che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di inoltrare il piano di utilizzo predisposto in conformità all'allegato 5.

Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 21 assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la funzione che il piano di utilizzo assolve per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo:

- a) è stata modificata definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1 lettera i), con l'intento di chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte da cantieri di grandi dimensioni;
- b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2 agli articoli sul piano di utilizzo, in quanto ritenuti non esaustivi e fuorvianti;
- c) infine, per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli: articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 5; articolo 5; articolo 7, comma 1, e articolo 27, comma 1.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

E' stato precisato l'oggetto del regolamento e reso più aderente alla norma generale regolatrice della materia ed al contenuto reale del regolamento. In particolare, è stato eliminato il riferimento espresso "*di riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti*" in quanto ritenuto fuorviante e limitativo; in sostituzione di tale espressione è stato introdotto un richiamo espresso alle "*terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA*". Inoltre, è stato chiarito che il regolamento opera in attuazione con dei principi le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Articolo 2 (Definizioni)

Con riferimento all'amianto, sono state cambiate le definizioni di cui alle lettere b) c) e d).

In particolare, il divieto per le terre e rocce da scavo di contenere amianto è stato sostituito con l'indicazione del limite di rilevabilità, pari a 100 mg/kg, che corrisponde al limite di rilevabilità analitico (limite indicato da ISS), che risulta raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. E' stato inoltre precisato che il test di cessione non deve essere applicato all'amianto (lettere b) e d).

Tali modifiche si sono rese necessarie perché la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto.

Sempre in accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica è stato chiarito: alla lettera c) che il contenuto di materiali antropici nella matrice materiali di riporto è da intendersi relativo al in peso, e non alla massa; è stata inoltre definita la procedura per quantificare tale percentuale i tali materiali nell'Allegato 9;

Alla lettera d) è stato precisato che i parametri di interesse per il test di cessione sono quelli pertinenti alle matrici materiali di riporto (sulla base della ricostruzione storica e stratigrafica dell'utilizzo dei medesimi nell'area di interesse).

Con riferimento alla lettera f, la nozione di «suolo e sottosuolo» è stata sostituita quella di suolo di cui al decreto legislativo n.46 del 2014; tale definizione richiama lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, al fine di uniformare i riferimenti normativi, la definizione di suolo

La lettera t) recante la definizione di «esecutore» è stata integrata con il richiamo espresso all'articolo 17, al fine di renderla più chiara.

Inoltre, è stata integrata la definizione di «produttore» di cui alla lettera u) precisando che tale è colui la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti.

Con riferimento alle lettere z), aa) e bb) è stato precisato che la quantità di seimila metri cubi, deve essere calcolata con riferimento alle sezioni di progetto.

Sono state eliminate le definizioni di cui alle lettere cc): «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» e dd) «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» in quanto già presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006; a tal fine le definizioni sopresse sono state di fatto sostituite, nel primo capoverso dell'articolo 2, attraverso un richiamo espresso all'operatività, ai fini del regolamento, anche delle definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Infine, la definizione di cui alla lettera cc) è stata migliorata prevedendo che il sito oggetto di bonifica è il sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006

Articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

Oltre alle modifiche già segnalate, volte ad allineare l'efficacia della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 a quella del piano di utilizzo, nell'articolo 4, al comma 3, a seguito della segnalazione effettuata in sede di conferenza è stato eliminato un refuso, in presenza del quale, le normali pratiche industriali, indicate in modo esemplificativo nell'allegato 3, si applicavano solo per la gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Al comma 2 è stato precisato che tale comma indica i requisiti che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate sottoprodotti

Inoltre, tra le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti, di cui al comma 2, lettera b), numero 1), della disposizione in commento, è stata inserita anche quella relativa ai «recuperi ambientali», al fine di valorizzare l'impiego di tali materiali anche per queste ultime finalità.

Articolo 5 (Deposito intermedio)

Oltre alle modifiche già segnalate volte a equiparare l'efficacia della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 a quella del piano di utilizzo, in accoglimento ai rilievi delle regioni espressi in sede di Conferenza Unificata è stata modificata la disciplina tecnica del deposito intermedio, prevedendo, similmente a quanto avviene in altri paesi europei, che le terre rocce da scavo provenienti da un'area residenziale possano essere depositate anche in aree con destinazione urbanistica commerciale/industriale. A tal fine è stata modificata la lettera a), del comma 1, prevedendo che nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna A, della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo il deposito temporaneo può essere effettuato su terreni rientranti in tutte le classi di destinazioni urbanistiche.

Infine è stato precisato che nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21 possono essere individuati uno o più siti di deposito intermedio idonei.

Articolo 6 (Trasporto)

In accoglimento alle richieste di semplificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, emerse in sede di Conferenza Unificata, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 6, mentre, il correlato allegato 6 è stato rielaborato in forma semplificata;

- a) è stato previsto un adempimento unico per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti trasportate fuori dal sito di produzione;
- b) l'adempimento consiste nel prevedere che esse siano accompagnate dalla documentazione predisposta in conformità al modello di cui all'allegato 6
- c) a tale fine, l'allegato 6 è stato semplificato;
- d) è stato ridotto a tre anni il termine per il quale è fatto obbligo di conservare il documento di trasporto;
- e) è stato previsto che la suddetta documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo;
- f) conseguentemente il comma 3 è stato soppresso, unitamente al comma 7 dell'articolo 21

Articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

In accoglimento alle richieste di semplificazione e certezza, emerse in sede di Conferenza Unificata, è stato predisposto un modello unico per la dichiarazione di avvenuto utilizzo, valevole sempre e per tutte terre rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione del cantiere da cui sono state generate.

Le modifiche apportate all'articolo 7, anche attraverso la soppressione del comma 5, rispondono a tale logica, e, conseguentemente, il correlato allegato 7 è stato rielaborato in forma semplificata eliminando le parti ritenute superflue.

Articolo 9 (Piano di utilizzo)

In sede di Conferenza Unificata è stato chiesto di chiarire quali siano i soggetti tenuti ad effettuare i controlli e di eliminare la prevista responsabilità in caso di mancato adempimento alle attività di controllo, e di prevedere che tali controlli fossero svolti a titolo oneroso.

A tal fine è stato previsto che i controlli obbligatori siano effettuati solo dal sistema delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, secondo una programmazione annuale e con oneri a carico del proponente. E' stata inoltre eliminata la previsione della responsabilità in caso di mancato adempimento alle attività di controllo, anche in accoglimento della richiesta formulata dalla Semplificazione e PA.

La consultazione pubblica ha invece evidenziato la necessità di limitare alla sola trasmissione per via telematica, la trasmissione del piano di utilizzo ed in accoglimento di tale richiesta, ritenuta condivisibile trattandosi di terre e rocce provenienti da cantieri di grandi dimensioni è stato quindi modificato il comma 1 eliminando la parola "anche solo".

Stante la richiesta di chiarimenti in merito ai tempi relativi alla integrazione del piano di utilizzo è stata introdotta una modifica al comma 4 che chiarisce che il termine dei 90 giorni, decorre anche dall'eventuale integrazione del piano di utilizzo.

In coerenza con quanto disposto al comma 6 sulla verifica dei requisiti, al comma 5 è stato eliminato il riferimento alla lettera d) dell'art 4, comma 2 ,

Il comma 7 è stato ridefinito individuando il sistema delle agenzie di protezione ambientale come soggetto responsabile dei controlli minimi obbligatori che devono essere espletati secondo una programmazione annuale dalle stesse definita che riguarda la corretta attuazione degli impenni assunti sia nel piano di utilizzo che nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Sono inoltre, stati inseriti i commi 8 e 9 per consentire al proponente di chiedere alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo. In tal modo, anticipando le suddette valutazioni il proponente può operare nella certezza che il piano di utilizzo e le attività ivi indicate rispondono ai requisiti previsti dal regolamento.

Sotto il profilo dei costi è stato infine precisato (comma 10) che gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale, ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

Articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC)

Le Regioni in sede di conferenza Unificata hanno chiesto di prevedere, analogamente a quanto dispone attualmente il decreto ministeriale n. 161 del 2012, che la richiesta dell'autorità competente all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, di effettuare le dovute verifiche, debba essere motivata. La richiesta è stata ritenuta condivisibile e conseguentemente il comma 2 è stato così integrato: *“motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati”*.

Inoltre, è stato corretto il refuso contenuto nel comma 1 della disposizione, che condizionava la predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo alla preventiva dimostrazione, da parte dello stesso piano - quindi presupponendo già la sua esistenza - dell'assenza di potenziali contaminazioni nelle terre e rocce da scavo. Per correggere tale errore, come segnalato in sede di consultazione pubblica, la norma è stata modificata al fine di chiarire che la dimostrazione della suddetta condizione attiene ad un momento propedeutico alla definitiva predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo. In questo modo viene fatta chiarezza anche sulla scansione temporale degli adempimenti che gli operatori devono seguire ai fini del corretto avvio delle procedure previste dal regolamento.

Articolo 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)

In accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica e dalla Conferenza Unificata è stato chiarito che:

- a) il piano di indagine per la determinazione del fondo naturale viene condiviso con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente
- b) il proponente attua, con oneri proprio carico, il piano in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale;
- c) L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine definisce i valori di fondo naturale.

Tale modifica è stata effettuata in quanto è ritenuta coerente con la necessità di garantire che, ai fini della determinazione del valore di fondo naturale, vengano utilizzati tutti i dati disponibili, a vario titolo, da parte delle agenzie di protezione ambientale (ad es: dati derivanti da altri procedimenti autorizzativi), in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e private.

Inoltre, le regioni hanno chiesto di specificare meglio la procedura descritta nell'articolo 11, indicando nel titolo che il riferimento è al fondo naturale.

Le proposte delle regioni sono stata valutate come migliorative del testo vigente e pertanto all'articolo 11 sono state apportate le modifiche richieste volte a descrivere meglio le fasi in cui si articola la procedura.

Articolo 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)

In accoglimento alle richieste emerse dalla Conferenza Unificata è stato chiarito che nel sito oggetto di bonifica le attività devono essere svolte sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre è stato previsto che la verifica sulla compatibilità debba essere riferita sia al sito di produzione che al sito di destinazione e che il ruolo dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio, in tale procedura, si attua attraverso la validazione del piano di utilizzo

Articolo 13 (Controllo equipollente)

A seguito delle osservazioni presentate in sede di consultazione pubblica, circa l'utilità della procedura di emergenza prevista dall'articolo 13, e in accoglimento al rilievo che ha evidenziato che *“le situazioni di emergenza disciplinate dalla legge 225/ 1992 tali da richiedere l'apertura di cantieri di grandi dimensioni (vedi L'Aquila progetto CA SE o M.A.P/ MUSP) sono gestite con il ricorso ad ordinanze di protezione civile che (come effettivamente avvenuto per il sisma L'Aquila*

e il sisma Emilia Romagna, solo per dtarne due) derogano IN TUTTO alle norme sulle terre e rocce da scavo RS (all'epoca il DM 161 e l'art. 41-bis)" è stata eliminata la procedura di emergenza prevista dall'articolo 13. La cancellazione di tale previsione dallo schema di decreto è coerente con il rinvio alla disciplina di tali fattispecie al decreto delegato che sarà redatto a valle della legge delega per il riordino del sistema nazionale di protezione civile.

L'articolo 13 è comunque rimasto nell'articolato con una nuova rubrica, intitolata "Controllo equipollente" e con un nuovo dispositivo che prende il posto di quello originariamente dedicato alla procedura d'emergenza. Il nuovo articolo 13 disciplina un meccanismo, che opera in modo simile al silenzio devolutivo, e che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, con riferimento alle indagini tecniche previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20. Ciò in quanto la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di prevedere un meccanismo per evitare che il proponente subisca le conseguenze della eventuale inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale protratta oltre i termini di legge. A tal fine è riconosciuta al proponente la possibilità di far eseguire, a proprie spese, tali attività da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. Per rendere operativa tale previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA e per approvare le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni. **E' opportuno prevedere che le tariffe per le attività rese dagli organi dell'amministrazione pubblica e enti degli pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti di cui al presente articolo, siano individuati con un decreto autonomo rispetto a quello previsto dall'articolo 19 in quanto si tratta di decreti che hanno tempi di attuazione differenti. Operando diversamente si corre il rischio di ritardare l'adozione del decreto che reca il tariffario per le attività rese dalle agenzie di protezione ambientale, e con essa anche la piena operatività delle disposizioni del presente regolamento, fondata sul sistema dei controlli.**

Articolo 14 (Efficacia del piano di utilizzo)

E' stato eliminato il richiamo all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 13.

Articolo 15 (Aggiornamento del Piano di Utilizzo)

Le procedure per l'aggiornamento del Piano di utilizzo sono state modificate in accoglimento ai rilievi emersi dalla consultazione pubblica che hanno chiesto di dettagliare meglio le varie fasi in cui si articolano le varie procedure e di renderle maggiormente armonizzate con l'operatività delle altre procedure.

A tal fine, in luogo del semplice richiamo alle procedure di cui all'articolo 9, si è provveduto specificare, soggetti, tempi, adempimenti e gli effetti che derivano dagli adempimenti, definendo una procedura sostanzialmente speculare a quella già disciplinata dall'articolo 9, anche in considerazione che trattandosi di modifiche sostanziali è come se si desse avvio ad una nuova procedura..

E' stato chiarito che gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che quindi non comportano automaticamente modifiche sostanziali della procedura di VIA, ma necessitano di essere verificati di volta in volta.

Con riferimento alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, è stato previsto che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo possa essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute imprevedute, imprevedibili e motivate. Tale previsione è stata introdotta in riscontro alle richieste provenienti dalla consultazione pubblica, volte ad ottenere una maggiore elasticità.

Articolo 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

I rilievi emersi in sede di consultazione pubblica hanno chiesto di aumentare il termine della proroga e di arginare l'eccessiva soggettività delle valutazioni dell'Autorità competente in merito alla legittimità della proroga. In accoglimento a tali richieste sono state apportate le seguenti modifiche:

- a) il termine della proroga è stato aumentato da uno a due anni ed è stato riferito sia al termine iniziale dei lavori, che a quello di durata del piano di utilizzo;
- b) è stato precisato che la proroga può avvenire solo in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili.

In riscontro ai rilievi emersi in fase di consultazione relativi alla inadeguatezza dei controlli nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo è stato inserito il comma 2, che estende il regime dei controlli già definito dall'articolo 9, anche ai piani di utilizzo oggetto di aggiornamento o di proroga; a tal fine è stato previsto, analogamente a quanto dispone l'articolo 9, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, possa disporre, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Articolo 17 (Realizzazione del piano di utilizzo)

All'articolo sono state apportate le modifiche necessarie ad eliminare i refusi segnalati in fase di consultazione.

Articolo 18 (Gestione dei dati)

In accoglimento alle richieste della Conferenza è stato previsto che la comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale; inoltre è stata eliminata la previsione relativa alla mancata comunicazione quale elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Articolo 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)

L'unica modifica è conseguente alle altre modifiche apportate al testo e consiste nel richiamo espresso all'articolo 21.

Articolo 20 (Ambito di applicazione)

Nell'articolo 20 sono stati inseriti 2 nuovi commi con i quali si estendono alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, le procedure definite negli articoli 11 e 12, relativi alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti generate rispettivamente in:

- a) siti di produzione in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006;
- b) siti di produzione ricadenti in un sito oggetto di bonifica.

La modifica accoglie una richiesta emersa in sede di consultazione pubblica volta ad estendere le attività dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, oltre i casi già indicati dallo schema di decreto. Al tempo stesso la modifica accoglie le richieste della Conferenza di estendere anche tali procedure anche ai cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

E' stato corretto, inoltre, il refuso costituito dal richiamo del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento, anziché del comma 2, lettera d), della medesima disposizione, che disciplina solo i requisiti ambientali richiesti per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, come segnalato in sede di consultazione pubblica.

Articolo 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

La consultazione ha chiesto di dettagliare le fasi della procedura e di precisare i soggetti, i tempi e gli effetti degli adempimenti. Dalla consultazione pubblica è emerso, altresì, che: a) la procedura definita nell'articolo 21 assoggetta tutte le modifiche ad una procedura di aggiornamento senza differenziare le modifiche sostanziali, da quelle che non hanno tale carattere; b) che i tempi correlati alla dichiarazione di utilizzo preventiva e alla proroga e all'aggiornamento della stessa, sono incongrui e "limitanti".

Ritenendo fondati tali rilievi l'articolo è stato modificato in tal senso e in particolare sono state precisate le varie fasi, i tempi e gli effetti che derivano dai vari adempimenti. In particolare è stato ridotto da due mesi a 15 giorni il termine entro il quale occorre fare la dichiarazione ed è stato precisato che esso va calcolato con riferimento all'inizio dei lavori di scavo, quindi non rilevano a tal fine altre tipologie di attività di cantiere (es. recinzione della zona di lavoro); mentre il termine di durata della proroga è stato elevato da quattro mesi a 6. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine.

Per quanto riguarda le modifiche della dichiarazione di utilizzo, è stata accolta la proposta emersa in sede di consultazione pubblica di limitare l'obbligo di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo nei casi in cui la modifica sia sostanziale. A tal fine, vengono precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni.

Ulteriori modifiche della norma che trovano corrispondenza nelle osservazioni ricevute a seguito della consultazione pubblica hanno riguardato:

- a) l'invio telematico della dichiarazione di utilizzo, anche in caso di aggiornamento, che da obbligatorio è stato reso facoltativo per evitare possibili difficoltà operative in quelle realtà aziendali di piccole dimensioni che ancora non utilizzano tecnologie telematiche per gli adempimenti amministrativi;
- b) il limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione però che sussistano circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili e che queste vengano adeguatamente motivate;
- c) la disciplina puntuale e rafforzata dei controlli da parte delle autorità competenti, anche con la previsione di un'apposita programmazione annuale degli stessi nonché dei relativi poteri inibitori, che la versione originaria della proposta di regolamento non disciplina espressamente.

Articolo 22 (Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

Dalla consultazione pubblica è emerso che l'articolo era poco chiaro confondendo il piano di utilizzo con la dichiarazione di cui all'art. 21. L'articolo è stato, pertanto, modificato chiarendo che il rispetto dei requisiti ambientali indicati dall'articolo 20 è attestato dal produttore attraverso la predisposizione della dichiarazione, secondo le modalità dell'art. 21.

Articolo 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

Per definire meglio l'ambito di applicazione di questa fattispecie rispetto a quella disciplinata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, la consultazione pubblica ha evidenziato l'opportunità di richiamare espressamente tale ultimo articolo e di integrare l'articolo 23 con l'indicazione dei codici CER a cui è applicabile questa speciale ipotesi di deposito temporaneo. E' stato inoltre chiesto di disciplinare tale fattispecie in analogia a quella prevista da codice ambientale soprattutto con riferimento all'alternatività del limite temporale rispetto a quello quantitativo. Le richieste ritenute fondate hanno portato alla riformulazione dell'articolo che nella versione che sin esame riprende fedelmente la disciplina definita nel citato articolo 183, comma 1, lettera bb).

Articoli 25 (Utilizzo nel sito) e 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)

Con riferimento alla gestione di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica, la Conferenza Unificata ha chiesto di precisare, al comma 1, dell'articolo 25, che, per il sito devono essere disponibili almeno i risultati della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale proposta è stata accolta e conseguentemente è stato modificato l'art. 26 con l'eliminazione delle disposizioni previste per aree non caratterizzate.

Dalla consultazione pubblica è emersa la necessità di coordinare il testo con le disposizioni previste dalla Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo n. 152/06. A tal fine:

- a) al comma 1 è stato inserito all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n.152 del 2006, che dispone l'approvazione del piano di gestione delle terre e rocce da scavo all'interno del progetto di bonifica
- b) inoltre, al comma 2 lettera a) è stato chiarito che le concentrazioni soglia di rischio sono approvate nell'ambito del procedimento di bonifica di cui agli artt. 242 e 252 decreto legislativo n 152 del 2006.

Nell'articolo 26 comma 1 è stato eliminato un refuso e introdotto il riferimento corretto all'articolo 34, comma 7 e comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 all'art.242 del decreto legislativo n 152 del 2006;

Articolo 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali)

Il comma 4 è stato modificato al fine di chiarire che l'onere economico delle prestazioni e delle attività di controllo delle amministrazioni è sostenuto dal proponente o dal produttore. Sono state inoltre apportate modifiche sui rinvii contenuti nel medesimo comma, che rispondono ad esigenze di coordinamento che prendono in considerazione le modifiche apportate alle norme richiamate.

Infine è stata introdotta una speciale procedura per modificare gli allegati, in considerazione del contenuto tecnico degli stessi.

Articolo 28 (Controlli e ispezioni)

E' stata estesa la portata dei controlli a tutte le disposizioni contenute nel regolamento ed è stato introdotto il richiamo espresso alla dichiarazione di cui all'articolo 21.

Articolo 31 (Abrogazioni)

E' stata eliminata l'abrogazione espressa dell'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le ragioni già illustrate in precedenza.

Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali)

In riscontro ai rilievi emersi in sede di consultazione pubblica sull'allegato IV è stata modificata la procedura prevista dal terzo capoverso del medesimo allegato, prevedendo che essa si attivi solo in presenza di una evidenza di contaminazione, invece che di un "sospetto", e purché si tratti di una contaminazione antropica.

Allegato 6 (Documento di trasporto)

E' stato semplificato in conseguenza alle modifiche apportate all'articolo 6

Allegato 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

E' stato modificato in conseguenza alle modifiche apportate all'articolo 7

Allegato 9 (Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)

In riscontro alle richieste della Conferenza Unificata e della Consultazione di precisare il metodo di per calcolare il 20 % di peso, è stato introdotto tale allegato recante la "Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c).

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

Dall'applicazione della disciplina recata dallo schema di d.P.R. in oggetto non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole Amministrazioni coinvolte.

Lo schema, infatti - in aderenza al principio legge di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare del governo all'articolo 8 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - reca essenzialmente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia afferente all'utilizzo di terre e rocce da scavo.

In dettaglio, la neutralità finanziaria del provvedimento è assicurata dall'assorbente circostanza che il sistema dei controlli da parte delle ARPA/APPA e Autorità competenti - unico aspetto suscettibile di apprezzamento economico - risulta sostanzialmente invariato rispetto alle previgente normativa recata dal Decreto ministeriale n. 161 del 2012.

Quale elemento di dettaglio di carattere economico-finanziario, si segnala, preliminarmente, che la previsione di cui all'articolo 27, comma 4, stabilisce che i proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dal proponente o dal produttore per le attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; 16, comma 2; 20; e 21 comma 6, rese dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dalla Agenzia provinciale di protezione ambientale nonché dagli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; 16, comma 2; 20; e 21 comma 6.

Inoltre, con riferimento agli oneri connessi alle previsioni di cui agli articoli 9 15, 16, 17 e 28 si evidenzia che le attività poste in capo alle Autorità competenti risultano speculari a quelle del decreto ministeriale n.161 del 2012, (articoli 8; 5, comma 7; 9 e 14) e pertanto dal loro svolgimento non emergono nuovi oneri a carico della risorsa pubblica.

Riguardo, in particolare, alle previsioni contenute nell'articolo 13 in materia di controllo equipollente, qualora l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le indagini tecniche indicate negli articoli 10, 11, 12 e 20 nei tempi stabiliti, dette attività possono essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità equipollenti, su richiesta del proponente e con oneri esclusivamente a carico dello stesso, senza, pertanto, alcun aggravio per la finanza pubblica.

Per rendere operativa tale previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA e per approvare le tabelle recanti i corrispettivi previsti per lo svolgimento di tali prestazioni.



Con riferimento alle attività indicate nell'articolo 21, si evidenzia che esso ripropone nella sostanza, quanto già previsto dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

Al comma 6 del citato articolo 21 sono previsti una serie di controlli, ispezioni e verifiche effettuati dalle Agenzie regionali di protezione ambientale e dalle Agenzie provinciali di protezione ambientale, secondo una programmazione annuale, volte ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione resa dal produttore, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. L'onere economico derivante dallo svolgimento di tale attività di controllo è a carico del produttore medesimo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ulteriormente, si segnala che, all'articolo 19 dello schema di d.P.R. in oggetto, l'ISPRA - entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento - provvederà a predisporre un tariffario nazionale, da applicare ai proponenti, per la copertura degli oneri sopportati dalle ARPA e APPA in ragione delle attività di controllo svolte, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nelle more dell'adozione di detto tariffario - da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - i costi per le attività ispettive e di verifica continuano a trovare integrale copertura nei tariffari delle ARPA/APPAs territorialmente competenti.

Per quanto sopra esposto, l'articolo 30 dello schema di decreto sancisce che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendosi provvedere, da parte delle Amministrazioni interessate, all'attuazione della disciplina in rassegna con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe derivanti dal presente decreto.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

22 GEN. 2016

Il Reg. Onere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di dPR recante la "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"

Referente: Capo Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente schema di regolamento è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: "Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto".

La delega prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia regolamentare al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

La necessità dell'intervento deriva dalla coesistenza di numerose disposizioni sulla gestione delle terre e rocce da scavo, contenute in provvedimenti normativi diversi, non sempre coordinati tra loro. Si tratta, inoltre, di disposizioni poco chiare la cui applicazione genera incertezza e confusione per gli operatori del settore e per chi è tenuto allo svolgimento delle attività di controllo.

L'intervento normativo si rende necessario anche per evitare che la procedura pilota (Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI) avviata dalla Commissione europea sul decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, n. 161, recante il "Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" si evolva in una procedura di infrazione.

Inoltre, i dati relativi alla produzione dei rifiuti di terre e rocce da scavo attestano che la normativa vigente ha consentito di ottenere alcuni risultati positivi, sia per l'ambiente che per le imprese, ma che sussistono ancora ampi margini di miglioramento.

Infatti dal "Rapporto Rifiuti Speciali 2014" dell'ISPRA emerge che nel 2011, sono stati prodotti circa 16 milioni di tonnellate di rifiuti costituiti da terre e rocce (CER 170504), mentre, nel 2012, tale valore scende a meno di 13 milioni. Lo stesso rapporto imputa tale calo alla classificazione e gestione delle "terre e rocce" come sottoprodotti piuttosto che come rifiuti, oltre che alla crisi economica che ha investito il settore delle costruzioni.

Anche il numero delle dichiarazioni che attestano l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti risulta inferiore rispetto alle potenzialità del mercato. Ad esempio, per quanto riguarda le opere di competenza statale sottoposte a valutazione d'impatto ambientale, il numero di dichiarazioni contenute nei piani di utilizzo per la gestione in qualità di sottoprodotti delle terre e rocce da scavo derivanti da cantieri di grandi dimensioni relativo all'anno 2015 è pari a 60.

Analogamente, per i cantieri di piccole dimensioni e per quelli non sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale il numero di dichiarazioni effettuate dall'entrata in vigore della disciplina contenuta nell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 è relativamente basso. Ad esempio, in Emilia Romagna, le dichiarazioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto sono state sino ad oggi 497 (dato aggiornato a novembre 2015), di cui il 6% (n. 29) ha interessato quantitativi superiori ai 6.000 mc.

Si evidenzia che il numero delle dichiarazioni annue rappresenta anche un utile indicatore per verificare il grado di omogeneità di applicazione sul territorio, e quindi del livello di chiarezza della normativa sulle gestione delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotto. Ad esempio, nel Friuli Venezia Giulia, il numero complessivo delle dichiarazioni effettuate più o meno nello stesso periodo ai sensi del citato articolo 41-bis sono state 1011, è più del doppio rispetto a quelle dell'Emilia Romagna. Tale dato fa supporre che le incertezze della normativa vigente sulla gestione delle terre e rocce da scavo determinano anche la non omogenea applicazione della stessa sul territorio.

Dall'esame dei dati relativi alle attività di estrazione di minerali da cave (es. materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche) emerge l'esigenza di agevolare, il ricorso all'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti in sostituzione delle materie prime, in modo da contribuire ad attenuare gli impatti ambientali connessi alle attività estrattive con un quadro normativo più semplice e chiaro.

Dal Rapporto ISPRA sulla geosfera 2014 emergono, infatti, i seguenti dati

Quantitativi di materiali estratti dalle cave in metri cubi (anni di riferimento 2011-2013)								
Arenaria	Argilla e Limo	Calcari, Marne e Gessi	Ghiaie e Sabbie	Rocce ignee	Rocce metamorfiche	Inerti/Materiali da taglio non specificati	Altri	Totale mc
487.087	9.669.075	91.923.648	68.429.192	10.774.966	10.746.950	7.032.575	68.723	199.132.215

Per quanto riguarda le esigenze economiche e sociali che giustificano l'intervento normativo in esame, si evidenzia che la materia della gestione delle terre e rocce da scavo coinvolge vari settori economici, tra cui quelli delle costruzioni, delle infrastrutture e del manifatturiero. Fortemente sentita dagli operatori di questi settori è l'esigenza di avere un quadro normativo di riferimento chiaro, che non esponga le aziende a contenziosi giudiziari, in grado di aumentare i tempi e i costi della realizzazione delle opere. Tra gli operatori è sentita l'esigenza di una semplificazione delle procedure da realizzare attraverso: l'eliminazione di alcuni adempimenti valutati superflui; la fissazione di tempi certi per le varie fasi del procedimento; l'introduzione di definizioni chiare; la disciplina chiara di alcuni specifici istituti, quali deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti; una maggiore elasticità per la durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Ulteriori indicazioni sulle criticità della normativa attuale e sulle possibili soluzioni sono emerse dalla consultazione pubblica svolta in conformità all'articolo 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, di cui si darà ampia evidenza nella sezione 2 e nell'allegato 1.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Per superare le criticità e i problemi indicati nella lettera A) della presente sezione, l'intervento normativo in esame si prefigge l'obiettivo principale, **nel breve periodo**, di semplificare e coordinare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e interamente coerente e che disponga l'abrogazione espressa delle norme superflue.

Con il presente provvedimento si intende quindi agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, facilitando la dimostrazione e la puntuale verifica delle condizioni in presenza delle quali le terre e rocce da scavo possono qualificarsi come sottoprodotto.

L'intervento normativo intende, inoltre, semplificare le procedure, ridurre gli oneri di documentazione, determinare tempi certi e preventivamente definiti per l'avvio delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo, garantire che la gestione avvenga in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria e rafforzare il sistema dei controlli.

L'obiettivo è, altresì, quello di allineare la normativa nazionale ai principi e alle disposizioni della corrispondente normativa europea. In particolare, la disciplina europea non prevede autorizzazioni preventive per i sottoprodotti, limitandosi a richiedere la dimostrazione e la verifica di determinate condizioni (es. utilizzo certo, utilizzo senza necessità di alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale, assenza di pregiudizi per l'ambiente e la salute) ai fini del loro utilizzo.

In linea con la normativa europea di settore la semplificazione si realizza dunque con il passaggio dal modello di controllo preventivo e basato sul rilascio di autorizzazioni al modello di controllo *ex post*, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici.

Il provvedimento si inserisce all'interno della cornice delineata dai principi dell'economia circolare, tra i quali rilevano in primo luogo quelli inerenti alla gerarchia nella gestione dei rifiuti (art. 4, Direttiva 2008/98/CE e art. 179 Codice dell'ambiente), di cui la proposta regolamentare ne dà attuazione. Tale gerarchia prevede che l'obiettivo delle politiche ambientali dovrebbe essere di ridurre al minimo produzione dei rifiuti (anche attraverso la gestione dei residui di produzione come sottoprodotti) e gli impatti che dalla gestione degli stessi possono derivare sulla salute umana e sull'ambiente, dando priorità alle attività che consentono riutilizzare e recuperare i rifiuti.

L'intervento consentirà di incrementare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e ciò comporterà, **nel medio e lungo periodo**, di rafforzare la competitività delle imprese attraverso:

- a) la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materia prima dovuta ad un maggiore ricorso all'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti;
- b) la riduzione dell'utilizzo di materiale di cava;
- c) la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare, anche su base annua, il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sono i seguenti:

- numero di dichiarazioni relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti da parte degli operatori economici;
- quantitativo di materiale di cava estratto;

- quantitativo di terre e rocce da scavo gestite come rifiuti.

L'analisi congiunta dei suddetti indicatori consentirà, in particolare, di verificare nel tempo la correlazione tra la corretta e agevole implementazione della disciplina delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto (anche grazie all'introduzione di opportune misure di semplificazione), la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività di estrazione dei materiali di cava da utilizzare come materie prime nei processi produttivi, nonché la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica per i materiali da scavo.

Un ulteriore indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi illustrati è fornito dal monitoraggio dei quantitativi estratti ogni anno dalle cave, ricavabili dal Rapporto ISPRA sulla geosfera già citato.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento proposto produce effetti sulle imprese, pubbliche e private, tenute a rispettare gli adempimenti per la gestione delle terre e rocce da scavo senza pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizi per l'ambiente.

Si tratta, in concreto, di una platea particolarmente vasta, poiché tali adempimenti riguardano sia le imprese che operano nel settore delle costruzioni, sia quelle interessate alla realizzazione e gestione di infrastrutture/reti e impianti produttivi, anche sui siti oggetto di bonifica.

Nel settore delle costruzioni le imprese attive sono pari a 584.446¹ e i principali destinatari dell'intervento proposto ripartiti per tipologie di attività sono indicati nella tabella che segue:

N. di imprese attive - Italia, Anno 2013

Divisione, gruppo e classe di attività economica	N.
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	130.459
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	187
Costruzione di ponti e gallerie	64
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	165
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	191
Costruzione di opere idrauliche	416
Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	2.269
Preparazione del cantiere edile	9.226
Trivellazioni e perforazioni	718
Totale	139.850

Fonte: Istat

Le imprese potenziali destinatarie dell'intervento rappresentano, quindi, circa il 25% del totale delle imprese operanti nel settore delle costruzioni. Ad esse vanno aggiunte le imprese che operano in qualità di "proponenti" della creazione di cantieri, per le quali non è possibile fornire una stima puntuale.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che la proposta di regolamentazione sia adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e che,

¹ Istat, dato ricavato dal sito dati.istat.it

per la durata di trenta giorni, sia sottoposta ad una fase di consultazione pubblica.

Il Ministero dell'ambiente ha predisposto lo schema di regolamento recante la *"Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"*.

Nell'ambito delle usuali interlocuzioni stabilite con gli stakeholders del settore, tra cui Confindustria, ANCE, Terna S.p.A., sono state acquisite le relative proposte e contributi, rispetto ai quali, all'esito di un approfondito vaglio istruttorio, le strutture ministeriali hanno valutato condivisibili taluni di detti contributi, con particolare riguardo agli aspetti afferenti alle procedure semplificate, ai tempi certi, nonché alla maggiore proporzionalità degli oneri amministrativi previsti in materia.

In linea con l'articolo 8 del decreto legge n. 133 del 2014 la proposta di regolamento è stata esaminata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2015 e successivamente è stata sottoposta per la durata di trenta giorni ad una fase di consultazione pubblica (dal 19 novembre 2015 al 19 dicembre 2015).

La consultazione si è svolta in modalità telematica, mediante la predisposizione di un questionario on-line.

In particolare, sul sito del Ministero dell'ambiente è stato creato un apposito link all'interno del quale gli interessati a partecipare alla consultazione pubblica hanno potuto prendere visione della proposta di schema di regolamento con la relativa relazione illustrativa, e compilare un apposito questionario.

A tal fine sono state fornite le adeguate informazioni per lo svolgimento della consultazione. In particolare, sono state descritte le finalità che si intendono perseguire con l'intervento e la struttura del provvedimento.

Per facilitare la formulazione delle osservazioni e dei contributi sulla proposta di regolamentazione è stato predisposto un modulo a risposte multiple organizzato secondo i Titoli della proposta di regolamentazione.

Sul sito del Ministero è stato chiarito che non sarebbero state considerate le osservazioni non pertinenti alle finalità della consultazione e non rispondenti alle domande formulate. È stato, altresì, preventivamente segnalato che le osservazioni trasmesse all'amministrazione non avrebbero obbligato la stessa a conformarsi alle proposte di modifica in esse contenute.

Il modulo on line ha previsto 23 domande a risposta multipla, con la possibilità di argomentare in forma sintetica le risposte. Per partecipare alla consultazione sono stati chiesti i dati anagrafici dell'osservante al fine di poter evidenziare anche la tipologia dei soggetti partecipanti.

Hanno partecipato alla consultazione 92 soggetti, appartenenti alle seguenti categorie:

- rappresentanti di imprese;
- liberi professionisti e studi professionali;
- associazioni imprenditoriali;
- associazioni onlus;
- amministrazioni territoriali.

A seguire si riportano gli esiti puntuali della consultazione pubblica redatti secondo lo schema di omogenizzazione tematica, che riporta per ciascuna domanda, in una tabella a tre colonne, una sintesi delle osservazioni formulate, raggruppate per categorie omogenee; le controdeduzioni del Ministero e la discendente riformulazione del testo del provvedimento.

Ulteriormente, in Allegato 1, sono analiticamente riportate le singole osservazioni, sempre ripartite per ciascuna domanda, così come pervenute nel corso della consultazione stessa.

Esiti consultazione pubblica

Domanda n. 1): si ritiene che le definizioni contenute nell'articolo 2 siano chiare e espresse in un linguaggio normativo adeguato e semplice?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art.2 (Definizioni) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Definizione di lavori Si chiede di chiarire che nei lavori sono ricomprese le attività di scavo</p> <p>2) Definizione di terre e rocce da scavo/matrice materiale di riporto conforme: Gestione delle matrici materiali di riporto/Esecuzione del test di cessione/ limite del 20%, contenuto di amianto Viene segnalata la criticità afferente l'introduzione della categoria "matrice materiale di riporto conforme" e il confronto dell'eluato con i limiti di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Circa la possibilità di determinare il 20% di materiali antropici, si chiede di valutare l'opportunità di riferire detta percentuale al complesso delle terre e rocce da scavo; è stato chiesto, inoltre, di imputare la richiamata percentuale del 20% al peso e non alla massa. Con riferimento al contenuto di amianto si chiede di definire un limite e di chiarire che l'amianto deve essere determinato sulla matrice "tal quale" e che non possa essere applicato il test di cessione al parametro amianto. Viene, inoltre, chiesto di introdurre una distinzione tra amianto di origine antropica e amianto di origine naturale.</p>	<p>1) Definizione di lavori Si propone di modificare la definizione di cui al comma 1, lettera a) come segue:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;</p> <p>2) Definizione di terre e rocce da scavo/matrice materiale di riporto conforme: Gestione delle matrici materiali di riporto/Esecuzione del test di cessione/limite del 20%, contenuto di amianto Si è ritenuto necessario introdurre nel testo, per completezza di trattazione, la definizione di matrice materiale di riporto conforme. Il requisito di conformità, ai fini dell'assimilazione al suolo, è garantito dall'esecuzione di un test di cessione effettuato con le metodiche del DM 5 febbraio 1998 dal confronto dell'eluato con i limiti di cui alla Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Infatti, la definizione di matrice materiale di riporto (art. 2, co. 1, lettera c), comprende un'ampia gamma di materiali di origine antropica miscelati al terreno. Tali materiali, per le stesse modalità con le quali sono stati conferiti, non sono univocamente identificabili da un codice CER. Pertanto, sia per i parametri da ricercare, che per i limiti con i quali confrontare l'eluato, occorre fare riferimento a un criterio di ragionevole conservatività e, più precisamente, alla necessità di non compromettere, con l'apporto di tali</p>	<p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;</p> <p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali quali gallerie, strade; rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si</p>

materiali, un eventuale utilizzo idropotabile della risorsa. E' per questo che si chiede di confrontare l'eluato con la tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06 (acque sotterranee). In riferimento alla possibilità di misurare il 20% di materiali antropici, all'allegato 9 è stata introdotta una procedura tecnica che si ritiene chiarisca tale aspetto. Si condivide, invece, la necessità di chiarire che il 20% si riferisce alla quantità in peso, pertanto si propone di modificare il testo come segue:

Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9.

Con riferimento al contenuto di amianto non si concorda sulla distinzione tra amianto naturale e amianto di origine antropica, in quanto l'amianto ha effetti sulla salute indipendentemente dall'origine. La distinzione tra amianto antropico e naturale potrà avere significato ai fini della ricerca e delle tecniche di intervento ma non per stabilire la gestione del materiale.

Il limite indicato dall'ISS è di 100 mg/kg (corrispondente al limite di rilevabilità analitico raggiungibile). Tale limite, ovviamente, va riferito a tutte le terre e rocce da scavo e non ai soli materiali di riporto, per cui si è ritenuto di esplicitare nel testo tale valore limite.

Si concorda sulla necessità di chiarire che la determinazione va effettuata sul materiale "tal quale" e che a detto materiale non si applica il test di cessione.

Si propone pertanto di modificare il testo come segue:

Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto in fibre libere nel limite massimo di 100 mg/kg. L'amianto deve essere ricercato sul campione tal quale. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.

possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9;

d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;

e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi,

<p>3) Definizione di “Materiale inerte di origine antropica” Si chiede di ricomprendere le scorie di fonderia i materiali litoidi e i sedimenti nei materiali inerti di origine antropica.</p>	<p>3) Definizione di “Materiale inerte di origine antropica” Non si ritiene che possa essere prevista l’inclusione delle scorie di fonderia nei materiali inerti di origine antropica al pari del pietrisco tolto d’opera e delle altre categorie elencate. I materiali provenienti da escavazioni in alvei, corpi idrici superficiali, reticolo idrico scolante, zone golenali, corsi d’acqua, spiaggia, fondali lacustri, sono differenti dal suolo e dal sottosuolo sono regolamentati da autonoma disciplina, avendo caratteristiche diverse dalle terre e rocce da scavo che richiedono modalità di caratterizzazione specifiche diverse da quelle del suolo e sottosuolo</p>	<p>pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci; f) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi; g) «autorità competente»: l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006; h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p>
<p>4) Definizione di “Suolo/sottosuolo” Si chiede di chiarire la definizione.</p>	<p>4) Definizione di “Suolo/sottosuolo” Si concorda sulla necessità di chiarire il riferimento della definizione al suolo e non al sottosuolo, si propone pertanto di modificare la lettera f) come segue: <i>f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;</i></p>	<p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;</p>
<p>5) Definizione di sito, sito oggetto di bonifica/coordinamento con definizioni art. 240 del decreto legislativo n.152 del 2006. Si chiede di coordinare le definizioni con quelle presenti nell’art.240 e di precisare la definizione di sito in relazione alla possibile estensione del cantiere. Si chiede di chiarire che il sito oggetto di bonifica è un sito oggetto delle procedure di cui alla Parte IV, titolo V del citato decreto..</p>	<p>5) Definizione di sito, sito oggetto di bonifica/coordinamento con definizioni art. 240 Sono state eliminate le definizioni coincidenti con quelle già presenti all’art.240. Si concorda con la seguente definizione di sito oggetto di bonifica: <i>ee) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui all’articolo 242, attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006;</i></p>	<p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21;</p>
<p>6) Definizione dei valori di fondo Si chiede di estendere l’applicabilità dei valori di fondo naturale al fondo antropico</p>	<p>6) Definizione dei valori di fondo La determinazione dei valori di fondo è stata limitata al fondo geochimico o naturale in quanto per le sostanze organiche il valore di fondo è già ricompreso nel limite di CSC come specificato dall’ISS.</p>	<p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell’allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni</p>

		<p>naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;</p> <p>v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;</p> <p>z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;</p> <p>aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a</p>
--	--	--

		<p>seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o a autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;</p> <p>bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;</p> <p>cc) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>dd) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p>
--	--	---

Domanda n. 2): si ritiene che le esclusioni individuate nell'articolo 3 sono coerenti con la normativa europea?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 3 (Esclusioni dal campo di applicazione) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Mancato richiamo dell'art. 185 Codice ambiente</p> <p>Viene evidenziata la criticità relativa al richiamo all'art. 185 Codice ambiente (in particolare del comma 1, lett. b) e c), relativi rispettivamente al terreno in situ e al suolo e altro materiale</p>	<p>1) Mancato richiamo dell'art. 185 Codice ambiente</p> <p>L'ambito applicativo del regolamento, come espressamente indicato all'articolo 1, attiene alla gestione delle terre e rocce da scavo, non si è ritenuto opportuno richiamare anche le ipotesi contemplate dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguardano le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Il presente schema di regolamento, infatti, si occupa anche di alcune ipotesi che sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, quali quelle elencate nell'articolo 185, comma 1, lettera c) del citato decreto.</p>	<p>Art. 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>

<p>escavato nel corso di attività di costruzione) che prevede ulteriori esclusioni di derivazione comunitaria (Direttiva 2008/98);</p> <p>2) Esclusioni Direttiva 2008/98/CE Si rileva la non coincidenza del esclusioni previste dal regolamento con quelle della Direttiva 2008/98/CE.</p>	<p>2) Esclusioni Direttiva 2008/98/CE Si vedano le considerazioni di cui sopra.</p>	
---	--	--

Domanda n. 3): si ritiene che i criteri elencanti nell'articolo 4 volti a qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti sono coerenti con le previsioni dell'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva 2008/98/UE?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alle domande formulate con l'articolo 4 (recante i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) (Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione) Si chiede di coordinare gli articoli del decreto che si occupano del "piano di utilizzo" con quelli che riguardano la "dichiarazione di cui all'articolo 21" e di chiarire che si tratta di adempimenti diversi precisandone gli effetti .</p>	<p>1) (Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione) Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 21 assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la funzione che il piano di utilizzo assolve per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo:</p> <p>a) è stata modificata definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1, lettera i), per chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte da cantieri di grandi dimensioni;</p> <p>b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2 agli articoli sul piano di utilizzo;</p> <p>c) per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli:</p> <p><u>- articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 5;</u> <u>-articolo 5, comma 1 lettere b) e c);</u> <u>-articolo 7, comma 1;</u> <u>-articolo 27, comma 1 .</u></p>	<p>Art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:</p> <p>a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) il loro utilizzo è</p>

<p>2) (Normale pratica industriale) a) si chiede di introdurre nell'allegato 3, alcune operazioni ad oggi riconosciute come normale pratica industriale, tra cui la stabilizzazione a calce;</p> <p>b) si chiede di considerare le normali pratiche industriali elencate nell'allegato 3 applicabili a tutti i cantieri a prescindere dalle loro dimensioni.</p>	<p>2) (Normale pratica industriale) La mancata previsione nell'allegato 3 di alcune operazioni ad oggi riconosciute come normale pratica industriale, tra cui la stabilizzazione a calce, è dovuta alla necessità dare attuazione alle richieste della Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU554/13/ENVI, avviato nei confronti dello Stato Italia con riferimento al decreto ministeriale n. 161 del 2012. In merito all'allegato 3 del citato decreto la Commissione europea ha infatti ritenuto che <i>"la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo e la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti e betoniti) siano operazioni di trattamento dei rifiuti, piuttosto che operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale"</i> ed ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungerle dalla norma (nota ENV D.2/GM 1.9.2015);</p>	<p>conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all' articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b);</p>
<p>3) (oggetto/procedura)</p> <p>a) si chiede di correggere alcuni errori alla lettera d);</p> <p>b) si segnala che l'articolo non è coerente con la normativa europea perché introduce presunzioni di sussistenza delle condizioni 184bis;</p>	<p>3) (oggetto/procedura)</p> <p>a) la richiesta è stata valutata positivamente e il testo è stato corretto;</p> <p>b) si ritiene che il testo sia coerente con le previsioni della direttiva 2008/98/UE, ed in particolare con il paragrafo 2 , dell'articolo 5, ai sensi del quale <i>"Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1 comma 5"</i>. Il comma 5 non crea una presunzione, ma indica il modo in cui può essere dimostrato il possesso dei requisiti e del condizioni in presenza dei quali le terre e rocce possono essere qualificate sottoprodotti.</p>	<p>3. Le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è attestata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché</p>
<p>4) (Controlli) si rileva che tutto è demandato ad autocertificazioni e non sono previsti controlli adeguati.</p>	<p>4) (Controlli) Il rilievo sull'inadeguatezza dei controlli è stato considerato fondato in quanto coerente con la <i>ratio</i> del regolamento che tende a rafforzare la fase dei controlli a fronte di una semplificazione burocratica del procedimento che consente di dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce sono qualificabili sottoprodotti. Conseguentemente l'intero provvedimento è stato rafforzato sotto il profilo dei controlli che sono stati espressamente previsti anche nel caso in cui il piano di utilizzo sia aggiornato o prorogato (articolo 9, comma 7 e 16, comma 2). Inoltre, precisi riferimenti ai controlli sono stati introdotti nell'articolo 9 con riferimento alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA (articolo 21 commi 6 e 8).</p>	<p>3. Le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è attestata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché</p>

		della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.
--	--	--

Domanda n. 4): si ritiene la disciplina dettata dal Capo II risponda ai criteri generali di semplificazione e armonizzazione del quadro normativo vigente?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente al Capo II possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di chiarire la formulazione dell'art. 10, comma 1 (predisposizione ed esecuzione); • si chiede di chiarire che: a) il piano di utilizzo deve essere presentato dal proponente e non dall'esecutore; b) la verifica può comportare un eventuale parere negativo e in caso contrario si può procedere; c) la competenza non è 	<p>1) Piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato corretto il refuso contenuto nel comma 1 dell'art. 10, che condizionava la predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo alla preventiva dimostrazione, da parte dello stesso piano - quindi presupponendo già la sua esistenza - dell'assenza di potenziali contaminazioni nelle terre e rocce da scavo. Per correggere tale errore, come segnalato in sede di consultazione pubblica, la norma è stata modificata al fine di chiarire che la dimostrazione della suddetta condizione attiene ad un momento propedeutico alla definitiva predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo. In questo modo viene fatta chiarezza anche sulla scansione temporale degli adempimenti che gli operatori devono seguire ai fini del corretto avvio delle procedure previste dal regolamento; • a) l'art. 9 chiarisce che il soggetto privato tenuto ad osservare la procedura prevista per il piano di utilizzo è il soggetto proponente; b) in coerenza con la normativa europea di settore la nuova procedura segna il passaggio dal modello di controllo 	<p>Art. 9 (Piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente, e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.</p> <p>2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.</p> <p>3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p>

<p>dell'ARPA;</p> <p>2) Termine inizio lavori Si propone di estendere da 2 a 5 anni il termine entro il quale devono essere iniziati i lavori</p> <p>3) Regola tecnica E' stato segnalato che lo schema di regolamento non reca regole tecniche ai sensi della disciplina europea richiamata nel preambolo dello stesso regolamento, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, è stato segnalato che il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza;</p> <p>4) Conformità CSC Si propone di stabilire che la conformità alle CSC deve essere verificata non per tutti i parametri tabellari, ma solo per quelli "pertinenti" e che i materiali devono essere conformi ai limiti tabellari con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione</p>	<p>preventivo e basato sul rilascio di autorizzazioni al modello di controllo ex post, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici. La nuova procedura opera con un meccanismo simile a quello della segnalazione certificata di inizio attività; c) la competenza delle ARPA, prevista nello schema di regolamento, riprende la disciplina vigente relativamente alle funzioni di controllo in materia di terre e rocce da scavo, assicurando i medesimi livelli di tutela;</p> <p>2) Termine inizio lavori Non è stato ritenuto opportuno estendere il termine entro il quale devono iniziare i lavori di scavo. Tuttavia è stata prevista la possibilità di prorogare il termine di inizio dei lavori, in presenza di situazioni impreviste, imprevedibili e motivate;</p> <p>3) Regola tecnica Il regolamento sarà oggetto di comunicazione alla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n.5554/13/ENVI, in aderenza alla previsioni della Comunicazione della Commissione (COM (2007)502 Il regolamento non sarà notificato alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535, in quanto le terre e rocce scavo qualificabili come sottoprodotti, non ricadono nell'oggetto della citata direttiva, poiché esse non appartengono al genere dei "prodotti di fabbricazione industriale" e tantomeno a quello "dei servizi della società", cui tale direttiva espressamente si applica.</p> <p>4) Conformità CSC Le proposte sono state valutate condivisibili e pertanto sono state apportate le modifiche richieste nell'articolo 12. Inoltre, nell'articolo 11, in accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica è stato chiarito che: a) il piano di indagine per la determinazione del fondo naturale</p>	<p>4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.</p> <p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale o le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 3 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte delle Agenzie regionali di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>
---	--	--

<p>che sarà indicato nel piano di utilizzo;</p>	<p>viene condiviso con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente;</p> <p>b) il proponente attua, con oneri a proprio carico, il piano in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale;</p> <p>c) l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, definisce i valori di fondo naturale. Tale modifica è stata effettuata in quanto è ritenuta coerente con la necessità di garantire che, ai fini della determinazione del valore di fondo naturale, vengano utilizzati tutti i dati disponibili, a vario titolo, da parte delle agenzie di protezione ambientale (ad es: dati derivanti da altri procedimenti autorizzativi), in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e private. Pertanto all'articolo 11 sono state apportate le modifiche richieste volte a descrivere meglio le fasi in cui si articola la procedura</p>	<p>9. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.</p> <p>10. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.</p> <p>11. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale ai sensi dei commi 7, 9 e 10, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 9 e 10, sono a carico del proponente.</p>
<p>5) Procedure di campionamento/Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si osserva che le procedure di campionamento per infrastrutture lineari prevedono criteri che non consentono di verificare correttamente le terre e le rocce scavate; 	<p>5) Procedure di campionamento/Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le modalità di campionamento sono state riprese dal decreto ministeriale n. 161 del 2012. In ogni caso, i richiamati valori si applicano solo in fase di progettazione preliminare, poiché il campionamento va fatto ogni 500 metri lineari ovvero 1000 metri lineari in galleria. In ogni caso il campionamento dovrà essere effettuato ad ogni variazione della litologia; 	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</p> <p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale</p>

<ul style="list-style-type: none"> • E' stata segnalata l'eccessiva complicazione del criterio della porfirizzazione; 	<ul style="list-style-type: none"> • La metodologia indicata nel regolamento garantisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti per la qualifica delle terre e rocce come sottoprodotti. Essa è stata ripresa dal dm 5 febbraio 1998, prevista per il recupero di tutti i rifiuti in accordo con la norma Uni sul test di cessione. L'introduzione di tale metodologia di preparazione del campione viene prevista solo per gli scavi in matrice rocciosa e consente di avere una rappresentazione veritiera degli inquinanti nel campione. E' stato tuttavia chiarito che la procedura si attiva solo in presenza di una evidenza di contaminazione, invece che di un sospetto, e purché si tratti di una contaminazione antropica, come proposto in sede di consultazione pubblica. 	<p>integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p>
<p>6) Aggiornamento del Piano di utilizzo E' stato considerato stringente il limite massimo di 2 volte previsto per l'aggiornamento del Piano</p>	<p>6) Aggiornamento del Piano di utilizzo In accoglimento a quanto emerso dalla consultazione, il limite per l'aggiornamento del piano di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione che sussistano circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate.</p>	<p>1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati, per i parametri al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà</p>

indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

Art. 15
(Aggiornamento del Piano di
Utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla stessa documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

		<p>3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere scavate con le tecnologie previste dal piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute imprevedibili e motivate.</p>
--	--	--

5) Si ritiene che le procedure amministrative previste all'articolo 9 rappresentino una semplificazione rispetto al previgente quadro normativo?

Sintesi osservazioni consultazioni	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
Le osservazioni conferenti		Per il testo finale

<p>relativamente all'art.9 (Piano di utilizzo) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di modificare i tempi previsti per l'invio del piano di utilizzo e il termine dei 30gg nei quali l'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione; • si chiede di chiarire la tempistica di presentazione del piano di utilizzo rispetto al procedimento di VIA o di AIA <p>2) Eliminare le ARPA/APPA dai destinatari della trasmissione del piano di utilizzo</p> <p>3) Chiarire la procedura prevista per l'integrazione del piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di chiarire gli effetti connessi al tempo previsto per la presentazione delle integrazioni; • si chiede di chiarire la procedura e gli effetti derivanti dall' assenza di emissione di provvedimento da parte dell' autorità competente <p>4) Estensione dei requisiti da verificare a tutto il comma 2 dell'art. 4</p>	<p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento Si è ritenuto di mantenere l'impostazione iniziale del decreto. Al fine di dare riscontro alle richieste è stato dettagliato l'iter procedimentale in tutti i suoi aspetti. In particolare, è' stato chiarito al comma 1 che la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA o di AIA.</p> <p>2) eliminazione delle ARPA/APPA dai destinatari della trasmissione del PUT Non si condivide la richiesta in quanto per le attività di verifica /validazione previste dagli artt. 10, 11 e 12 è necessario che le Agenzie abbiano acquisito il piano di utilizzo.</p> <p>3) Chiarire la procedura prevista per integrazione piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 4 è stato chiarito che il termine dei 90 gg decorre anche a partire dalla presentazione delle integrazioni al piano di utilizzo; • nell'ottica della semplificazione la procedura non prevede l'emissione di un provvedimento di approvazione come era previsto, invece dal DM 161/2012, l'operatore può procedere con l'utilizzo delle terre e rocce in conformità alla modalità definite dal piano decorso il termine di 90 giorni dalla trasmissione dello stesso piano o dalla sua integrazione. <p>4) Estensione dei requisiti da verificare a tutto il comma 2 dell'art. 4 La richiesta si ritiene corretta e la modifica è stata apportata eliminando il riferimento alla lettera d) dal comma5</p> <p>5) Vincolo preordinato all'esproprio del sito di destinazione</p>	<p>dell'articolo 9 si rinvia alla tabella precedente.</p>
--	---	---

<p>5) Si chiede di introdurre un vincolo preordinato all'esproprio per le opere da realizzare per i «siti di destinazione» compresi nei piani di utilizzo approvati</p>	<p>La richiesta è volta ad introdurre un disposizione che determini una causa di espropriazione "ex lege" per i «siti di destinazione» individuati nel piano di utilizzo, fondata esclusivamente sulla pubblica utilità dell'opera che genera le terre e rocce da scavo. La richiesta non è condivisibile perché confonde l'utilità pubblica dell'opera con l'utilità dell'attività di gestione di terre e rocce prodotte durante la realizzazione dell'opera, che, invece risulta essere di interesse della sola impresa di costruzioni.</p>	
<p>6) Si richiede l'introduzione di un termine di 30gg nel comma 6</p>	<p>6) introduzione di un termine di 30gg nel comma 6 entro il quale l'AC deve emanare il provvedimento La richiesta non è coerente con la struttura del procedimento.</p>	
<p>7) Si richiede di individuare gli Enti deputati alle attività di controllo</p>	<p>7) individuazione degli Enti deputati alle attività di controllo Il comma 7 è stato modificato chiarendo che gli enti di controllo sono le ARPA/APPA.</p>	
<p>8) Richiesta di eliminare dal comma 8 la sanzione per gli omessi controlli</p>	<p>8) Eliminazione dal comma 8 la sanzione per gli omessi controlli Si tratta di responsabilità disciplinare ed amministrativa del dirigente e di valutazione della performance individuale non di sanzione. Sono inoltre, stati inseriti i commi 9 e 10 per consentire al proponente di chiedere alle agenzie di protezione ambientale una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo.</p>	

Domanda n. 6): si ritiene che la previsione di un termine certo entro il quale l'ARPA o l'APPA debbano concludere le verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, fissata negli articoli 10, 11, e 12, risponda ai criteri generali di semplificazione e armonizzazione del quadro legislativo?

<p>Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p>Considerazioni MATTM</p>	<p>Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla previsione di un termine certo entro il quale l'ARPA o l'APPA debbano concludere le verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, fissata negli articoli 10, 11, e 12, si possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p>		<p>Art. 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</p> <p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'</p>

<p>1) Richiesta di uniformare le tempistiche previste dagli artt. 10, 11 e 12</p>	<p>1) Richiesta di uniformare le tempistiche previste dagli artt. 10,11 e 12 In tutti e tre gli articoli il termine previsto è di 60gg;</p>	<p>colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p>
<p>2) Richiesta di qualificare i termini come perentori</p>	<p>2) Richiesta di qualificare i termini come perentori In riscontro alla richiesta, finalizzata ad evitare che le conseguenze dell'eventuale inerzia delle agenzie di protezione ambientale comportino l'impossibilità per il proponente di presentare il piano di utilizzo, è stato riformulato l'articolo 13. La nuova versione prevede, nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11 e 12 nei termini previsti, che le suddette attività possano, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.</p>	<p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>
<p>3) Richiesta di limitare l'intervento delle ARPA/APPA a casi specificamente motivati chiarendo la natura della verifica</p>	<p>3) Richiesta di limitare l'intervento delle ARPA/APPA a casi specificamente motivati La richiesta è stata accolta inserendo nel comma 2 dell'art. 10 la possibilità per l'autorità competente di avvalersi dell'intervento dell'ARPA/APPA ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale, solo previa richiesta motivata con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati;</p>	<p>Art. 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)</p>
<p>4) Richiesta che l'operatore si possa avvalere di laboratori privati accreditati</p>	<p>4) Richiesta che l'operatore si possa avvalere di laboratori privati accreditati Si ritiene che il compito di valutazione/validazione affidata dalla norma alle ARPA/APPA non possa essere affidato a soggetti privati. In ogni caso nell'ottica della semplificazione a garanzia della possibilità per l'operatore di operare in tempi certi è stato introdotto, attraverso la modifica dell'art. 13, il principio dell'equipollenza dei controlli effettuati da organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica; inoltre, all'articolo 9 stati inseriti i commi 9 e 10 che consentono al proponente di chiedere alle agenzie di protezione ambientale una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo.</p>	
<p>5) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di chiarire se il Piano di accertamento debba essere approvato dall'ARPA/APPA; • si chiede di introdurre 	<p>5) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al fine di chiarire la procedura per la predisposizione del piano di accertamento è stato modificato il comma 1 dell'art. 11 chiarendo che il piano deve essere condiviso con l'ARPA/APPA; • Nell'ottica della semplificazione non si 	

<p>un termine per la presentazione della proposta sui valori di fondo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di chiarire chi è il soggetto titolato alla determinazione dei valori di fondo; • si chiede di utilizzare l'autocertificazione in luogo del Piano di accertamento <p>6) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento</p> <p>7) Richiesta di estendere le procedure del capo II previste negli artt 11-12-13 a tutti casi di gestione delle terre e rocce da scavo.</p>	<p>ritiene utile inserire un termine per la presentazione della proposta di definizione dei valori di fondo da parte del proponente; ciò, anche in considerazione del fatto che risulta comunque già definito il termine di 60gg per la sua esecuzione e della possibilità riconosciuta al proponente di potersi avvalere di soggetti dotati di capacità equipollenti, nel caso in cui le Agenzie non svolgano tali attività nei tempi di legge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nuova formulazione del comma chiarisce inoltre che l'Agenzia è il soggetto titolato alla determinazione dei valori di fondo; • E' stata mantenuta l'impostazione originaria dello schema di regolamento in quanto la nuova procedura è già semplificata rispetto a quella vigente in quanto il piano di utilizzo non deve essere approvato dall'autorità competente. <p>6) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento. Si veda la controdeduzione del MATTM n.4 alla domanda 4</p> <p>7) Richiesta di estendere le procedure del capo II previste negli artt 11-12-13 a tutti casi di gestione delle terre e rocce da scavo La richiesta è stata accolta per la parte relativa alle procedure previste negli articoli 11 e 12 e con riferimento alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. Le integrazioni al testo sono state apportate con l'introduzione dei commi 2 e 3 all'articolo 20.</p>	<p>1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006 e contestualmente presentando all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia</p>
--	---	--

		<p>provinciale di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di sostanze e di concentrazione delle stesse per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p> <p>1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di</p>
--	--	---

protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

**Art. 13
(Controllo equipollente)**

1. Nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2; 11, comma 1; 12, comma 1; e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

		<p>2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.</p>
--	--	---

Domanda n. 7): si ritiene che i tempi indicati negli art.10,11 e 12 siano congrui?

<p>Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p>Considerazioni MATTM</p>	<p>Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente agli articoli 10, 11 e 12 sono relative ai tempi previsti per rendere operativo l'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti da cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA e AIA.. Le osservazioni possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di ridurre a 30 giorni tutti i termini temporali previsti dagli articoli 10, 11, e 12; • si chiede di aumentare da 60 	<p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerato che le richieste di modifica dei tempi procedurali riguardano sia l'estensione che la riduzione degli stessi si è ritenuto congruo mantenere l'impostazione iniziale del decreto • I termini per i controlli sono 	<p>Per il testo finale degli articoli 10, 11 e 12 si rinvia alla tabella precedente.</p>

a 90 giorni il tempo per le verifiche che devono essere effettuate dalle Agenzie regionali/provinciali;

- si chiedono tempi certi, differenziati per piccoli o grandi cantieri in relazione alle attività di controllo;
- si chiede di prolungare il termine dei due anni previsto dall'articolo 14 comma 1, considerato troppo breve.

2) Modifiche delle procedure amministrative per garantire un maggior raccordo con altre discipline:

- Problematiche sul raccordo delle procedure VIA

chiaramente indicati al articolo 9, comma 7 che prevede che ARPA/APPA effettuino, secondo una programmazione con cadenza annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso e secondo le procedure indicate nell'allegato 8

- Tra i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti è previsto che l'utilizzo delle stesse debba essere certo sin dall'origine; di qui la necessità di individuare un termine per l'inizio dei lavori a valle della presentazione del piano di utilizzo. Tuttavia in parziale accoglimento delle richieste e per offrire un margine di elasticità all'applicazione della disposizione, nell'articolo 14 è stato introdotto un elemento di flessibilità che prevede la possibilità di prorogare tale termine in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate

2) Modifiche delle procedure amministrative per garantire un maggior raccordo con altre discipline

- Sono state apportate alcune modifiche all'articolo 9, per rendere più chiaro il raccordo con la disciplina VIA e garantire la certezza dei tempi per l'utilizzo delle terre e rocce. In particolare, viene precisato che nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento conclusivo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo. Ulteriori disposizioni di raccordo con la procedura VIA, sono state

<ul style="list-style-type: none"> • Raccordo con le procedure di bonifica <p>3) Richiesta di utilizzare laboratori privati accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in luogo delle ARPA/APPA per l'esecuzione del piano di accertamento dei valori di fondo di cui all'articolo 11.</p> <p>4) Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4 che prevede che qualora si sospetti una contaminazione antropica del sopravaglio le determinazioni analitiche siano condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore a 2 cm</p>	<p>introdotte nell'articolo 15 , con riferimento agli effetti derivanti dalle modifiche del piano di utilizzo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' stato modificato il testo dell'articolo 12 con lo scopo di garantire un maggiore raccordo con la disciplina in materia di bonifiche stabilendo che i requisiti di qualità ambientale vengano validati dalle ARPA/APPA sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art.242 del d.lgs. n. 152/2006. <p>3) Richiesta di utilizzare laboratori privati accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione del piano di accertamento La procedura risulta consolidata, essendo già prevista dall'articolo 5 del decreto n.161 del 2012, e l'applicazione della norma non ha generato ritardi nell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In ogni caso la richiesta di sostituire le ARPA/APPA con laboratori accreditati non può essere accolta. Si ritiene che il compito di valutazione/validazione affidata dalla norma alle ARPA/APPA non possa essere affidato a soggetti privati. Nell'ottica della semplificazione a garanzia della possibilità per l'operatore di operare in tempi certi è stato, inoltre, introdotto, attraverso la modifica dell'art. 13, il principio dell'equipollenza dei controlli effettuati da organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica ovvero da Istituti Universitari.</p> <p>4) Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4 La richiesta non può essere accolta completamente perché garantisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti per qualifica delle terre e rocce come sottoprodotti. E' stato tuttavia chiarito che la procedura si attiva solo in presenza di una evidenza di contaminazione, invece che di un sospetto, e purché si tratti di una contaminazione antropica.</p>	
--	---	--

Domanda n. 8): si ritiene utile aver mantenuto una procedura specifica semplificata per l'utilizzo, in situazioni di emergenza (articolo 13), delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla richiesta formulata nella domanda n.8 volta a verificare l'utilità di aver mantenuto una procedura specifica semplificata per l'utilizzo, in situazioni di emergenza, delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedura/soppressione Si chiede chiesto di sopprimere tale procedura dallo schema di regolamento.</p> <p>2) Procedura/implementazione Si chiede di implementare la procedura perché poco dettagliate e in alcuni casi incoerente.</p> <p>3) Procedura/estensione Si chiede di estendere la procedura di emergenza anche alle altre tipologie di sottoprodotti disciplinati dal decreto.</p>	<p>1) Procedura/soppressione La procedura di emergenza prevista dall'articolo 13 è stata soppressa, anche in ragione della seguente osservazione che è stata valutata fondata: <i>“le situazioni di emergenza disciplinate dalla legge 225/1992 tali da richiedere l'apertura di cantieri di grandi dimensioni (vedi L'Aquila progetto CASE o MAP/MUSP) sono gestite con il ricorso ad ordinanze di protezione civile che (come effettivamente avvenuto per il sisma L'Aquila e il sisma Emilia Romagna, solo per citarne due) derogano IN TOTO alle norme sulle terre e rocce da scavo RS (all'epoca, il DM 161 e l'art. 41-bis)”</i></p> <p>2) Procedura/implementazione La richiesta risulta assorbita dalla controdeduzione di cui al numero 1 della presente domanda</p> <p>3) Procedura/estensione La richiesta risulta assorbita dalla controdeduzione di cui al numero 1 della presente domanda</p> <p>L'articolo 13 è comunque rimasto nell'articolato con una nuova rubrica, intitolata “Controllo equipollente” e con un nuovo dispositivo che prende il posto di quello originariamente dedicato alla procedura d'emergenza. Il nuovo articolo 13 disciplina un meccanismo, che opera in modo simile al silenzio devolutivo, e che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, con riferimento alle</p>	<p>Art. 13 (Controllo equipollente)</p> <p>1. Nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2; 11, comma 1; 12, comma 1; e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco dei degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.</p>

	<p>indagini tecniche previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 . Ciò in quanto la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di prevedere un meccanismo per evitare che il proponente subisca le conseguenze della eventuale inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale protratta oltre i termini di legge. A tal fine è riconosciuta al proponente la possibilità di far eseguire, a proprie spese, tali attività da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. Per rendere operativa tale previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA e per approvare le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni.</p>	
--	---	--

Domanda n. 9): le indicazioni tecniche definite dall'articolo 15, relativamente alla modifica e all'aggiornamento del piano di utilizzo sono: a) facilmente applicabili; b) applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) non applicabili.

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla richiesta formulata nella domanda 9 relativa alle indicazioni tecniche definite dall'articolo 15, relativamente alla modifica e all'aggiornamento del piano di utilizzo, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedura tempistiche/chiarimenti/esiti/semplificazione) Si chiede di chiarire la procedura di aggiornamento sotto il profilo delle tempistiche, degli effetti derivanti dalle comunicazioni e di precisare che la verifica da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo. E' stato rilevato che non vengono definiti i giorni entro i quali devono essere presentate le integrazioni e che occorrerebbe chiarire se trascorsi</p>	<p>1) Procedura: tempistiche/chiarimenti/esiti/semplificazione Le procedure per l'aggiornamento del piano di utilizzo sono state modificate in accoglimento ai rilievi emersi dalla consultazione pubblica. In particolare la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo è stata integrata precisando i termini e gli effetti che derivano dalla trasmissione del piano aggiornato. Inoltre, in sostituzione del semplice richiamo alla procedura definita nell'articolo 9, sono stati riportati tutti i passaggi, con l'indicazione dei tempi. Ovviamente, trattandosi di modifiche sostanziali le procedura esplicitata è analoga a quella</p>	<p>Art. 15 (Aggiornamento del Piano di Utilizzo)</p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza</p>

<p>i 60 giorni dalla presentazioni delle integrazioni l'esecutore possa operare in conformità al piano aggiornato.</p> <p>2) Procedura: modifiche sostanziali/chiarimenti) Si chiede di precisare che le modifiche sostanziali del piano di utilizzo non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e che quindi non determinano automaticamente la necessità di riaprire la procedura di VIA.</p> <p>3) (Procedura/ modifica utilizzo finale) Si ritiene ingiustificato e stringente" il limite massimo di due modifiche da poter effettuare nel piano di utilizzo con riferimento al sito di destinazione</p>	<p>delineata nell'articolo 9 e , quindi, non richiede il rilascio di una autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente.</p> <p>2) Procedura: modifiche sostanziali/chiarimenti In accoglimento a tale richiesta, nel comma 2 è stato precisato che gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che quindi non comportano automaticamente modifiche sostanziali della procedura di VIA, ma necessitano di essere verificati di volta in volta;</p> <p>3) (Procedura/ modifica utilizzo finale) In accoglimento parziale a tale richiesta l'articolo è stato integrato prevedendo che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo possa essere effettuata anche in presenza di circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate.</p>	<p>amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla stessa documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo; c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo. <p>Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di</p>
---	---	---

		<p>utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere scavate con le tecnologie previste dal piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate.</p>
--	--	--

Domanda n.10): si ritiene che la disciplina di proroga della durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni prevista dall'articolo 16 semplifichi l'utilizzo delle terre e rocce da scavo?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 16 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Termini per la richiesta di proroga Il termine di 2 mesi anteriori alla richiesta di proroga è considerato stringente.</p> <p>2) Durata della proroga Dalla consultazione sono emerse diverse proposte dirette ad ampliare la durata della proroga oltre quella di 1 anno prevista dallo schema di regolamento;</p> <p>3) Pluralità di proroghe Si propone di consentire una pluralità di proroghe;</p> <p>4) Controlli E' stata segnalata l'inadeguatezza del sistema dei controlli</p>	<p>1) Termini per la richiesta di proroga In riscontro a tale valutazione il termine dei 2 mesi antecedenti per la richiesta di proroga è stato soppresso. A seguito della riformulazione dell'articolo è sufficiente che la proroga avvenga prima della scadenza del termine di inizio lavori, ovvero prima della scadenza della durata del piano di utilizzo;</p> <p>2) Durata della proroga In riscontro a tali rilievi il termine della proroga è stato aumentato da uno a due anni e la possibilità di proroga è stata riferita sia al termine iniziale dei lavori, che a quello di durata del piano;</p> <p>3) Pluralità di proroghe Il limite di una sola volta per la richiesta di proroga è stato mantenuto poiché si ritiene opportuno per assicurare il rispetto dei requisiti europei previsti per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti, soprattutto con riferimento al requisito della certezza dell'utilizzo. Infatti, nel caso di una pluralità di proroghe, così come di aggiornamenti e modifiche, del Piano, il rispetto di tale requisito potrebbe essere aggirato;</p> <p>4) Controlli In riscontro a tali rilievi è stato inserito il comma 2 che estende il regime dei controlli già previsto e disciplinato dall'articolo 9 relativamente al piano di utilizzo, anche ai piani di utilizzo aggiornati o prorogati. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta per la proroga o all'aggiornamento del piano di utilizzo disponga, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>Art. 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)</p> <p>1. il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine, e delle motivazioni a giustificazione della proroga.</p> <p>2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.</p>

Domanda n. 11): si ritiene che le procedure amministrative riportate agli articoli 20 e 21 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni rispondono ai criteri generali di proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare e di armonizzazione del quadro normativo vigente?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente agli articoli 20 e 21 possono essere raggruppate e sintetizzate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo</p> <ul style="list-style-type: none"> • si ritiene troppo limitata la durata della proroga dei termini di utilizzo delle terre e rocce da scavo; • la richiesta di proroga entro due mesi antecedenti la data di scadenza del Piano di Utilizzo non si ritiene commisurata ai 15 giorni per la trasmissione per via telematica della dichiarazione; <p>2) Cantieri di piccolissime dimensioni</p> <p>Si propone una procedura ancora più semplice per i cantieri di piccolissime dimensioni ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.</p>	<p>1) Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo</p> <p>Ritenendo fondati i rilievi l'articolo 21 è stato modificato. In particolare il termine entro il quale occorre fare la dichiarazione è stato ridotto da due mesi a 15 giorni ed è stato precisato che esso va calcolato con riferimento all'inizio dei lavori di scavo e che, quindi, non rilevano a tal fine altre tipologie di attività di cantiere (es. recinzione della zona di lavoro): Con riferimento alla durata della proroga, il termine è stato elevato da quattro mesi a 6. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine.</p> <p>2) Cantieri di piccolissime dimensioni</p> <p>Non si ritiene opportuno prevedere ulteriori procedure per altrettante tipologie di cantieri di ridotte dimensioni. Infatti, la proposta stabilisce due meccanismi procedurali; una per i cantieri di grandi dimensioni e l'altra per i cantieri di piccole dimensioni, tra i quali rientrano anche quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA. Introdurre ulteriori regimi amministrativi in ragione della dimensione del cantiere rischia unicamente di complicare il quadro normativo di riferimento e di abbassare i livelli di controllo e tutela ambientale. Infatti, il meccanismo amministrativo previsto per i cantieri di piccole dimensioni si basa sull'autocertificazione delle sussistenze delle condizioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Si tratta della massima semplificazione possibile, oltre la quale</p>	<p>Art. 20 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p> <p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, in tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono validati dall'Agenzia regionale di protezione</p>

<p>3) Modalità di trasmissione/rinvio al Piano di utilizzo/obblighi informativi</p> <ul style="list-style-type: none"> viene segnalato che per le piccole imprese potrebbero sussistere problemi con l'obbligo di utilizzo del mezzo informatico; il richiamo al piano d'utilizzo potrebbe generare problemi interpretativi; non si ritengono proporzionali le autodichiarazioni previste in via preventiva in luogo di semplici comunicazioni e le dichiarazioni preventive per eseguire le modifiche relative all'autodichiarazione originaria; <p>4) Rinvii normativi Si segnala come errato il rinvio normativo al comma 1 all'art.4, lettera d), e il mancato richiamo delle altre condizioni previste dal medesimo articolo 4</p> <p>5) Controlli</p> <ul style="list-style-type: none"> si propone di prevedere l'obbligo di invio della dichiarazione di utilizzo sia al Comune e all'ARPA del luogo di produzione che al Comune e all'ARPA del sito di utilizzo; non è previsto un controllo di idoneità della dichiarazione 	<p>si rischia di operare in contrasto con la pertinente normativa europea di settore, che in questa materia non consente il ricorso a presunzioni, ma impone che la verifica della sussistenza dei requisiti sia effettuata caso per caso.</p> <p>3) Modalità di trasmissione/rinvio al Piano di utilizzo/obblighi informativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ritenendo fondata la proposta, l'invio telematico della dichiarazione di utilizzo, anche in caso di aggiornamento, è stato reso facoltativo; è stato eliminato l'erroneo richiamo al piano di utilizzo. per quanto riguarda i rilievi inerenti l'onerosità delle dichiarazioni e comunicazioni preventive si rinvia al punto 1), relativo all'accoglimento delle proposte riguardanti la necessità di stabilire termini proporzionali e non onerosi per l'assolvimento degli adempimenti in oggetto; <p>4) Rinvii normativi Ritenendo fondata la segnalazione è stato corretto il refuso. L'articolo 20 modificato richiama il comma 2, lettera d), dell'art. 4, che disciplina alcuni dei requisiti ambientali richiesti per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto. Le altre condizioni non vengono richiamate dall'art. 20 (che effettua un rinvio parziale all'art. 4 al fine di disciplinare una delle condizioni oggetto di autodichiarazione senza esaurirle tutte) ma dall'art. 21.</p> <p>5) Controlli L'art. 21 è stato modificato al fine di disciplinare in modo puntuale i controlli da parte delle autorità competenti, anche con la previsione di un'apposita programmazione annuale degli stessi e delle responsabilità in caso di omissione, nonché dei relativi poteri inibitori, che la versione originaria della proposta di regolamento non disciplina</p>	<p>ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione</p>
--	--	--

<p>6) Modifiche dell'autodichiarazione originaria Viene segnalato che la procedura definita nell'articolo 21 assoggetta tutte le modifiche ad una procedura di aggiornamento senza differenziare le modifiche sostanziali, da quelle che non hanno tale carattere;</p>	<p>espressamente;</p> <p>6) Modifiche dell'autodichiarazione originaria E' stata accolta la proposta di limitare l'applicazione della procedura di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo nei casi in cui la modifica dei requisiti indicati nell'articolo 4 sia sostanziale. A tal fine, nell'articolo 21 sono stati precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni. Inoltre, il limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione però che sussistano circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili e che queste vengano motivate</p>	<p>superiore.</p> <p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).</p> <p>3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali le modifiche indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate.</p> <p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p> <p>5. Le attività di scavo e di utilizzo sono autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di</p>
<p>7) Test e analisi Viene segnalato che non emerge con chiarezza dall'articolo 20 la tipologia e il numero di test e analisi da effettuare;</p>	<p>7) Test e analisi In coerenza con la normativa vigente, la disposizione non impone agli operatori una specifica metodica di analisi per dimostrare la sussistenza dei requisiti ambientali per qualificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti. Tuttavia, la norma è stata modificata con l'inserimento di due nuovi commi con i quali si estendono, alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, le procedure individuate negli articoli 11 e 12, relativi alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti generate rispettivamente in:</p> <p>a) siti di produzione in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006,</p> <p>b) siti di produzione ricadenti in un sito oggetto di bonifica.</p>	
<p>8) Modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo Viene segnalato che la formulazione non prevede l'utilizzo delle terre e rocce da</p>	<p>8) Modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo L'articolo 20 si riferisce ai recuperi,</p>	

<p>scavo in sostituzione dei materiali di cava, in quanto fa menzione solo di recuperi, riempimenti, etc.</p> <p>9) Autodichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • si ritiene eccessiva la semplificazione effettuata nello schema di regolamento. • Si suggerisce di introdurre uno schema di autodichiarazione • si chiede di specificare meglio: 1) quali siano le condizioni di potenziale contaminazione delle acque sotterranee rispetto al sito di riutilizzo e reimpiego; • richiesta di eliminare l'obbligo della verifica della qualità ambientale. 	<p>riempimenti, ecc. al solo fine di indicare una delle condizioni oggetto di attestazione da parte del dichiarante, ma sia da tale disposizione che dall'articolo 21 emerge con chiarezza che è ammesso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti in sostituzione dei materiali di cava, sempre che ne ricorrano tutte le condizioni.</p> <p>9) Autodichiarazione L'articolo 21 riprende il procedimento già definito dall'articolo 41 bis, e così come previsto nella norma vigente nel quale il produttore non è vincolato ad una specifico modello di dichiarazione né a specifiche modalità per dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce da scavo possono qualificarsi sottoprodotti.</p> <p>La richiesta non è stata accolta per esigenze di tutela ambientale e sanitaria.</p>	<p>protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.</p> <p>7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche di cui al comma 4 e il mancato svolgimento da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciali di protezione ambientale delle attività minime di controllo di cui al comma 6, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>
--	--	---

Domanda n. 12): si ritiene che il provvedimento avendo fornito una chiara definizione ed individuato puntualmente le procedure amministrative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni non assoggettate a VIA ed AIA, abbia semplificato l'utilizzo di terre e rocce da scavo riconducibili a questa fattispecie?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 22 riguardano principalmente l'individuazione dell'ambito applicativo delle procedure previste per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA. In particolare, si chiede di chiarire la procedura di cui all'articolo 22, ed in particolare il riferimento all'invio di un piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21, invece della dichiarazione.</p>	<p>Ritenendo fondate le osservazioni pervenute dalla consultazione pubblica l'articolo 22 è stato modificato al fine di chiarire che il rispetto dei requisiti ambientali indicati dall'art. 20 è attestato dal produttore attraverso la predisposizione della dichiarazione secondo le modalità dell'articolo 21.</p>	<p>Art. 22 (Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti</p>

		mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo —21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.
--	--	---

Domanda n. 13): si ritiene che le procedure previste per la modifica e l'aggiornamento della comunicazione di cui all'art.21 siano chiare e coerenti con le altre disposizioni presenti nello schema di decreto?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 21 possono essere raggruppate e sintetizzate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Modifiche sostanziali Si propone di prevedere, in analogia alla disciplina dei grandi cantieri, l'obbligo di aggiornamento e comunicazione delle sole modifiche sostanziali.</p> <p>2) Termini e proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si osserva che la disciplina dei termini per l'aggiornamento e la comunicazione delle modifiche non è chiara; • Si chiede di aumentare il termine di proroga di 4 mesi. 	<p>1) Modifiche sostanziali Come già illustrato nelle considerazioni del MATTM al punto 6) della domanda n.11, la proposta è stata valutata con favore e l'articolo è stato modificato per prevedere l'obbligo di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo nei casi in cui la modifica sia sostanziale. Sono inoltre stati precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni.</p> <p>2) Termini e proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritenendo fondati tali rilievi l'articolo è stato modificato e sono state indicate chiaramente le fasi e le tempistiche della procedura di aggiornamento e di proroga. In particolare, nel comma 1 è stato chiarito che il termine di 15 entro il quale occorre fare la dichiarazione va calcolato con riferimento all'inizio dei lavori di scavo; • Con riferimento alla procedura di proroga, la durata massima della proroga è stata elevata da 4 a 6 mesi. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione 	<p>Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma</p>

<p>3) Modifica del sito di destinazione Si ritiene stringente il limite riguardante la variazione del sito di destinazione.</p> <p>4) Soggetti responsabili e procedure Si osserva che sussistono incongruenze terminologiche riguardanti i soggetti (proponente/produttore) che devono seguire le procedure indicate dalla norma.</p> <p>5) Controlli</p>	<p>richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine. La norma, inoltre, precisa che decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata le terre e rocce possono essere gestite in conformità alla variazione comunicata.</p> <p>3) Modifica del sito di destinazione Il limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione però che sussistano circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili e che queste vengano adeguatamente motivate.</p> <p>4) Soggetti responsabili e procedure In accoglimento a tali osservazioni è stato chiarito che il produttore delle terre e rocce da scavo è il soggetto responsabile delle procedure indicate dall'articolo 21, compresa quella inerente la modifica della dichiarazione di utilizzo. Inoltre, è stato chiarito che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di redigere e trasmettere il piano di utilizzo in conformità all'allegato 5. Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 21, assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la funzione che il piano di utilizzo assolve per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo: a) è stata modificata definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1 lettera i), con l'intento di chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte da cantieri di grandi dimensioni; b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2 e agli articoli sul piano di utilizzo, in quanto ritenuti non esaustivi e fuorvianti; c) infine, per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli: articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 5; articolo 5; articolo 7, comma e articolo 27, comma 1.</p> <p>5) Controlli Si rinvia alle considerazioni di cui al punto</p>	<p>1, lettera i).</p> <p>3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali le modifiche indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate.</p> <p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p> <p>5. Le attività di scavo e di utilizzo sono autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale</p>
---	---	--

<p>Si rilevano delle incongruità nelle disposizioni relative ai controlli e al potere di divieto che hanno ad oggetto la dichiarazione iniziale, la dichiarazione aggiornata e la dichiarazione prorogata.</p>	<p>5) della domanda n. 11.</p>	<p>effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.</p> <p>7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche di cui al comma 4 e il mancato svolgimento da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciali di protezione ambientale delle attività minime di controllo di cui al comma 6, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>
--	--------------------------------	---

Domanda n. 14): si ritiene che le indicazioni tecniche previste dall'articolo 21 sono: a) facilmente applicabili; b) applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) difficili da applicare.

<p>Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p>Considerazioni MATTM</p>	<p>Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 21 possono essere raggruppate e sintetizzate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti e altre dichiarazioni/comunicazioni Si osserva che potrebbe essere problematico rispettare l'obbligo di trasmettere la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei</p>	<p>1) Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti e altre dichiarazioni/comunicazioni La proposta è stata accolta. Si rinvia alle considerazioni del MATTM relative al punto 1 della domanda n. 11.</p>	<p>Per quanto riguarda la versione finale dell'art. 21 si rinvia alla tabella precedente. Si riporta di seguito il testo finale dell'art. 7 della proposta di Regolamento relativo alla dichiarazione di avvenuto utilizzo:</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)</p> <p>1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato</p>

<p>“lavori”, definiti espressamente come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Si propone di mantenere l’anticipo di 15 giorni, specificando che la dichiarazione deve essere presentata 15 giorni prima dell’inizio dei “lavori di scavo”.</p>		<p>all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p>
<p>2) Caratterizzazione ambientale Si segnala la mancanza di un riferimento certo per quanto riguarda le modalità di caratterizzazione ambientale. A tal fine, si propone un protocollo semplificato, oltre che una procedura semplificata.</p>	<p>2) Caratterizzazione ambientale Si rinvia alle considerazioni MATT di cui al punto 9 della domanda 11</p>	<p>2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell’articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’allegato 7 all’autorità competente e all’Agenzia regionale di protezione ambientale o all’Agenzia provinciale di protezione ambientale competenti per il sito di utilizzo, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo.</p>
<p>3) Proroga Si ritiene stringente la durata della proroga.</p>	<p>3) Proroga Si rinvia alle considerazioni MATTM di cui al punto 2) della domanda n. 13.</p>	<p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21; l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p>
<p>4) Riporti Vengono segnalate difficoltà applicative e complicazioni per quanto riguarda il limite del 20% previsto per l’utilizzo dei riporti.</p>	<p>4) Riporti Si rinvia alle considerazioni MATTM di cui al punto 2) della domanda n. 1.</p>	<p>4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).</p>
<p>5) Dichiarazione di avvenuto utilizzo Si propone un modello unico dichiarazione.</p>	<p>5) Dichiarazione di avvenuto utilizzo Per quanto riguarda la dichiarazione di avvenuto utilizzo, si concorda sull’utilità in termini di semplificazione di prevedere di prevedere un modello unificato. A tal fine è stato modificato l’articolo 7 e il correlato allegato 7</p>	

Domanda n. 15): si ritiene che la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti semplifichi la gestione delle stesse?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti possono essere raggruppate nelle seguenti categorie</p>		<p>Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’Elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma</p>

<p>principali:</p> <p>1) Interventi emendativi volti a chiarire la disciplina applicabile alle fattispecie dei piccoli cantieri rispetto ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p> <p>2) E' stato chiesto di prevedere il deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli di produzione.</p> <p>3) E' stato chiesto di individuare ulteriori i presidi ambientali di cui i siti di deposito temporaneo devono essere dotati.</p> <p>4) Prevedere la protezione dalle acque meteoriche solo in presenza di una disciplina regionale che lo imponga.</p>	<p>1) Interventi emendativi volti a chiarire la disciplina applicabile alle fattispecie dei piccoli cantieri rispetto ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA Le richieste sono state accolte ed è stata di conseguenza modificata la lettera b) del comma 1, dell'articolo 23.</p> <p>2) Prevedere il deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli di produzione La fattispecie del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo è coerente alla disciplina del deposito dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n.152/2006, e a quanto disciplinato dalla direttiva 2008/98/Ce, che prevede l'esonero dall'autorizzazione per il solo deposito dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione del rifiuto.</p> <p>3) Individuare ulteriori i presidi ambientali di cui i siti di deposito temporaneo devono essere dotati La richiesta non può essere accolta perché i presidi ambientali sono diversi a seconda delle modalità di deposito e, soprattutto, della tipologia di inquinanti che possono rendere le terre e rocce rifiuti pericolosi. L'articolo 23, in conformità a quanto previsto per tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi dall'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006, richiama l'applicazione delle specifiche norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose, nonché le prescrizioni del regolamento 850/2004 e sue modificazioni in caso di presenza di inquinanti organici persistenti (Pops);</p> <p>4) Prevedere la protezione dalle acque meteoriche solo in presenza di una disciplina regionale che lo imponga. La richiesta non può essere accolta per quanto detto al punto 3.</p>	<p>1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzati presso il sito di produzione, prima della raccolta, e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestiti conformemente al regolamento(CE) 850/2004, se le terre e rocce qualificate come rifiuti contengono inquinanti organici persistenti di cui al suddetto regolamento;</p> <p>b) sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative : 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti di pericolosi. In ogni caso, allorché i suddetti rifiuti non superino il predetto limite quantitativo annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) è realizzato, nel caso di rifiuti pericolosi, in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali. In particolare è garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.</p>
--	---	---

Domanda n.16): è chiaro il rapporto esistente tra il deposito temporaneo disciplinato dall'articolo 183, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la fattispecie disciplinata dall'articolo 23 dello schema di regolamento?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
Le osservazioni conferenti relativamente alla richiesta	(Per il testo finale dell'art.

<p>formulata nella domanda 9 relativa alle indicazioni tecniche definite dall'articolo 15, relativamente alla modifica e all'aggiornamento del piano di utilizzo, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) (Procedura integrazione/Maggiore chiarezza/Limite temporale) a) si chiede di disciplinare il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo analogamente a quello previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'adozione del criterio temporale in alternativa a quello quantitativo; b) si chiede di indicare nella norma i CER a cui si può applicare questa fattispecie di deposito temporaneo; c) si chiede di richiamare esplicitamente l'articolo 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, non menzionato nel presente articolo.</p> <p>2) Procedura (presidi sanitari) è stato contestata la mutazione del criterio già utilizzato nel deposito temporaneo disciplinato nel decreto legislativo n.152 del 2006, in quanto è stato ritenuto erroneo il riferimento alla disciplina delle sostanze pericolose; è stato chiesto di eliminare le differenze gestionali in relazione ai i POP's</p> <p>3)Osservazione sul deposito intermedio Quanto al deposito di terre come sottoprodotti, disciplinato all'art. 5, non si comprende perché richieda un sito avente la stessa destinazione d'uso del sito di produzione: è un vincolo inutile e pregiudizievole. Ad esempio, le terre provenienti da uno scavo in galleria provengono da un sito di produzione che non è né produttivo, né a verde.</p>		<p>23 si rinvia alla tabella precedente.</p>
---	--	--

Domanda n. 17): si ritiene che l'art.24 semplifichi l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti?

<p align="center">Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p align="center">Considerazioni MATTM</p>	<p align="center">Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art.24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Eliminazione dell'articolo Si chiede l'eliminazione dell'articolo in quanto non aderente alla normativa nazionale e europea di settore e non idoneo ad apportare le richieste semplificazioni alla normativa vigente.</p> <p>2) Sito di produzione coincidente con tutto il cantiere. Si chiede di estendere il sito di produzione a tutte le aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità pubblica.</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo Si chiede di sostituire contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo.</p> <p>4) Correzione di errori materiali Si chiede di correggere i seguenti errori materiali: il comma 3 richiama il comma 1 invece del 2; il testo riporta "materiali da scavo" invece che "terre e rocce". Si chiede di usare formula "fase di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori" come al comma 2</p>	<p>1) Eliminazione dell'articolo La disposizione risulta aderente alla normativa europea e nazionale, la cui disciplina è espressamente richiamata nel comma 1. Per esigenze di completezza del testo e per garantire l'uniformità delle definizioni applicabili alla gestione delle terre e rocce da scavo, si è preferito mantenere l'articolo sebbene esso si limiti a richiamare la disciplina di cui all'articolo 185</p> <p>2) Sito di produzione coincidente con tutto il cantiere. Non si concorda con la proposta in quanto deve essere garantita, ai fini dei necessari controlli, la delimitazione del sito di produzione, che quindi non può includere le strade di pubblica viabilità.</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo L'esigenza di garantire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce da scavo possono essere qualificate sottoprodotti afferisce a tutte le fasi in cui si articola la gestione dei sottoprodotti; tale esigenza non si concilia con l'eliminazione di qualsiasi adempimento formale e con la valutazione a consuntivo delle terre e rocce prodotte.</p> <p>4) Correzione di errori materiali Le correzioni formali segnalate sono state apportate al testo</p>	<p align="center">Art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)</p> <p>1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p> <p>c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno :</p> <p>1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;</p> <p>2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;</p> <p>3. parametri da determinare;</p> <p>d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;</p> <p>e) modalità e volumetrie previste</p>

<p>ove richiamata nel resto dell'articolo</p>		<p>delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.</p> <p>3. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:</p> <p>a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;</p> <p>b) redige, accertata l' idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), un apposito progetto in cui sono definite :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce ; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la sua collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. <p>4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>5. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l' idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
---	--	--

Domanda n. 18): la procedura delineata nell'articolo 24 è: a) molto chiara; b) sufficientemente chiara; c) non chiara.

<p>Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p>Considerazioni MATTM</p>	<p>Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla procedura riportata all'art.24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti) possono essere</p>		<p>Per il testo finale dell'art. 24 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<p>raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Chiarimenti sul comma 1 Si osserva che l'articolo non è aderente alla normativa nazionale e europea di settore e non risulta idoneo ad apportare le richieste semplificazioni alla normativa vigente.</p> <p>2) Si chiede di chiarire quale sia la normativa applicabile per grandi opere non sottoposte a VIA</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo Si chiede di sostituire il contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo</p> <p>4) Controlli Si chiede in che modo sia garantita la terzietà dei controlli e qual sia il ruolo di ARPA.</p>	<p>1) Chiarimenti sul comma 1 Si vedano le Considerazioni del MATT di cui al n 1 della domanda 17</p> <p>2) Si chiede di chiarire quale sia la normativa applicabile per grandi opere non sottoposte a VIA Alle opere non sottoposte a VIA si applicano le disposizioni riportate al Capo IV.</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo Si vedano le considerazione del MATTM di cui al n. 3 della domanda n. 17</p> <p>4) Controlli Il regolamento prevede un articolato sistema di controlli e monitoraggio incentrato sulle agenzie ambientali, così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i cantieri di grandi dimensioni, controlli preventivi attivabili dall'impresa in fase di predisposizione del piano di utilizzo o successivamente alla sua trasmissione all'autorità competente (art. 9, commi 9 e 10); - per tutte le tipologie di cantieri, la programmazione annuale dei controlli, delle verifiche, delle ispezioni e dei prelievi da parte delle agenzie ambientali regionali per accertare il costante rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (art. 9, co. 7, e 21, co. 6); <p>Inoltre, per garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in modo da consentire l'aggiornamento della</p>	
---	--	--

<p>5) Approvazione progetto gestione terre e rocce da scavo (comma 3) Si chiede di chiarire se l'apposito progetto" sia sottoposto ad approvazione.</p>	<p>cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale.</p> <p>5) Approvazione progetto gestione terre e rocce da scavo (comma 3) Il progetto fa parte della progettazione esecutiva presentata ai fini della procedura di VIA</p>	
--	--	--

Domanda n. 19): la procedura delineata agli art. 25 e 26 semplifica l'utilizzo di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica?

<p>Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p>Considerazioni MATTM</p>	<p>Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla procedura riportata agli artt. 25 e 26 (Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Utilizzo terre e rocce al di fuori del sito oggetto di bonifica Si chiede di specificare che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica è consentito anche all'esterno del sito, purché sia garantita compatibilità alle CSC.</p> <p>2) Coordinamento con previsioni art. 242 L'art. 242, comma 7 TUA prevede che con il progetto di bonifica di un sito l'autorità approvi anche il progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si chiede pertanto di coordinare le disposizioni. Deve essere inoltre chiarito il rapporto tra l'approvazione delle CSR e la procedura di cui all'art. 242 del TUA.</p>	<p>1) Utilizzo terre e rocce al di fuori del sito oggetto di bonifica Le terre e rocce da scavo utilizzate al di fuori del sito di bonifica, se conformi alle CSC possono essere utilizzate in conformità alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2) Coordinamento con previsioni art. 242, comma 7 TUA In accoglimento alle richieste il testo è stato così modificato: <i>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre</i></p>	<p>Art. 25 (Utilizzo nel sito)</p> <p>1. Sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n.152 del 2006.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del</p>

	<p><i>e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art.242 del DLgs 152/06.</i></p> <p><i>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 o 252 del DLgs 152/06 mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;</i></p>	<p>2006, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;</p> <p>b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo—34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure:</p> <p>a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente o con l'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro non oltre il termine trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo</p>
--	---	--

		<p>particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p> <p>b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.</p>
--	--	---

Domanda n. 20): le indicazioni tecniche contenute negli art.25 e 26 (condizioni di utilizzo delle terre e rocce, procedure di caratterizzazione e scavo) sono: a) facilmente applicabili; b) applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) non applicabili.

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla procedura riportata agli artt. 25 e 26 (Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedure già disciplinate Si osserva che le procedure sono già disciplinate dalla normativa esistente.</p>	<p>1) Procedure già disciplinate L'art. 34, commi 7, 8 e 9 del decreto legge n. 13 del 2014 disciplina la realizzazione in siti oggetto di bonifica di specifiche tipologie di opere . <i>"Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora</i></p>	<p>Per il testo finale degli articoli 25 e 26 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<p>2) Caratterizzazione amianto Si precisa che la caratterizzazione dell'amianto deve essere eseguita sul tal quale.</p> <p>3) Procedure di caratterizzazione applicabili Si chiede di chiarire quali siano le procedure di caratterizzazione richiamate all'art. 26.</p>	<p><i>avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".</i></p> <p>Con la presente disposizione si intende estendere le previsioni dell'art. 34 a tutte le tipologie di opere definite nel presente decreto.</p> <p>2) Caratterizzazione amianto Si condivide l'osservazione (vedi osservazioni e modifiche apportate all'articolo 1).</p> <p>3) Procedure di caratterizzazione applicabili A seguito delle modifiche introdotte al testo per corrispondere alle richieste della conferenza unificata, le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili unicamente in sito oggetto di bonifica già caratterizzati. In riscontro a tali richieste l'articolo è stato modificato come segue :</p> <p><i>1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:</i></p>	
---	--	--

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera ai fini della conferma del quadro conoscitivo accertato con la caratterizzazione condotta ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/06. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione rappresentativo dello strato intermedio, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio delle indagini della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV, titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei

<p>4) Definizione di numero significativo di campioni Si chiede di definire meglio il termine "significativo".</p>	<p><i>lavoratori. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.</i></p> <p><i>2. Le procedure e le modalità di caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</i></p> <p>4) Definizione di numero significativo di campioni Il numero di campioni da prelevare durante le attività di scavo per confermare il quadro ambientale non può essere definito a priori in quanto la casistica è troppo ampia. Il contraddittorio con ARPA consentirà di stabilire la adeguata numerosità.</p>	
---	--	--

Domanda n. 21): le norme di raccordo, transitorie e finali rispondono di cui all'art.27 rispondono ai criteri generali di semplificazione, armonizzazione del quadro normativo vigente e sono coerenti con la normativa europea?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 27 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Termine di adeguamento/disciplina transitoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato considerato limitante il termine per "adeguarsi" alla 	<p>1) Termine di adeguamento/disciplina transitoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il comma 1 contiene una norma transitoria per evitare soluzione di continuità nel passaggio dalla 	<p>Art. 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali)</p> <p>1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta</p>

procedura di questo regolamento ed è stato osservato che il comma 1: a) non distingue fra le tre tipologie di cantiere nel prescrivere il piano di utilizzo; b) non chiarisce se per tutti valgano le regole di predisposizione dell'art. 9 oppure si debbano applicare le regole rispettivamente degli artt. 9 - 21 - 22 a seconda del tipo di cantiere;

- è stato osservato che la norma introduce una discutibile sanatoria in caso di violazione di precedenti normative.

2) Modifiche sostanziali relative a progetti approvati con le precedenti procedure
Si propone di esplicitare se l'applicazione della nuova normativa è obbligatoria o no in caso di varianti sostanziali (come definite ex art. 169

preesistente normativa (rappresentata dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e dell'articolo 41 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) a quella prevista dalla proposta di regolamento. La disposizione prevede che la nuova disciplina non si applica agli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento e che per gli interventi in itinere è possibile accedere alla nuova disciplina a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento, sia presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento. Il comma 2, analogamente al comma 1, prevede, per le procedure di VIA già avviate, la possibilità per il proponente avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, purché il procedimento non si sia già concluso con l'emanazione del provvedimento finale. E' stato chiarito che la procedura è applicabile anche ai cantieri di piccole dimensioni e a quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA mediante la presentazione della dichiarazione di utilizzo nei termini e secondo le modalità indicate nell'articolo 27, comma 1 riformulato;

- Il comma 3 consente di regolarizzare sotto il profilo formale e amministrativo le attività realizzate ai sensi della normativa previgente a condizioni che si dimostri la preesistenza delle condizioni ambientali richieste per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.

2) Modifiche sostanziali relative a progetti approvati con le precedenti procedure

Il regolamento non prevede effetti retroattivi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 27 comma 1.

giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.

3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente

<p>D.Lgs n. 163/06) al progetto approvato con le procedure autorizzatorie precedenti.</p>		<p>un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>4. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o della Agenzia provinciali di protezione ambientale nonché dalle Amministrazioni, degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, per le attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; 16, comma 2; 20; e 21 comma 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2; 20; e 21 comma 6.</p> <p>5. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
---	--	---

Domanda n. 22): le disposizioni di cui all'art.28 consentono di garantire l'attuazione dei necessari controlli sulle attività disciplinate dal regolamento?

Sintesi osservazioni consultazione	Considerazioni MATTM	Testo finale
		<p style="text-align: center;">Art. 28 (Controlli e ispezioni)</p> <p>I. Fermi restando i compiti di</p>

		vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.
--	--	---

Domanda n. 23): si ritiene che l'art. 31 contenga tutti i necessari riferimenti di norme da abrogare?

<ul style="list-style-type: none"> • commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riferiti alla gestione dei materiali di scavo provenienti da miniere dismesse, collocate all'interno dei SIN, previa introduzione della corrispondente disciplina nel presente schema di regolamento. E' stato chiesto: a) di integrare la n 	<ul style="list-style-type: none"> • la richiesta non è stata accolta in quanto in considerazione della peculiarità della fattispecie che si occupa del recupero del materiale di cava è preferibile che continui ad essere disciplinata nella citata norma. 	<p style="text-align: center;">Art 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore presente decreto, è abrogato il decreto Ministro dell'ambiente e della tutela e territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 16</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;</p> <p>c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.</p>
---	---	--

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento regolamentare è richiesto dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164.

L'opzione di non intervento non è in grado di risolvere le criticità segnalate nelle sezioni 1 e 2 e pertanto non garantisce la realizzazione degli obiettivi indicati nella suddetta sezione 1.

Essa è stata considerata solo come termine di paragone per valutare gli effetti derivanti dalle ipotesi di semplificazione esaminate e, in particolare, per stimare i vantaggi attesi in termini ambientali e di minori oneri per le imprese.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'amministrazione ha vagliato una serie di alternative tecniche rispetto alla proposta finale.

In particolare, sono state vagliate diverse ipotesi in merito alla tipologia di procedure cui sottoporre la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e al loro relativo ambito di applicazione. A fronte della possibilità introdurre una pluralità di procedure in ragione dei quantitativi prodotti, soprattutto se molto bassi, si è ritenuto che la soluzione più semplice fosse quella di identificare solo due procedure che si differenziano in ragione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana che possono derivare dalle attività che generano le terre e rocce

Non si ritiene opportuno, infatti, prevedere ulteriori procedure per altrettante tipologie di cantieri di ridotte dimensioni. La proposta stabilisce due meccanismi procedurali per i cantieri di grandi dimensioni e per quelli di piccole dimensioni, tra i quali rientrano anche quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. Prevedere ulteriori regimi amministrativi rischia unicamente di complicare il quadro e di abbassare i livelli di controllo e tutela ambientale. Infatti, il meccanismo amministrativo previsto per i cantieri di piccole dimensioni si basa sull'autocertificazione delle condizioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, oltre il quale non si ritiene possibile andare senza potenziali pregiudizi per l'ambiente.

Le associazioni imprenditoriali hanno, inoltre, fornito alcune proposte, tra le quali quella di apportare solo modifiche puntali ai testi normativi vigenti, con la tecnica della novella normativa.

Tale alternativa non è sembrata tuttavia idonea al raggiungimento dell'obiettivo di rendere maggiormente chiare ed univoche le disposizioni normative in materia, per evitare che le stesse continuino ad essere soggette ad interpretazioni diversificate sul territorio, obiettivo raggiungibile solo tramite l'adozione di un testo in grado di razionalizzare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le norme vigenti.

Per l'elaborazione e la comparazione delle diverse opzioni si sono rilevati, poi, particolarmente proficui gli esiti della consultazione pubblica e i confronti avuti con le amministrazioni nazionali e territoriali. La successiva analisi ha consentito poi di evidenziare l'efficacia attesa delle diverse opzioni.

Con riferimento alle opzioni alternative e alle conseguenti valutazioni connesse a specifici aspetti della materia, si rinvia alla sezione 2, dove vengono riportati dettagliatamente gli esiti della consultazione pubblica, dalla quale emergono le diverse opzioni di regolazione, e le controdeduzioni del Ministero dell'ambiente.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

L'opzione regolamentare prescelta consentirà agli operatori economici e alle amministrazioni, **nel breve termine**, di fare riferimento su tempi certi, definiti in via preventiva, per l'espletamento delle procedure e dei controlli propedeutici alla gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.

In particolare, è prevista una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti (art. 9). Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente. Con la proposta di modifica contenuta nello schema di regolamento tale tempistica viene definita per tutti i procedimenti in oggetto in 90 giorni.

Lo stesso meccanismo procedurale si applica anche per l'aggiornamento del piano di utilizzo e i tempi per l'avvio delle attività sulla base delle modifiche ad esso apportate sono pari a 60 giorni.

In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa riscontrati con la normativa vigente. Ad esempio, dalle informazioni fornite dagli operatori economici è emersa una disomogeneità sul territorio dei tempi di risposta delle amministrazioni, nonché lungaggini procedurali che incidono pesantemente sui costi di cantiere e sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.

Dai rilievi effettuati, è emerso, infatti, che i tempi di attesa della suddetta autorizzazione hanno oscillato dai 6 ai 18 mesi, ma in diversi casi si sono superati i 2 anni di attesa per avere l'autorizzazione alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Si tratta di tempistiche che incidono negativamente sulle performance ambientali del Paese e sulla competitività delle imprese, poiché idonei ad indurre gli operatori a preferire lo smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo e di utilizzare il materiale di cava in luogo del reimpiego delle stesse come sottoprodotti.

Per le medesime finalità, il provvedimento prevede tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all'ARPA e all' APPA (articoli 10 , 11 e 12) propedeutiche alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni. Il decreto ministeriale n. 161, del 2012, invece non stabilisce il termine entro il quale l'ARPA o l' APPA debbano concludere le verifiche affidate a tali agenzie.

La mancata previsione nell'allegato 3, di alcune operazioni ad oggi invece riconosciute come normale pratica industriale (tra cui "la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo) avrà come conseguenza la necessità di dovere gestire come rifiuti, alcune tipologie di terre e rocce da scavo che sino ad oggi sono invece qualificabili come sottoprodotti.

Le conseguenze di tale cambiamento sono percepite dagli operatori del settore come uno svantaggio in considerazione anche delle conseguenze economiche che derivano dalla gestione delle stesse come rifiuti.

L'allegato 3 è stato predisposto in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU554/13/ENVI, avviato nei confronti dello Stato Italia con riferimento al decreto ministeriale n. 161 del 2012. In merito all'allegato 3 del citato decreto la Commissione europea ha infatti ritenuto che *"la stabilizzazione a calce , a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo e la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi antropici (ivi inclusi , a titolo esemplificativo , frammenti di vetroresina, cementiti e betoniti) siano operazioni di trattamento dei rifiuti, piuttosto che operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale"* ed ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungerle dalla norma (nota ENV D.2/GM 1.9.2015).

Pertanto la mancata previsione delle suddette operazioni nell'allegato 3 ha lo scopo di evitare che il progetto pilota si evolva in una procedura d'infrazione con evidenti conseguenze negative sul

sistema paese.

Nel medio e lungo periodo l'intervento consentirà sia di rafforzare la competitività delle imprese che la tutela dell'ambiente attraverso:

- a) la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materia prima dovuta ad un maggiore ricorso all'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti;
- b) la riduzione dell'utilizzo di materiale di cava;
- c) la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.

Quanto agli effetti finanziari sulle amministrazioni pubbliche (in merito ai quali si rinvia, per un esame più approfondito, alla relazione tecnica), dall'applicazione della disciplina recata dallo schema di d.P.R. in oggetto non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole Amministrazioni coinvolte.

Lo schema, infatti - in aderenza al principio di delega recato dall'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - reca essenzialmente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia afferente all'utilizzo di terre e rocce da scavo.

In dettaglio, la neutralità finanziaria del provvedimento è assicurata dall'assorbente circostanza che il sistema dei controlli da parte delle ARPA/APPAs e Autorità competenti, seppur rafforzato, risulta sostanzialmente invariato nelle modalità di funzionamento, rispetto alle previgenti normative recate dal Decreto ministeriale n. 161 del 2012.

I maggiori controlli, affidati al sistema delle Agenzie di protezione ambientale e in alcuni casi ad organi ad essi equipollenti, si svolgono infatti utilizzando i proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dal proponente o dal produttore per le attività rese dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale. Tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle suddette attività

Inoltre, con riferimento agli oneri connessi alle previsioni di cui agli articoli 13, 15, 16, 17 e 28 si evidenzia che le attività poste in capo alle Autorità competenti risultano speculari a quelle del decreto ministeriale n. 161/2012 (articoli 6; 8; 5, comma 7; 9 e 14) e pertanto dal loro svolgimento non emergono nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle attività indicate nell'articolo 21, si evidenzia che esso ripropone nella sostanza, quanto già previsto dall'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ulteriormente, si segnala che, alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 19 dello schema di d.P.R. in oggetto, l'ISPRA - entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento - provvederà a predisporre un tariffario nazionale, da applicare ai proponenti, per la copertura degli oneri sopportati dalle ARPA e APPA in ragione delle attività di controllo svolte, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nelle more dell'adozione di detto tariffario - da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - i costi per le attività ispettive e di verifica continuano a trovare integrale copertura nei tariffari delle ARPA/APPAs territorialmente competenti.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie

imprese.

Pur non essendoci impatti specifici riferiti alle PMI, gli effetti del provvedimento ricadranno soprattutto su questa categoria di imprese considerata la dimensione media delle imprese dei settori interessati dall'intervento.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati, a carico di cittadini e imprese.

Obbligo informativo: comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo (DM n. 161, del 2012, Allegato VI, prima parte).

Effetto del provvedimento: Modifica: nel caso di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti sono eliminati l'obbligo di comunicazione preventiva e la necessità di un modulo per ogni automezzo.

Attività	Attività standard	Onerosità	Costo medio
Compilare la comunicazione preventiva per ogni automezzo	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicaz.	M	- € 100
Trasmettere la comunicazione all'autorità competente	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	- € 10
Totale risparmio			- € 110

Popolazione: n. imprese che trasportano terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e che utilizzano più di un automezzo per il trasporto.

La comunicazione preventiva è prevista oggi per i cantieri di grandi dimensioni (quindi sottoposti a VIA/AIA). Dovrebbe trattarsi quindi dei cantieri relativi a infrastrutture e impianti produttivi. Una stima indicativa del numero di imprese potenzialmente interessate può essere realizzata considerando quelle che operano nei seguenti settori:

- costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali: case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano;
- costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali: fabbricati ad uso industriale (ad esempio, fabbriche, officine, capannoni), ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi;
- assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere;
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali;

Come già indicato nella sezione 1, lett. D), il totale delle imprese operanti nella costruzione di

edifici residenziali e non residenziali è pari a 130.459.

Non è possibile fornire una stima della quota di tali imprese che operano annualmente nei cantieri di grandi dimensioni (sottoposti ad AIA o VIA) e che potranno, dunque, beneficiare della semplificazione introdotta. Tuttavia, considerando che in tali cantieri il numero di imprese operative nelle operazioni di movimentazione e trasporto delle terre e rocce da scavo è, anche a motivo della diffusione dei subappalti, molto rilevante, è verosimile che una percentuale significativa delle imprese appartenenti ai settori suindicati beneficerà della riduzione di oneri amministrativi stimata.

Frequenza: in corrispondenza di ogni trasporto

Obbligo informativo: Adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti

Effetto del provvedimento: Eliminazione: esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da scavo”. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo consente agli operatori del settore di poter qualificare, in presenza delle condizioni previste in generale dalla disciplina del sottoprodotto di cui all’art. 184-bis del Codice ambiente, tali residui come sottoprodotti e non più come rifiuti. Ciò comporta l’eliminazione, per tali imprese, dei seguenti adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti:

- compilazione e utilizzo di apposito documento di accompagnamento durante il trasporto (formulario di identificazione);
- rendicontazione annuale per il catasto rifiuti (MUD – modello unico di dichiarazione);
- registro di carico e scarico.

Ai fini della stima degli oneri risparmiati, si ricorre alle valutazioni svolte dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito dell’indagine sulla misurazione degli oneri amministrativi in materia ambientale². Poiché tali stime sono differenziate in base alla dimensione dell’impresa (meno di 5 addetti o da 5 a 249 addetti), a fini prudenziali si utilizzano quelle riferite alle imprese di dimensioni minori, riportate nella tabella che segue.

Obbligo informativo	Costo medio
Formulario per il trasporto dei rifiuti	- € 53
Comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD)	- € 201
Tenuta registri carico e scarico	- € 210
Totale	- € 464

Popolazione: Le imprese che lavorano materiali lapidei. Una stima della popolazione interessata è contenuta nella tabella che segue.

² Cfr. <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/attivita/politiche-di-semplificazione/misurazione-e-riduzione-oneri-amministrativi/attivita-realizzate/area-ambiente.aspx>

N. di imprese attive nel settore della lavorazione pietre - Italia, Anno 2013

Attività economica	N.
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	6.870
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in	2.079
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	167
Totale imprese: taglio, modellatura e finitura di pietre	9.116

Fonte: Istat

Ipotizzando che tutte le imprese operanti in questi settori potranno beneficiare della semplificazione introdotta, il totale degli oneri risparmiati è stimabile in € 4.230.000.

Frequenza: annuale

Obbligo informativo: documento di trasporto

Effetto del provvedimento: conservazione del documento di trasporto ridotta di due anni (in base all'art. 6, co. 2, si passa da 5 a 3 anni).

Attività	Attività standard	Oncrosità	Costo medio
Conservazione del documento di trasporto	I - Archiviazione	B	- 10
Totale risparmio			- € 10

Popolazione: non è possibile stimare il numero di imprese interessate, poiché la misura riguarda un numero elevato e indefinito di destinatari. Infatti, le imprese interessate dalla norma sono tutte quelle che hanno l'obbligo di conservazione della documentazione in oggetto, ossia i produttori, i proponenti, i trasportatori e i destinatari. Inoltre, questa misura si applicherà a tutte le tipologie di cantiere, a prescindere dalle loro dimensioni e dal loro eventuale assoggettamento alle procedure di VIA e AIA.

Frequenza: in corrispondenza di ogni trasporto

D) Condizioni e fattori incidenti sui possibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si rinvencono condizioni determinanti l'efficacia dell'intervento tali da costituire criticità per l'attuazione delle nuove disposizioni. Si ritiene che le amministrazioni pubbliche siano in grado di garantirne l'implementazione senza particolari difficoltà.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La proposta di regolamento assicurerà, a regime, la parità di trattamento tra gli operatori economici. Infatti, l'armonizzazione e il coordinamento delle procedure e degli adempimenti e la previsione di tempi certi per l'avvio delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo consentiranno di annullare le differenze territoriali che attualmente si riscontrano nella definizione dei procedimenti in materia.

L'intervento regolamentare non prevede disposizioni in grado di alterare il tenore concorrenziale del mercato, non riduce il numero e la tipologia di fornitori delle imprese e non determina l'introduzione o il rafforzamento di barriere all'entrata. Al contrario, la riduzione dei costi di alcuni oneri amministrativi, la semplificazione delle procedure e la previsione di tempi certi per il loro assolvimento potranno agevolare l'avvio di nuove attività economiche.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Per quanto di rispettiva competenza, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento proposto sono il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del mare e le Regioni.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Saranno definite le necessarie iniziative di pubblicizzazione dell'intervento, anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento istituisce un articolato sistema di controlli e monitoraggio incentrato sulle agenzie ambientali. In particolare, lo schema di regolamento prevede:

- per i cantieri di grandi dimensioni, controlli preventivi attivabili dall'impresa in fase di predisposizione del piano di utilizzo o successivamente alla sua trasmissione all'autorità competente (art. 9, commi 9 e 10);
- per tutte le tipologie di cantieri, la programmazione annuale dei controlli, delle verifiche, delle ispezioni e dei prelievi da parte delle agenzie ambientali regionali per accertare il costante rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (artt. 9, co. 7, e 21, co. 6);

Inoltre, per garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in modo da consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale.

D) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

In considerazione del contenuto tecnico degli allegati, l'articolo 27, comma 5, dello schema di regolamento prevede la possibilità di apportare modifiche agli stessi con una procedura speciale. Le modifiche possono essere effettuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

La VIR si concentrerà sulla valutazione dell'efficacia dell'intervento e sugli impatti da esso prodotti attraverso il monitoraggio dei dati derivanti dagli indicatori illustrati nella sezione 1, lett. c).

1) Si ritiene che le definizioni contenute nell'articolo 2 siano chiare e espresse in un linguaggio normativo adeguato e semplice?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11963894	Al comma 1 lettera d ritengo che il test di cessione debba essere conforme ai limiti previsti dall'allegato 3 del DM 05/02/1998 così come modificato dal DM 186/2066. Infatti ritengo che, così come per un rifiuto destinato al recupero ambientale operazione R10 sia necessaria la compatibilità ambientale sul tal quale (rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 colonna A/B in funzione del sito di destinazione) e per il test di cessione si applicano i limiti previsti dall'allegato del DM 05/02/1998, anche per i materiali da riporto si debbano applicare le stesse condizioni. Il rischio è che posso depositare un rifiuto sul suolo purchè conforme all'allegato 3 e alla tabella 1 colonna A/B e non posso lasciare sul sito qualcosa che, se rispetta le condizioni di cui all'allegato 3 e alla tabella 1 colonna A/B, è già sul posto magari da qualche decina di anni.	Materiali di Riporto/Test di Cessione
11964862	Non risulta chiaramente definito il materiale di riporto conforme. A tal riguardo non è chiaro il motivo per cui la conformità sia garantita quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle CSC nelle acque sotterranee ALL.5 Tab.2 Parte IV, Titolo V, DLGS 152/06). Ulteriori incertezze si rilevano nell'applicazione della definizione di materiale da riporto.	Materiali di Riporto/Test di cessione
11968953	Non è chiara la differenza tra "esecutore" e "produttore". La definizione di Autorità competente si applica alla sola casistica dei grandi cantieri soggetti a VIA/AIA; converrebbe quindi limitare a queste sole casistiche la definizione di Autorità competente. Il piano di utilizzo si applica solo alla casistica dei grandi cantieri VIA/AIA: può essere presentato solo dal proponente e non anche dal produttore	Definizione Esecutore/Produttore
11971313	Suolo/sottosuolo: "suolo... distinguibile... dal sottosuolo" non ha senso logico rispetto a ciò che si vuole definire. Decidere dunque se si definisce il suolo o il sottosuolo, e nel caso si voglia definire entrambi, è preferibile una definizione per ognuno. Per il suolo esistono poi definizioni derivanti dalla pedologia: basta che l'ISPRA - rifiuti chieda all'ISPRA - ex servizio geologico nazionale. Oppure al CRA Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura.	Definizione di suolo/sottosuolo
11971984	Proponente: soggetto che presenta il piano di utilizzo, ovvero il proprietario dell'opera o avente titolo	Definizione di proponente
11974619	Lettera d). Non si capisce il riferimento alla tabella delle CSC per le acque sotterranee quando si richiama il test di cessione Dm 5/02/98 che ha i suoi limiti specifici. Sarebbe curioso in questa maniera statuire che un test di cessione su materie recuperate vada bene e del materiale di riporto no !	Materiali di Riporto/Test di Cessione
11977935	La lettera d) richiama il test di cessione e il rispetto dei limiti dell'acqua di falda...! La previsione è fuori dalla realtà. Infatti è	Materiali di Riporto/Test di

		pacifico che innumerevoli materie prime, se sottoposte al test di cessione non lo rispetterebbero (si pensi al cemento,) ma si pone anche in piena contraddizione con il fatto che si impongono limiti assurdi e notevolmente più restrittivi di quelli previsti per le acque di scarico industriali scaricate sul terreno...!	Cessione
11990377		Sarebbe da aggiungere la definizione di "Dichiarazione di utilizzo" di cui all'art.21, da non confondere con la definizione "Dichiarazione di avvenuto utilizzo". Inoltre inserirei un indice prima del TITOLO "I"	Dichiarazione di utilizzo
11994136		La percentuale del 20% come è definibile nella pratica corrente?	Materiali di Riporto/20%
11995369		- DEF.1-cc) DIFFORME DA QUELLA DEL 152/06. - NELLA DEF. 1-b) SI FA RIFERIMENTO A LIMITI MASSIMI CHE INVECE NON SONO PRESENTI NEL REGOLAMENTO - DEF. 1-c) PER I MATERIALI ANTROPICI SI FA RIFERIMENTO AL 20% IN MASSA NON MEGLIO DEFINITO NELLE MODALITA' APPLICATIVE	Definizioni 152/06 bonifiche, 20% in massa (riporti)
12010485		Non completo allineamento nelle definizioni. Difficoltà pratica relativa a come stabilire il 20% in massa per i materiali di origine antropica. Nessuna indicazione relativa al caso di scavi in porzioni sature. Non definite le modalità con cui il sito di destinazione può tutelarsi da eventuali inadempienze amministrative commesse dal proponente (es: mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo)	Definizioni 152/06 (bonifiche), scavo porzioni sature, inadempienze amministrative
12016555		Lettera d) materiale di riporto conforme: eluato da test di cessione dell'allegato 3 del DM 05/02/98 viene effettuato sul materiale di riporto (potenziale sorgente di contaminazione), mentre i valori della tabella 2 indicati si riferiscono al punto di conformità delle acque sotterranee (potenziale bersaglio di contaminazione) --> non si comprende come possano essere confrontati direttamente valori diversi di sorgente (rilascio del sottoprodotto) e di bersaglio (componente ambientale acque sotterranee), forse era più appropriato altro riferimento (es: tab. 4 all.to 5 parte terza D.Lgs. 152/06 - scarico sul suolo, che contiene anche altri parametri - es: tensioattivi)	Materiali di riporto/Test di cessione
12016708		La definizione di Matrice materiale di riporto riporta che i materiali di origine antropica non possono superare la quantità max di 20% in massa. Tale ripartizione risulta di difficile attuazione	Materiali di riporto/20%
12020189		"Matrice materiale di riporto" e "Materiale di riporto conforme": la formula "non contenenti amianto" non è chiara e non appare coerente con le CSC di cui all. 5, tab. 2, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che individuano il limite entro cui è ammessa la presenza di amianto. Vanno indicati quali sono i "parametri di interesse" richiamati nella definizione. "Sito di produzione": precisare che è costituito anche da siti perimetrati non limitrofi "Esecutore": specificare che il ruolo di esecutore può essere anche assunto da più soggetti (ad es. impresa che scava le terre e utilizzatore finale delle stesse) "Produttore": specificare che è il soggetto a cui è materialmente riferibile l'attività di produzione delle terre e rocce da scavo "Cantiere di piccole dimensioni" e "Cantiere di grandi dimensioni": specificare alle lettere z), aa) e bb) che le procedure di valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale sono quelle di cui alla parte II del D.Lgs. n.	Materiali di riporto/limiti amianto, parametri di interesse, sito di produzione, esecutore, produttore, cantiere di piccole dimensioni, cantiere di grandi dimensioni

		152/2006	
12024109		Occorre: specificare che il test di cessione va eseguito ai soli riporti scavati e riferirsi ai limiti di cui al DM 5.2.98; stabilire che i materiali di riporto possano contenere amianto fino al valore di CSC; specificare che le definizioni si riferiscano anche a tutti gli interventi progettati sotto la vigenza delle precedenti norme.	Materiali di riporto/test di cessione, limiti amianto, norme transitorie
12024710		Alcune definizioni sono incomplete e comportano l'introduzione di ulteriori oneri rispetto alla normativa vigente (es. "cantieri di grandi dimensioni" che include riferimento ad AIA, e quella più restrittiva di "terre e rocce" che elimina i materiali litoidi estratti dai bacini).	Cantieri di grandi dimensioni, eliminazione materiali litoidi estratti dai bacini
12030030		Non si garantisce la continuità con il regime previgente. Inoltre alcune definizioni sono incomplete (es. norm pratica industriale limitata ai grandi lavori VIA, riferimento parziale normativa bonifiche) o introducono ulteriori oneri (es. modalità test di cessione, riporti, o totale assenza amianto)	Definizioni incomplete, ulteriori oneri
12030164		Andrebbero inseriti anche i materiali dragati.	Inserimento materiali dragati
12034468		d) - L'assenza di amianto nella matrice materiale di riporto deve essere accertata mediante apposite analisi merceologiche e di presenza/assenza sulla matrice di riporto tal quale (v. metodi analitici DM 6.9.94) e non tramite il test di cessione che è inapplicabile per l'amianto.	Analisi amianto
12035306		La definizione di "sito" è, dal punto di vista operativo, perfettamente inutile (se non fuorviante). "suolo/sottosuolo": aggiungere che è una componente naturale. Alcune definizioni sono già date nell'art. 240 del d.lgs. 152/06 (richiamare detto art. nel c.1 art. 2 del DPR) Nell'ambito territoriale con fondo naturale, fare riferimento anche alle acque sotterranee (richiamate al punto d del medesimo comma "Opera": aggiungere a fine definizione "con eccezione delle opere di bonifica di cui al titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152/2006"	Coordinamento con definizioni art. 240, riferimento alle acque sotterranee nel valore di fondo naturale, esclusione di opere di bonifica dalla definizione di opera
12038564		Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	Materiali di riporto conformi. Definizione di lavori come attività di scavo
12038670	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12039095		Sono presenti definizioni sovrapposte ad altre già esistenti (in norme di rango normativo) e non raccordate con esse. Accanto al "piano" di cui al punto i manca la definizione di "dichiarazione di utilizzo" per i cantieri di piccola dimensione (capo III).	Definizione di dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccola dimensione
12039776	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	

12040966		Non si garantisce la continuità con il regime previgente. Inoltre alcune definizioni sono incomplete (es. norm pratica industriale limitata ai grandi lavori VIA, riferimento parziale normativa bonifiche) o introducono ulteriori oneri (es. modalità test di cessione, riporti, o totale assenza amianto)	Definizioni incomplete (normale pratica industriale limitata a VIA, ulteriori oneri)
12042877		d) L'assenza di amianto nella matrice materiale di riporto deve essere accertata mediante apposite analisi merceologiche e di presenza/assenza sulla matrice di riporto tal quale (v.metodi analitici DM 6.9.94) e NON TRAMITE IL TEST DI CESSIONE CHE E' INAPPLICABILE PER L'AMIANTO.	Analisi amianto non applicabilità test di cessione
12043129		No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12043319	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12043479	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12043540		Definizione ee): Dallo schema di DPR sono quindi escluse le aree SIN (Sito di Interesse Nazionale) nelle quali non siano state avviate le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006?	Applicabilità ai SIN
12043638		Art 2 comma c. I materiali di riporto (MR) molto spesso possono contenere MCA (ad es. frammenti di eternit delle dimensioni di pochi cmq anche in percentuali molto basse. In casi come questi, molto frequenti, nel caso in cui i MR restino in sito non è detto che arrechino danno né all'ambiente né alle persone. Il rischio infatti è legato alla potenziale aerodispersione delle fibre. Se questo viene escluso mediante analisi su matrice aria, i MR possono restare in sito o al limite essere messi in sicurezza ad es. mediante messa in posa di uno spessore adeguato di terreno naturale non contaminato art. 2, comma 1, lettera d. per essere coerenti con le altre definizioni anche in questo caso servirebbe specificare "non contenenti amianto" (il test di cessione e le analisi chimiche generalmente non lo riscontrano anche in caso di modesti quantitativi di frammenti di eternit. Resta il fatto che, ispirandosi anche a normative straniere (ad es. Guidelines for the assessment, remediation and management of asbestos contaminated sites in western Australia, May 2009), i casi di siti con presenza di materiali di riporto contenenti deboli % di MCA potrebbero essere gestiti in condizioni di assoluta sicurezza senza esigenza di rimozione (con aggravii di costi talora insostenibili) art. 2, comma 1, lettera e. Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni esposte per la lettera c.	Materiali contenenti amianto
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	

12044171	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarato che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12044390	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12044397	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12044539	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12044559	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle normative vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12044624	Identica 12040966	Non si garantisce la continuità con il regime previgente. Inoltre alcune definizioni sono incomplete (es. norm pratica industriale limitata ai grandi lavori VIA, riferimento parziale normativa bonifiche) o introducono ulteriori oneri (es. modalità test di cessione, riporti, o totale assenza amianto)	
12044822	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarato che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12044836		Chiarire per lettere c), d) ed e), che sono esclusi i materiali contenenti amianto antropico. Non richiedere test cessione per siti senza contatto con falda. Chiarire che suolo è la parte della crosta terrestre contenente il terreno vegetale	Amianto antropico, non chiedere test di cessione se non c'è falda
12045097		Le definizioni non si limitano al "coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti", ma ripropongono, senza richiamarle, definizioni esistenti in norme di rango superiore (TUA, Codice Appalti, DL 2/2012 conv.in L. 28/2012, ...) oppure le modificano parzialmente, generando difficoltà interpretative, anziché semplificare. E' più corretto parlare di materiali escavati, come da definizione europea. In particolare la nuova definizione di "matrice materiali di riporto" non è coordinata con quella di rango normativo superiore attualmente vigente, contenuta nella norma di interpretazione autentica sui materiali di riporto, di cui all'art. 3, comma 1 D.L. 2/2012. Come da norma europea inoltre, è corretto parlare di peso, e non di massa (vista la formula $P = mg$, dove il peso P proporzionale alla massa m e al valore dell'accelerazione di gravità g). Comunque la definizione se applicata a riporti che non vengono escavati, genera paradossali situazioni, dove le	Materiali di riporto

		nostre città sono costruite su enormi distese di "rifiuti", ma spesso di interesse storico/archeologico. Resta comunque non chiara l'estensione volumetrica a cui riferire la percentuale limite ammessa di materiale antropico. Pare eventualmente corretto definire la percentuale di materiale antropico ammessa nel materiale di riporto riutilizzato in altro sito. Si evidenzia inoltre che grandi opere infrastrutturali non sono sottoposte a VIA/AIA e movimentano enormi quantità di materiali da scavo (ad esempio Metro 4 e Metro 5 di Milano).	
12046113		non è per nulla chiaro perchè se per il recupero ambientale di inerti "tal quali" sia richiesto e ritenuto sufficiente alla tutela ambientale un test di cessione conforme ai parametri del DM 5/02/98 per le terre e rocce da scavo venga richiesta conformità alle CSC delle acque sotterranee ovvero ai relativi valori di fondo. Ciò è incoerente .	Materiali di riporto/test di cessione
12047288	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12047328	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega.	
12047356	Identica 12038564	Alcune definizioni non risultano essere coordinate con quelle di rango superiore. Inoltre sono presenti definizioni che risultano eccessivamente innovative e che esulano dalla delega. Deve essere ben chiarito che con la definizione "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti il regolamento è inattuabile	
12047407	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12047442	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12047453	Identica 12040966	Non si garantisce la continuità con il regime previgente. Inoltre alcune definizioni sono incomplete (es. norm pratica industriale limitata ai grandi lavori VIA, riferimento parziale normativa bonifiche) o introducono ulteriori oneri (es. modalità test di cessione, riporti, o totale assenza amianto)	
12047464	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12047467	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi)	

		ed esulano dalla delega	
12047481	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiaro che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12047573		Punto c) matrice materiale di riporto Nel modo in cui viene espresso un rilevato stradale, che è costruito impiegando solo inerti di cava, non essendo una miscela eterogenea di materiali antropici e naturali, non costituisce un riporto. D'altra parte non costituisce "suolo o sottosuolo" per cui non rientrerebbe nella definizione di "terre e rocce da scavo" punto n) definizione di sito Va meglio specificato cos'è un sito: per un'infrastruttura lunga decine di km (posa tubazione, autostrada, eccetera) ho un unico sito? In generale sarebbe opportuno introdurre la definizione di materiali da scavo, suddivisi in materiali di origine naturale e materiali di origine antropica (riporti)	Definizione di matrice materiale di riporto e di sito
12047604		La ricerca/presenza di amianto antropico è situazione ben distinta da quella di amianto naturale: va precisato se l'amianto in questione sia solo quello di origine antropica. La definizione di "suolo" appare generica: sarebbe utile definire cosa si intenda con "suolo", o indicando la misura della profondità (oltre la quale il suolo cessa ed inizia il sottosuolo), ovvero qualificando le caratteristiche litologiche del suolo	Differenza tra amianto naturale e amianto antropico
12047606		g) Autorità competente: "L'autorità che autorizza l'opera da cui sono generate le terre e rocce da scavo" Quindi in caso di autorizzazione ministeriale l'autorità competente sarà il ministero? o chi autorizza ai fini urbanistici quindi comune del sito di produzione ove avrà sede lo scavo....Altre ARPA - ARTA etc. non sono considerate autorità competenti in quanto non autorizzano l'opera ma svolgono attività di controllo!	Chiarimenti su autorità competente
12047621	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12047625	Inconferente	Alcune definizioni non si coordinano con quelle della normativa già esistente e in alcuni casi non sono chiare.	
12047630	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12047692		Occorre specificare che: - le definizioni dell'art. 2 si applicano anche a interventi disciplinati da precedenti norme; - il test di cessione si esegue sui soli riporti scavati ed i limiti di riferimento sono quelli del D.M. 5/2/1998; i riporti possono contenere amianto purchè entro le CSC.	Materiali di riporto/test di cessione
12047698		Def. RIPORTO: limite del 20%. Servono indicazioni per il calcolo. La % non rappresentativa della realtà. Assenza di amianto nei materiali inerti di origine antropica non determinabile senza specificare le modalità. Manca il procedimento per autorizzare il trattamento per rimuovere i contaminanti e messa in sicurezza permanente. Sito oggetto di bonifica, indicato solo l'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e non il	Materiali di riporto, 20%, assenza amianto, sito oggetto di bonifica

		titolo V	
12047784		Talora (lett. e) e lett. c) 2 par.) si parla di "materiale inerti di origine antropica", altrove (lett.c. 1 par.) semplicemente di "materiale di origine antropica" Le definizioni sub s), t), u) non paiono sufficientemente chiare, specie con riferimento agli obblighi di cui art, 21.	Materiali inerti di origine antropica/materiali di origine antropica
12048024		Nel condividere la risposta di Confindustria si aggiunge: la valutazione del 20%(comma 1C) è di difficile attuazione soprattutto in indagini preliminari;il riferimento al solo fondo naturale (comma 1D) non è in linea con la definizione di CSC normativa bonifiche, che include i fenomeni antropici	Fondo antropico, 20%
12048090	Identica 12038564	Aleune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12048316	Identica 12038564	Aleune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi / non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12048461	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12048488	Identica 1204769	Occorre specificare che: le definizioni dell'art. 2 si applicano anche a interventi disciplinati da precedenti norme, il test di cessione si esegue sui soli riporti scavati ed i limiti di riferimento sono quelli del DM 5.2.98, i riporti possono contenere amianto purché entro le CSC.	
12048538	Identica 12043129	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12048565		Disciplinare le bonifiche di aree con materiali di riporto, molto diffuse in Italia, ed oggetto della delega. Chiarire che il limite del 20% ex lett. c) si applica solo all'utilizzo come sottoprodotto e non al riutilizzo in situ. lettera ee) riferire a "procedure di cui al Titolo V Parte IV".	Materiali di riporto, 20% definizione di sito oggetto di bonifica (siti oggetto di procedure di cui al Titolo V, Parte IV del Dlga 152/06)
12048587	Identica 12040966	Non si garantisce la continuità con il regime previgente. Inoltre alcune definizioni sono incomplete (es. norm pratica industriale limitata ai grandi lavori VIA, riferimento parziale normativa bonifiche) o introducono ulteriori oneri (es. modalità test di cessione, riporti, o totale assenza amianto)	
12048605	Identica 1204769	Occorre specificare che: le definizioni dell'art. 2 si applicano anche a interventi disciplinati da precedenti norme, il test di cessione si esegue sui soli riporti scavati ed i limiti di riferimento sono quelli del DM 5.2.98, i riporti possono contenere amianto purché entro le CSC.	

12048617	Identica 12040966	No perché in alcuni casi le definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni innovative non previste rispetto alle norme vigenti e che non rientrano nella problematica del regolamento (riporti conformi/non conformi) ed esulano dalla delega	
12048699		Necessità definire "fino a dove" in Italia si può parlare di "stato naturale". Prevedere esclusioni vincolate (sottoprodotti) per suoli che: 1 non rispettano "stato naturale", 2 non rispettano "sito" Soglie per materiali di riporto (acque sotterranee e amianto) concettualmente errate.	Definizione di stato naturale, Materiali di riporto
12048732		Il concetto di sito di produzione andrebbe esteso all'intero cantiere comprensivo, nel caso di strade, di corpo stradale, viabilità e aree di cantiere e depositi temporanei. Non è chiara la distinzione tra ESECUTORE e PRODUTTORE e le mansioni e responsabilità riferite a quest'ultimo	Sito di produzione esteso all'intero cantiere, distinzione tra produttore ed esecutore
12048749	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	
12049278		è preferibile indicare quali non chiari o non ancora sufficientemente precisati: a) lavori (quali fasi, momenti, quali attività accessorie includere?) f) suolo/sottosuolo (manca criterio netto) g) autorità competente (specificare quali tipi di autorizzazioni: urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche, ecc. e quale rileva) n) e o) sito e sito di produzione (manca criterio oggettivo di determinazione perimetro, specie ai fini di cui all'art. 185 c. 1. lett. c) u) produttore (molto vago: es. solo esecutore materiale dello scavo? appaltatore? subappaltatore? committente (in parallelo con definizione di produttore di rifiuti?) ee) "sito... bonifica" (includere anche caso art. 242bis)	Poco chiare definizioni
12049391		lettera c), si legge meglio con la virgola prima del "che" cioè "...pregressa, che utilizzati..." altrimenti sembra riferirsi solo all'edilizio-urbanistica. Nell'art. 6 compare "autorità di controllo", non c'è la definizione.	Definizione di autorità di controllo
12049958		Alcune definizioni sono state inutilmente cambiate rispetto a quanto definito dalle precedenti normative ed ormai assodato nelle pratiche amministrative e gestionali: terre e rocce da scavo, matrici materiali di riporto, csc, csr. Per i materiali di riporto deve essere definita una concentrazione ed un metodo analitico rispetto al contenuto in amianto; il confronto dell'eluato del test di cessione con le CSC per le acque sotterranee è eccessivamente cautelativo. Nel materiale inerte di origine antropica non sono contemplate le scorie di fonderia, estremamente diffuse in molte aree. Fissiamo dei limiti ma evitiamo di escludere materiali diffusi.	Materiali di riporto, amianto, test di cessione, inserimento scorie di fonderia tra gli inerti
12050106		mancherebbe la definizione di "sottosuolo"	Definizione suolo/sottosuolo
12050685	Identica 12038564	Alcune definizioni non sono coordinate con quelle di rango superiore. Vi sono definizioni eccessivamente innovative (es. riporti conformi/non conformi) che esulano dalla delega. Deve essere chiarito che per "lavori" si intendono le attività di scavo altrimenti tutto il regolamento è inattuabile.	

2) Si ritiene che le esclusioni individuate nell'articolo 3 sono coerenti con la normativa europea?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11990377	Inconferente	qual è la normativa europea di riferimento?	
12030030	Inconferente	Tuttavia si sottolinea l'importanza di quanto presente all'art. 53 del ddl cd. "collegato ambientale" in tema di materiali litoidi.	
12038564		E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	Mancato richiamo dell'articolo 185 Codice ambiente
12038670	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12039095		Manca il richiamo alle esclusioni di cui all'art. 185 (materiale escavato e reimpiegato in sito, escluse ab origine dalla disciplina dei rifiuti e quindi anche dai sottoprodotti).	Mancato richiamo dell'articolo 185 Codice ambiente
12039776	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12040966	Inconferente	Tuttavia si sottolinea l'importanza di quanto presente all'art. 53 del ddl "collegato ambientale" in tema di materiali litoidi	
12043129	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12043319	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVILATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	

12044171	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12044390	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12044397	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12044539	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12044559	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art.185 comma 1 lett b/e D. Lgs. 152/2006 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione UE (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12044624	Inconferente	Tuttavia si sottolinea l'importanza di quanto presente all'art. 53 del ddl "collegato ambientale" in tema di materiali litoidi.	
12044822	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12045097	Identica 12039095	manca l'esclusione di cui al TUA articolo 185, comma 1, lettere b) e c). Non è chiaro perchè sia necessario esplicitare che le macerie da demolizione sono escluse da questo regolamento (le esclusioni potrebbero essere anche altre).	
12047288	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12047328	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D. Lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa.	
12047356	Identica	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di	

	12038564	derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12047407	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12047442	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12047453	Inconferente	Tuttavia si sottolinea l'importanza di quanto presente all'art. 53 del ddl "collegato ambientale" in tema di materiali litoidi.	
12047464	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12047467	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/c D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12047481	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art.24).	
12047604		Nessun commento	
12047606		Si, perchè per quanto riguarda le opere marittime o che prevedono l'immersione di cavi in mare o comunque interventi su sedimenti, a Ns avviso non possono essere considerate terre e rocce da scavo, ma piuttosto fanghi di dragaggio e assimilabili alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs 152/2006, corretta anche l'esclusione dei rifiuti da C&D.	
12047621	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/c D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12047625		Pur non essendo incoerenti con la normativa europea, risultano incoerenti con la "ratio" del provvedimento	
12047630	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di	

		derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12047698		La norma riprende le indicazioni consolidate della giurisprudenza.	
12048090	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12048316	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24).	
12048461	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12048538	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12048617	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b/e D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni oltretutto di derivazione EU (Direttiva 2008/98) che fa riferimento al suolo e non a terre e rocce (vedi art. 24 schema). Quindi si genera incertezza interpretativa	
12048699		Vedi 1) Incoerenza con esclusione previste da Dir. 2008/98/CE. Suolo (=terra e rocce) escluse. Si invita a rivedere le versioni in Italiano dei testi europei, non coerenti coi testi nelle altre lingue. Stessi termini (ad. Es. soil) tradotti con termini diversi (terra, terre, terreno, suoli).	Esclusioni Direttiva 2008/98/CE Coordinamento normativa europea
12048749	Identica 12038564	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24)	
12049278	Inconferente	Utile sarebbe un comma dedicato a scavi in aree protette (vagliare eventuale non conformità con direttive Habitat e Uccelli) utile sarebbe anche un comma su attività di cave e miniere utile anche un comma su attività di scavo in discariche il tutto anche a prescindere da precisi riferimenti alla normativa europea	
12050685	Identica	E' assente il richiamo all'art. 185 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 152/06 che prevede ulteriori esclusioni di	

12038564	derivazione EU (Direttiva 2008/98). Tale articolo fa riferimento al suolo e non alle terre e rocce da scavo generando quindi incertezza interpretativa (medesimo problema sull'art. 24)
----------	---

3) Si ritiene che i criteri elencanti nell'articolo 4 volti a qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti sono coerenti con le previsioni dell'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva 2008/98/UE?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11971313	Incongruenza al comma 5: in realtà il piano di utilizzo non è richiesto per i cantieri di piccole dimensioni.	Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione
11990377	Al comma 2 lettera b) indicare piano di utilizzo / dichiarazione di utilizzo, altrimenti sembra che si deve presentare il piano di utilizzo sempre per qualsiasi cantiere, piccolo o grande che sia.	Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione
11994136	Inconferente	che domanda è? tocca al legislatore stabilire le varie coerenze
11995369	COMMA 2b 1) L'UTILIZZO PER RINTERRI O ALTRO ALL'INTERNO DELLA STESSA OPERA IN CUI E' GENERATO E' NORMATO DALL'ART. 185 ED IN QUANTO TALE NON E' CORRETTO RIFERIRSI AL TERMINE DI SOTTOPRODOTTO (INFATTI RIENTRANO NEL TITOLO IV) GENERA UNICAMENTE CONFUSIONE. DEVE RESTARE VIVO SOLO RIFERIMENTO AD OPERA DIVERSA	Oggetto (specificazione)
12015777	All'art. 4 - comma 2 lettera b) e al comma 5, dopo le parole "piano di riutilizzo" aggiungere "o alla dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21".	Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione
12016555	comma 3: nel riferimento alla normale pratica industriale per cantieri di grandi dimensioni dell'allegato 3 è stato eliminato il riferimento alla stabilizzazione (geotecnica) a calce, a cemento o simili --> il riferimento era utile per dare un chiaro atto di indirizzo, la sua cancellazione (benché l'elenco non è esaustivo) sembrerebbe mettere in discussione tale modalità di effettiva "normale pratica industriale"	Normale pratica industriale (stabilizzazione a calce)
12024109	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'allegato 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione come tali è coerente con la COM (2007) n. 59 e "Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98" del 2012.	Normale pratica industriale (stabilizzazione a calce)
12030030	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'all. 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione	Normale pratica industriale (stabilizzazione a

		come tali è coerente gli orientamenti europei (es. COM 2007/59)	calce)
12030164		Pur valutando positivamente la coerenza dei criteri, si rileva tuttavia come al comma 3 non vengono citati, assieme ai cantieri di grandi dimensioni, quelli di piccole dimensioni, successivamente trattati: si richiede quindi di aggiungere dopo le parole “nei cantieri di grandi dimensioni” le parole “ed in quelli di piccole dimensioni”.	Oggetto
12038564		Il comma 3 è in contrasto con l’art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l’art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	Normale pratica industriale (applicazione)
12038670	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l’art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l’art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12039776	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l’art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l’art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12040966	Identica 1203030	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell’all. 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione come tali è coerente gli orientamenti europei (es. COM 2007/59).	
12043129	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l’art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12043319	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l’art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri.	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l’art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12043540		Il comma 3 specifica che le normali pratiche industriali di cui all’All. 3 sono riferite a cantieri di grandi dimensioni; e per i cantieri di piccole dimensioni o grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA? Stesso commento per gli allegati 1, 2 e 4.	Normale pratica industriale (applicazione)
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l’art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l’art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di	

		cantiere.	
12044390	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art.2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12044397	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12044539	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12044559	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12044624		La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'all. 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione come tali è coerente gli orientamenti europei (es. COM 2007/59).	Normale pratica industriale (stabilizzazione a calce)
12044822	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12044836	Identica 12044624	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'all. 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione come tali è coerente gli orientamenti europei (es. COM 2007/59)	
12045097	Inconferente	per le "opere" meglio specificare che queste devono avere un titolo edilizio in corso di validità. Specificare se sarà possibile il riutilizzo la stesa e modellazione di terreno per scopi agricoli e di verde, senza titolo edilizio.	
12046113		la Dir UE 98/2008 dice chiaramente all'art. 2 che "1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva: a) ... b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;" Quindi anche nel caso di terreno contaminato il suo riutilizzo in sito è da considerarsi escluso dal regime dei rifiuti.	Oggetto (ambito di applicazione)
12047211		o meglio sono coerenti ma il comma 3 (il quale rimanda all'allegato 3) non è chiaro; ad esempio non si capisce se è consentita o meno la stabilizzazione a cemento e/o a calce del sottoprodotto. nel caso non sia consentita è evidente che il decreto genera costi ambientali ed economici ingenti per la realizzazione di infrastrutture viarie di qualsiasi genere.	Normale pratica industriale (trattamento a calce)
12047288	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	

12047328	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri.	
12047356	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12047407	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12047442	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12047453	Identica 12044624	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'all. 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione come tali è coerente gli orientamenti europei (es. COM 2007/59).	
12047464	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie in cantiere.	
12047467	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12047481	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98 UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12047604	Identica 12024109	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'allegato 3, richiamato al comma 3, sono normalmente impiegati per la produzione di beni con materie prime; la classificazione di tali trattamenti come normale pratica industriale è coerente con la COM (2007) n. 59 e "Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98" del 2012.	
12047621	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12047625	Inconferente	Pur non essendo incoerenti con la normativa europea, risultano incoerenti con la "ratio" del provvedimento ed in particolare con l'obiettivo di semplificazione	

12047630	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art.5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12047692		La stabilizzazione a calce/cemento non inclusa in all. 3 non è un trattamento di rifiuti ma normale pratica in uso in Europa anche su materie prime e terreno posto con finalità geotecniche in conformità a orientamenti europei (COM2007/59, Guida 2012) se eseguita su materiali di qualità amb. Accertata.	Normale pratica industriale (trattamento a calce)
12047698		Sono indicate violazioni formali e sostanziali atte a far cessare la qualifica di sottoprodotto per il venir meno del requisito della certezza del riutilizzo. Andrebbero opportunamente distinte e coordinate in merito alle conseguenze sanzionatorie ad esse derivanti.	Procedura (sanzioni)
12047784		comma 3 perchè si parla solo di cantieri di grandi dimensioni (in VIA o meno non è dato sapere) per indicare le normali pratiche industriali? e per i piccoli cantieri le normali pratiche industriali non sono applicabili?	Normale pratica industriale (applicazione)
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria.	
12048090	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12048316	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12048461	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12048488	Identico 12047692	La stabilizzazione a calce/cemento non inclusa in all.3 non è trattamento di rifiuti ma normale pratica in uso in Europa anche su materie prime e terreno in posto con finalità geotecniche in conformità a orientamenti europei (COM2007/59, Guida2012) se eseguita su materiali di qualità amb. Accertata.	
12048538	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12048565		Non si comprende perché limitare ai soli cantieri di grandi dimensioni la normale pratica industriale (v. art. 4, comma 3 ed allegato 3).	Normale pratica industriale (applicazione)
12048587	Identica 12044624	La stabilizzazione a calce e gli altri trattamenti di normale pratica industriale non più inclusi nell'all. 3 sono normalmente impiegati per la produzione di beni da materie prime; la loro classificazione come tali è coerente gli orientamenti europei (es. COM 2007/59).	

12048605	Identica 12047692	La stabilizzazione a calce/cemento non inclusa in all.3 non è trattamento di rifiuti ma normale pratica in uso in Europa anche su materie prime e terreno in posto con finalità geotecniche in conformità a orientamenti europei (COM2007/59, Guida2012) se eseguita su materiali di qualità amb. Accertata.	
12048617	Identica 12038670	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 2 comma 1 lett. r) dello schema e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale è comune a tutti i cantieri	
12048699		Vedi 1 e 2) Criteri europei di esclusione totale (senza vincoli). Definire sottoprodotto solo quanto non già escluso (4.2.1 è errato). Criteri da basare su sito, merceologia, caratteristiche chimiche.	Oggetto (ambito di applicazione)
12048732		Non si comprende perché le normali pratiche industriali siano riferite solo a "rocce e terre da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni". Si propone di estendere tali pratiche a tutti i cantieri e reintrodurre il trattamento a calce non più previsto	Normali pratiche industriali (applicazione)
12048749	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
12049278		lettera d) non coincide affatto con tutti i requisiti della lettera d) dell'art. 5 della direttiva 98 (comma 4 di art. 4 DPR va ricondotto dentro lettera d) un DPR (norma di rango regolamentare) non può stabilire inderogabilmente cosa è salubre e protettivo per ambiente, quindi occorre ricondurre tutto alle condizioni la cui sussistenza è onere del proponente provare infine: comma 5 non può introdurre presunzioni di sussistenza delle condizioni 184bis, tantomeno iuris et de iure, per comodità del proponente; e comunque si deve sempre far salva prova contraria di non sussistenza condizioni (ad es. da parte del PM) ATTENZIONE: RICHIAMO ART. 4 IN ART. 7 C. 2 è ERRATO: CITARE 2 LETT. B NON 1	Procedura
12049391		lettera d)credo che vada riportato Capi I, II "o" III: invece di Capi I, II "e" III. art. 5 co. a)medesima classe, quindi A in A ma non A in B!?!; co. e) segnaletica quantità del materiale depositato: tutti i giorni deve essere riportato sulla segnaletica la nuova quantità di materiale?.art. 6, co. 3:Il documento di trasporto o "il contratto di trasporto" è conservato...art. 7 co.5 Arpa del sito di produzione e "Arpa de sito di utilizzo"?	Oggetto (ambito di applicazione)
12049958		L'utilizzo delle terre e rocce da scavo nel corso dell'esecuzione della stessa opera non è "sottoprodotto"; si tratta esclusione "ab origine" dall'applicazione della normativa sui rifiuti previsto dall'art. 185 del D.lgs 152/2006 e dalla Direttiva UE. Si tratta di un errore già fatto dal DM 161/2012 che nuovamente proponiamo.	Oggetto (ambito di applicazione)
12050511		tutto è demandato ad autocertificazioni e non si prevedono controlli terzi o sono previsti generici controlli da parte di autorità depotenziate, incapaci di effettuare efficacemente controlli	Procedura (implementazione controlli)

12050685	Identica 12038564	Il comma 3 è in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. b) della Direttiva 2008/98/UE e con l'art. 2 comma 1 lett. r) del Regolamento e delinea una disparità di trattamento. La normale pratica industriale deve essere comune a tutte le tipologie di cantiere.	
----------	----------------------	--	--

4) Si ritiene la disciplina dettata dal Capo II risponda ai criteri generali di semplificazione e armonizzazione del quadro normativo vigente?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11968953	La nuova norma non introduce novità/semplificazioni sostanziali rispetto alla norma vigente	
11977935	la dettagliata disciplina si pone, in concreto, in contrasto con il principio che vuole favorire il recupero dei rifiuti; invero nessun imprenditore seguirà questa disciplina che si evidenzia complessa, costosa e comportante grandi rischi sanzionatori: meglio indirizzare a discarica per inerti con procedura semplice (il FIR), veloce e priva di rischi.	
11994136	di positivo c'è che è stata "radunata" la normativa contenuta in varie di disposizioni; per contro sparisce la procedura rapida sancita dall'art. 41 bis del D.L. n. 69 del 21.06.2013.	
11995369	INNANZITUTTO AL TITOLO ANDREBBE AGGIUNTO "SOTTOPOSTI A VIA AIA). IL CONTENUTO NON SEMPLIFICA ALCUNCHE' DELLE PROCEDURE PER TALE TIPOLOGIA DI INTERVENTI IN NESSUNA PARTE MENTRE GENERA EVENTUALMENTE CONFUSIONI P.E: ART 10) PREVEDE CHE IL PdU POSSA ESSERE PREDISPOSTO DOPO CHE LA SUA ESECUZIONE DIMOSTRI IL RISPETTO DELLE CSC (PRIMA DEVE ESSERE ESEGUITO E POI PREDISPOSTO ?)	Piano di utilizzo
12010485	La volontà di redigere una norma che regolamenti tutte le tipologie di cantiere è sicuramente molto apprezzata e di indiscutibile utilità. Ravvedo però una scarsa semplificazione nella gestione delle attività amministrative.	
12020189	Al fine di semplificare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo e assicurare coerenza tra i tempi previsti dal Capo II e quelli necessari per avviare	Termine inizio lavori

		lavori di grandi dimensioni (che, in quanto tali, sono sottoposti ad iter autorizzativi e di affidamento molto lunghi) è necessario modificare l'articolo 14, comma 1:“(...) l’inizio dei lavori deve avvenire entro cinque anni dall’efficacia del Piano di Utilizzo”.	
12024109		Art. 14: garantire che l’inizio dei lavori possa avvenire entro 5 anni.	Termine inizio lavori
12030030		Escludere invio del DPR alla CE come regola tecnica, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza. Art. 14: garantire inizio lavori possa avvenire entro 5 anni.	Regola tecnica Termine inizio lavori
12034468	Inconferente	per consentire una efficace azione di controllo e vigilanza il PIANO DI UTILIZZO e la DICHIARAZIONE DI UTILIZZO devono essere inviate sia al Comune e all'ARPA del luogo di produzione che al Comune e all'ARPA del sito di utilizzo	
12035306		Art. 11, c. 1 La conformità alle CSC, deve essere verificata non per tutti i parametri tabellati, ma solo per quelli "pertinenti" (in base al modello concettuale). Art. 12, c.1 I materiali devono essere conformi ai limiti tabellari con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo, fatte salve le previsioni di cui all'art. 11 nel caso che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. Altrimenti i criteri per i cantieri oggetto di bonifica sarebbero meno conservativi degli altri cantieri.	Conformità CSC
12039095	Inconferente in parte	Il preavviso di 90 e il raccordo con le procedure di VIA non è applicabile. Gli adempimenti ex art. 18 sono molto gravosi, meglio prevedere un caricamento diretto telematico da parte dei proponenti. Non è chiaro perché all'art. 6 si debba introdurre un nuovo e diverso documento di trasporto, dato che i sottoprodotti sono assimilati a beni e prodotti.	Raccordo con la procedura di VIA
12040966	Identica 12030030	Escludere invio del DPR alla CE come regola tecnica, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza. Art. 14: garantire inizio lavori possa avvenire entro 5 anni.	

12042877	Inconferente	Per consentire una efficace azione di controllo e vigilanza il PIANO DI UTILIZZO e la DICHIARAZIONE DI UTILIZZO devono essere inviate sia al Comune e all' ARPA del luogo di produzione che al Comune e all' ARPA del sito di utilizzo.	
12043129		Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	Piano di utilizzo
12043319	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12043540	Inconferente	Nel DM 161/2012 potevano essere individuati più siti di deposito intermedio anche alternativi tra loro; nel nuovo schema la variazione dell'unico sito richiede un aggiornamento del Piano di Utilizzo. Inoltre si vincola il sito di deposito intermedio alla sua destinazione d'uso urbanistica e non ad un confronto con le CSC.	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044390	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12044397	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12044539	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12044559	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la	

		verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza no è all'ARPA	
12044624	Identica 12030030	Escludere invio del DPR alla CE come regola tecnica, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza. Art. 14: garantire inizio lavori possa avvenire entro 5 anni.	
12044836		L' Allegato 4 stravolge la metodologia di analisi vigente e può causare l'incremento delle discariche nonché ritardi e sovraccosti elevatissimi. Per le cave manca la essenziale distinzione tra suolo e sottosuolo. Per siti intermedi vi sono limitazioni incongrue.	Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali
12045097		La distinzione tra opere sottoposte a VIA e le altre non è rappresentativa delle reali situazioni che si creano rispetto al materiale escavato. Le metropolitane di Milano (4 e 5), interrato, non sono state assoggettate a via. Gli scavi sono notevoli. Se la norma prevedesse solo la distinzione sulla base della quantità di materiale escavato la semplificazione normativa sarebbe evidente e corretta. Comunque la norma deve chiarire la procedura per un'opera sottoposta a verifica di assoggettabilità, con esito di "non assoggettabilità".Meglio prevedere procedure (snelle e nuove) informatiche analoghe a quelle in uso per la "notifica Preliminare" del d.Lgs. 81/2008, e a queste collegate per la verifica degli accessi in cantiere. Inoltre l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta.	Verifica di assoggettabilità a VIA
12046113	Inconferente	E' particolarmente farraginoso ed è intrinsecamente antinomico con se stesso in relazione alle non infrequenti condizioni di superamento delle CSC a causa di fondi naturali, almeno per quanto riguarda le aree a destinazione a "verde pubblico e privato" e residenziali, ma anche alla possibilità di riutilizzo oggettivo se rientranti nelle CSR di altri siti preidentificati.	
12047288	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la	

		competenza non è dell'ARPA	
12047328	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA.	
12047453	Identica 12030030	Escludere invio del DPR alla CE come regola tecnica, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza. Art. 14: garantire inizio lavori possa avvenire entro 5 anni.	
12047467	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12047477	Inconferente in parte	Art.6: non chiedere compilare DDT All.VI ove TRS qualificate sottoprodotti siano trasportate da un'area all'altra dello stesso cantiere direttamente connesse da viabilità pubblica da individuare nel Piano di Utilizzo quale viabilità utile a dare attuazione al Piano Art.15: no limite 2aggiornamenti	Limite aggiornamenti PdU
12047573		Nel titolo si parla solo di terre e rocce da scavo, ingenerando confusione nei riguardi dei riporti Al comma 5 si parla di piano di utilizzo, ma tale condizione non sussiste per i piccoli cantieri, per cui si genera ancora confusione All'allegato 2 si propone (riprendendo dal precedente testo normativo), ove gli scavi interessino la porzione satura di terreno, la necessità di acquisire un campione di acque: da nessuna parte del testo normativo si indica però che cosa farne! All'allegato 2 si propone per infrastrutture lineari di raccogliere campioni di terreno ogni 2000 mt lineari, 5000 in caso di galleria: è assolutamente inutile, le distanze sono così elevate che tali campioni non danno alcuna indicazione sulle terre da scavare. All'allegato 4 il secondo capoverso con le esclusioni risulta assolutamente incomprensibile. Analogamente il penultimo capoverso dell'allegato è decisamente indefinito.	Procedure di campionamento in fase di progettazione Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali
12047604		Non risponde ai criteri di semplificazione il fatto che nell'allegato 4 è stato introdotto un nuovo ed aggiuntivo sistema di formazione del campione mediante porfirizzazione, che stravolge i criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi	Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali

		delle opere per la necessità di gestire come rifiuti pericolosi materiali da scavo benché privi di effetti contaminanti.	
12047606		Per ciò che riguarda la verifica delle CSC da parte dell'agenzia regionale di protezione ambientale competente per territorio, con gli oneri a carico del proponente. Riteniamo ciò comporti un aggravio dei costi per il proponente perché costretto a subire 2 volte il costo per le analisi di caratterizzazione e verifica delle CSC, la prima volta in fase di presentazione del Piano di Utilizzo la seconda Volta ad opera di ARPA.	Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali
12047621	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12047692		Art. 14: garantire che l'inizio dei lavori possa avvenire entro 5 anni per rispondere alle esigenze realizzative delle grandi opere.	Termine inizio lavori
12047698		Il Regolamento presenta aspetti di semplificazione nell'aver accorpato in un unico testo norme contenute in diversi strumenti legislativi che si sono susseguiti nel tentativo di disciplinare situazioni anche contingenti in una formulazione più organica e consapevole.	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048461	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12048488	Identica 12047692	Art. 14: garantire che l'inizio dei lavori possa avvenire entro 5 anni per rispondere alle esigenze realizzative delle grandi opere.	
12048538	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA	
12048565	Identica 12047692	Art. 14 occorre garantire che l'inizio lavori possa avvenire entro 5 anni così come previsto da normativa VIA.	
12048587	Identica 12030030	Escludere invio del DPR alla CE come regola tecnica, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza.	

		Art. 14: garantire inizio lavori possa avvenire entro 5 anni.	
12048605	Identica 12047692	Art. 14: garantire che l'inizio dei lavori possa avvenire entro 5 anni per rispondere alle esigenze realizzative delle grandi opere.	
12048617	Identica 12043129	Chiarire: il PUT è presentato dal proponente e non dall'esecutore; la verifica comporta solo un parere negativo e in caso contrario si può procedere; la competenza non è dell'ARPA.	
12048699		Vedi 1 e 2) Criteri europei di esclusione totale (11.2 errato). Norma farraginosa e inadeguata. Improprio ente di controllo anche esecutore delle indagini (12) Verifica "tutti" i parametri tab I all.v p.4 TUA è insufficiente e ottusa. Selezione parametri "fit for use" e non approccio linneiano.	
12049278	Inconferente	lascia ancora ampi margini di incertezze applicative pur chiarendo finalmente le tre grandi categorie di cantieri solo un esempio: non chiarisce cosa si intenda per normale pratica industriale in cantieri diversi dai macrocantieri soggetti a VIA/AIA	
12049391		art. 9 co.2: "all'articolo 4, comma 2",...! art. 10, co. 2: anziché art. 4, comma 2, lettera d), meglio art. 8 co.1; idem all'art. 12. Art. 14, co. 4: "all'articolo 4, comma 2",...! co. 5: riferimento "all'articolo 12",... invece "all'articolo 13"	
12049958		La norma è scritta al contrario perché al capo II si recitano delle procedure di carattere generale per i cantieri di grandi dimensioni ed all'art. 23 si estende l'applicazione della disciplina semplificata del capo II anche ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Quindi la disciplina del capo II deve essere calata solo sulle procedure di VIA/AIA dove il silenzio/assenso inutile, in quanto le opere che producono il materiale da scavo sono autorizzate con un provvedimento espresso. Nelle grandi opere sottoposte a VIA spesso la gestione del materiale da scavo costituisce uno degli elementi più critici rispetto agli impatti prodotti e che pertanto deve essere valutato all'interno dello stesso procedimento.	

5) Si ritiene che le procedure amministrative previste all'articolo 9 rappresentino una

semplificazione rispetto al previgente quadro normativo?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11960588		Al comma 3 è sicuramente utile dare un tempo di 90 gg trascorso il quale il proponente può avviare il piano di utilizzo. Considero i 90 gg eccessivi se confrontati con le tempistiche previste dalla normativa edilizia per esempio (dove le pratiche diventano in molti casi attuative al protocollo o trascorsi 30 gg), soprattutto nell'ottica che il piano di utilizzo è un corollario al progetto. Inoltre non coincide con i 30 gg del comma 4 creando confusione tra i proponenti.	Coerenza tempistica della procedura con la normativa edilizia /opere pubbliche
11971313		Non ci sono variazioni nelle tempistiche e nelle modalità rispetto al DM 161/2012. Eliminare la porfirizzazione dei campioni di roccia nell'allegato 4, una vera complicazione del tutto gratuita.	Chiarimenti sulle tempistiche e sulla caratterizzazione
11971984		i tempi stabiliti per le varie comunicazioni debbono essere validi solo per lavori di privati. per i lavori commissionati da enti pubblici sia i vari piani che le varie comunicazioni debbono essere fatte dall'ente stesso	Richiesta di prevede tempi diversi per lavori pubblici e privati
11974619	Inconferente	I controlli, nel caso in cui l'autorità competente sia una piccola amministrazione Comunale, non possono essere a carico della stessa, in quanto non ha risorse né competenze specifiche. Se si delega il controllo alle A.C. devono essere previsti almeno dei diritti istruttori.	
11977935	Inconferente	Chiunque abbia diretta conoscenza di come si svolgono concretamente le attività, concluderà nel senso che si tratta non di semplificazione, ma di appesantimento, tipico del "burocrate italiano"; la semplificazione è altra cosa.....! Pensare poi che un cantiere possa fermarsi 90 gg in attesa di risposte (a volte solo interlocutorie) è completamente fuori dalla realtà.	
11990377		Al comma 4 dell'art.9 definire meglio che se l'ente competente non richiede integrazioni entro 30 gg, il piano di utilizzo è approvato e si può iniziare l'attività e se viceversa, restano 60 gg per adempiere alle integrazioni eventualmente richieste.	Chiarimenti sulla procedura del comma 4
11994136		rimango gli aspetti negativi del quadro normativo: termini temporali non adatti, tipo i 90 gg. di risposta da parte degli organi competenti; validità del piano di utilizzo pari a 2 anni, troppo limitata; criteri troppo restrittivi per la modifica del piano di utilizzo, tipo la variazione della tecnica di	Tempistica non idonea e validità del PUT troppo breve

		scavo, che significa?? con tempi di attesa troppo lunghi	
12010485	Inconferente	Per i cantieri non ricadenti nel campo di applicazione del dm 161/12, il Decreto del Fare prevedeva una procedura più snella. La necessità di concordare i parametri da determinare con gli Enti di Controllo, che spesso rispondono con scarsa celerità, comporterà dilungamento delle tempistiche necessarie a procedere all'inizio lavori.	
12016555		comma 1: per opere sottoposte a VIA (o a verifica di assoggettabilità) è previsto l'espressione di un provvedimento finale (giudizio di compatibilità o di esclusione/assoggettabilità con eventuali prescrizioni), e la necessità di dover inoltrare il piano prima di tale provvedimento limita l'operatività dei 90 giorni previsti per presentazione piano e sua esecuzione. Si potrebbe prevedere una versione preliminare del piano (programma di utilizzo?) da presentare tra la documentazione della procedura ambientale, anche per lasciare maggiore possibilità operativa all'esecutore (es: appalti pubblici), come peraltro previsto per il riutilizzo in sito art. 24 co. 2	Tempistica di presentazione del PUT
12020189		Al fine di semplificare la disciplina ed assicurare certezza nella gestione delle terre e rocce da scavo, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni: Comma 1: Nel caso di progetti di Legge Obiettivo (procedura VIA in fase di Progetto Preliminare), il Piano di Utilizzo può essere redatto anche in fase di Progetto Definitivo. Comma 2: "Il Piano include la dichiarazione sostitutiva (...) con la quale il legale rappresentante dell'impresa o suo delegato munito di adeguata procura o la persona fisica (...)Comma 6: "L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, dispone con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione (...)"	Chiarire la tempistica di presentazione del PUT Prevedere la possibilità di delega da parte del legale rappresentante Introduzione di ulteriore tempistica al comma 6
12024109		Occorre: unificare i procedimenti di riqualifica dei siti di destinazione e di approvazione del PUT; prevedere il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per i siti di destinazione; dare la possibilità di indicare più siti di destinazione alternativi nel PUT.	Vincolo preordinato all'esproprio
12030030		Unificare procedimenti riqualifica siti di destinazione (SD) e di approvazione PUT; prevedere vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità per i SD; responsabilizzare PA nella ricerca SD; dare possibilità indicare più SD alternativi nel PUT; razionalizzare interlocuzione con	Vincolo preordinato all'esproprio

		ARPA anche con riferimento verifica PUT	
12030164		Si ritiene che il periodo nel quale collocare l'inizio dei lavori venga ridotto da 90 a 30 giorni.	Riduzione dei termini del comma 4
12035306		Art.9, c.5 La verifica dovrebbe essere fatta per tutti i requisiti indicati all'articolo 4 , comma 2. (non solo alla lettera d) Art. 9. c.7. Risulta necessario chiarire quali sono gli uffici pubblici che devono effettuare i controlli.	Estensione dei requisiti da verificare a tutto il comma 2 dell'art. 4 Chiarimenti su autorità di controllo
12039095		Il meccanismo del silenzio assenso andrebbe meglio specificato. Il Piano di utilizzo è eccessivamente gravoso.	Chiarimento procedura comma 4 (silenzio assenso)
12040966	Identica 12024109	Unificare procedimenti riqualifica siti di destinazione (SD) e di approvazione PUT; prevedere vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità per i SD; responsabilizzare PA nella ricerca SD; dare possibilità indicare più SD alternativi nel PUT; razionalizzare interlocuzione con ARPA anche con riferimento verifica PUT	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12043540	Inconferente	La semplificazione non riguarda le opere soggette a VIA per le quali l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale che, inoltre, può prevedere prescrizioni ad integrazione al piano di utilizzo. L'inizio dei lavori entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo non è verosimile, soprattutto in caso di progetti da porre a base di gara. Non è chiaro se per inizio dei lavori si intendano i lavori di scavo (come in allegato 1). Considerate le modifiche sostanziali apportate in genere ai progetti nella fase esecutiva, tutti i Piani necessiteranno di aggiornamenti.	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044624	Identica 12024109	Unificare procedimenti riqualifica siti di destinazione (SD) e di approvazione PUT; prevedere vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità per i SD; responsabilizzare PA nella ricerca SD; dare possibilità indicare più SD alternativi nel PUT; razionalizzare interlocuzione con ARPA anche con riferimento verifica PUT	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12045097	Inconferente	L'imposizione del termine di 90 giorni si pone in contrasto con la normativa edilizia	

		applicabile alla realizzazione dell'opera stessa, ad esempio con DIA. La decadenza della qualifica di sottoprodotto di terre escavate non può essere retroattiva, in quanto l'operatore può aver già messo sul mercato il sottoprodotto. La mancanza di adeguata documentazione del Piano di Utilizzo può comportare un improvviso e illogico aumento dei rifiuti, con aumenti dei costi delle opere (spesso opere pubbliche) a vantaggio degli operatori del settore. Si rende così sempre più difficile contenere la produzione dei rifiuti a livello nazionale data la enorme mole di terre in gioco. Il meccanismo del silenzio assenso deve favorire gli obiettivi comunitari di diminuzione dei rifiuti. Il Piano di Utilizzo nel passato si è dimostrato essere uno strumento inefficace.	
12047453	Identica 12024109	Unificare procedimenti riqualifica siti di destinazione (SD) e di approvazione PUT; prevedere vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità per i SD; responsabilizzare PA nella ricerca SD; dare possibilità indicare più SD alternativi nel PUT; razionalizzare interlocuzione con ARPA anche con riferimento verifica PUT	
12047573	Prima parte inconferente	In Italia molte opere pubbliche hanno un iter costruttivo complesso: ci sono centinaia di casi di appalti non portati a termine. L'appaltatore ad un certo punto abbandona tutto, compresi i cumuli di terre: è assurdo che questi diventino poi dei rifiuti quando si tratta di semplici terre. Tale caso andrebbe previsto. All'allegato 5 si richiedono in allegato al piano di utilizzo documenti (cartografia urbanistica, geologica ed idrogeologica) che sono ridondanti per opere sottoposte a procedura VIA. All'allegato 8 la formula per il calcolo dei cumuli da campionare andrebbe fatta applicare solo limitatamente ad aree non antropizzate: in aree urbanizzate occorrerebbe verificare tutti i cumuli	Procedura di campionamento
12047604		Il regime ex artt. 9, 15 e 16 creerà molti problemi agli operatori: decorsi 90 gg. dalla presentazione del PUT, si possono avviare gli scavi, ma senza alcun provvedimento autorizzatorio, neanche implicito. Poiché la materia ambientale è altamente controversa e dà spesso luogo a difformi interpretazioni, ciò espone gli operatori a contestazioni durante i lavori derivanti da difformi degli Enti di controllo. All'art. 14, poi, si dovrebbe prevedere che l'inizio dei lavori possa avvenire entro 5 anni (e non 2) dalla presentazione del PUT.	Richiesta di prevedere approvazione PUT con provvedimento Estensione della validità del PUT
12047606	Inconferente	In termini di contenuti non cambia nulla	

		rispetto a quanto previsto dal DM 161/2012 così come anche in termini di tempo (90 gg)	
12047692		Si chiede di eliminare l'obbligo di invio del PUT a ARPA per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione.	Eliminazione richiesta di trasmissione PUT alle ARPA/APPA
12047698	Inconferente	Non istituito un rafforzamento dei controlli affidati alle Province non in grado di svolgere tale compito. Non c'è nessun riferimento alle Città Metropolitane. Si tratta di controlli successivi ai piani conosciuti solo dalle autorità che approvano le opere. Il ripristino dello stato dei luoghi per le violazioni porta ad attività che hanno già prodotto gli effetti di modifica dell'ambiente	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048488	Identica 12047692	Si chiede di eliminare l'obbligo di invio del PUT a ARPA per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione.	
12048565	Identica 12024109	Unificare procedim riqualifica siti destinazione SD e approvazione PUT; prevedere vincolo preord a esproprio e dichiarazione pubbl utilità per SD; responsabilizzare PA in ricerca SD; possibilità indicare più SD alternativi nel PUT; razionalizzare confronto con ARPA anche con riferimento verifica PUT	
12048587	Identica 12024109	Unificare procedimenti riqualifica siti di destinazione (SD) e di approvazione PUT; prevedere vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità per i SD; responsabilizzare PA nella ricerca SD; dare possibilità indicare più SD alternativi nel PUT; razionalizzare interlocuzione con ARPA anche con riferimento verifica PUT	
12048605	Identica 12047692	Si chiede di eliminare l'obbligo di invio del PUT a ARPA per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione.	
12048699	Inconferente	Se inquadrate nel corretto contesto e derubricate le esclusioni 1 e 2). Mantenendo procedure solo per i casi al di fuori.	
12048732		Non viene chiaramente definito il tempo di presentazione delle integrazioni	Chiarimenti sulle tempistiche relativa all'integrazione del comma 3
12049278		Imprime una accelerazione di tempi ma lascia gli operatori in estrema incertezza nel caso di superamento dei termini, dato che non si prevedono meccanismi di silenzio assenso bensì solo sanzioni disciplinari per un (ben prevedibile, data la mole di lavoro)	Chiarimento procedura comma 4. Responsabilità disciplinare per omessi controlli

		ritardo	
12049958		L'art 9 è poco chiaro, anche in relazione a quanto indicato al punto precedente. Il meccanismo del silenzio/assenso a 90 gg è inutile. Le tempistiche sono incoerenti. Il proponente non può sapere quando avverrà l'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale (1). L'autorità competente ha solo 30 giorni per verificare la documentazione (4): per gli altri 60 giorni cosa fa?. Deve essere prevista la sospensione dei termini nel caso di richiesta integrazioni. In ogni caso l'autorità competente può vietare o interrompere la gestione in qualunque momento (6), esponendo il proponente a rischi di danni notevoli: meglio se il tutto viene approvato con un provvedimento espresso, trattandosi già di opere sottoposte VIA/AIA. Sono inopportuni i riferimenti alle sanzioni per gli omessi controlli (8).	Chiarimento procedura comma 4. Responsabilità disciplinare per omessi controlli
12050511	Inconferente	più che semplificazione mi pare si tratti di depenalizzazione. viene introdotto il principio del silenzio assenso che è esiziale per i problemi ambientali.	

6) Si ritiene che la previsione di un termine certo entro il quale l'ARPA o l'APPA debbano concludere le verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, fissata negli articoli 10, 11, e 12, risponda ai criteri generali di semplificazione e armonizzazione del quadro legislativo?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11960588	Se la tempistica proposta agli artt. 10,11 e 12 fosse la stessa sarebbe più semplice.	Richiesta di uniformare le tempistiche degli artt. 10,11 e 12
11971313	I tempi "certi" della PA sono molto spesso disattesi. Anche in questo caso dovrebbe essere concessa la possibilità per il produttore di procedere trascorso il tempo "certo".	Richiesta di qualificare i termini come perentori
11977935	Inconferente L'intervento di ARPA dovrebbe essere solo o di controllo ovvero di "certificazione" ante intervento, al pari di un professionista, ma caratterizzato dalla terzietà; cioè fornirebbe "certezza" all'imprenditore di non avere contestazioni successive.	
11994136	esiste l'APPA? visto che siamo in ambito di abolizione delle provincie; si deve potenziare l'ARPA, con termini di risposta da ridurre a 30 gg.	Inconferente le APPA si riferiscono solo alle province autonome
11995369	Inconferente I TERMINI CERTI ERANO PRESENTI GIA' NEL DM 161.	

12010485	Inconferente	Necessita una riduzione delle tempistiche necessarie all'espletamento degli adempimenti normativi, per poter procedere con l'inizio dei lavori. Occorre infatti ricordare che nei cantieri di grandi dimensioni è stata già effettuata una procedura di VIA o AIA. Sarebbe auspicabile prevedere di poter presentare il Piano di Utilizzo già all'interno di tali procedure, al fine di poter procedere con l'inizio dei lavori al termine delle medesime.	
12030030		Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di provvedimento motivato per richiedere la verifica di ARPA (vd risposta domanda n. 5).	Richiesta di motivare l'intervento dell'ARPA
12030164		Si ritiene preferibile consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati (ACCREDIA).	Richiesta di utilizzare laboratori privati accreditati
12038564		Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	Chiarimenti sulle modalità intervento delle ARPA/APPA
12038670	Identico a 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12039095		La disciplina dell'art. 12 si sovrappone all'art. 7 comma 2 del Dlgs 152/06.	
12039776	Identico a 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12040966	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di provvedimento motivato per richiedere la verifica di ARPA (vd risposta domanda n. 5).	
12043129	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12043299	Identica 12030164	modifica art. 10 comma 2 con integrazioni: 2. Per verificare la sussistenza dei requisiti	

		<p>di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso; può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ad altro laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale o altro laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 possono chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	
12043319	Identica 12038564	<p>Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori</p>	
12043477	Identica	<p>CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA</p>	
12043479	Identica 12038564	<p>Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori</p>	
12043540	Inconferente	<p>Andrebbero fissati (e fatti rispettare) tempi certi anche per le altre procedure di approvazione dei progetti.</p>	
12043638		<p>art. 11, comma 1. Non è chiaro se il piano di indagini debba essere approvato da ARPA oppure se, una volta trasmesso il Piano, il proponente può automaticamente realizzarlo in contraddittorio con l'Agenzia. Non è chiaro quanti giorni ha il proponente per attuare il Piano ed inviare la proposta di VF (Valori Fondo. L'ultimo capoverso dell'art. 11, comma 1 (tale piano...) non è assolutamente chiaro. Proposta: sostituire la frase con: "tale piano è eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti delle indagini con la proposta dei VF, ARPA approva i VF o richiede motivate integrazioni". ATTENZIONE: con riferimento all'art. 240, comma 1, lettera b del D.Lgs. 152/2006 occorre precisare in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si parli di</p>	<p>Chiarimenti sulla procedura realizzazione del piano di accertamento</p>

		terre da scavo, chi è il soggetto titolato alla determinazione dei VF	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12044390	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12044397	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12044539	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12044559	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12044624	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di provvedimento motivato per richiedere la verifica di ARPA (vd risposta domanda n. 5).	
12044822	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12045097		La disciplina dell'art. 12 si sovrappone al TUA, generando confusione. La determinazione dei "valori di fondo" è argomento di speculazione e poca trasparenza. Non in tutte le regioni si è provveduto alla determinazione di valori di fondo. Per le opere in linea, per quelle in sotterraneo è necessario definire i confini e la possibilità di avere un cantiere "diffuso" (unico cantiere con più aree separate da strade pubbliche o altre aree).	
12047288	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	

12047328	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori.	
12047356	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12047407	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12047442	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12047453	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di provvedimento motivato per richiedere la verifica di ARPA (vd risposta domanda n. 5).	
12047464	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12047467	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12047481	Identica 12038564	Si a condizione di chiarire la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12047604		I termini non sono qualificati come perentori e non c'è certezza che le verifiche non proseguano o non vengano ripetute, quanto meno per esigenze di tutela della salute pubblica. Anche per tale ragione è preferibile un consenso espresso che concluda l'iter di verifica e dia atto dei suoi esiti.	Chiarimenti sui termini delle procedure
12047606	Inconferente	Si ritiene che la maggior parte degli enti competenti, enti che autorizzano l'opera ad esempio Comuni e soprattutto piccoli Comuni siano impreparati tecnicamente ad una tale gestione, di conseguenza gireranno	

		sempre più spesso alle ARPA o APPA tali incombenze di verifica essendo loro impreparati a valutare i requisiti di conformità.....risultato Congestione e Super lavoro per le Agenzie, perdite di tempo per le imprese, maggiori costi per le imprese per gli oneri dovuti alle attività delle agenzie, oltre ai propri già sostenuti.	
12047621	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12047630	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12047692	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare un appesantimento della procedura anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di motivare la richiesta di verifica di ARPA con riferimento alle peculiarità delle aree, come peraltro previsto nel vigente DM 161/12.	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048090	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12048316	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12048461	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12048488	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare un appesantimento della procedura anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di motivare la richiesta di verifica di ARPA con riferimento alle peculiarità delle aree, come peraltro previsto nel vigente DM 161/12.	
12048538	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12048565	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di	

		provvedimento motivato per richiedere la verifica di ARPA (vd risposta domanda n. 5).	
12048587	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare una complicazione e duplicazione delle procedure anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di provvedimento motivato per richiedere la verifica di ARPA (vd risposta domanda n. 5).	
12048605	Identica 12030030	Si concorda sui termini ma si chiede, per evitare un appesantimento della procedura anziché una semplificazione, di inserire l'obbligo di motivare la richiesta di verifica di ARPA con riferimento alle peculiarità delle aree, come peraltro previsto nel vigente DM 161/12.	
12048617	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica; il rapporto ARPA/Autorità competente; le procedure degli artt. 10-11-12. Specificare che i termini sono perentori	
12048699		Semplificazione non può richiedere l'intervento sistematico di Enti pubblici. Sostituzione con autocertificazioni sotto responsabilità del professionista. Prevedere valori di fondo sia naturale che antropico. Dover ripetere "n" volte le stesse valutazioni non è semplificazione	Richiesta di utilizzare autocertificazione in luogo del Piano di accertamento
12048749	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	
12049278		non del tutto perché non si chiarisce cosa possano fare gli operatori in caso di mancato rispetto dei termini: ricorso per il silenzio inadempimento? la lentezza crescerebbe anziché diminuire	Richiesta di qualificare i termini come perentori
12049958		Le fattispecie degli artt 11-12-13 dovrebbero essere estratte da Capo II ed applicate a tutti i casi de gestione, anche per le procedure semplificate del capo III. Perché limitarle solo alle opere sotto poste a VIA e AIA? Anche negli altri cantieri grandi e piccoli può sussistere la necessità di valutare valori di fondo o interferenze con siti sottoposti a procedure di bonifica o procedure di emergenza.	Richiesta di estendere le procedure del capo II anche alle altre fattispecie Procedura di emergenza
12050685	Identica 12038564	Si, a condizione di chiarire: la natura della verifica, il rapporto ARPA/Autorità competente, l'indicazione di termini sono perentori. Gli artt. 11 e 12 sono da rivolgere a tutte le tipologie di cantiere.	

7) Si ritiene che i tempi indicati negli art.10,11 e 12 siano congrui?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11960588	30 giorni per tutte le casistiche sono accettabili.	Richiesta di portare tutti i termini a 30 gg
11974619	Vanno ridotti a 30 gg e prevedere il silenzio-assenso.	Richiesta di portare tutti i termini a 30 gg e introduzione del silenzio assenso
11977935	Inconferente si vedano i punti precedenti. Osservo che laddove si tratti di controlli istituzionali gli stessi dovrebbero gravare sul privato solo se di esito negativo....! Vedo invece altri costi che si sommano e che comporteranno l'invio a discarica	
11994136	Inconferente vedi sopra; i termini di risposta da parte degli Enti non sono compatibili con le varie disposizioni contenute nei Capitolati d'Appalto delle Stazioni Appaltanti, nonchè nei confronti delle tempistiche proprie del settore privato	
11995369	Inconferente I TEMPI IN SE SONO CONGRUI MA L'ESPERIENZA DIMOSTRA CHE NON VENGONO RISPETTATI DAGLI ENTI TERRITORIALI	
12024710	I termini previsti dall'art. 10 sono da considerarsi eccessivi in funzione della tipologia di analisi. Si chiede, dunque, di uniformare le tempistiche delle attività previste dall'art. 10 a quelle dell'art. 11 e 12 e quindi abbreviare il termine di cui all'art. 10 comma 2 da 60 a 30 giorni.	Richiesta di portare tutti i termini a 30 gg
12030030	Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. All. 4 prevede una procedura di preparazione del campione che stravolge criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi delle opere. Introdurre all'art. 10 un criterio che agevoli riempimento delle cave.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4. Introduzione criterio semplificato per il riempimento di cave
12035306	Per molte ARPA sarebbe realmente difficile effettuare le verifiche richieste nei tempi stabiliti. Da 60 giorni aumentare a 90 giorni	Richiesta di allungamento dei termini a 90 gg
12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	Richiesta dimezzamento dei termini
12038670	Identica 12038564 Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo	

		delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12039095	Inconferente	L'eccessiva procedimentalizzazione (e le incertezze connesse) unite ai conseguenti tempi potrebbero portare a disincentivare l'invocazione della disciplina dei sottoprodotti, alimentando il mercato dei rifiuti, in contrasto con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia	
12039776	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12040966		Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. All. 4 prevede una procedura di preparazione del campione che stravolge criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi delle opere. Introdurre all'art. 10 un criterio che agevoli riempimento delle cave.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4. Introduzione criterio semplificato per il riempimento di cave
12043129	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12043299		modifica art. 11 comma 1.: Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le CSC di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio o con altro laboratorio accreditato secondo la norma UNI	Richiesta di utilizzare laboratori privati accreditati

		CEI EN ISO/IEC 17025 entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.	
12043319	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12043479	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12043540		I tempi indicati (giorni consecutivi?) restringono ulteriormente i termini entro i quali deve essere dato inizio ai lavori rispetto alla data di presentazione del Piano di Utilizzo. I termini di inizio dei lavori (di scavo?) dovrebbero decorrere dalla data del provvedimento di VIA	Richiesta di coordinare i tempi con quelli disciplina VIA e AIA
12043638	Inconferente	art. 10 -> ok art. 11 -> vedi sopra art. 12 entro 30 gg dalla richiesta	
12044155	Inconferente	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12044390	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12044397	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i ca	
12044539	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12044559	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedura VIA con ARPA, i tempi indicati sono	

		eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12044624		Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. All. 4 prevede una procedura di preparazione del campione che stravolge criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi delle opere. Introdurre all'art. 10 un criterio che agevoli riempimento delle cave.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4. Introduzione criterio semplificato per il riempimento di cave
12044822	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12044836		Al comma 2 dell'art. 10, si ritiene che i 60g entro cui le ARPA si devono esprimere siano eccessivi. Al comma 1 dell'art. 11 si ritengono esigui 60g per l'esecuzione del piano di accertamento.	Richiesta di modifica dei termini
12045097		No, in quanto i controlli saranno necessariamente solo a campione. Meglio ricorrere alle autocertificazione della Parte, e promuovere campagne di controllo nei siti di produzione, stoccaggio e destino. I contenuti dell'articolo 12 si sovrappongono con art. 242 c.7 TUA	
12047288	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12047328	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi.	
12047356	Identica 12038564	I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli. Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA.	
12047407	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12047442	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo	

		delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12047453		Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. All. 4 prevede una procedura di preparazione del campione che stravolge criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi delle opere. Introdurre all'art. 10 un criterio che agevoli riempimento delle cave.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4. Introduzione criterio semplificato per il riempimento di cave
12047464	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12047467	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12047481	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12047573		Con riferimento all'articolo 14, l'inizio dei lavori entro 2 anni può essere problematico per grandi opere sottoposte a VIA: statisticamente avviene raramente.	Richiesta di prolungare il termine dei due anni previsto dall'art. comma 1
12047604		Il termine di 60 gg. per eseguire una campagna di indagine può essere adeguato o no, in dipendenza dell'estensione dell'opera o della tipologia di ricerche ed indagini da effettuare, risultando presumibilmente inidoneo per le grandi opere. Nell'art. 10 sarebbe opportuno introdurre un criterio che agevoli il riempimento delle cave, distinguendo tra suolo (che può essere a futura destinazione agricola) e sottosuolo (per il quale non andrebbe prescritto tale vincolo e da considerarsi ad uso produttivo).	Valutare l'adeguatezza del termine dei 60gg per i cantieri di grandi dimensioni Introduzione criterio semplificato per il riempimento di cave
12047606		Termini Certi, differenziati per piccoli o grandi cantieri durante il quale svolgere le attività di controllo, l'azienda deve avere una data certa alla quale iniziare lo scavo e il riutilizzo in quanto va indicata anche nel Piano.	Chiarire le tempistiche entro cui è possibile iniziare ad operare

12047621	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12047625	Inconferente	Le tempistiche previste per il piano di utilizzo e per la possibilità di proroga possono risultare difficilmente applicabili.	
12047630	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12047692		Uniformare tempi art. 10 con tempi artt. 11 e 12. Applicare la nuova modalità di preparazione del campione ex all. 4 al solo caso di contaminazione del sopravaglio e non ai materiali da scavo in roccia per non stravolgere criteri ora vigenti e generare incertezze nell'interpretazione dei risultati.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4.
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048090	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12048316	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12048461	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12048488		Uniformare tempi art. 10 con tempi artt. 11 e 12. Applicare la nuova modalità di preparazione del campione ex all. 4 al solo caso di contaminazione del sopravaglio e non ai materiali da scavi in roccia per non stravolgere criteri ora vigenti e generare incertezze nell'interpretazione dei risultati.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4.
12048538	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure	

		VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12048565	Identica 12047692	Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. All. 4 prevede una procedura di preparazione del campione che stravolge criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi delle opere.	
12048587		Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. All. 4 prevede una procedura di preparazione del campione che stravolge criteri ora vigenti e l'interpretazione dei risultati, causando enormi lievitazioni dei costi delle opere. Introdurre all'art. 10 un criterio che agevoli riempimento delle cave.	Richiesta di uniformare tutti i termini. Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4. Introduzione criterio semplificato per il riempimento di cave
12048605	Identica 12048488	Uniformare tempi art. 10 con tempi art. 11 e 12. Applicare la nuova modalità di preparazione del campione ex all. 4 al solo caso di contaminazione del sopravaglio e non ai materiali da scavi in roccia per non stravolgere criteri ora vigenti e generare incertezze nell'interpretazione dei risultati.	
12048617	Identica 12038564	Procedura farraginosa (vedi sub 6), problematico il raccordo procedure VIA con ARPA, i tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e 3 i casi	
12048699		Continua da 6) Previsione in Allegato 4 "Porfirizzazione" è inidonea alla tutela dell'ambiente e totalmente "unfit for use". Granulometria materiali (sito di produzione e di destino) essenziale per valutazione effetto su ambiente. Idoneo strumento per orientare modalità scavo non destrutturanti.	Richiesta di modifica dell'allegato 4 sulla porfirizzazione
12048732		Non viene chiaramente definito il tempo di presentazione delle integrazioni	Chiarire la tempistica per le integrazioni
12048749	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	
12049278	Inconferente	in generale non appaiono troppo realistici, in mancanza di un rafforzamento degli organici preposti alla specifica procedura	

12050511	Inconferente	se i valori di fondo dimostrano terreni inquinati si autorizza aumento dell'inquinamento. Le strutture depotenziate delle ARPA non saranno in grado di rispettare i tempi prescritti.	
12050685	Identica 12038564	Le procedure sono farraginose (vedi punto 6) ed è problematico il raccordo delle procedure VIA con ARPA. I tempi indicati sono eccessivi, devono essere dimezzati in tutti e tre i casi oggetto degli articoli.	

8) Si ritiene utile aver mantenuto una procedura specifica semplificata per l'utilizzo, in situazioni di emergenza (articolo 13), delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11960588	la procedura di emergenza prevista permette solo di iniziare i lavori ma prevede di presentare comunque la stessa documentazione entro 15 giorni. Concordo con l'urgenza per l'inizio lavori ma andrebbe abbinata una semplificazione della documentazione (magari prevedendo la dichiarazione con le analisi) e della procedura, altrimenti si rischia di avere i lavori a stato avanzato e non aver ancora conclusa la procedura con ARPA.	Procedura (implementare)
11968953	Si ritiene che, in generale, le situazioni di emergenza non necessitino di procedura VIA/AIA. Sarebbe pertanto più utile introdurre una procedura di emergenza anche per le opere non soggette a VIA/AIA	Procedura (implementare)
11971313	Le situazioni di emergenza disciplinate dalla legge 225/1992 tali da richiedere l'apertura di cantieri di grandi dimensioni (vedi L'Aquila progetto CASE o MAP/MUSP) sono gestite con il ricorso ad ordinanze di protezione civile che (come effettivamente avvenuto per il sisma L'Aquila e il sisma	Procedura (Eliminazione)

		Emilia Romagna, solo per citarne due) derogano IN TOTO alle norme sulle TRS (all'epoca, il DM 161 e l'art. 41-bis). Meglio dunque rimuovere del tutto l'articolo e rimandare la gestione della fattispecie al decreto delegato che sarà redatto a valle della legge delega per il riordino del sistema nazionale di protezione civile.	
11977935		la situazione di emergenza può nascere anche da cantieri di piccole dimensioni; la contingibilità e urgenza non è preventivabile e si caratterizza in molti modi.	Procedura (Eliminazione)
12024109		Nella realtà operativa il ricorso alla procedura di urgenza è remota.	Procedura (Eliminazione)
12024710		La presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità	Procedura (implementare)
12030030	Identica 12024710	Ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2 la presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità.	
12030164		Sarebbe opportuno ampliare l'oggetto delle disposizioni previste per le situazioni di emergenza, estendendolo agli interventi di manutenzione straordinaria nei casi di conclamato pericolo per l'incolumità pubblica ed anche per i piccoli cantieri.	Procedura (da estendere)
12038564		La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	Procedura (da estendere)
12038670	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	

12039776	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12040171		sono utili, ma forse nell'art. 14 comma 5 c'è un richiamo sbagliato. Si richiama l'art. 12, ma forse dovrebbe essere il 13.	Coordinamento con altre norme
12040966	Identica 12024710	Ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2 la presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità	
12043129		Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	Procedura (da estendere)
12043319	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	

12044390	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12044397	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12044539	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12044559	Identica 12043129	fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12044624	Identica 12024710	Ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2 la presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità.	
12044668		La condizione emergenziale potrebbe essere vista solo in connessione ad eventi di interesse pubblico, nei quali casi vi è già deroga con l'attuazione delle competenze di protezione civile. Nell'ambito privato è difficile rilevare una condizione di emergenza tale da richiedere ad una delega su una procedura oggetto di progettazione.	Procedura (eliminazione)
12044822	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla	

		dimensione del cantiere.	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12046113		a mio avviso è incostituzionale, e lo è a maggior ragione perchè proprio per i ccantieri di grandi dimensioni la prassi di buona tecnica richiede una pprogettazione esecutiva preventiva e di dettaglio	Procedura (eliminazione)
12047288	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12047328	Identica 12047288	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare.	
12047356	Identico 12038564	La procedura va estesa a tutte le emergenze , indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047407	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047442	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047453	Identica 12024710	Ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2 la presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità.	
12047464	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	

12047467	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12047481	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047604		In una situazione di emergenza, vi sono notevoli difficoltà nell'autocertificare i requisiti (ad esempio, la qualità delle terre) senza le preventive necessarie indagini o un progetto di utilizzo certo. Tale norma comporterà che in regime di emergenza le terre siano gestite tutte come rifiuti, con significativo incremento di oneri e costi.	Procedura (eliminazione)
12047621	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare	
12047630	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048090	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12048316	Identico 12038564	la procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12048461	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare. L'allegato 7 richiamato nell'articolo non	

		appare coerente con la procedura disciplinata dalla stessa norma.	
12048538	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare. L'allegato 7 richiamato nell'articolo non appare coerente con la procedura disciplinata dalla stessa norma.	
12048565	Identica 12024710	Ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2 la presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità.	
12048587	Identica 12024710	Ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2 la presenza di situazioni di emergenza nei cantieri di grandi dimensioni dovrebbe poter essere segnalata anche da un concessionario di un servizio di pubblica utilità.	
12048617	Identica 12043129	Fattispecie rara se non unica, andrebbe estesa a tutte le tipologie di cantiere conseguenti ad emergenze in modo che la pubblica amministrazione ne possa beneficiare. L'allegato 7 richiamato nell'articolo non appare coerente con la procedura disciplinata dalla stessa norma.	
12048699		In emergenza spesso terre e rocce sono frammiste a materiali non rientranti nel quadro normativo in discussione. Necessità di previsione normativa specifica, anche per evitare contenziosi nella successiva gestione.	Procedura (eliminazione)
12048732		Sembra improprio usare il riferimento all'Allegato 7 non	Procedura

		strettamente pertinente alla sussistenza di requisiti per l'impiego delle terre e rocce, meglio fare riferimento a modelli attualmente in uso adottate dall'ARPA (art. 41-bis DL 21 giugno 2013 n. 69) magari allegandoli	(da implementare)
12048749	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12049958		No. Le situazioni di emergenza non riguardano solitamente opere sottoposte a VIA/AIA (es. frane, smottamenti, alluvioni, manutenzione di emergenza di reti elettriche, idriche, fognarie, ecc.). Quindi è necessario che queste procedure siano applicabili anche agli altri casi di gestione "semplificata. Per le opere sottoposte a VIA/AIA sono praticamente inutili.	Procedura (da estendere)
12050379		Eliminare art	Procedura (da eliminare)
12050511		si delega ad autocertificazione la qualità delle terre prodotte. Ci vogliono controlli terzi, rapidi ed efficaci.	Controlli (implementazione)
12050685	Identico 12038564	La procedura andrebbe estesa a tutte le emergenze indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	

9) Le indicazioni tecniche definite dall'articolo 15, relativamente alla modifica e all'aggiornamento del piano di utilizzo sono: a) Facilmente applicabili; b) Applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) Non applicabili.

Respondent ID Genere		Osservazioni consultazione	Argomento
11964862		In riferimento alla sostanzialità delle modifiche.	Procedura chiarimenti
11971313	Inconferente	Sono le stesse del DM 161.	

11971984		art 15 comma 2 lett b : la metodologia di scavo non incide sul piano di utilizzo	Procedura eliminazione
11974619	Inconferente	Le modifiche devono essere tutte ricomprese solo e solamente nella DAU finale. L'art. 15 è fatto in maniera da ritrasformare i sottoprodotti in rifiuti con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo penale!	
11977935	<u>Inconferente</u>	Stante le promesse dubito che sarà norma applicata.	
11994136		vedi sopra, tempistiche non compatibili con lo svolgimento dell'appalto	Procedura (Tempistiche)
12016555		difficilmente applicabile vincolo previsto da comma 6 - destinazione diversa per un massimo di due volte --> spesso i siti di destinazione possono cambiare per ben più di due volte per differenza tra disponibilità al momento della progettazione e dell'esecuzione, l'importante dovrebbe essere la conformità del progetto di destinazione con la qualità dei materiali prodotti nello scavo, anche per non rendere le destinazioni inserite nel progetto iniziale eccessivamente vincolate e quindi distorcere il mercato, creando posizioni di vantaggio (es: lavori pubblici)	Procedura (eliminazione)
12020189		Al fine di semplificare e rendere applicabili le indicazioni di cui all'art. 15 è necessario: specificare al comma 1 che "In ogni caso l'aggiornamento del PUT non comporta l'avvio di una nuova procedura VIA"; integrare il comma 6 con la precisazione di seguito riportata: "La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo (...) può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute adeguatamente motivate"	Procedura (chiarimenti put)
12024109		La procedura proposta dovrebbe chiarire che le modifiche sostanziali del Piano di Utilizzo che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite delle due modifiche va eliminato.	Procedura (chiarimenti put)
12030030		Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 varianti inappropriato per grandi cantieri	Procedura (chiarimenti put)
12038564		Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	Procedura (chiarimenti esito)
12038670	Identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12039095		Le modifiche a posteriori ex art. 15 non sono condivisibili, mettono in difficoltà i controlli e possono portare a contestazioni di illeciti foriere a loro volta di contenziosi.	Procedura (modifica)

12039776	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso	
12040171		Le ipotesi di modifica sostanziale sono troppo restrittive. In particolare i punti a) e d) del comma 2 non sono applicabili. Inoltre, perchè rimandare ancora all'art. 9, facendo ricominciare di fatto tutta la procedura, con i relativi tempi? Non è meglio una comunicazione (esempio procedure per modifiche AIA art. 29 nonies D.Lgs. 152/2006 e smi).	Procedura (integrazione)
12040966	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 varianti inappropriato per grandi cantieri	
12043129		Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	Procedura (chiarire esito)
12043319	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12043540		Il PdU aggiornato deve essere sottoposto a procedura di assoggettabilità a VIA? Le tecnologie di scavo sono raramente decise a livello di progetto definitivo. Inoltre, in caso di modifica in corso d'opera, i lavori di scavo dovranno essere sospesi per 60 giorni. Considerate le modifiche sostanziali apportate in genere ai progetti nella fase esecutiva, tutti i Piani necessiteranno di aggiornamenti. Non si comprende la limitazione al n. di modifiche che è possibile apportare al PdU.	Procedura (Rapporto con put/ modifica utilizzo)
12043638		tuttavia si propone di modificare la tempistica di verifica da parte di ARPA (comma 7) portandola a 30 gg	Procedura (tempistica)
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12044390	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12044397	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12044539	identica	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso	

	12043129	positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12044559	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12044624	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 varianti inappropriato per grandi cantieri	
12044668		I tempi di attesa di cui al comma 7 rendono più complicata e meno veloce la procedura di variante rispetto a quella ordinaria di PdU originale	Procedura (tempistiche)
12044822	Identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12044836		I grandi cantieri esigono la individuazione nel Piano di siti destinazione alternativi da scegliere in fase esecutiva senza modificare il Piano; il limite due aggiornamenti è inappropriato.	Procedura (modifica utilizzo finale)
12045097		Nel tempo necessario ai controlli le terre possono già essere arrivate a destino come sottoprodotto, e non essere quindi più gestibili come rifiuto. Tale pratica potrebbe essere usata per eludere la norma. I controlli diventano impossibili. Le contestazioni di illecito possono diventare oggetto di contestazione e ricorsi. Sistema faraginoso e troppo complicato. Meglio richiedere una autocertificazione e migliorare il controllo nei cantieri e in strada.	Procedura (semplificazione)
12046113	Inconferente	risultano inutilmente limitative di subentranti possibilità di miglioramento della gestione come sottoprodotti.	
12047288	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12047328	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9).	
12047356	identica 12038564	Occorre chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo	
12047407	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12047442	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12047453	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo	

		citato. Il limite di 2 varianti inappropriato per grandi cantieri	
12047464	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12047467	identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12047477	Inconferente	e.2: aumento volume in banco 30%; non considerare modifica sostanziale variazione siti se nuovi hanno stesse peculiarità dei già autorizzati comunicazione nuovi 30 gg silenzio assenso incongruenza termini silenzio assenso comma 1 e termine verifica comma 7: portare a 60gg termine silenzio assenso	
12047481	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12047573		Bisogna indicare chiaramente se e in quali casi appena si invia il piano aggiornato si può procedere con i lavori o se bisogna attendere	Procedura chiarimenti
12047604		L'elenco delle "modifiche sostanziali" è molto generico: non comprende ad esempio l'ipotesi di modifica parziale del sito di produzione, dipendente da una deviazione di tracciato in opere lineari. Andrebbe chiarito che non è modifica sostanziale il mutamento di tracciato sotterraneo per il quale si fanno le caratterizzazioni in corso d'opera. E' ingiustificato il limite di solo due modifiche dei siti di destinazione, perché per opere di notevole durata sono fisiologiche plurime modifiche nel corso dei lavori. Il limite delle due modifiche andrebbe eliminato (comma 6).	Procedura (chiarimenti/ modifica utilizzo finale)
12047606		Applicabili in parte, riteniamo stringente il limite massimo di presentazione di 2 varianti sostanziali, soprattutto per i grandi cantieri in quanto in corso d'opera durante il lasso di tempo dello scavo ad esempio 1 anno, posso mutare le condizioni più di una volta ad esempio il sito di riutilizzo non è più disponibile o si ha un aumento dei volumi. Almeno portare le varianti possibili a 3) - Trasmissione PU; Variante 1; Variante 2; Variante 3.	Procedura (Modifica utilizzo finale)
12047621	Identica 12043129	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9)	
12047630	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12047692	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 modifiche è inappropriato per i grandi cantieri.	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	

12048090	Identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12048316	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	
12048461		Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9). Non dovrebbero essere posti limiti alla possibilità di varianti	Procedura (Esiti / modifica utilizzo finale)
12048488	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche del PUT che non siano sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 modifiche è inappropriato per i grandi cantieri.	
12048538	Identica 1204846	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9). Non dovrebbero essere posti limiti alla possibilità di varianti	
12048565	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 varianti inappropriato per grandi cantieri	
12048587	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 varianti inappropriato per grandi cantieri	
12048605	Identica 12030030	Chiarire che le modifiche sostanziali del PUT che non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 non determinano la necessità di riaprire la procedura disciplinata nel Titolo citato. Il limite di 2 modifiche è inappropriato per i grandi cantieri.	
12048617	Identica 1204846	Chiarire che la "verifica" non necessita di parere in caso positivo e quindi si può procedere (vedi art. 9). Non dovrebbero essere posti limiti alla possibilità di varianti	
12048699		Vedi 6) Approccio individuato non coerente con semplificazione procedure.	Procedura (semplificazione)
12048732		Non vengono definiti i giorni entro i quali vanno presentate le integrazioni, non è chiaro se trascorsi i 60 gg dalla presentazioni delle integrazioni l'esecutore può iniziare la gestione delle terre come indicato nel Piano di Utilizzo integrato; si può giungere a tempi di approvazione > 90 gg	Procedura (tempistiche)
12048749	Identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo.	

12049278		e comunque le tempistiche vanno differenziate da situazione a situazione	Procedura (tempistiche)
12049391		co.4; Ma si rischia che, es. per modificare il deposito temporaneo, per inerzia dell'autorità competente il cantiere debba fermarsi per 90 gg. (art. 9, co 3)	Procedura (tempistiche)
12049958		Trattandosi di grandi opere, perchè limitare solo a 2 volte la possibilità di modificare il PdU (5): è un vincolo troppo limitante ed inutile.	Procedura limite utilizzo
12050511	Inconferente	vale quanto detto alle domande 5 e 6 relative all'articolo 9	
12050685	identica 12038564	Chiarire che la verifica delle motivazioni da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo	

10) Si ritiene che la disciplina di proroga della durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni prevista dall'articolo 16 semplifichi l'utilizzo delle terre e rocce da scavo?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11971984	la semplificazione vi è se non ci fossero termini per la richiesta di proroga e se non vi fosse soggettività nella verifica delle motivazioni	Termini per la richiesta di proroga
11974619	Si deve legare la durata del PUT alla durata dei lavori dell'opera. Punto e basta.	Durata della proroga
12016708	Dovrebbero essere previste più di una proroga tenendo conto che il piano di utilizzo si ripercuote su cantieri di grandi dimensioni che hanno una durata di numerosi anni	Pluralità di proroghe
12020189	I limiti stabiliti per le proroghe non sono compatibili con la complessità dei cantieri di grandi dimensioni. Si propone di sostituire il primo capoverso del primo comma come segue: "Il piano può essere prorogato fino a due volte e per un tempo massimo pari alla metà della durata dello stesso Piano".	Pluralità di proroghe
12024109	La proroga deve essere prevista per una durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede di comunicazione della proroga. Deve prevedersi che, nel tempo di valutazione della richiesta di proroga, le terre e rocce possano essere gestite come sottoprodotti. Il limite di una sola proroga è inappropriato.	Durata della proroga Pluralità di proroghe
12030030	La proroga deve essere prevista per durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede di richiesta proroga. Deve prevedersi che, nel tempo di valutazione richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato limite 1 sola proroga e solo per i grandi opere	
12038564	Le proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	Durata proroga
12038670	Le proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività	

		di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12039776	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12040171		Perché due mesi di anticipo per chiedere la proroga sono troppi. Il termine non è realistico.	Termini per la richiesta di proroga
12040966	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede richiesta proroga. Deve prevedersi che, nel tempo valutazione richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato limite 1 sola proroga e solo per 1 anno per grandi opere	
12043129	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12043319	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12043479	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12043540	Inconferente	Non è chiaro se, allo scadere dei termini di efficacia del Piano, anche le terre e rocce da scavo già utilizzate perdono la qualifica di sottoprodotto.	
12043638		il piano di utilizzo nei cantieri di grandi dimensioni può in casi particolari ovvero di elevate volumetriche e tempistiche di realizzazione lunghe (qualche anno)esigere anche più di 1 proroga	Pluralità di proroghe
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12044390	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12044397	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	

12044539	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che lo produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12044559	Identica 12038564	La proroga di una sola volta o al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che lo produce e a quelle/a della/e opera/e di destinazione	
12044624	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede richiesta proroga. Deve prevedersi che, nel tempo valutazione richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato limite 1 sola proroga e solo per 1 anno per grandi opere	
12044668		L'indicazione dei 2 mesi di anticipo potrebbe generare difficoltà, poichè anche se è un cantiere >6000 mc, il tempo previsto dal piano potrebbe essere ristretto in maniera tale da non poter prevedere con così tanto preavviso la necessità di richiesta di proroghe. Si potrebbe semplicemente indicare che la richiesta di proroga deve essere inoltrata prima della scadenza del PdU	Termini per la richiesta di proroga
12044822	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12044836		I grandi cantieri e le opere finanziate per lotti sono fisiologicamente soggette a proroghe; il limite di una sola proroga per un solo anno è in questi casi inappropriato.	Pluralità di proroghe
12046113	Inconferente	Ma è incostituzionale esattamente come l'art. 13	
12047288	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che lo produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12047328	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che lo produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione.	
12047356	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047407	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047442	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	

12047453	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede richiesta proroga. Deve prevedersi che, nel tempo valutazione richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato limite 1sola proroga e solo per 1anno per grandi opere	
12047464	Identica 12038564	Le proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047467	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12047481	Identica 12038564	Le proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047604		La doppia limitazione alla proroga (annuale e solo una volta) risulta, oltre che apparentemente priva di una reale esigenza di tutela, potenzialmente inadeguata per infrastrutture complesse, la cui durata è soggetta di per sé alla possibilità di più slittamenti dei termini di esecuzione nel corso del tempo. Si chiede di eliminare tale doppia limitazione.	Durata proroga Pluralità di proroghe
12047606		perché solo 1 volta, perché massimo 1 anno? se il cantiere dura più anni e nel corso d'opera subisce diversi fermi, se per motivi diversi il cantiere per l'enorme mole burocratica dovesse fermarsi più volte, non si avrebbe più la possibilità di agire secondo quanto previsto da tale norma, il successivo divieto di gestire le terre come sottoprodotto, mi obbliga a gestirle come rifiuto, in impianti che non lo ricevono e discariche per inerti quasi inesistenti	Durata proroga Pluralità di proroghe
12047621	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12047625		Le tempistiche sono incoerenti.	
12047630	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12047692	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per una durata maggiore, definita dal proponente in sede di richiesta di proroga. Deve prevedersi che, nel tempo di valutazione della richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato il limite di una sola proroga per le grandi opere.	
12047784		Non è chiara l'espressione "verifica d'ufficio le motivazione addotte.." . Come si esprime l'Autorità competente ? Esiste una sorta di "silenzio assenso" ? Entro quali tempi ?	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	

12048090	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12048316	Identica 12038564	Le proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12048461	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12048488	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per una durata maggiore, definita dal proponente in sede di richiesta di proroga. Deve prevedersi che, nel tempo di valutazione della richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato il limite di una sola proroga per le grandi opere.	
12048538	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12048565	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede richiesta proroga. Deve prevedersi che, nel tempo valutazione richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato limite 1 sola proroga e solo per 1 anno per grandi opere	
12048587	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per durata maggiore, preferibilmente definita dal proponente stesso in sede richiesta proroga. Deve prevedersi che, nel tempo valutazione richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato limite 1 sola proroga e solo per 1 anno per grandi opere	
12048605	Identica 12024109	La proroga deve essere prevista per una durata maggiore, definita dal proponente in sede di richiesta di proroga. Deve prevedersi che, nel tempo di valutazione della richiesta, le T&R possano essere gestite come sottoprodotti. Inappropriato il limite di una sola proroga per le grandi opere.	
12048617	Identica 12038564	La proroga di una sola volta e al max 1 anno è insufficiente perché le fattispecie che possono generare sospensioni ecc. sono numerose e frequenti. In ogni caso la sua durata va collegata al termine dell'opera che le produce e a quella/e della/e opera/e di destinazione	
12048699		Vedi 6) Approccio individuato non coerente con semplificazione procedure. L'involuppo di problemi semplici in procedure che richiedono pareri di più enti è inefficace. 1 comunicazione a 1 ente responsabile. Tempo massimo indicato in conflitto con DL 69/2013 e non idoneo per grandi opere.	Durata proroga
12048732		Precisare che la durata del Piano di Utilizzo decorre dall'inizio dei lavori di movimentazione, inoltre fissare l'inizio lavori entro 2 anni dalla presentazione del Piano potrebbe essere un tempo insufficiente come nel caso di	Durata proroga

		opere in L. Obiettivo (PdU con progetto preliminare) estendere a 5 anni	
12048749	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere.	
12049278		Rimane una situazione di potenziale grande incertezza. Ad es. il preavviso è fissato in due mesi a prescindere dalle ragioni della proroga (che potrebbero anche essere repentine); inoltre ad es. la verifica non ha una tempistica prefissata e non si specifica quali conseguenze ha una eventuale verifica con esito negativo e quali sono i rimedi per il proponente.	Termini per la richiesta di proroga
12049958		Anche in questo caso si tratta di una limitazione inutile come quella del punto precedente. Obbliga il proponente a presentare un PdU con tempistiche sovradimensionate per evitare rischi di ritardi. La valutazione della congruità della proroga deve essere fatta caso per caso dall'Autorità Competente.	
12050106		esigenze di gestione renderebbero avolte necessaria la possibilità una seconda proroga o di una proroga da concordare (eventualmente 2 anni)	Pluralità di proroghe
12050511	Inconferente	si delega al produttore la decisione di prorogare con scarsi controlli	
12050685	Identica 12038564	La proroghe previste sono insufficienti perché le fattispecie che possono generare sospensioni dell'attività di cantiere sono numerose e frequenti. La durata va collegata al termine dell'opera di origine e a quella/e della/e opera/e di destinazione indipendentemente dalla dimensione del cantiere	

11) Si ritiene che le procedure amministrative riportate agli articoli 20 e 21 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni rispondono ai criteri generali di proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare e di armonizzazione del quadro normativo vigente?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11960588	Trovo troppo limitante il termine della richiesta di proroga (2 mesi!) su un cantiere piccolo.	Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo
11971984	Per interventi di piccolissime dimensioni, ad esempio la fornitura ad un privato di terreno (giardino, orto etc), non possono essere applicate. troppo onerose. direi per interventi fino a 600 mc solo autodichiarazioni	Cantieri di piccolissime dimensioni
11974619	Deve essere prevista un'altra fattispecie per i cantieri di piccolissime dimensioni < 1000 mc con una disciplina ancora più snella da inserire come sola certificazione del progettista nel titolo abilitativo. Per quelle da 1000 a 6000 deve essere chiarita l'obbligatorietà o meno di seguire analisi chimiche e in che quantità, poiché dall'articolato non si capisce	Cantieri di piccolissime dimensioni

11977935		Per quanto sia effettivamente una procedura più semplice, la disciplina si scontra con la realtà delle piccole imprese edili poco propense all'utilizzo del mezzo informatico e che dovranno appoggiarsi a consulenti esterni con i costi relativi; il richiamo al piano d'utilizzo di cui al comma 2 art. 21 è foriero di potenziali problemi interpretativi.	Modalità di trasmissione e rinvio al Piano di utilizzo
11990377		Il riferimento al comma 1 all'art.4 lettera d) è errato in quanto non esiste, forse un refuso, dovrebbe riferirsi al comma 2. Gli altri 3 requisiti dell'art.4, comma 2 lettere a), b) e c) non vengono menzionati, perché?	Rinvii normativi
11995369		LO STESSO REGIME SEMPLIFICATO ERA GIA' STATO RAGGIUNTO CON L'ART 41 BIS	
12010485		Le procedure amministrative sono ben individuate. Prevederei una ulteriore tipologia di cantieri (es: produzione di terre fino a 100 mc) con procedure ancora più semplificate, al fine di non rendere eccessivamente gravosa l'esecuzione di piccoli interventi da parte dei privati.	Cantieri di piccolissime dimensioni
12015777	Inconferente	In tutto il regolamento si cita solo il "piano di riutilizzo" mentre per i cantieri di piccole dimensioni è prevista la "dichiarazione di utilizzo".	
12016555	Inconferente	ultima frase del comma 1 dell'art. 20 "(...) le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale": non si comprende tale condizione, se riferita alla sola eventuale presenza di materiali di riporto o in generale sia comunque richiesta una valutazione sulla cessione di possibili inquinanti da parte dei materiali da scavo (sembirebbe previsione diversa da quella per cantieri di grandi dimensioni)	
12024710		E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri di dimensioni molto ridotte (es.	Cantieri di piccolissime dimensioni
12030030	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri (sia per interventi pubblici che privati) di dimensioni molto ridotte (es.	
12030164		Introdurre la fattispecie dei "cantieri di micro dimensioni" (quantità	Cantieri di piccolissime dimensioni
12034468	Prima parte inconferente	La norma deve fissare dei criteri generali (anche se semplificati rispetto ai cantieri di grandi dimensioni) per attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 comma 2 ed inoltre per consentire una efficace azione di controllo e vigilanza il PIANO DI UTILIZZO e la DICHIARAZIONE DI UTILIZZO devono	Controlli

		essere inviate sia al Comune e all'ARPA del luogo di produzione che al Comune e all'ARPA del sito di utilizzo	
12035120	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri di dimensioni molto ridotte (es.	
12038564		Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	Obblighi informativi
12038670	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12039095		Non è chiaro perché le modifiche debbano essere comunicate in via preventiva a differenza dei grandi cantieri. Non c'è proporzionalità	Obblighi informativi
12039776	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12040171		Vi è sicuramente un aggravio rispetto alla procedura attuale. La genericità delle definizioni dell'art. 20 implica una incerta applicazione. Infatti, è necessario anche fare il test di cessione per escludere la contaminazione delle acque sotterranee? Quante analisi occorre fare? Il fatto che non si possa riferirsi all'allegato 4 limita di fatto il campo di applicazione (vedi verifica di eventuali additivi) e rende incerta l'interpretazione.	Test e analisi
12040966	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri (sia per interventi pubblici che privati) di dimensioni molto ridotte (es.	
12042877	Identica 12034468	La norma deve fissare dei criteri generali (anche se semplificati rispetto ai cantieri di grandi dimensioni) per attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 comma 2 ed inoltre per consentire una efficace azione di controllo e vigilanza il PIANO DI UTILIZZO e la DICHIARAZIONE DI UTILIZZO devono essere inviate sia al Comune e all'ARPA del luogo di produzione che al Comune e all'ARPA	

		del sito di utilizzo.	
12043129	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12043319	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12043477	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri di dimensioni molto ridotte (es.	
12043479	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12043540		La richiesta di proroga entro due mesi antecedenti la data di scadenza del Piano di Utilizzo (no della dichiarazione?) non è commisurata ai 15 giorni per la trasmissione per via telematica della dichiarazione.	Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12044390	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12044397	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3),	
12044539	Identica	Non sono stati adottati criteri di	

	12038564	semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12044559	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimento e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3=), ecc....	
12044624	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri (sia per interventi pubblici che privati) di dimensioni molto ridotte (es.	
12044668		Sostituire il PdU con una autodichiarazione è una eccessiva semplificazione, che carica il proponente/esecutore di grosse responsabilità, nella maggior parte dei casi neanche ben chiare. Mantenere sempre un documento progettuale, semmai semplificato nei contenuti, consentirebbe di avere sempre un supporto tecnico e valutativo utile sia per l'esecutore sia per chi deve vigilare. Progettare prima l'intervento, anche se limitato in volume (sono comunque 6000 mc massimi!) permette di meglio valutare tempi, costi, problematiche di gestione e stoccaggi.	Autodichiarazione
12044822	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12045097		La comunicazione preventiva aggrava la disciplina oggi vigente. La richiesta genererà un grande numero di varianti alla comunicazione, rendendo molto complessa la gestione dei controlli. Non è proporzionale alle grandi opere. La verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente (comune o stazione appaltante pubblica), non è governata da alcun termine né criterio per il suo esercizio.	Obblighi informativi
12046113		A mio avviso occorrerebbe specificare meglio 1) quali siano le condizioni di potenziale contaminazione delle acque sotterranee rispetto al sito di riutilizzo e reimpiego e soprattutto 2) la destinazione d'uso di dette acque sotterranee.	Autodichiarazione
12047241	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri di	

		dimensioni molto ridotte (es.	
12047288	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12047328	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità: sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12047356	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono invece aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo	
12047407	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12047442	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12047453	Identica 12038564	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri (sia per interventi pubblici che privati) di dimensioni molto ridotte (es.	
12047464	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 giorni, nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12047467	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12047481	Identica	Non sono stati adottati criteri di	

	12038564	semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg. nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12047604	Inconferente	Non pertinente l'opera ferroviaria Torino-Lione	
12047606		Astringente il termine di proroga (4 mesi) e la possibilità di varianti (max 2 volte)	Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo
12047621	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12047630	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg. nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12047692		E' necessario prevedere disposizioni di semplificazione ad hoc per cantieri di dimensioni molto ridotte (es. 200 mc) e di breve durata, in quanto la tempistica è incompatibile con la procedura ordinaria.	Cantieri di piccolissime dimensioni
12047784		art. 20 comma 1 Si dice che il produttore (art.2 comma 1 lett. u) deve dimostrare ..[...]... quindi il proponente lett. s) e l'esecutore lett. t) sembrano esclusi da questa possibilità. Inoltre la formulazione pare non prevedere l'utilizzo delle T&R da scavo in sostituzione dei materiali di cava, in quanto fa parola solo di recuperi, riempimenti etc.	Modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria e si aggiunge: viene richiamato l'articolo 4, comma 1 d), invece che il comma 2.	
12048090	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg. nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12048316	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg. nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	

12048461	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; con particolare riferimento ai micro cantieri sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12048488	Identica 12047692	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazione ad hoc per cantieri di dimensioni molto ridotte (es. 200 mc) e di breve durata, in quanto la tempistica è incompatibile con la procedura ordinaria.	
12048538	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; con particolare riferimento ai micro cantieri sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12048565	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri (sia per interventi pubblici che privati) di dimensioni molto ridotte (es.	
12048587	Identica 12024710	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazioni ad hoc per cantieri (sia per interventi pubblici che privati) di dimensioni molto ridotte (es.	
12048605	Identica 12047692	E' necessario prevedere disposizioni di semplificazione ad hoc per cantieri di dimensioni molto ridotte (es. 200 mc) e di breve durata, in quanto la tempistica è incompatibile con la procedura ordinaria.	
12048617	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità; con particolare riferimento ai micro cantieri sono stati aumentati adempimenti e procedure (dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni); è stato introdotto il preavviso di 15 gg. per inizio lavori, limitazioni nella modifica (comma 3), ecc.	
12048699	Inconferente	Se inquadrato nel corretto contesto e derubricate le esclusioni 1 e 2). Mantenendo procedure solo per i casi al di fuori. "Fonte diretta e indiretta di contaminazione per le acque sotterranee" vago e foriero di contenzioso.	
12048732		Per completezza, sarebbe opportuno inserire uno schema di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445, tra gli allegati	Autodichiarazione
12048749	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni	

		sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg. nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo.	
12049278		Lo snellimento della procedura appare ora sbilanciato in senso eccessivamente lassista: non è previsto un controllo di idoneità della dichiarazione nel comma 1 mentre è previsto per la sola modifica nel comma 3 e non è previsto nemmeno nel comma 4 (mentre è previsto nella proroga di cui all'art. 16, pur non essendo previste espressamente le conseguenze di un esito negativo del controllo) Inoltre non si prevede un limite temporale certo per il caso di opera con termine di esecuzione superiore ad un anno: si suggerisce di esplicitare bene in quale modo il termine dell'opera deve risultare/essere determinato e di equiparare il termine massimo dei tempi di utilizzo con quelli di termine dell'opera Infine occorre esplicitare meglio in quale modo, con quali documenti e contenuti il produttore può/deve dimostrare la sussistenza requisiti ex art. 20	Controlli
12049391		Bisogna ulteriormente semplificare considerando il luogo di origine delle terre e rocce da scavo per eliminare l'obbligo della verifica della qualità ambientale.	Autodichiarazione
12049958		Manca il coinvolgimento del comune del luogo di destinazione dei materiali da scavo, se diverso da quello di produzione.	Controlli
12050511	Inconferente	Con la smania di semplificare si delega al costruttore ogni decisione; dubitiamo le ARPA siano in grado di rispettare i tempi previsti	
12050685	Identica 12038564	Non sono stati adottati criteri di semplificazione e di proporzionalità. Sono aumentati gli adempimenti: dichiarazioni sostitutive anziché comunicazioni, il preavviso di 15 gg. nuovi limiti per le modifiche della dichiarazione e sulla proroga dei tempi di utilizzo	

12) Si ritiene che il provvedimento avendo fornito una chiara definizione ed individuato puntualmente le procedure amministrative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni non assoggettate a VIA ed AIA, abbia semplificato l'utilizzo di terre e rocce da scavo riconducibili a questa fattispecie?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11968953	Già oggi a queste opere si applica la procedura di cui all'art. 41-bis del D.L. 69/13	
11971313	Bene equiparare alle procedure semplificate dei piccoli cantieri, ma si parla di piano di utilizzo e non dichiarazione e anche qui non sono indicate le analisi da eseguire sulle TRS.	
11977935	Inconferente vedi punti precedenti	

11995369		ERA GIA' CHIARO PRIMA	
12010485		Le procedure amministrative sono ben individuate. Resta l'eccessiva onerosità connessa alla loro applicazione.	
12020189		Al fine di individuare quali sono i cantieri di grandi dimensioni non assoggettati alle procedure VIA ed AIA, va specificato all'art. 2 lettere bb) che tali procedure sono quelle di cui alla parte II, del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, all'art. 22, comma 1, secondo capoverso vi è un refuso che andrebbe corretto come di seguito: " Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 21".	Individuazione ambito applicativo e procedure
12030030		La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio di piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	Individuazione ambito applicativo e procedure
12035306		Era già chiaro nel art. 41 bis	
12039095		L'art. 41bis del DL 69/13 già prevedeva una disciplina semplice ed efficace	
12040171		Non si capisce se occorre fare il piano di utilizzo oppure no. Infatti, il comma 2 art. 21, esplicita i casi in cui basta la dichiarazione sostitutiva, NON inserendo l'art. 22. Si richiamano anche le osservazioni di cui al precedente punto II.	Individuazione ambito applicativo e procedure
12040966	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio di piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043540		La procedura relativa ai grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA non è chiara. E' richiesto solo un Piano di utilizzo da inviare con le stesse modalità previste per la dichiarazione di utilizzo?	Individuazione ambito applicativo e procedure
12044155	Inconferente	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044624	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio di piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12045097		L'art. 41 bis disciplina in modo efficace e semplice la gestione dei materiali da scavo, contrariamente a quanto previsto da questa norma che rende il processo molto formale e burocratico.	
12047453	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio di piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12047604	Inconferente	Non pertinente l'opera ferroviaria Torino-Lione	
12047606		Anche la Legge 98/2013 art. 41 bis si applica alle opere non sottoposte a VIA o AIA mentre per queste ultime si applica il DM 161/2012.....semplicemente la nuova norma definisce le varie fattispecie riaccorpandole in un'unica norma.	
12047692	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio del piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12048024	Inconferente	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048461		Va meglio specificato che il PUT corrisponde	Individuazione

		specificatamente alla dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21	ambito applicativo e procedure
12048488	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio del piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12048538	Identica 12048461	Va meglio specificato che il PUT corrisponde specificatamente alla dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21	
12048565	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio di piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12048587	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio di piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12048605	Identica 12030030	La procedura di cui all'art. 22 non è chiara, prevedendo l'invio del piano di utilizzo ai sensi dell'art. 21 che tratta invece di una dichiarazione.	
12048617	Identica 12048461	Va meglio specificato che il PUT corrisponde specificatamente alla dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21	
12048699	Inconferente	Se inquadrare nel corretto contesto e derubricare le esclusioni 1 e 2).	
12048732		Induce confusione il termine "Piano di Utilizzo" (art. 22) se le procedure e le modalità a cui si fa riferimento sono quelle relative all'art. 21 che richiedono solo una dichiarazione e non la stesura di un Piano di Utilizzo. Si propone di non usare la dicitura di "Piano di Utilizzo"	Individuazione ambito applicativo e procedure
12049278		Semplifica perché fa uscire dall'incertezza interpretativa questa terza categoria ma in realtà suscita serie perplessità perché impone un piano di utilizzo e non una mera dichiarazione sostitutiva come per il capo III ma in realtà assoggettando il piano a procedure e modalità di cui all'art. 21 in sostanza equipara piano ex art. 22 alla dichiarazione ex art. 21, chiamandola solo con altro nome. Norma eccessivamente lassista, considerata l'assenza di controlli obbligatori come segnalato per art. 21 (domanda 11)	Individuazione ambito applicativo e procedure
12049958		I cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA dovrebbero essere sottoposti alla procedura del Piano di Utilizzo dell'art. 9. Il regime proposto è troppo permissivo per grandi movimentazioni.	Individuazione ambito applicativo e procedure

13) Si ritiene che le procedure previste per la modifica e l'aggiornamento della comunicazione di cui all'art.21 siano chiare e coerenti con le altre disposizioni presenti nello schema di decreto?

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11968953	Non è chiara la procedura in caso di modifiche: possono essere effettuate e comunicate entro i successivi 15 giorni ("entro 15 giorni dall'intervenuta variazione") oppure si può procedere con la modifica solo una volta che questa viene comunicata ("fino alla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre da scavo	Modifiche sostanziali

		qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo differenziato)? Inoltre, in analogia con la procedura prevista per i grandi cantieri (art. 15) sarebbe opportuno specificare l'obbligo di comunicazione delle sole modifiche sostanziali. In caso contrario ci troveremmo nella situazione assurda di dovere comunicare l'aumento del 10% del volume di scavo in un cantiere da 500 mc e di non doverlo comunicare in un cantiere da 100.000 mc sottoposto a VIA/AIA. E' sicuramente problematico il limite al numero di variazioni della destinazione per un massimo di due volte. Dovrebbe essere innalzato ad almeno a 4 volte. Inoltre, sarebbe necessario specificare che si tratta del numero massimo di modifiche "sostanziali" in modo da poter consentire liberamente una "redistribuzione" dei volumi tra destinazioni già comunicate.	
11974619	Inconferente	vedi risposta al quesito 10.	
11977935	Inconferente	per quanto potranno essere utilizzate.....	
11990377	Inconferente	Vedi punto 3	
12016555		comma 3: non si comprendono i termini temporali --> se la modifica deve essere comunicata entro 15 giorni dall'"intervenuta variazione", come è compatibile tale termine con il divieto di intraprendere la modifica fino alla trasmissione della comunicazione? quanto tempo ha a disposizione l'autorità competente per verificare le motivazioni e disporre il divieto? in caso di notifica di divieto con attività già iniziata, cosa succede coi materiali da scavo già movimentati ed utilizzati?	Termini
12030030		Oltre alle considerazioni sulla "verifica" (vedi art. 9 domanda n.5) c'è da segnalare un appesantimento in termini di tempistiche e con la sostituzione di comunicazioni con dichiarazioni sostitutive	Termini
12030164	Inconferente	Sì, ma vedere anche le osservazioni del box della domanda 11).	
12035306		Modificare il c. 6 "La dichiarazione di avvenuto utilizzo è predisposta e trasmessa ai sensi con le modalità di cui all'allegato 7".	
12038564		Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	Modifiche sostanziali e termini
12038670	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12039776	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12040171	Inconferente	No, per quanto riguarda le proroghe: 4 mesi max di proroga con 2 mesi di anticipo, non è realistico e non fattibile nella realtà.	
12040966		Oltre alle considerazioni sulla "verifica" (vedi art. 9 domanda n.5) c'è da segnalare un appesantimento in termini di tempistiche e con la sostituzione di comunicazioni con dichiarazioni sostitutive	Termini
12043129		Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	Modifiche sostanziali e termini
12043319	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere	

		negativo, definire modifiche sostanziali	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12044390	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12044397	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12044539	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12044559	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12044624	Identica 12040966	Oltre alle considerazioni sulla "verifica" (vedi art. 9 domanda n.5) e'è da segnalare un appesantimento in termini di tempistiche e con la sostituzione di comunicazioni con dichiarazioni sostitutive	
12044668		Non si capisce per quale motivo limitare la possibilità di mutare il sito di destino. Con l'attuale variabilità del mercato edilizio, molte volte è necessario rapidamente modificare il destino dei terreni per mutate condizioni autorizzative e non da ultimo economiche. Se l'obiettivo è garantire il corretto recupero delle terre, questa limitazione può solo generare ulteriori difficoltà	Modifica del sito di destinazione
12044822	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12045097		la modifica a posteriori favorisce situazioni di contenzioso e furberie.	
12046113		soprattutto non sono coerenti con la Dir UE 98/2008.	
12047288	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12047328	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali.	
12047356	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Inoltre, andrà chiarito che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12047407	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12047442	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12047453	Identica 12040966	Oltre alle considerazioni sulla "verifica" (vedi art. 9 domanda n.5) e'è da segnalare un appesantimento in termini di tempistiche e	

		con la sostituzione di comunicazioni con dichiarazioni sostitutive	
12047464	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12047467	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12047481	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12047604	Inconferente	Non pertinente l'opera ferroviaria Torino-Lione	
12047621	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12047630	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12047784		C. 3 Conflitto tra c.1 , " il Produttore presenta la dichiarazione", e c. 3 "motivazione addotte dal proponente "c. 4 I 4 mesi della proroga si estendono oltre all'anno di cui al c. 1 (12 + 4 = 16 mesi tot.) o restano entro l'anno? comma 6 Chi trasmette la DAU? produttore (art.7 comma 5) o proponente (art.4 c.5)?	Soggetti responsabili e procedure
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria. Il riferimento alla dicitura "piano di utilizzo" in forza della "dichiarazione" può creare confusione.	
12048090	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12048316	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l'esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell'Autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12048461	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12048538	Identica 12043129	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12048565	Identica 12040966	Oltre alle considerazioni sulla "verifica" (vedi art. 9 domanda n.5) e'è da segnalare un appesantimento in termini di tempistiche e con la sostituzione di comunicazioni con dichiarazioni sostitutive	
12048587	Identica 12040966	Oltre alle considerazioni sulla "verifica" (vedi art. 9 domanda n.5) e'è da segnalare un appesantimento in termini di tempistiche e con la sostituzione di comunicazioni con dichiarazioni sostitutive	
12048617	Identica 12040966	Chiarire che la verifica positiva non necessita di provvedimento espresso (comma 3), indicare i termini per l'eventuale parere negativo, definire modifiche sostanziali	
12048699	Inconferente	Se inquadrare nel corretto contesto e derubricare le esclusioni 1 e 2).	
12048732		Ambiguità di termini tra il PRODUTTORE (comma 1) che attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, comma 2 e le	Soggetti responsabili e

		“motivazioni addotte dal PROPONENTE” (comma 3). Inoltre Il PROPONENTE comunica alle PP.AA. l’”ESECUTORE” del PdU (art. 17) ma non sembra tenuto a comunicare il “PRODUTTORE”	procedure
12048749	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l’esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell’autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	
12049278		Non sono coerenti: come rilevato a domanda 11, si prevede un controllo e un potere di divieto mentre per dichiarazione iniziale e dichiarazione di proroga non si prevede né controllo né potere di divieto	Controlli
12049958		La possibilità di proroga di soli 4 mesi è inutile e limitante, anche in considerazione del fatto che si tratta di cantieri di grandi dimensioni.	Proroga
12050106		esigenze di gestione renderebbero a volte necessaria la possibilità una seconda proroga o di una proroga da concordare (eventualmente 12 mesi)	Proroga
12050511		sono coerenti con l'impostazione di tutta la bozza di regolamento, appunto per questo non garantiscono terzietà e controlli sufficienti.	
12050685	Identico 12038564	Deve essere inserito il concetto di modifica sostanziale. Serve inoltre chiarire che l’esito positivo della verifica delle motivazioni da parte dell’autorità competente non necessita di provvedimento espresso. Non sono indicati i termini entro i quali deve esprimersi in caso negativo.	

14) Si ritiene che le indicazioni tecniche previste dall'articolo 21 sono: a) Facilmente applicabili; b) Applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) Difficili da applicare.

Respondent ID	Osservazioni consultazione	Argomento
11968953	E' MOLTO problematico l'obbligo di trasmettere la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei "lavori", definiti espressamente come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Inoltre, il "produttore" potrebbe essere individuato anche successivamente all'inizio dei lavori. Sembrerebbe pertanto non possibile gestire le terre da scavo come sottoprodotti se non è stata presentata apposita dichiarazione 15 giorni prima dell'avvio del cantiere. Si ritiene fondamentale, se proprio si vuole mantenere l'anticipo di 15 giorni (questo anticipo costituisce comunque una grande complicazione rispetto alla norma attualmente vigente), specificare che la dichiarazione deve essere presentata 15 giorni prima dell'inizio dei "lavori di scavo", anche in considerazione che viene introdotto un limite alle possibili successive varianti (lo scavo potrebbe iniziare anche mesi dopo l'inizio dei lavori, rendendo più concreta l'eventualità di un cambio della destinazione)	Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti
11971313	Non c'è alcun riferimento alle modalità di caratterizzazione ambientale, lasciando ampia discrezionalità sull'argomento. Dovrebbe essere previsto un protocollo semplificato, oltre che una procedura semplificata.	Caratterizzazione ambientale
11974619	Troppa burocrazia e troppa discrezione nei controlli.	

11977935	Inconferente	vedi punti precedenti	
11994136	Inconferente	a causa dei temi d'intervento da parte degli organi competenti	
11995369		SAREBBE OPPORTUNO PREVEDERE CHE NELLA DICHIARAZIONE SIA ESPLICITAMENTE DOCUMENTATO IL TITOLO ABILITATIVO RELATIVO ALL'OPERA DEL SITO DI DESTINAZIONE NONCHE' LA PREVENTIVA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE MOTIVATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI DI TALE OPERA	Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti
12010485		Qualora i termini previsti per il riutilizzo debbano essere prorogati a causa di eventi condizioni climatici o eventi eccezionali, non sarà possibile dare comunicazione con due mesi di anticipo.	Proroga
12015777		In tutto il regolamento si cita solo il "piano di riutilizzo" mentre per i cantieri di piccole dimensioni è prevista la "dichiarazione di utilizzo".	PDU e dichiarazione di utilizzo
12030164	Inconferente	Vedere anche le osservazioni del box della domanda 11).	
12038564		Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	Riporti
12038670	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12039095		Non è chiaro il senso tecnico del limite del 20% per i materiali antropici e come debba essere valutato. Posto che si valuta la qualità del materiale (CSC, test di cessione) questo ulteriore vincolo merceologico è superfluo.	Riporti
12039776	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12040171		No, per quanto riguarda le proroghe: 4 mesi max di proroga con 2 mesi di anticipo, non è realistico e non fattibile nella realtà.	Proroga
12043129		Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	Riporti
12043319	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12043540		La data di produzione coincide con quella di inizio o fine delle attività di scavo?	
12044171	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	

12044390	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12044397	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12044539	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12044559	Identica 12043129	Difficoltà per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12044822	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12045097		Non si pensa allo sviluppo temporale dei lavori nei cantieri e ai tempi dei controlli.	
12046113		soprattutto in relazione alla variazione del sito di destinazione a mio avviso la procedura prevista è incostituzionale relativamente all'art. 41 della costituzione: questo significherà un potenziale incremento del contenzioso amministrativo con tutte le conseguenze del caso, anche di tipo economico per le amministrazioni coinvolte.	
12047288	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12047328	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%).	
12047356	Identica 12038564	Si rilevano difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12047407	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12047442	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12047464	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12047467	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12047481	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e. 1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12047604	Inconferente	Non pertinente l'opera ferroviaria Torino-Lione	

12047606		Facilmente applicabili, ma non costituiscono semplificazione poichè lavori di scavo che si realizzano in 1 giorno, devono essere comunicati almeno 15 gg prima e sopportare comunque costi elevati se parametrati all'opera da realizzare ad esempio 50 mc. Inoltre solo poche stazioni appaltanti riconoscono i costi per analisi, redazione Piano di Utilizzo etc, ovvero gli oneri che comporta tale procedura (TERNIA - RFI) la maggior parte non lo prevede.	
12047621	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12047625		Per i piccoli cantieri la procedura non risulta apportare le necessarie semplificazioni.	
12047630	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12047784		sarebbe auspicabile un modulo unico in tutta Italia per la comunicazione . perchè la DAU deve essere trasmessa anche al comune del luogo di destinazione? il comune che riceve una DAU relativa a qualcosa che non conosce (non ha infatti ricevuto la comunicazione iniziale) che vantaggio può avere? come deve gestire questo documento?	Dichiarazione di avvenuto utilizzo
12048090	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12048316	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12048461	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12048538	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12048617	Identica 12043129	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti (calcolo percentuale 20%)	
12048699		La comunicazione a l ente responsabile. Sostituzione anche con certificazioni sotto responsabilità del professionista. Non tutti gli operatori hanno la competenza per svolgere autonomamente le valutazioni.	
12048749	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 c.1 del DL 2/2012. servono, inoltre disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	
12049278		Occorre ed urge specificare meglio (anche per dare un orientamento uniforme nella valutazione della autorità competente) i contenuti di dichiarazione iniziale, dichiarazione di modifica, comunicazione di proroga, anche impostando un modello unico nazionale uniforme per la compilazione	Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti e altre dichiarazioni/comunicazioni

12049391		la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come si concilia con i requisiti di verifica della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo?	
12050511		sono facilmente applicabili dal produttore, meno dall'ente di controllo	
12050685	Identica 12038564	Difficoltà applicative per i materiali contenenti riporti, va eliminato il limite del 20% perché non previsto dall'art. 3 e.1 del DL 2/2012. Servono, inoltre, disposizioni per la gestione e il deposito delle terre e rocce da scavo provenienti da attività di manutenzione di reti e infrastrutture.	

15) Si ritiene che la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti semplifichi la gestione delle stesse?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11971313		Come per il deposito intermedio, manca un'indicazione tecnica o un rimando ad una norma che indichi i presidi ambientali da realizzare.	Richiesta di introduzione delle prescrizioni sui presidi ambientali
11971984		tali fattispecie di terre e rocce devono avere la possibilità di essere stoccate anche su aree esterne utilizzate dall'esecutore o produttore	Richiesta di ampliare le possibilità di stoccaggio per questa fattispecie in altri siti
11977935	Inconferente	si usano "concetti indeterminati" che possono essere forieri di problematiche non indifferenti. Se il terreno proviene da sito fortemente inquinato, alla luce dei notevoli quantitativi movimentati non ritengo possibile, gestirli pienamente nel rispetto delle norme tecniche anche in relazione all'imballaggio; permettere la gestione in cantiere anche in deroga per il tempo necessario al trasferimento in luogo attrezzato non implicherebbe aggravamenti all'ambiente rispetto alla situazione "ante" movimentazione.	
11994136	Inconferente	quantitativo e durata limitati	
11995369	Inconferente	LA DISCIPLINA E' ANALOGA ALLA PRECEDENTE	
12016555	Inconferente	sarebbe importante specificare che un cumulo (sempre max 4000 mc) di cui è avviata la movimentazione (primo formulario compilato, e altri secondo cadenza di apposito programma comunicato all'autorità competente, magari con termine massimo di 30 giorni) non è più in deposito temporaneo, perché tecnicamente non è semplice movimentare 4000 mc di materiale (circa 200 automezzi), e spesso è difficile iniziare la movimentazione se non a ridosso della scadenza del deposito,	

		<p>probabilmente attivato per difficoltà logistiche di reperimento destinati abilitati/qualificati o per aver tempo di definire procedure di recupero in sito (altrimenti i rifiuti si sarebbe movimentati al momento dello scavo più conveniente che movimentazione differita).</p>	
12020189		<p>Almeno per i cantieri di grandi dimensioni si ritiene opportuno sostituire quanto proposto all'art. 23, c.1, lett. b) prevedendo che " le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti devono essere raccolte e avviate alle operazioni di recupero o di smaltimento con le seguenti tempistiche: quando il quantitativo di rifiuti in deposito non superi complessivamente i 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a tre anni; quando il quantitativo di rifiuti in deposito superi complessivamente i 4000 metri cubi, e/o includa più di 800 mc di rifiuti pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno".</p>	<p>Richiesta di incrementare la durata del deposito temporaneo a 3 anni per i rifiuti pericolosi</p> <p>Prevedere possibilità di superamento dei 4000 mc</p>
12024109		<p>Occorre prevedere una durata del deposito temporaneo almeno pari a 3 mesi per quantità superiori agli 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi). Si rileva che nella pratica operativa i limiti temporali risultano piuttosto stringenti. Specificare che la protezione delle acque meteoriche è da attuare se prevista dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006.</p>	<p>Prevedere possibilità di superamento dei 4000 mc per tre mesi</p> <p>Prevedere la protezione dalle acque meteoriche solo se previsto dalla disciplina regionale</p>
12024710		<p>Il testo dovrebbe chiarire che oltre al quantitativo massimo di 4000 mc per il deposito temporaneo l'operatore ha possibilità di utilizzare l'alternativa temporale dei tre mesi indipendentemente dalle quantità, così come previsto all'art. 183 del D.Lgs. 152/06.</p>	<p>Prevedere possibilità di superamento dei 4000 mc</p>
12030030		<p>Il testo dovrebbe chiarire che in alternativa al Q max di 4000mc per il DT, l'operatore ha la possibilità di utilizzare l'alternativa temporale dei 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, così come previsto all'art. 183 c. 1 lett. bb) del TUA.</p>	<p>Prevedere possibilità di superamento dei 4000 mc per tre mesi</p>
12034468		<p>Norma poco cautelativa soprattutto in presenza di sostanze contaminanti cancerogene e volatili quali ad esempio gli idrocarburi leggeri. Gli allestimenti dei depositi temporanei sui siti di produzione garantiscono scarsa</p>	<p>Si richiede una maggiore tutela ambientali negli allestimenti per il deposito dei rifiuti pericolosi</p>

		protezione soprattutto nei confronti della volatilizzazione e la durata fino ad un anno si ritiene un tempo troppo lungo.	
12040171		Le previsioni di cui al comma 1 a) e c) non sono tecnicamente fattibili in un cantiere di scavo (in particolare l'imballaggio). Le prescrizioni relative alle sostanze pericolose devono essere commisurate eventualmente alla concentrazione delle sostanze pericolose presenti.	Impossibilità di applicare le previsioni del comma 1 lett. a) e c)
12040966	Identica 12030030	Il testo dovrebbe chiarire che in alternativa al Q max di 4000mc per il DT, l'operatore ha la possibilità di utilizzare l'alternativa temporale dei 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, così come previsto all'art. 183 c. 1 lett. bb) del TUA.	
12042877	Identica 12034468	Norma poco cautelativa soprattutto in presenza di sostanze contaminanti cancerogene e volatili quali ad esempio gli idrocarburi leggeri. Gli allestimenti dei depositi temporanei sui siti di produzione garantiscono scarsa protezione soprattutto nei confronti della volatilizzazione e la durata fino ad un anno si ritiene un tempo troppo lungo.	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12044155	Inconferente	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044624	Identica 12030030	Il testo dovrebbe chiarire che in alternativa al Q max di 4000mc per il DT, l'operatore ha la possibilità di utilizzare l'alternativa temporale dei 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, così come previsto all'art. 183 c. 1 lett. bb) del TUA.	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12045097		Le quantità di rifiuto pericoloso (800 m ³ pari a 60-80 camion) in deposito temporaneo sono troppi per garantire la corretta gestione del rifiuto stesso.	Si richiede la riduzione del quantitativo di RP depositati
12046113	Inconferente	è ovvio che se sono qualificate rifiuti siano da trattare come rifiuti, ma se tale qualifica subentra a posteriori per motivi amministrativi (per esempio per mancata approvazione di una variazione del PdU) la gestione di maggiori volumi o tempi allungatisi per burocrazia può risultare ingiustamente penalizzante.	
12047453	Identica 12030030	Il testo dovrebbe chiarire che in alternativa al Q max di 4000mc per il DT,	

		L'operatore ha la possibilità di utilizzare l'alternativa temporale dei 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, così come previsto all'art. 183 c. 1 lett. bb) del TUA.	
12047467	Inconferente	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12047604	Identica 12030030	Deve prevedersi anche la possibilità di un deposito temporaneo per quantità superiori ai 4000 m.c. (di cui massimo 800 m.c. di pericolosi) della durata di almeno 3 mesi. Si rileva che nella pratica operativa i limiti temporali risultano piuttosto stringenti. Sarebbe meglio specificare che la protezione delle acque meteoriche è da attuare se prevista dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006.	
12047606	Inconferente	Resta il problema dello smaltimento/recupero delle terre e rocce da scavo come rifiuto. Ad esempio in Abruzzo non esiste alcun impianto di recupero, (che seppur autorizzato a ricevere) che riceve il CER 17.05.04 e 17.05.03* altresì non esiste una discarica per inerti....Di conseguenza la gestione di tale materiale come rifiuto nella Regione Abruzzo, costringe il produttore a trasportarlo fuori regione a costi elevatissimi.	
12047692	Identica 12030030	Chiarire che l'operatore può adottare alternativamente il volume max di 4000 mc o il limite temporale di 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, come da art. 183 del TUA. Specificare che la protezione dalle acque meteo è da attuare se prevista dalla disciplina regionale ex art. 113 D.Lgs 152/06.	
12047698		SI, in quanto rende più agevole l'attività. Non si comprende se è riferito anche ai materiali che hanno perso la qualifica di sottoprodotto	Chiarire che si riferisce anche ai materiali che hanno perso la qualifica di sottoprodotto
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048488	Identica 12030030	Chiarire che l'operatore può adottare alternativamente il volume max di 4000 mc o il limite temporale di 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, come da art. 183 del TUA. Specificare che la protezione dalle acque meteo è da attuare se prevista dalla disciplina regionale ex art. 113 D.Lgs. 152/06.	
12048565	Identica 12030030	Il regime del deposito dovrebbe	

		prevedere l'alternativa temporale dei 3 mesi indipendentemente dalla quantità, in analogia a quanto previsto per i rifiuti all'art. 183 c. 1 lett. bb) del TUA.	
12048587	Identica 12030030	Il testo dovrebbe chiarire che in alternativa al Q max di 4000mc per il DT, l'operatore ha la possibilità di utilizzare l'alternativa temporale dei 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, così come previsto all'art. 183 c. 1 lett. bb) del TUA.	
12048605	Identica 12024109	Chiarire che l'operatore può adottare alternativamente il volume max di 4000 mc o il limite temporale di 3 mesi, indipendentemente dalla quantità, come da art. 183 del TUA. Specificare che la protezione dalle acque meteo è da attuare se prevista dalla disciplina regionale ex art. 113 D.Lgs. 152/06.	
12048699	Inconferente	Si invita a rivedere le versioni in Italiano dei testi europei, non coerenti coi testi nelle altre lingue. Stessi termini ("preliminary storage" o "storage pending...") tradotti con termini diversi (deposito temporaneo, messa in riserva, deposito preliminare, stoccaggio). Inutile complicazione.	
12049278		L'art. 23 non semplifica adeguatamente: 1) perché crea un po' di confusione: richiama l'art. 3 comma 10 che definisce la "raccolta" ma poi per due volte richiama il concetto di "prima della raccolta"; 2) non opera nessuna distinzione a seconda della mole dei cantieri, tantomeno proporzionale, mentre una deroga così ampia alla disciplina del deposito temporaneo dovrebbe essere parametrata alla dimensione dello scavo complessivo (ad es. si potrebbe pensare di differenziare anche qui fra cantieri fino a 6000 mc e sopra); 3) non prevede alcuna possibilità di stoccaggio presso siti diversi da quello di produzione, il quale invece è spesso ingombrato e inutilizzabile proprio a causa delle opere da realizzare; piuttosto si riducano le quantità massime e si ampli la sfera di luoghi di stoccaggio (un caso di esempio: cantieri autostradali per rifacimento di vari cavalcavia in serie)	Richiesta di ampliare le possibilità di stoccaggio per questa fattispecie in altri siti
12049958	Identica 12030030	Il limite quantitativo di 4000/800 m3 per per un tempo non superiore ad un anno può risultare eccessivamente limitante per cantieri di grandi dimensioni. E' stata eliminata la possibilità del deposito di quantità illimitata per un periodo massimo di 3 mesi, previsto dall'art 183. Immaginiamo la gestione di "smarino"	

		contenente amianto (rifiuto pericoloso) da un cantiere di grandi dimensioni: il limite quantitativo massimo di 800 m3 in deposito può risultare assolutamente insufficiente.	
--	--	--	--

16) E' chiaro il rapporto esistente tra il deposito temporaneo disciplinato dall'articolo 183, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la fattispecie disciplinata dall'articolo 23 dello schema di regolamento?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11977935	Inconferente	quesito "ermetico"! E' certamente definizione diversa, la quale nasce dal fatto che si tratta di norma speciale	
12016555		sarebbe possibile chiarire se per un deposito di terre non pericolose superiore a 4000 mc, il termine di deposito dovrebbe essere quello dell'art. 183, ovvero di tre mesi? sarebbe possibile chiarire se è necessario o facoltativo (per i rifiuti da costruzione e demolizione non è previsto tale obbligo) tracciare il deposito temporaneo su apposito registro di carico/scarico rifiuti? per l'eventuale messa in carico, sarebbe possibile precisare che è da effettuarsi al completamento (e non all'inizio) della formazione dei cumuli di materiali omogenei, sempre compatibilmente con un termine massimo (es: 30 giorni)?	In parte inconferente e in parte Procedura (integrazione)
12024109		Non è chiaro qual è il limite temporale minimo per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	Procedura (Limite temporale)
12024710		Non è chiaro nell'attuale formulazione dell'art. 23 a cosa si riferisca la validità temporale: infatti mentre l'art. 23 lettera b) dello schema di regolamento sembrerebbe riferirsi al deposito temporaneo invece l'art. 183 del TUA si riferisce ai rifiuti.	Procedura (Maggiore chiarezza/Limite temporale)
12030030	Identica 12024109	Non è chiaro qual è il limite temporale massimo consentito per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	
12034468		Semplificare sì, ma occorre ricordare che le terre da scavo vengono prodotte in cantieri temporanei ove le attività svolte non hanno carattere di continuità ed i presidi ambientali sono sempre scarsi. La gestione poco cautelativa di terre pericolose può causare importanti fenomeni di inquinamento e problemi sanitari.	Procedura (integrazione presidi sanitari)
12038564		Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	Procedura
12038670	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12039095		opportuno esplicitare i CER cui si può applicare il Titolo III	Procedura (Integrazione)

12039776	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12040966	Identica 12024109	Non è chiaro qual è il limite temporale massimo consentito per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	
12042877	Identica 12034468	Semplificare sì, ma occorre ricordare che le terre da scavo vengono prodotte in cantieri temporanei ove le attività svolte non hanno carattere di continuità ed i presidi ambientali sono sempre scarsi. La gestione poco cautelativa di terre pericolose può causare importanti fenomeni di inquinamento e problemi sanitari.	
12043129		Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	Procedura
12043319	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12043479	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12044390	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12044397	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12044539	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12044559	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12044624	Identica 12024109	Non è chiaro qual è il limite temporale massimo consentito per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	
12044668	Inconferente	é necessaria una migliore definizione di terre e rocce da	

		scavo qualificabili come rifiuto, magari con una specifica assistenza	
12044822	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12045097		definire i CER ai quali il titolo III fa riferimento.	Procedura (integrazione)
12046113		in modo particolare rispetto alle differenze gestionale di contaminazioni di POP's a pregresso utilizzo agricolo ovvero da POP's di origine industriale.	Procedura
12047288	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12047328	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi.	
12047356	Identica 12038564	Non si ravvisa la necessità di modifica dell'art. 183.	
12047407	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12047442	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12047453	Identica 12024109	Non è chiaro qual è il limite temporale massimo consentito per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	
12047464	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12047481	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183	
12047604		Quanto al deposito di terre come sottoprodotti, disciplinato all'art. 5, non si comprende perché richieda un sito avente la stessa destinazione d'uso del sito di produzione: è un vincolo inutile e pregiudizievole. Ad esempio, le terre provenienti da uno scavo in galleria provengono da un sito di produzione che non è né produttivo, né a verde	Riguarda il deposito intermedio
12047606		L'art. 23 si riferisce al deposito temporaneo del CER 17.05.04 o 17.05.03* mentre l'art. 183 più ingenerale al deposito temporaneo dei rifiuti, anche di altre tipologie	Procedura
12047621	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12047625		La disciplina introdotta per il deposito temporaneo relativo alle terre e rocce da scavo non apporta le necessarie	Procedura semplificazione

		semplificazioni previste dalla delega, in particolare per i piccoli cantieri.	
12047630	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12047692		Si richiede l'adozione del criterio temporale in alternativa a quello quantitativo come da art. 183 del TUA.	Procedura integrazione
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048090	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183. Domande	
12048316	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12048461	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12048488	Identica 12047692	Si richiede l'adozione del criterio temporale in alternativa a quello quantitativo come da art. 183 del TUA.	
12048538	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12048565	Identica 12024109	Non è chiaro qual è il limite temporale massimo consentito per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	
12048587	Identica 12024109	Non è chiaro qual è il limite temporale massimo consentito per quantità superiori ai 4000 m.c. (800 m.c. di pericolosi)	
12048605	Identica 12047692	Si richiede l'adozione del criterio temporale in alternativa a quello quantitativo come da art. 183 del D.Lgs. 152/06.	
12048617	Identica 12043129	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183 mentre invece andava regolamentata la gestione di materiali come sottoprodotti degli scavi di ridotte dimensioni dei pubblici servizi	
12048699		Come nel TUA, si fa erroneamente riferimento alla disciplina delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti mentre il riferimento deve essere SOLO alla normativa sui rifiuti contenute già in sé le previsioni della fattispecie. I rifiuti sono esplicitamente esclusi dalle norme sulle sostanze.	Procedura integrazione
12048749	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	
12049278		La distinzione non è intuitiva e l'art. 183 non viene nemmeno menzionato. L'art. 23 necessita di maggiore precisione: la lettera a-bis) dell'art. 8 DL 133/2014 parla di "integrazione dell'art. 183... lettera bb) e non di "deroga" o di "regime parallelo", quindi occorre richiamare	Procedura integrazione

		esplicitamente quest'ultimo articolo (mai menzionato) e dettare una elencazione più precisa dei punti in cui si variano le condizioni del 183, lasciando ferme tutte le altre; fare un parallelo con i punti 1 2 3 4 del 183	
12049958		Trattandosi di rifiuti sarebbe opportuno indicare i codici CER ai quali questa disciplina speciale può essere applicata.	Procedura (integrazione)
12050106		si ritiene utile rimarcare la differenza di durata e dei volumi tra il regolamento in oggetto e i disposti dell'art. 183 del D.Lgs. 1452/06, al fine di evitare "frazionamenti", (p.es. richiamando espressamente i valori numerici dell'art. 183)	Procedura (integrazione)
12050685	Identica 12038564	Non si comprende la necessità di modificare l'art. 183.	

17) Si ritiene che l'art.24 semplifichi l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11964862		La necessità di realizzare un documento specifico come piano preliminare per la gestione di tale materiale in ambito di SIA e la fase di invio degli esiti dei campionamenti può non semplificare la gestione. Valutare la possibilità di trattare in ambito SIA tale aspetto come componente e operativamente gestire tale materiale nel rispetto dell'art.185 del DLGS 152/06	Trattare in ambito SIA
11971313		Credo sia necessario indicare puntualmente le procedure di campionamento per verificare l'effettiva possibilità di esclusione del materiale dalla disciplina sui rifiuti ex art. 185. Non si capisce poi perché per i cantieri VIA ci debba essere questa complicazione. E' meglio un richiamo a questa fattispecie nel piano di utilizzo, se presentato, dove si dovrebbe far dichiarare al produttore quanto è eventualmente escluso dalla disciplina sui rifiuti, così da poter verificare il "bilancio di massa" complessivo delle TRS prodotte.	Procedure di campionamento, no cantieri VIA
11971984		qualora vi sia spazio sufficiente si, in caso contrario rimando alla domanda 15	
11977935	Inconferente	Alla base dovrebbe essere un assioma: se non sono rifiuti, l'utilizzo non dovrebbero essere disciplinato al pari delle altre materie prime (ad es. cemento, mattoni, piastrelle, ecc... Il problema è quindi quello di stabilire quando NON sono rifiuti e questo dovrebbe essere conseguenza di autocertificazione (ovvero certificazione di professionista iscritto all'ALBO) con la quale si dichiara l'assenza di contaminazione e il luogo di riutilizzo ovvero la riserva di indicare, entro tempo determinato, tale luogo.	
11990377	Inconferente	Andrebbe riscritto ed inserito nel Titolo II "Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto.	
11994136	Inconferente	occorre che i Capitolati d'Appalto/di contratto privato recepiscano la normativa vigente	
11995369	Inconferente	NON MODIFICA IL REGIME PREVIGENTE	
12020189	Inconferente	Quanto proposto nell'art. 24 sembra in contrasto con il criterio di semplificazione della materia. A titolo esemplificativo, si prevede la	

		presentazione di un Piano preliminare di utilizzo già nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale che, qualora redatto in fase di progetto preliminare, può non contenere le informazioni di dettaglio atto ad individuare la possibilità di ricorrere a tale modalità di gestione dei materiali di scavo. Si ritiene pertanto opportuno mantenere quanto attualmente disciplinato dall'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. anche per le opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.	
12024109		Per la realizzazione di opere lineari di estese dimensioni occorre ridefinire il concetto di "sito di produzione", ammettendo che lo stesso includa più aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità pubblica. Sostituire contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo.	Definizione di sito di produzione, sostituire lettera b) comma 3 con attestazione a consuntivo
12030030		E' tuttavia necessario: raccordare c. 1 con esclusione ex art. 185 relativa al "suolo"; per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa le aree di cantiere collegate tra loro; sostituire la lett. b) del comma 3 con: "in fase operativa di cantiere fornisce attestazione consuntiva dell'effettivo utilizzo". Difficoltà operative legate a c. 5.	Sito di produzione, sostituire lettera b) comma 3 con attestazione a consuntivo
12035306	Inconferente	Di fatto introduce un a nuov a procedura per il riutilizzo in sito di materiali in cantieri oggetto di VIA. Prima la gestione nello stesso sito era disciplinata, per tutti i tipi di cantiere dall art. 185 del d. lgs 152/06. Per le opere in VIA con produzione di volumi di terre e rocce da scavo inferiori a 6.000 m3, le nuove previsioni relative al caso di riutilizzo in sito sembrano oggettivamente sproporzionate, se confrontate agli adempimenti previsti per l'utilizzo al di fuori del sito (cfr. Art. 22), che risultano paradossalmente meno gravose.	
12038564		Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	Comma lin contrasto con art.2 Direttiva 2008/98
12038670	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12039095	Inconferente	L'articolo è superfluo	
12039776	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12040171	Inconferente	No, perchè non è per nulla una semplificazione.	
12040966	Identica 12030030	E' tuttavia necessario: raccordare c. 1 con esclusione ex art. 185 relativa al "suolo"; per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa le aree di cantiere collegate tra loro; sostituire la lett. b) del comma 3 con: "in fase operativa di cantiere fornisce attestazione consuntiva dell'effettivo utilizzo". Difficoltà operative legate a c. 5.	
12043129	Identica	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2	

	12038564	Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12043319	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12044390	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12044397	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12044539	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12044559	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12044624	Identica 12030030	E' tuttavia necessario: ricordare c. 1 con esclusione ex art. 185 relativa al "suolo"; per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa le aree di cantiere collegate tra loro; sostituire la lett. b) del comma 3 con: "in fase operativa di cantiere fornisce attestazione consuntiva dell'effettivo utilizzo". Difficoltà operative legate a c. 5.	
12044822	Identica 12038564	Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12044836	Identica 12024109	Per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa le aree di cantiere collegate tra loro. Sostituire la lett. b) del comma 3 con: "in fase operativa di cantiere fornisce attestazione consuntiva dell'effettivo utilizzo".	
12045097		In contrasto con norma di rango superiore (art. 3 D.L. 2/2012) e le norme europee.	

12046113		il riutilizzo in situ di terre e rocce da scavo è sempre escluso dalla disciplina dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, e ritengo inutilmente gravoso che in un SIA si deva procedere come se si fosse in presenza di un sito contaminato.	Riutilizzo in situ sempre escluso da disciplina rifiuti
12047288	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12047328	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura.	
12047356	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12047407	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12047442		Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12047453	Identica 12030030	E' tuttavia necessario: ricordare c. 1 con esclusione ex art. 185 relativa al "suolo"; per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa le aree di cantiere collegate tra loro; sostituire la lett. b) del comma 3 con: "in fase operativa di cantiere fornisce attestazione consuntiva dell'effettivo utilizzo". Difficoltà operative legate a c. 5.	
12047464	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12047467	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12047481	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98 UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12047604		Si introducono obblighi prima non previsti: almeno sarebbe opportuno prevedere non un "progetto esecutivo" preventivo, ma una con attestazione periodica a consuntivo dell'effettivo utilizzo. Per la realizzazione di opere lineari di estese dimensioni occorre ridefinire il concetto di "sito di produzione", ammettendo che lo stesso includa più aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità	

		pubblica.	
12047606	Inconferente	Non riteniamo che semplifichi, però riteniamo che sian una procedura corretta, ovvero anche il riutilizzo in sito debba essere controllato, attraverso una comunicazione ove siano riportati tutti gli elementi comprese le analisi, per l'accertamento dei requisiti ai fini dell'applicazione dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006	
12047621	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12047630	Identica 12038564	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12047692	Identica 12024109	Per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa più aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità pubblica. Sostituire il contenuto di cui alla lettera b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo.	
12048024		Si richiama la risposta di Confindustria e si aggiunge:il comma 3 richiama il comma 1 invece del 2;il testo riporta "materiali da scavo" invece che "terre e rocce";usare formula "fase di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori" come al comma 2C ove richiamata nel resto dell'articolo	Il comma 3 richiama il comma 1 invece del 2, materiali da scavo invece di terre e rocce, usare formula "fase di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori" (come comma 2C
12048090	Identica 12024109	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12048316	Identica 12024109	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D. Lgs 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12048461	Identica 12024109	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12048488	Identica 12024109	Per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa più aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità pubblica. Sostituire il contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo.	
12048538	Identica	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre	

	12024109	e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12048565		Necessario raccordare c. 1 con esclusione art. 185 sul "suolo"; per opere lineari ammettere che il sito di produzione includa le aree di cantiere collegate tra loro.	
12048587	Identica 12030030	E' tuttavia necessario: raccordare c. 1 con esclusione ex art. 185 relativa al "suolo"; per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa le aree di cantiere collegate tra loro; sostituire la lett. b) del comma 3 con: "in fase operativa di cantiere fornisce attestazione consuntiva dell'effettivo utilizzo". Difficoltà operative legate a c. 5.	
12048605	Identica 12024109	Per la realizzazione di opere lineari ammettere che il "sito di produzione" includa più aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità pubblica. Sostituire il contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo.	
12048617	Identica 12024109	Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce) si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 e l'art. 2 Direttiva 2008/98 CE che indica genericamente il suolo non inquinato e non specifica la sua natura	
12048699		Vedi 1 e 2) Se escluso dall'ambito di applicazione della norma sui rifiuti è altro, non è sottoprodotto secondo norma rifiuti.	
12048732		Limitatamente alle opere sottoposte a VIA, esplicitare se l'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/06 è applicabile a tutte le altre fattispecie di cantiere senza la necessità di presentare il piano preliminare di utilizzo	Per opere Via esplicitare se art. 185 lettera c) del Dlgs 152/06 è applicabile a tutte le altre fattispecie di cantiere senza presentare piano preliminare di utilizzo
12048749		Il comma 1, considerate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	
12049278	Inconferente	Indirizza il lavoro del progettista nel caso di opere soggette a VIA, in maniera anche troppo stringente rispetto a quanto si limita a chiedere il 185 lett. c). Non indirizza per nulla (e quindi non agevola) il lavoro nel caso delle altre opere: lascia indeterminato il contenuto degli accertamenti e dei documenti utili ad applicare il 185 lett. c)	
12049391		bisogna ulteriormente semplificare considerando il luogo di origine delle terre e rocce da scavo per eliminare l'obbligo della verifica della qualità ambientale, in quanto l'art. 185 co. 1, lettera c) fa riferimento a suolo non contaminato e pertanto necessita della verifica della qualità ambientale.	Ulteriori semplificazioni
12049958		Siamo di fronte ad un "eccesso di delega": l'art 185 riguarda l'esclusione "ab origine" della normativa sui rifiuti, non i sottoprodotti. In ogni caso la disciplina dovrebbe essere estesa, per coerenza, almeno a tutti i cantieri di grandi dimensioni. Si tratta infatti di una pratica gestionale non particolarmente onerosa da definire in	Aggiornamneto del PdU in sito alle procedure previste per PdU in corso

		sede di progettazione dell'opera, in quanto non devono essere individuati siti esterni di destinazione. Quindi potrebbero essere richieste indicazioni in materia di utilizzo nel sito di produzione anche per i cantieri di piccole dimensioni. Potrebbe essere inoltre prevista la possibilità di aggiornare il piano di utilizzo in sito alle procedure previste per PdU in corso d'opera, nel caso di impossibilità di utilizzo all'interno del sito di produzione e conseguente necessità di conferimento ad un sito esterno in regime di "sottoprodotto".	d'opera
12050511		semplifica per il produttore/esecutore, ma affida a questi i controlli e i test; manca terzietà	Mancanza di controlli
12050685		Il comma 1, considerato le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 (terre e rocce da scavo), si pone in sostanziale contrasto con l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e con l'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE che indica genericamente il suolo non contaminato senza specificarne la sua natura.	

18) La procedura delineata nell'articolo 24 è: a) Molto chiara; b) Sufficientemente chiara; c) Non chiara.

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11968953	Inconferente	Si ritiene che introduca inutili complicazioni alla procedura generale di cui all'art. 185.	
11971313	Inconferente	TROPPO chiara...	
11977935	Inconferente	ma fermo quanto già espresso nelle altre note	
11990377	Inconferente	Andrebbe riscritto ed inserito nel Titolo II "Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto.	
12010485	Inconferente	Andrebbe maggiormente dettagliata	
12016555		attenzione al refuso del comma 3 lett. b) punto 3: "depositi temporanei" anziché "depositi intermedi"	REFUSO COMMA 3, LETTERA b) PUNTO 3
12024109	Inconferente	La procedura è chiara ma ridondante e per tale non semplifica la gestione (vedi risposta alla domanda n. 17)	
12038564		Non chiara limitatamente al comma 1.	Comma 1 da chiarire
		Non chiara limitatamente al comma 1.	
12039095	Inconferente		
12039776	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12040171	Inconferente	per quali cantieri è applicabile? ai grandi cantieri? ai grandi cantieri assoggettati a VIA? quelli in AIA? Perché il piano di utilizzo deve essere inserito nello Studio di Impatto Ambientale e non nel Progetto?	
12043129	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12043319	Identica	Non chiara limitatamente al comma 1	

	12038564		
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12043540		c. 4: prima dell'avvio dei lavori o dei lavori di scavo? L'Autorità competente e ARPA devono dare un riscontro? In quali tempi? c. 5: in fase di progettazione esecutiva, il materiale non è stato ancora "scavato". Se materiale non idoneo, è necessario comunicarlo all'Autorità competente per la VIA? Qual è la procedura per opere o attività non sottoposte a VIA?	Procedura per opere non sottoposte a VIA
12044171	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12044390	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12044397	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12044539	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12044559	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12044822	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12044836		In grandi cantieri la destinazione delle terre non costituenti rifiuto è legata all'effettivo avanzamento dei lavori, e come tale è variabile e può essere attestata solo a consuntivo come in Piani ora vigenti; vedi domanda n. 17.	Attestazione a consuntivo
12045097		contrasto con norme esistenti. Articolo da eliminare.	Contrasto con norme esistenti
12046113		Molto chiara ma anche molto inutile: nelle progettazioni esecutive di opere soggette a VIA con movimentazione di terre e rocce da scavo non ha alcun senso fare le analisi di caratterizzazione così come deve invece essere comunque tecnicamente valutata la volumetria escavata rispetto a quella da riutilizzare, per un banalissimo discorso di costi di gestione da preventivare.	Chiara ma inutile per opere VIA
12047288	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12047328	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12047356	Identica 12038564	il solo comma 1 risulta non chiaro.	
12047407	Identica	Non chiara limitatamente al comma 1.	

	12038564		
12047442	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12047464	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12047467	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12047481	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12047604		La procedura è ridondante e quindi rende incerta e problematica la gestione (vedi risposta alla domanda n. 17)	
12047606		Chiara per quanto riguarda le opere sottoposte a VIA come specificato all'art. 24 titolo IV comma 2. Non chiara per quale debba essere la procedura del riutilizzo in sito art. 185, per le opere o progetti non sottoposti a VIA sia di piccole dimensioni sia di grandi dimensioni. Andrebbe dettagliato meglio a seconda delle singole fattispecie. oppure che tali elementi debbano essere previsti e applicati per tutte le casistiche. Piccoli/Grandi/Sottoposti a VIA....dalla norma attuale sembra applicabile solo a quelli sottoposti a VIA e gli altri Non debbano comunicare Nulla.	Chiara per opere VIA non chiara per opere non sottoposte a VIA
12047621	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12047625		La procedura è incoerente in ragione del fatto che si tratta di materiali non classificati come rifiuto fin dalla loro origine	
12047630	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12047692	Inconferente	La procedura è chiara ma ridondante e in quanto tale non semplifica la gestione (vedere risposta alla domanda 17).	
12048090	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12048316	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12048461	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12048488		La procedura è ridondante e in quanto tale non semplifica la gestione (vedi risposta alla domanda n. 17)	
12048538	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1	
12048605	Inconferente	La procedura è chiara ma ridondante e in quanto tale non semplifica la gestione (vedi risposta alla domanda n. 17)	
12048617	Identica	Non chiara limitatamente al comma 1	

	12038564		
12048699		Inutile essendo all'interno del sito, non è una semplificazione.	
12048732		Chiarire cosa si intende per "apposito progetto", se si tratta di un documento diverso da un Piano di Utilizzo (definitivo); non è chiaro entro quando presentare l'apposito progetto (90 gg?), e se necessita di approvazione	Chiarire significato di "apposito progetto" se diverso da Piano di Utilizzo (non è chiaro quando presentare progetto)
12048749	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	
12049278		Non si precisa quando, a chi, come va presentato il Piano preliminare. Nulla si dice per i casi di opere non soggette a VIA. Nulla si dice sui poteri dell'autorità competente e dell'ARPA, dopo la presentazione ex comma 4.	Non chiaro piano preliminare, non chiari poteri dell'autorità competente e dell'ARPA dopo presentazione ex comma 4
12050511		anche questo articolo affida solo al produttore/esecutore ogni relazione e i campionamenti. Manca terzietà.	Mancano controlli
12050685	Identica 12038564	Non chiara limitatamente al comma 1.	

19) La procedura delineata agli art. 25 e 26 semplifica l'utilizzo di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11977935	Inconferente	con l'art. 25 si positivizza l'ovvio; con l'art. 26 si traccia una procedura eccessivamente pesante. Si deve bonificare un terreno, non fare una tesi di studio sul sito da bonificare	
12020189		Si ritiene necessario integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.	UTILIZZO ALL'ESTERNO DEL SITO DI BONIFICA
12024109		Si ritiene necessario integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la	UTILIZZO ANCHE ALL'ESTERNO

		specifica destinazione d'uso.	
12024710		Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	UTILIZZO ANCHE ALL'ESTERNO
12030030	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	
12035306		Si suggerisce la modifica al c.2 dell'art. 25 "...Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Il riutilizzo sarà anche possibile, in altre subaree e in altri scenari qualora le terre e rocce siano conformi alle CSR ricalcolate per lo scenario di utilizzo. In ogni caso non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione. In questo modo, a parità di controllo e sicurezza ambientale si ampliano un po' le possibilità di riutilizzo in sito.	PROPOSTA AMPLIAMENTO RIUTILIZZO
12039095		Sono sufficienti le disposizioni già contenute nell'art. 242 comma 7 Dlgs 152/06	242, comma 7
12040966	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRIA	
12043540		In caso di cantieri di piccola dimensione o grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA è consentito solo l'utilizzo nello stesso sito? Come si coordinano le procedure di cui agli artt. 25, 26 e 21?	Coordinamento artt. 25, 26 e 21
12044155	Inconferente	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044624	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	
12044836	Identica	Vedi osservazioni Confindustria.	
12045097		fare riferimento all'art. 242 comma 7 del TUA, per non generare contrasti e interpretazioni normative.	242, comma 7
12046113		non viene presa in considerazione la possibilità che si possa riutilizzare tutto il materiale comunque conforme alle CSR, ma soprattutto a me viene da chiedermi come possa essere stata ritenuta congrua una CSR che non tenga conto della possibilità di lisciviazione in falda, così come in fase di progettazione della bonifica non si simuli almeno l'eventuale effetto provocato da una maggiore estensione della superficie contaminata MA ridotta con le quote delle eventuali sub-aree conformi alle CSC in funzione della logica diminuzione dello spessore del volume lisciviabile.	

12047453	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	
12047604	Identica 12024710	Si ritiene necessario integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.	
12047625	Inconferente	La procedura non risulta apportare novità rilevanti rispetto alla disciplina vigente	
12047692	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c.1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.	
12047784		Nulla da dichiarare	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048488	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.	
12048565	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	
12048587	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso	
12048605	Identica 12024710	Integrare l'art. 25, c. 1, specificando espressamente che l'utilizzo delle terre prodotte dagli scavi effettuati all'interno di un sito oggetto di bonifica è possibile anche all'esterno del sito purché sia garantita la conformità alle CSC o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.	
12048699		Previsione irragionevole, in presenza di non superamento CSR, obbligare in alcune sub-aree alle CSC.	?
12049278		Non è chiaro il rapporto fra procedura di approvazione delle concentrazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 c. 2. lett. a) e la procedura di cui all'art. 242 c. 4 TUA. Ancor meno chiaro il rapporto con la procedura ex art. 242-bis TUA.	Non chiaro rapporto con art, 25, c.2 lettere a) e art.242 c,4 e 242BIS tua
12050511	Inconferente	come in tutto il questionario ci si preoccupa di "semplificare" senza porre sufficientemente attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute.	

20) Le indicazioni tecniche contenute negli art.25 e 26 (condizioni di utilizzo delle terre e rocce, procedure di caratterizzazione e scavo) sono: a) Facilmente applicabili; b) Applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) Non applicabili.

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11971313		Stabiliscono una procedura, ma non si vedono particolari novità rispetto a quanto già normalmente adottato in sede di Cds dei siti di bonifica. Molti punti sono pleonastici, come la lettera b dell'art. 26 comma 1.	Già previsti da normativa vigente
11977935		vedi sopra	
12034468		per l'AMIANTO - come da pareri ISS, per evitare sottostime occorre non escludere la frazione 2cm-2mm ovvero l'analisi va condotta sull'intera frazione < 2 cm. - che per determinare correttamente la CSC vengano introdotte anche tecniche Microscopiche (SEM, MOLP-DC) più sensibili di DRX ed FTIR in grado di garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori	Analisi amianto
12039095		Sono sufficienti le disposizioni già contenute nell'art. 242 comma 7 Dlgs 152/06	Già previste
12042877		per l'AMIANTO -come da pareri ISS, per evitare sottostime occorre NON ESCLUDERE la frazione 2 cm- 2 mm ovvero l'analisi va condotta sull'intera frazione	Analisi amianto
12043129		Sono già disciplinate dalla normativa vigente	Gia previste
12043319	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12043540		La caratterizzazione in che fase di progettazione deve essere condotta? Qual è la procedura tecnico amministrativa da seguire, la stessa dell'art. 24?	Procedura caratterizzazione
12044390	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12044397	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12044539	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12044559	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12045097		troppe difformità rispetto alle previsioni normative TUA. Articolo da eliminare.	Da eliminare
12046113		per quanto detto al quesito precedente, ed anche in relazione all'art. 2 della Dir. UE 98/2008, io ritengo che sia del tutto errata la formulazione dell'intero Titolo.	Errata interpretazione art. 2 Dir UE 98/2008
12047288	Identica	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	

	12043129		
12047328	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente.	
12047467	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12047621	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12047625		Le disposizioni non apportano alcun miglioramento rispetto alla disciplina vigente	
12047698		Le indicazioni tecniche non sono applicabili ai siti non ancora caratterizzati ad eccezione delle opere lineari di cui all'art. 34 del D. L. 133/2014 in quanto agli stessi per i quali è già avviato un procedimento di bonifica è applicabile esclusivamente la norma specifica del titolo V. Le opere lineari, invece, in genere coinvolgono una porzione limitata del sito perimetrato	Non applicabili a siti non caratterizzati
OON		Nulla da dichiarare	
12048461	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12048538	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12048617	Identica 12043129	Sono già disciplinate dalla normativa vigente	
12048699		Con le riserve espresse al punto 19) nulla da rilevare se non la cattiva abitudine di richiamare l'applicabilità di norme che pacificamente si devono rispettare (tutela dei lavoratori).	
12049391		numero significativo di campioni!?	Indicare numero significativo di campioni

21) Le norme di raccordo, transitorie e finali rispondono di cui all'art.27 rispondono ai criteri generali di semplificazione, armonizzazione del quadro normativo vigente e sono coerenti con la normativa europea?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
12045097	Inconferente	prevede limiti non contemplati nella normativa europea, e potrebbe comportare di attribuire la qualifica di rifiuto a vaste aree di territorio, spesso pubblico, quali ad esempio le cave riempite. Gli obiettivi di contenimento rifiuti diventerebbero irraggiungibili, ed impraticabili mirati interventi di bonifica.	
12046113		Se l'ottica del regolamento è ridurre a monte la produzione del "rifiuto terra e rocce da scavo" che è estraneo alla concettualità UE nel merito, soprattutto per quanto attiene gli interventi in corso è privo di senso porre un termine per "adeguarsi" alla procedura di questo regolamento, quanto piuttosto occorrerebbe porre un termine oltre il quale si deva obbligatoriamente procedere alla verifica di gestibilità delle	Termine di adeguamento/disciplina transitoria

		TRS come sottoprodotti. Lo stesso dicasi per i materiali già scavati, ovviamente.	
12047453	Inconferente	Occorre inserire il riferimento all'allegato 8 che dettaglia le attività di verifica e controllo da parte delle Autorità preposte. [rimane da verificare dove inserire tale motivazione dal momento che non ci sono campi per inserire caratteri]	
12047604	Parzialmente inconferente	Occorre esplicitare se l'applicazione della nuova normativa è obbligatoria o no in caso di varianti sostanziali (come definite ex art. 169 D.Lgs n. 163/06) al progetto approvato con le procedure autorizzatorie precedenti. In ogni caso, la nuova normativa si imporrà comunque nelle opere già approvate per i profili di maggiore tutela dell'ambiente e della salute, per il c.d. principio di precauzione: sarebbe utile modificare di conseguenza il DPR	Modifiche sostanziali relative a progetti approvati con le precedenti procedure
12047606	Inconferente	Si, in merito ai controlli; andrebbero eseguiti direttamente in cantiere e non solo sulla documentazione ricevuta...perchè chi presenta il Piano di Utilizzo vuol gestire il materiale secondo il regolamento vigente...chi Scava il materiale senza presentare il piano e effettuare le analisi vuol gestire il materiale senza alcuna indagine e/o tracciabilità e compatibilità con il sito di riutilizzo...ecco perchè la documentazione andrebbe chiesta sul cantiere, al fine di evitare che vengano contaminate e/o degradate altre aree.	
12047625		La procedura di gestione dei proventi risulta poco efficiente	
12048565		Occorre valutare l'impatto del co. 3 sugli imbonimenti italiani. Necessario salvaguardare reinterri/riempimenti etc storici se conformi alle concentrazioni soglia di rischio per la destinaz d'uso del sito	Termine di adeguamento/disciplina transitoria
12048699		Rif. 27.3) Se l'accumulo era secondo norma o ante norma è ragionevole poiché non è pensabile prevedere norme retroattive. In caso di violazioni di norme questa è una sanatoria e. come tale, discutibile.	Termine di adeguamento/disciplina transitoria
12048732		Chiarire meglio quando bisogna presentare il Piano di Utilizzo (cantiere di grandi dimensioni) ovvero la sola documentazione relativa a alla caratterizzazione ambientale (cantiere di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA)	Termine di adeguamento/disciplina transitoria
12049278		Il comma 1 non distingue fra le tre tipologie di cantiere nel prescrivere il piano di utilizzo, non chiarisce se per tutti valgano le regole di predisposizione dell'art. 9 oppure si debbano applicare le regole rispettivamente degli artt. 9 - 21 - 22 a seconda del tipo di cantiere. Il comma 3 non specifica in quale sito possano essere depositati: nello stesso sito, applicando quindi il 185 lett. c) o anche altrove, violando quindi i limiti della direttiva 98?	Tipologia di procedura da attivare a seconda dei cantieri

22) Le disposizioni di cui all'art.28 consentono di garantire l'attuazione dei necessari controlli sulle attività disciplinate dal regolamento?

	Considerazioni MATFM	

23) Si ritiene che l'art. 31 contenga tutti i necessari riferimenti di norme da abrogare?

Respondent ID		Osservazioni consultazione	Argomento
11968953		D.Lgs. 205/10, art. 39, c. 13 e c. 14	Integrazione elenco norme da abrogare
11994136		purtroppo è sparito il dispositivo di cui all'art. 41 bis D.L. 69 del 21.06.2013; la grandi opere, ma anche quelle piccole, risulteranno penalizzate nel caso in cui non disponessero di VIA; per cui si darà ulteriore spinta al contenzioso in essere tra le Imprese e le Stazioni Appaltanti	Eliminazione norma abrogata
11995369		CON ABROGAZIONE DI CUI AL COMMA 2b)I MATERIALI DI RIPORTO NON RIENTRANO PIU' NEL REGIME DI ESCLUSIONE DELL'ART. 185 MENTRE SAREBBE PIU' CORRETTO INDICARE CHE I MATERIALI DI RIPORTO CONFORMI LO SONO . VERIFICARE IL CORRETTO ITER PER FARE CIO	Eliminazione norma abrogata
12020189	Inconferente	Da rivedere sulla base delle osservazioni di cui sopra.	
12024109		E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri"	Eliminazione norma abrogata
12024710	Identica 12024109	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11).	
12030030	Identica 12024109	E' necessario tuttavia non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11)	
12035306		n base alle abrogazioni proposte, si osserva che rimarrebbero vigenti gli articoli 41, commi 3bis e 3ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 riferiti alla gestione dei materiali di scavo provenienti da miniere dismesse, collocate all'interno dei SIN. In effetti questa tipologia non è prevista nello schema di DPR. Coerentemente con i principi espressi nell'art. 8 del d.l n. 133/2014, si ritiene opportuno integrarla nel DPR (eventualmente allargandola anche ad aree minerarie dismesse non all'interno dei SIN?) e procedere all'abrogazione dei suddetti commi 3bis e 3 ter	Integrazione elenco norme da abrogare
12038564		Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	Valutazione sul rispetto della gerarchia delle fonti
12038670	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12039776	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12040966	Identica 12024109	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11).	
12043129	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	

12043319	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12043477	Identica	CFR QUESTIONARIO INVIATO DA CONFINDUSTRA	
12043479	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12044155	Identica	Si condivide la risposta di Confindustria che qui deve intendersi richiamata e trascritta	
12044171	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12044390	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12044397	Identica 12038564	provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12044539	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12044559	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12044624	Identica 12024109	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i ed. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11).	
12044822	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12044836		Chiarire che i Piani già approvati applicano D.M. 161 malgrado la abrogazione. Lasciare in vigore, anche per i nuovi piani, gli allegati 3 e 4 D.M. 161, atteso che quelli proposti introducono limitazioni suscettibili di aumentare rifiuti e discariche e causare elevatissimi aggravii di tempi e costi.	Norma transitoria integrazione
12045097		Non è chiaro come un riordino possa cambiare sostanzialmente la definizione di riporto del D.L. 2/2012	Valutazione sul rispetto della gerarchia delle fonti
12046113	Inconferente	almeno, mi pare li abbiate messi tutti,	
12047241	Identica 12024109	Non abrogare l'art. 266 comma 7 in considerazione di una migliore disciplina dei piccoli cantieri (vedi risposta 11)	
12047288	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12047328	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12047356	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	

12047407	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12047442	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12047453	Identica 12024109	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11).	
12047464	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12047467	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12047481	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12047604	Identica A 12024109	Non si condivide l'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "piccoli cantieri"	
12047606		Forse l'art. 185?	Integrazione elenco norme da abrogare
12047621	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12047630	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12047692	In parte identica 12024109 e in parte attiene ai controlli	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri" (vedi risposta a domanda n. 11). All'art. 28 inserire il rif. all'art. 8 che dettaglia le attività di verifica e controllo da parte delle Autorità preposte. Nota risp. 22: Occorre inserire il riferimento all'allegato 8 che dettaglia le attività di verifica e controllo da parte delle Autorità preposte.	
12048024	Identica	Si richiama la risposta di Confindustria	
12048090	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore	
12048316	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12048461	Identica 12038564 e a 12024109	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore. Non si coglie l'esigenza di abrogare l'art. 266 c. 7 D.Lvo 152/2006.	
12048488	Identica 12024109 e a 12047692	E' necessario non abrogare l'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i cd. "micro-cantieri" (vedi risposta a domanda n.11). All'art.28 inserire il rif. all'all. 8 che dettaglia le attività di verifica e controllo da parte delle Autorità preposte.	
12048538	Identica	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore. Non si	

	12038564 e a 12024109	eoglie l'esigenza di abrogare l'art. 266 c. 7 D.Lvo 152/2006.	
12048565	Identica 12024109	E' necessario non abrogare l'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i ed. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11).	
12048587	Identica 12024109	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i ed. "micro-cantieri" (vd risposta a domanda n. 11).	
12048605	Identica 12024109 e a 12047692	E' necessario non provvedere all'abrogazione dell'art. 266 comma 7 anche in considerazione della necessità di disciplinare i ed. "micro-cantieri" (vedi risposta a domanda n.11). All'art.28 inserire il rif. all'8 che dettaglia le attività di verifica e controllo da parte delle Autorità preposte.	
12048617	Identica 12038564 e a 12024109	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore. Non si eoglie l'esigenza di abrogare l'art. 266 c. 7 D.Lvo 152/2006.	
12048699		E' necessario un raccordo con la norma sul recupero dei rifiuti. Incoerenza tra accettabilità materiali di scavo e procedure di recupero rifiuti (cessione riferita a obiettivi diversi) Effetto paradosso: specificamente indicato come buona pratica il porlo nel suolo, illegittimo mantenerlo se escavato? Commento a 22) L'allegato 8 fa riferimento alla norma UNI 10802 spesso non applicabile in quanto i suoli sono matrici di natura e granulometria complessa. Meglio prevedere linee guida ad hoc.	Osservazione relativa all'articolo 2
12048749	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	
12050511		Questa bozza non ci pare sani esplicitamente le gravi carenze del decreto 161/2012 (anche se verrebbe abrogato), confermate nella successiva legge 69/2013, che aveva soprattutto due criticità: prevedeva che nelle terre da considerare sottoprodotto ci fossero componenti estranei (quali cemento, asfalto, additivi, eccetera), che i componenti inquinanti fossero da considerare su tutta l'entità delle terre prodotte e non con una campionatura costante sulla terra prodotta; questo aspetto può autorizzare smaltimento di materiali inquinanti e addirittura favorire lo smaltimento doloso di sostanze pericolose o nocive che verrebbero diluite in terre meno inquinate. Resta in tutta la bozza l'anomalia dei monitoraggi affidati ad autocertificazione o ad analisi prodotte dal costruttore che - anche a fronte del costante depotenziamento delle strutture di controllo (ARPA) - non garantiscono alcuna terzietà e controllo corretto. Tutto questo non crediamo rispetti le normative europee, anzi autorizza comportamenti a rischio. I vari governi italiani si stanno distinguendo da anni per sommi sforzi tesi non a semplificare le normative, ma a deregolamentare il settore, rendere facile e possibile comportamenti scorretti da parte dei produttori/costruttori.	Osservazione sul sistema dei controlli
12050685	Identica 12038564	Il provvedimento non può abrogare norme di rango superiore.	

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Titolo del provvedimento: Schema di D.P.R. recante la "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di regolamento è stato predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, contenuta nell'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: «*Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto*». La normativa di riferimento prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia regolamentare al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

I principi e le norme regolatrici della materia, poste dall'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, ai quali lo schema di regolamento si attiene, sono i seguenti:

- a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo);
- c) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- e) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008);
- f) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
- g) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, **l'obiettivo principale** che si vuole raggiungere, attraverso lo strumento del regolamento, è quello di una semplificazione dell'intera disciplina

vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e interamente coerente. La semplificazione operata con l'intervento normativo è in armonia con i principi e le disposizioni della corrispondente normativa europea di settore, assicura i medesimi livelli di tutela ambientale e sanitaria vigenti e garantisce controlli efficaci.

L'introduzione di una regolamentazione organica ed esaustiva risulta, altresì, conforme con la previsione normativa che prevede *“il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa”*.

Inoltre, detto intervento consentirà di rafforzare la competitività delle imprese attraverso la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materiali da impiegare nei processi produttivi. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto anziché come rifiuto determinerà la riduzione al ricorso di materiale di cava e allo smaltimento in discarica e quindi permetterà di migliorare le performance ambientali del Paese. In particolare, il provvedimento punta a facilitare, sia in sede di dimostrazione da parte degli operatori economici che in sede di controllo da parte delle amministrazioni, la puntuale verifica delle condizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto.

La necessità dell'intervento deriva dal fatto che, allo stato vigente, la materia è disciplinata in maniera parziale, da una pluralità di norme, spesso di rango diverso e non sempre coerenti le une con le altre. Questa situazione normativa ha generato incertezze e confusione negli operatori del settore e per chi è tenuto allo svolgimento delle attività di controllo.

Le associazioni imprenditoriali hanno manifestato a più riprese l'esigenza di semplificare le procedure e gli oneri amministrativi previsti dalla normativa vigente, sottolineando l'incertezza dei tempi burocratici, la ridondanza di alcuni oneri di documentazione e la mancanza di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Il riferimento è, in particolare, ai seguenti aspetti:

- 1) all'incertezza di alcune definizioni normative e al loro mancato coordinamento con la normativa vigente e con le definizioni contenute nel Codice dell'ambiente;
- 2) all'incertezza di alcune previsioni della disciplina del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
- 3) alla ridondanza e superfluità dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni;
- 4) alla macchinosità di alcuni passaggi amministrativi per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti e per apportare "modifiche sostanziali" al relativo piano di utilizzo delle terre e rocce;
- 5) alla mancanza di una previsione che consenta, ricorrendone i presupposti, di prorogare la durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, che comporta la necessità di avviare alla scadenza dello stesso la più onerosa e superflua procedura di modifica sostanziale;
- 6) all'incertezza dei tempi per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle amministrazioni ambientali per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni;
- 7) alla mancanza di una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che possa tenere conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto;

- 8) alla mancanza di un riferimento normativo unico e chiaro in merito alle procedure per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;

Infine, il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, n. 161, recante il «*Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*», è oggetto di esame da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto dell'intervento normativo è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- Decreto-Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- D.M. 18 agosto 2012 n. 161.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame determinerà l'abrogazione delle norme di rango primario vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni del provvedimento in commento sono in armonia con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. Occorre preliminarmente osservare che, la materia "tutela dell'ambiente", ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). Da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli "adeguati e non riducibili di tutela" (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite" all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). Con riferimento specifico alla disciplina sui rifiuti, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 249/2009, ha evidenziato che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regionale omogenee su tutto il territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". La stessa

sentenza sottolinea, inoltre, che *“la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze” e pertanto poiché rientra “in una materia che, per la molteplicità di settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali”*. Per ulteriori approfondimenti in merito alla giurisprudenza costituzionale, sulla materia oggetto del presente provvedimento, si rimanda al punto 9).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni dell’intervento normativo non violano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L’intervento normativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti della delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge.

8) *Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.*

In tema di terre e rocce, esiste una proposta di legge recente *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (S.1676-A)* attualmente all’esame dell’assemblea (29 ottobre 2015).

Esiste, altresì, una proposta di legge recante *“Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di minori dimensioni” (C. 714)* presentata il 10 aprile 2013) il cui esame non è ancora iniziato.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto specifico dell’intervento normativo. Al riguardo, si possono, tuttavia, evidenziare alcuni orientamenti da parte della giurisprudenza costituzionale attinenti al riparto di competenze Stato e Regioni e che giustificano l’intervento nazionale in detta materia. La Corte Costituzionale ha affermato che quella dello smaltimento delle terre e rocce da scavo sia una disciplina che interviene in materia di legislazione statale esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed è principio reiteratamente affermato da una serie di recenti sentenze di questa Corte (**n. 232 del 2014; n. 70 del 2014; n. 300 del 2013**): *“la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascrivere alla “tutela dell’ambiente”, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale”*. Pertanto, *“trattandosi di una disciplina che è adottata dallo Stato nell’esercizio di una sua competenza legislativa esclusiva, quella in materia ambientale, il legislatore regionale non può sovrapporsi in alcun modo”*.

PARTE II. -- Contesto normativo europeo e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo.*

L’intervento normativo che si propone risulta compatibile e coerente con l’ordinamento europeo.

In tal senso si segnala che nella stesura dello schema di regolamento in esame sono state recepite le richieste formali presentate dalla Commissione europea, nella procedura Eu-Pilot n.554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, n. 161, recante *“Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*.

La Commissione europea, nell'ambito della suddetta procedura ha contestato, in particolare, il *“silenzio assenso”* previsto nel decreto da ultimo citato, nella parte in cui esso consente al proponente, decorsi 90 giorni dalla trasmissione del piano, e in mancanza di un pronunciamento espresso dell'autorità competente, di gestire le terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo. La Commissione ha altresì contestato l'allegato 3 del citato decreto affermando che *“la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo e la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti e betoniti) siano operazioni di trattamento dei rifiuti, piuttosto che operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale”* e ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungerle dalla norma (nota ENV D.2/GM 1.9.2015).

Lo schema di regolamento in esame risulta pienamente aderente alle richieste della Commissione europea e infatti: a) per quanto riguarda i rilievi relativi al silenzio assenso, la nuova procedura non comporta l'operatività di ipotesi di silenzio assenso, in quanto funziona con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività. A tal fine, diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, la nuova disposizione non subordina la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *“il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2”*; b) con riferimento, invece, ai rilievi relativi alle *“normali pratiche industriali”*, nell'allegato 3 al presente schema di regolamento recante un elenco non esaustivo delle *“normali pratiche industriali”*, non sono state incluse le attività che la stessa Commissione ha chiesto di espungere dal decreto ministeriale n.161 del 2012.

Tuttavia, il progetto pilota non si è ancora concluso, poiché la Commissione europea è in attesa di poter visionare la nuova norma per verificare l'aderenza della stessa alle richieste formulate nel citato progetto.

A tal fine, il presente schema di regolamento, essendo il provvedimento normativo che consente di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nel progetto pilota n.5554/13/ENVI, sarà oggetto di una apposita comunicazione alla Commissione europea, tramite il Dipartimento per le Politiche europee, in aderenza alla previsioni della Comunicazione della Commissione *“Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario”* (COM (2007)502), che introduce un meccanismo di risoluzione dei problemi di implementazione del diritto dell'Unione europea e di scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex art. 258 TFUE.

Il presente schema di regolamento non sarà, invece, oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi della procedura istituita con la Direttiva (UE) 2015/1535; tale notifica ha lo scopo di consentire alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione, prima che siano adottate.

Al riguardo si osserva, per la parte del regolamento che disciplina i requisiti in presenza dei quali le terre e rocce scavo possono essere qualificate come sottoprodotti, che tali sottoprodotti non ricadono nell'oggetto della citata direttiva, in quanto non appartengono al genere dei "prodotti di fabbricazione industriale" e tantomeno a quello "dei servizi della società", a cui tale direttiva espressamente si applica.

Infatti, nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo n.1562 del 2006 e della corrispondente normativa europea, il sottoprodotto è costituito dal residuo dell'attività di scavo, che di per sé non è un'attività industriale. Inoltre, tale residuo può essere qualificato come sottoprodotto solo quando soddisfa le seguenti condizioni: a) è certo sin dall'inizio il suo utilizzo, o la sua destinazione al riutilizzo, nel medesimo o in altri cicli produttivi; b) è utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso da quello che in ambito europeo viene definito come "normale pratica industriale", ma che, nel caso di specie, si sostanzia in operazioni, che non sono in alcun modo qualificabili come "attività di fabbricazione industriale" e che pertanto non generano un "prodotto industriale". Tali attività consistono ad esempio, come indicato nell'allegato 3, nella stesa al suolo per consentirne l'asciugatura, o la selezione granulometrica con l'eventuale eliminazione degli elementi antropici.

Per le ragioni illustrate il presente schema di regolamento, non avendo per oggetto "prodotti di fabbricazione industriale", non è soggetto alla preventiva notifica ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta pendente alcuna procedura di infrazione sulla materia del presente intervento normativo. Tuttavia, la predisposizione dello schema di Regolamento in esame si è resa necessaria anche al fine di recepire le richieste formali presentate dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia, con riferimento al decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, n. 161, recante il "Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e evitare che la stessa possa generare una procedura di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto del presente provvedimento.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. -- Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel **Titolo I – disposizioni generali** - del provvedimento in esame sono state introdotte definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente e con le definizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006. L'intervento normativo riprende tutte le definizioni già presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole, in alcuni casi, e aggiungendone delle nuove in considerazione della portata più ampia del presente regolamento, rispetto a quella del decreto ministeriale n.161, del 2012. L'articolo precisa che sono comunque applicabili, ai fini del regolamento, anche tutte le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1 e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda le modifiche apportate alle definizioni presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, si rappresenta che esse si sono rese necessarie per garantire il necessario coordinamento con le nuove norme e per rendere più chiare alcune definizioni che, in sede di applicazione hanno generato dubbi applicativi. In particolare, sono state apportate le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica con le previsioni contenute nell'articolo 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante l'interpretazione autentica dell'articolo 185, del decreto n. 152, del 2006. A tal fine, tenuto conto che il citato articolo 3 ha, tra l'altro, fornito l'interpretazione autentica delle “*matrici materiali di riporto*” assimilabili al “*suolo*”, ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1 lettere b) e c), si è reso necessario introdurre una nuova definizione di “*materiale di riporto conforme*”. Infatti, l'assimilazione delle “*matrici materiali di riporto*” al “*suolo*” è subordinata, dall'attuale legislazione, al rispetto di specifici requisiti tecnici che hanno la funzione di “*escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*”. Lo schema di regolamento, pertanto, con l'introduzione della definizione “*materiale di riporto conforme*” individua chiaramente, come assimilabili al “*suolo*”, le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La definizione di “*riporto*”, presente nel decreto ministeriale n. 161, del 2012, è stata ripresa e modificata nel presente schema regolamento nella definizione di “*matrice materiale di riporto*”. Tale ultima definizione recepisce quanto indicato nell'allegato 9 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, sia riguardo alle sue caratteristiche qualitative, che alle percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse. Inoltre, tale definizione è stata affiancata a quella di “*materiale inerte di origine antropica*”, che si è resa necessaria per chiarire esattamente cosa debba intendersi per detti materiali, considerato che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 li definiva con un rinvio all'allegato 9. Queste nuove definizioni hanno ripreso integralmente contenuto dell'allegato 9, del decreto ministeriale n. 161, del 2012, che, di conseguenza, non è presente, sotto forma di allegato, nello schema del presente regolamento. Si segnala, infine, il mancato richiamo nella nozione di “*terre e rocce da scavo*” (corrispondente a quella di “*materiali da scavo*”, presente nel decreto ministeriale n.161 del 2012) ai “*residui della lavorazione dei materiali lapidei*”, che, invece, risultano inclusi nella corrispondente definizione del decreto n. 161 del 2012. Tale inclusione non consente di poter applicare ai residui della lavorazione del marmo, né la disciplina generale dei sottoprodotti, e tantomeno quella particolare prevista dal decreto ministeriale n. 161 del 2012 (poiché non possiedono i requisiti richiesti da tale disciplina), con la conseguenza di rendere inapplicabile la disciplina dei sottoprodotti a tali peculiari tipologie di residui. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in quanto consente agli operatori del settore di poter qualificare tali residui come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Tra i vari criteri dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuti nell'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quello indicato al comma 1, lettera b) si prevede la necessità che la norma di attuazione indichi esplicitamente le norme abrogate.

In attuazione all'articolo 17, comma 2 della legge n.400 del 1988, il presente regolamento dispone l'abrogazione delle norme previgenti, con effetto dall'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. L'articolo 31 del regolamento, in attuazione alle norme generali regolatrici della materia in esame previste nel succitato articolo 8, elenca espressamente le norme che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento. Si tratta di abrogazioni che si sono rese necessarie a seguito del coordinamento formale e sostanziale di tutte le disposizioni vigenti in questa materia, avvenuto con la predisposizione del presente schema di regolamento.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati. Soltanto con riferimento a disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo si deve evidenziare che il provvedimento *de qua* contiene una norma transitoria volta ad evitare soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa (rappresentata dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e dell'articolo 41 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) a quella prevista dal presente schema di regolamento. La disposizione prevede che la nuova disciplina non si applichi agli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento e che per gli interventi *in itinere* sia possibile accedere alla nuova disciplina a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento, sia presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento. Analogamente, si prevede per le procedure di VIA già avviate, la possibilità per il proponente avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, purché il procedimento non si sia già concluso con l'emanazione del provvedimento finale.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il provvedimento in esame dà attuazione al principio di cui alla lettera d-ter), del citato articolo 8, del decreto legge n. 133 del 2014, che prevede la necessità che il presente schema di regolamento comunque garantisca livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente

vigenti e comunque coerenti con la normativa europea. A tal fine esso precisa che la semplificazione operata col regolamento è coerente con i principi e le disposizioni della corrispondente normativa europea di settore, assicura i medesimi livelli di tutela ambientale e sanitaria vigenti e garantisce controlli efficaci.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

TITOLO II Capo II: Il provvedimento *de qua* dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individui l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA per lo svolgimento delle attività di controllo e approva le tabelle recanti i corrispettivi delle prestazioni. L'intervento normativo prevede, altresì, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) predisponga, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente schema di regolamento, un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'ARPA o APPA territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 16, 20 e 21 del presente schema di regolamento; detto tariffario nazionale sarà, nei successivi tre mesi, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Questa previsione riprende fedelmente il disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n.161 del 2012 e ha la funzione di garantire alle Agenzie l'acquisizione dei proventi necessari per poter svolgere i compiti e le attività previste dal presente schema di regolamento.

TITOLO IV – disposizioni transitorie e finali: I proventi derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 9, 10, 11, 16, 20 e 21 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 16, 20 e 21.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili e aggiornati presso Amministrazioni ed Enti pubblici (es: ISPRA).

SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri....;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015 ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

- a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
- b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali quali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità;



c) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9;

d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;

e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;

f) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;



- m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
- n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
- p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
- q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;
- r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;
- s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17 ;
- u) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;
- v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
- z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;
- aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o a autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;
- bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;
- cc) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006;



dd) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

Art. 3
(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO II
TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 4
(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
 - b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza :
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b);



3. Le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c), sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.

4. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è attestata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 5 (Deposito intermedio)

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo; oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Art. 6
(Trasporto)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Art. 7
(Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 7 all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competenti per il sito di utilizzo, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Art. 8
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.



Art. 9
(Piano di utilizzo)

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente, e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.
3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.
4. Decorso novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.
6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale o le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 8.
8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.
9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.
10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle



attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

Art. 10

(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)

1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.

2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.

Art. 11

(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)

1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006 e contestualmente ~~presenta~~ all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispose il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe **in termini di sostanze e di concentrazione delle stesse** per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 12



(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

Art. 13

(Controllo equipollente)

1. Nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco dei degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.

Art. 14

(Efficacia del piano di utilizzo)

1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso; e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Art. 15

(Aggiornamento del Piano di Utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla stessa documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo non possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere scavate con le tecnologie previste dal piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.

6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute imprevedute, imprevedibili e motivate.



Art. 16

(Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.
2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 17

(Realizzazione del piano di utilizzo)

1. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica di cui agli allegati 6 e 7, necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Art. 18

(Gestione dei dati)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti, cui è associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione è inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale.
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire gli standard delle informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse.

Art. 19

(Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)

1. L'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione



ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, in tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.
3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Art. 21

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione **sostitutiva di atto** di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente. Nella



dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).

3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Decorso 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali le modifiche indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate.

4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

5. Le attività di scavo e di utilizzo sono autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.

7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 22

(Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.



TITOLO III

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23

(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'Elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzati presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestiti conformemente al regolamento(CE) 850/2004, se le terre e rocce qualificate come rifiuti contengono inquinanti organici persistenti di cui al suddetto regolamento;
- b) sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative : 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso, allorché i suddetti rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) è realizzato, nel caso di rifiuti pericolosi, in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali. In particolare è garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

CAPO I

Art. 24

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 3. parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito previste.

3. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), un apposito progetto in cui sono definite:
 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.

5. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO V

(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA)

CAPO I

Art. 25 (Utilizzo nel sito)

1. Sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a



condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n.152 del 2006.

2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

- a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;
- b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

Art. 26

(Procedure di caratterizzazione e scavo)

1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure:

- a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente o con l'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro non oltre il termine trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
- b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV, titolo V, e della Parte VI del decreto n. 152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 27

(Norme di raccordo, transitorie e finali)

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.
3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o della Agenzia provinciali di protezione ambientale nonché dagli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, per le attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6.
5. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Art. 28
(Controlli e ispezioni)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Art. 29
(Clausola di riconoscimento reciproco)

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 30
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.

Art 31
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 184 -*bis*, comma 2-*bis*, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;

c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.



**Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo
(articolo 8)**

La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è deve essere inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 .

La caratterizzazione ambientale **presenta** un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale *soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera* e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il piano di utilizzo indicare le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8, Parte A.



**Procedure di campionamento in fase di progettazione
(articolo 8)**

Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordinate con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non è mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, è aumentato secondo il criterio esemplificativo riportato nella tabella seguente.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Tabella 2.1

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno :

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro



riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.



Normale pratica industriale

(articolo 2, comma 1, lettera r); articolo 4, comma 3)

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Si richiamano a titolo esemplificativo le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.



**Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
(articolo 10)**

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20 per cento in peso, sono riportate di seguito.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso. Tale procedura è applicata anche nel caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia. La caratterizzazione ambientale va eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio



Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto (**)
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(**) Tale limite corrisponde all'amianto totale presente. Valore pari al limite di rilevabilità raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. Le analisi sono condotte sulla frazione passante i 2 cm; per la frazione superiore ai 2 cm, ove si individuino visivamente frammenti di RCA (Rifiuti Contenti Amianto) essi sono eliminati come rifiuti pericolosi

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce la documentazione tecnica necessaria per valutare l'ecotossicità delle sostanze contenute negli additivi che intende impiegare all'Istituto Superiore di Sanità che, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro 60 giorni si esprime in merito alla possibilità di utilizzo degli additivi ai fini del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:



- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;

- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale);

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali, ecc.) sono condotte valutazioni tecniche integrative che attestino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa comunitaria per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1. allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.



Piano di utilizzo**(Articolo 9)**

Il piano di utilizzo attesta che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti indicati nell'articolo 4 , comma 2, ai fini della qualifica delle stesse come sottoprodotti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del decreto n. 152 del 2006. L'attestazione del rispetto dei suddetti requisiti avviene con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ff), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo indica :

1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. l'ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1 , 2 e 4, indicando in particolare:
 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 ;
 - indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);
5. ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;



6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.). Al fine di esplicitare quanto richiesto il piano di utilizzo, indica, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi siti di deposito intermedio, viabilità, ecc.:

1. inquadramento territoriale

- 1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- 1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
- 1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
- 1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
- 1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000).

2. inquadramento urbanistico:

- 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

- 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
- 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
- 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
- 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

- 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
- 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
- 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
- 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.

5. piano di campionamento e analisi:

- 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
- 5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;
- 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
- 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.



**Documento di trasporto
(articolo 6)**

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di utilizzo o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, è compilato il seguente modulo.

Anagrafica del sito di produzione

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	
Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 Trasmesso il :/...../..... protocollo di ricevuta n:	
Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	

Anagrafica sito di Destinazione o de sito di Deposito intermedio

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società											
C.F.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										



**Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 7)**

La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Anagrafica del sito di origine

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Anagrafica dell'esecutore o del produttore

Cognome Nome	
C.F.	
della Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
residente in	
Via e N. civico	



CAP	
Comune	
Provincia	
in qualità di esecutore/ produttore	

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 trasmesso in data _____ numero di protocollo..... _____

L'esecutore o il produttore dichiara altresì di aver utilizzato :

- 1) _____ m³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via _____ n. _____ autorizzata con provvedimento n. _____ del _____
- o
- 2) _____ m³ di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della Ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____ Via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

Luogo e data

_____ / ____ / _____



* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000)



**Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni
(Articoli 9 e 28)**

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono ricaratterizzate durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A: caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

- A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;
- A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
- A.3 - nell'intera area di intervento.

Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei campioni ai fini della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo sono conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.

A.1 - Caratterizzazione su cumuli

Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi delle terre e rocce da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e ~~sono~~ sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica. Se le aree di cantiere presso il sito di produzione non dispongono di spazio sufficiente, le aree di caratterizzazione potranno essere predisposte in un'area esterna che può coincidere con le aree di utilizzo finale.

Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula

$$m = k n^{1/3}$$



dove $k=5$ mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. [Il campo di validità della formula è $n>m$, al di fuori di detto campo (per $n<m$) si dovrà procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale].

Qualora previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto è sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli ne garantiscono la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento è eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Si forniscono nel seguito alcuni criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento è eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

A.3 - Caratterizzazione nell'intera area di intervento

Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa dovrà essere eseguita secondo le modalità dettagliate negli Allegati 2 e 4.

Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni



Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono eseguiti dalle Agenzie regionali o provinciali territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta tiene conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione.

Il numero di campioni è valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si producono le terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine è mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, è aumentato secondo il criterio esemplificativo riportato nella tabella seguente:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Tabella 8.1

La profondità di indagine è determinata in base alle profondità del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle terre e rocce da scavo (già piano campagna).

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006



Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non dovrà essere finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche ma semplicemente a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali in un determinato sito dai materiali di altra natura e provenienza in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento dovrà essere condotto sul materiale tal quale, secondo la procedura prevista dall'allegato 8 al presente regolamento. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. Infatti, la quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da terreno e materiale antropico.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non dovrà essere scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

Dove

- %Ma: percentuale di materiale di origine antropica
- P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio
- P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, **da non conteggiare nella procedura**, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido) questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20% di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del presente regolamento.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Repertorio n. 126/10 del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2015

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede l'adozione di regolamento mediante un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, che riordini e semplifichi, secondo precisi principi e criteri direttivi, la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTI l'art. 2, comma 3, e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota prot. DAGL. 9638 del 12 novembre 2015, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 4961 del 16 novembre 2015;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 1° dicembre 2015, le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte, anche se incompleto;

CONSIDERATO che nella successiva riunione del 15 dicembre 2015 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento più compiuto di osservazioni e proposte, discusso con i rappresentanti delle amministrazioni statali, sul quale si è uniformato il rappresentante dell'ANCI, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a ritrasmettere il documento delle Regioni, completandolo con una valutazione dell'accogliibilità delle proposte emendative;

H PR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 dicembre 2015 (allegato 1), diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 5505, che riporta le proposte emendative e le osservazioni delle Regioni discusse in sede tecnica, e le valutazioni del predetto Ministero;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto il rinvio dell'argomento per ulteriori approfondimenti tecnici;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha osservato che non è possibile rinviare l'approvazione del decreto perché riveste carattere di urgenza, invitando le Regioni e le Autonomie locali ad esprimersi, e a considerare le valutazioni di accogliibilità delle proposte emendative comunicate dal Ministero dell'ambiente il 16 dicembre 2015;
- l'UPI ha chiesto di valutare la parte del testo che è contigua dei dragaggi delle aree portuali, perché presentano ancora alcune incongruenze che derivano dal passato, e che sarebbe utile inserire in una procedura coerente;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha risposto che il proprio Ministero sta lavorando in materia, e che entro gennaio saranno proposti in Conferenza Unificata proprio due decreti sul dragaggio;
- le Regioni e le Province autonome e l'ANCI hanno deciso di esprimere un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte regionali formulate in sede tecnica (allegato 1);
- l'UPI ha espresso un parere favorevole, con le osservazioni formulate sui dragaggi delle aree portuali;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 4961 del 16 novembre 2015.

Il Segretario
Antonio Nadeo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa

RR

Allegato 1

CONSIDERAZIONI

Si segnala in premessa che non è stato possibile procedere ad una completa rilettura delle modifiche proposte al dpr che non si sono pertanto potute armonizzare, ed è pertanto possibile che siano presenti all'interno del testo riferimenti non corretti.

Il criterio con cui si è cercato di rivedere il dpr è stato quello di apportare le modifiche richieste senza stravolgere completamente l'impostazione del decreto. Alcune richieste specifiche sono già state segnate nel testo a fronte, altre si rimandano alla discussione di domani. In linea generale:

- 1) Si è preso atto delle molte richieste di estendere la redazione del Piano di Utilizzo anche ai cantieri di grandi dimensioni non in VIA o AIA, modificando di conseguenza anche gli articoli da 10 a 13;
- 2) In generate tutta la procedura dell'art. 9 dovrebbe essere riformulata per adeguarla alle procedure di VIA e AIA, alle quali esclusivamente si applica. Si è cercato nel testo a fronte di dare una prima lettura, suscettibile comunque di modifiche;
- 3) Si è cercato di dar corso alle richieste di rendere comuni a tutti i cantieri gli articoli 10, 11, 12, 13;
- 4) Si chiede la riformulazione e armonizzazione degli articoli 12, 25 e 26 relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- 5) L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si ritiene di proporre di eliminare completamente l'articolo 24 poiché tale categoria di materiali, escluse dalla disciplina rifiuti, non fanno parte dei sottoprodotto disciplinati dal presente DPR.
- 6) In generale si sono cercate di riferire le definizioni devono a termini utilizzati all'interno del testo o riferimenti di norme esistenti;
- 7) Si è distinto l'origine del materiale contenente amianto tra antropico e naturale;
- 8) Si sono esclusi dal decreto tutti i commi che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa dei dipendenti degli enti. È infatti compito dell'amministrazione individuare le priorità strategiche sulla base delle quali valutare le performance dei suoi dipendenti.
- 9) La dizione attuale della Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti è difforme da quella generale di "deposito temporaneo" prevista dal d.lgs 152/06. L'articolo non è stato modificato completamente, rimandando alla discussione di domani.
- 10) Per quanto concerne gli allegati, non si è riusciti a fare la corretta disamina. Si riportano solamente alcuni punti emersi:
 - a. Allegato 7 La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo;
 - b. Allegato 6 Si propone l'eliminazione dell'allegato 6 relativo al documento di trasporto
 - c. Allegato 4 Si ritiene utile specificare che il parametro amianto debba essere cercato solamente nel caso in cui la geologia dell'area di scavo ne giustifichi la ricerca.

OSSERVAZIONI CONFERENZA STATO REGIONI	CONSIDERAZIONI MINISTERO DELL'AMBIENTE
<p>SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".</p> <p>Il Presidente della Repubblica VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23</p>	<p>SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".</p> <p>Il Presidente della Repubblica VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23</p>



<p>europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7; successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7; VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;</p>	<p>agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7; VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri....; VISTI gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p>	
<p>ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza....; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...; VISTA la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che</p>	<p>ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza....; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...; VISTA la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che</p>	
<p>VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei</p>	<p>come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che</p>	

<p>Ministri, adottata nella riunione del...; VISTA la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche; 2 SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; EMANA</p>	<p>prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche; 2 SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; EMANA</p>	<p>il seguente regolamento: EMANA</p>
<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>	<p>1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, grandi dimensioni e grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p>	<p>1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, grandi dimensioni e grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p>
<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>	<p>1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, grandi dimensioni e grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p>	<p>1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, grandi dimensioni e grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p>

3



<p>2. Il presente regolamento, in coerenza con i principi e le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.</p>	<p>novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.</p>	<p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni: Si ritiene che i materiali provenienti da escavazioni in alvei, corpi idrici superficiali, reticolo idrico sciolante, zone golenali, corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, sono differenti dal suolo e dai sottosuolo. Le peculiarità di tali materiali rendono necessaria la definizione di modalità specifiche caratterizzazione, necessariamente diverse da quelle previste per il suolo e il sottosuolo, in considerazione della presenza di una componente organica rilevante. Per tali ragioni si ritiene necessario confermare l'esclusione e rinviare la disciplina di tali tipologie di sottoprodotti ad una specifica normativa che potrebbe essere emanando decreto "sottoprodotti"</p>
<p>3. le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai seguenti materiali assimilabili alle terre e rocce purché non pericolosi e valori di contaminazione non superiori alle concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica: materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali compresi bacini artificiali, che del reticolo idrico irriguo e sciolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, e marini.</p>	<p>Il DPR esclude dalla trattazione tutta una serie di materiali da scavo già trattato invece nel D.M. 161/2012 che rischiano così di rimanere nel limbo dell'indeterminatezza. Fra queste in particolare si evidenziano: "materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico sciolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini". La giustificazione, per la suddetta esclusione, come si evince dalla relazione illustrativa è stata fatta perché l'attività di gestione dei materiali dragati "risulta definita in due schemi di decreti il cui iter di formazione è in fase avanzata di elaborazione. Il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, recante il regolamento per le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale". In realtà, i riferimenti normativi citati</p>	<p>Il DPR esclude dalla trattazione tutta una serie di materiali da scavo già trattato invece nel D.M. 161/2012 che rischiano così di rimanere nel limbo dell'indeterminatezza. Fra queste in particolare si evidenziano: "materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico sciolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini". La giustificazione, per la suddetta esclusione, come si evince dalla relazione illustrativa è stata fatta perché l'attività di gestione dei materiali dragati "risulta definita in due schemi di decreti il cui iter di formazione è in fase avanzata di elaborazione. Il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, recante il regolamento per le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale". In realtà, i riferimenti normativi citati</p>

		<p>riguardano solo una parte dei materiali litorali scavati, escludendo importanti fattispecie, quali ad esempio il materiale che viene rimosso dagli alvei dei corpi idrici superficiali interni, naturali e artificiali; (rif. art 114 D Lgs 152/2006 e DM 30/06/2004; art 39 comma 13 D Lgs 205/2010) e il cui riutilizzo ad oggi è disciplinato dalle norme sui materiali da scavo.</p> <p>L'eliminazione di chiari indirizzi per la derubricazione e sottoprodotti, rischia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali.</p> <p>La proposta intende sanare il buco normativo, escludendo nel contempo dall'ambito di applicazione del DPR la disciplina dei materiali dragati specificamente oggetto dei decreti in fase di elaborazione. E' stata riportata integralmente la definizione presente nel DM 161/2012.</p>	
--	--	--	--

<p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e bacini compresi quelli artificiali;</p>	<p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1 e art. 240, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e bacini compresi quelli artificiali;</p>	<p>Si ritiene corretto riferire le definizioni del presente decreto a definizioni già esistenti.</p> <p>Si ritiene necessaria questa aggiunta per meglio definire i lavori</p>	<p>La proposta è accolta</p> <p>La proposta non è accolta; non si concorda con la proposta per le motivazioni</p>
---	--	--	---

<p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscela cementizia e additivi per scavo meccanizzato;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto»: al fine di poter essere qualificato come sottoprodotto viene definito matrice materiale di riporto la miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica non contenenti amianto, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati, e di reinteri, livellamenti, rimodellamenti, recuperi ambientali e sottofondi, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel tempo corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che</p>	<p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscela cementizia e additivi per scavo meccanizzato;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto»: al fine di poter essere qualificato come sottoprodotto viene definito matrice materiale di riporto la miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica non contenenti amianto, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati, e di reinteri, livellamenti, rimodellamenti, recuperi ambientali e sottofondi, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel tempo corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che</p>	<p>In alternativa, si propone la rimozione della definizione di "lavori", in quanto si ritiene che la definizione di "opera" sia già sufficientemente esaustiva</p> <p>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</p>	<p>esprese all'articolo 1, comma 3.</p>
<p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni: 1) Le definizioni si applicano a tutte le fattispecie disciplinate dal regolamento. La proposta di ridurre l'applicazione della definizione di "matrice materiale di riporto" alla sola ipotesi in cui le terre e rocce sono qualificabili sottoprodotti, creerebbe un vuoto definitorio per le altre fattispecie, disciplinate dal presente regolamento.</p> <p>Ciò in quanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le norme richiamate nella suddetta proposta (l'interpretazione autentica del suolo, di cui al comma 1, art. 3 del decreto-</p>	<p>Si ritiene opportuno ridefinire la matrice di riporto tenendo presente sia la definizione data "nell'interpretazione autentica" di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, sia la definizione di cui all'allegato 9 del DM 161/2012;</p> <p>Nell'ipotesi che la definizione autentica di riporto così come riportata nel comma 1, art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 rimanga in vigore per altre fattispecie giuridiche, si chiede di valutare</p>	<p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni: 1) Le definizioni si applicano a tutte le fattispecie disciplinate dal regolamento. La proposta di ridurre l'applicazione della definizione di "matrice materiale di riporto" alla sola ipotesi in cui le terre e rocce sono qualificabili sottoprodotti, creerebbe un vuoto definitorio per le altre fattispecie, disciplinate dal presente regolamento.</p> <p>Ciò in quanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le norme richiamate nella suddetta proposta (l'interpretazione autentica del suolo, di cui al comma 1, art. 3 del decreto-</p>	<p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni: 1) Le definizioni si applicano a tutte le fattispecie disciplinate dal regolamento. La proposta di ridurre l'applicazione della definizione di "matrice materiale di riporto" alla sola ipotesi in cui le terre e rocce sono qualificabili sottoprodotti, creerebbe un vuoto definitorio per le altre fattispecie, disciplinate dal presente regolamento.</p> <p>Ciò in quanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le norme richiamate nella suddetta proposta (l'interpretazione autentica del suolo, di cui al comma 1, art. 3 del decreto-</p>


6

<p>suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammentati al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa;</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto di origine antropica che all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;</p>	<p>compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammentati al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa;</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto di origine antropica che all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;</p>	<p>l'opportunità di rimandare a tale definizione anche le terre e rocce da scavo. In tal caso non può essere abrogato il suddetto comma (si veda art. 31)</p>	<p>legge 26 gennaio 2012, n. 2, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, e la di cui all'allegato 9 del DM 16/1/2012) saranno abrogate.</p>
<p>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</p>	<p>al 2) Con riferimento ai materiali di riporto e alla necessità di applicare le metodiche del DM 5 febbraio 1998 e confrontare l'eluato con i limiti per le acque sotterranee, si rappresenta quanto segue.</p> <p>La definizione di matrice materiale di riporto (art. 2, comma 1, lettera c) comprende un'ampia gamma di materiali di origine antropica miscelati al terreno. Tali materiali, per le stesse modalità con le quali sono stati conferiti, non sono univocamente identificabili da un codice CER che ne identifichi con precisione l'origine e le modalità di recupero ai sensi del DM 5 febbraio 1998. Pertanto, sia per i parametri da ricercare che per i limiti con i quali confrontare l'eluato occorre fare riferimento a un criterio di ragionevole conservatività e, più precisamente, alla necessità di non compromettere, con l'apporto di tali materiali, un eventuale utilizzo idropotabile</p>	<p>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</p> <p>Non si ritiene congruo confrontare i risultati di un test (test cessione dm 05/02/1998) con limiti definiti per modalità analitiche diverse (CSC acque sotterranee). La compatibilità di un materiale nell'ambiente è già stabilita dal dm 05/02/1998 per i materiali da recupero rifiuti e pertanto sono da utilizzare i medesimi limiti per analogia. Il mantenimento della previsione della proposta del DPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si fonda sull'assunto errato che l'eluato dell'analisi è lo stesso che ci attendiamo 	<p>La definizione di matrice materiale di riporto (art. 2, comma 1, lettera c) comprende un'ampia gamma di materiali di origine antropica miscelati al terreno. Tali materiali, per le stesse modalità con le quali sono stati conferiti, non sono univocamente identificabili da un codice CER che ne identifichi con precisione l'origine e le modalità di recupero ai sensi del DM 5 febbraio 1998. Pertanto, sia per i parametri da ricercare che per i limiti con i quali confrontare l'eluato occorre fare riferimento a un criterio di ragionevole conservatività e, più precisamente, alla necessità di non compromettere, con l'apporto di tali materiali, un eventuale utilizzo idropotabile</p>

<p>e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici,intonaci;</p>	<p>e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe non contenenti amianto di origine antropica, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali-likeidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici,intonaci ad esclusione degli intonaci;</p>	<p>di trovare in falda e non tiene assolutamente in considerazione, i tempi di raggiungimento della falda, la distanza della falda dai materiali e gli eventuali effetti di depurazione ad opera degli strati intercorrenti tra materiale e falda</p>	<p>della risorsa. E' per questo che si chiede di confrontare l'eluato con la tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del Digs 152/06 (acque sotterranee)</p>
<p>f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dai sottostante sottosuolo;</p> <p>g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera in cui sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p>	<p>f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;</p> <p>g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera in cui sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p>	<p>• crea una contraddizione: i limiti da apporre a rifiuti che possono essere recuperati (DM 5/2/98) possono essere meno restrittivi di quelli applicati a terre e rocce (CSC acque sotterranee) qualificate come non rifiuto e riutilizzate per usi analoghi</p>	<p>3) Per quanto attiene all'esclusione degli intonaci, si ritiene di poter mantenere l'originaria versione attesa che si è in presenza di una elencazione di carattere indicativo, in ogni caso l'effettuazione del test di cessione ed il confronto con i limiti per le acque sotterranee fissati dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, garantisce che non vengano riutilizzate come sottoprodotti terre e rocce da scavo che presentano elevate concentrazioni di solfuri.</p>
<p>h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;</p>	<p>h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;</p> <p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore</p>	<p>• è da considerare anche il fatto che nel DM 161 per i rifiuti costituiti dai medesimi materiali di origine antropica previsti dallo schema del presente DPR e sempre nel limite del 20%, non era richiesto la conformità al test di cessione</p>	<p>per tali motivi all'art. 4 comma 2 lettera d) si propone il comma 3</p>

<p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;</p>	<p>attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo, cui sono indicate le terre e rocce da scavo, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;</p>	<p>Per quanto riguarda la distinzione tra amianto naturale e quello di origine antropica non si condivide la proposta per le seguenti motivazioni di carattere sanitario-ambientale. L'amianto ha effetti sulla salute indipendentemente dall'origine. La distinzione tra amianto antropico e naturale potrà avere significato ai fini della ricerca e delle tecniche di intervento ma non per stabilire la gestione del materiale.</p> <p>Il limite indicato dall'ISS è di 100 mg/kg (corrispondente al limite di rilevabilità analitico raggiungibile). Tale limite, ovviamente, va riferito a tutte le terre e rocce e non ai soli materiali di riporto, sicché si è ritenuto di esplicitare nel testo tale valore limite.</p>
<p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo, cui sono indicate le terre e rocce da scavo, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;</p>	<p>come formulato</p> <p>Occorre distinguere l'amianto naturale da quello di origine antropica. Alcuni intonaci, in particolare i vecchi intonaci, tendono a cedere solfuri e pertanto è incongruo annoverarli tra i materiali inerti. Non si ritiene opportuno inserire i materiali liofidi tra i materiali di origine antropica.</p>	<p>Il limite indicato dall'ISS è di 100 mg/kg (corrispondente al limite di rilevabilità analitico raggiungibile). Tale limite, ovviamente, va riferito a tutte le terre e rocce e non ai soli materiali di riporto, sicché si è ritenuto di esplicitare nel testo tale valore limite.</p>

9




<p>ee) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui all'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplicano una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle di lavori edili o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p>	<p>del 2006;</p> <p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplicano una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle di lavori edili o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p> <p>gg) «amianto di origine antropica»: materiali o rifiuti contenenti amianto presenti sul suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto</p>	<p>Si ritiene corretto proporre una definizione di amianto di origine antropica.</p>	<p>Non si ritiene condivisibile la proposta per le motivazioni sopra illustrate</p>
---	--	--	---

<p>Art. 3</p> <p>(Esclusioni dal campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>Art. 3</p> <p>(Esclusioni dal campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
---	---	--	--

<p>TITOLO II</p> <p>TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO</p> <p>Capo I – Disposizioni comuni</p> <p>Art. 4</p> <p>(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in</p>	<p>TITOLO II</p> <p>TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO</p> <p>Capo I – Disposizioni comuni</p> <p>Art. 4</p> <p>(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo</p>		
---	---	--	--

11



<p>cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoposti a rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoposti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <p>a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui agli articoli 9 e 22 o della dichiarazione di cui all'art. 21 e si realizza:</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di riinterri, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) per le modalità di utilizzo specifiche di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento.</p>	<p>generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoposti a rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoposti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <p>a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui agli articoli 9 e 22 o della dichiarazione di cui all'art. 21 e si realizza:</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di riinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava per le terre e rocce che ne possiedono le caratteristiche;</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) per le modalità di utilizzo specifiche di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di qualità ambientale -previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento.</p> <p>d) Per le modalità di riutilizzo specifico di</p>	<p>Si ritiene corretto che l'utilizzo delle terre da scavo sia conforme a quanto dichiarato in fase autorizzativa</p> <p>Rispetto ai miglioramenti fondari si evidenzia che alcune regioni hanno manifestato la necessità di stricteri data la loro specificità e la difficoltà di gestione ed inserire invece i recuperi ambientali.</p> <p>È necessario precisare che le terre e rocce da scavo utilizzate in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava ne devono possedere le caratteristiche</p> <p>Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto superflua.</p> <p>Non si ritiene di poter aderire alla proposta per le motivazioni</p>
---	--	---

<p>cui alla precedente lettera b), le terre e rocce da scavo devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità ambientale:</p> <p>1 Le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non devono superare le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21 o ai valori di fondo secondo quanto previsto al successivo art. 11.</p> <p>2 Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi, utilizzati per lo scavo meccanizzato.</p> <p>3 L'eventuale presenza di matrice materiale di riporto non contenete amianto di origine antropica, deve essere conforme al test di cessione secondo le metodiche e rispetto dei limiti fissati dal decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.</p> <p>4 Qualora la matrice materiale di riporto sia costituita esclusivamente da materiali inerti di origine antropica, come definiti alla lettera e) art. 2 del presente regolamento, il test di cessione non è necessario.</p> <p>e) Fatti salvi i requisiti di tutela ambientale di cui alla precedente lettera d), la</p>	<p>come segue al fine di definire correttamente i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>sopra svolte con riferimento alla portata generale delle definizioni, nonché in ragione delle osservazioni svolte sul tema dell'eluato relativamente alla definizione di "materiale di matrice di riporto".</p> <p>Ulteriormente, a voler aderire alla proposta, risulterebbero negativamente incisi i parametri fondamentali di tutela ambientale, che appaiono ampiamente garantiti dalla previsione di cui all'articolo 2 "materiale di riporto conforme".</p>
<p>Non si ritiene congruo confrontare i risultati di un test (test cessione dm 05/02/1998) con limiti definiti per modalità analitiche diverse (CSC acque sotterranee). La compatibilità di un materiale nell'ambiente è già stabilita dal dm 5.2.98 per i materiali da recupero rifiuti e pertanto sono da utilizzare i medesimi limiti per analogia. Il mantenimento della previsione della proposta del DPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si fonda sull'assunto errato che l'eluato dell'analisi è lo stesso che ci attendiamo di trovare in falda e non tiene assolutamente in considerazione, i tempi di raggiungimento della falda, la distanza della falda dal 	<p>13</p> 	

<p>3. Per le terre e rocce da scavo , le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>	<p>percentuale di materiale di origine antropica ammessa ai fini del riutilizzo non deve superare il 20 % in massa. Su terreni adibiti alla produzione agricola è ammesso unicamente il riutilizzo di terre e rocce che non contengono materiale di origine antropica.</p> <p>3. Per le terre e rocce da scavo generate nei santuari di grandi dimensioni, le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>	<p>materiale e gli eventuali effetti di depurazione ad opera degli strati intercorrenti tra materiale e falda</p> <ul style="list-style-type: none"> • crea una contraddizione: i limiti da apporre a rifiuti che possono essere recuperati (DM 5/2/98) possono essere meno restrittivi di quelli applicati a terre e rocce (CSC acque sotterranee) qualificate come non rifiuto e riutilizzate per usi analoghi • è da considerare anche il fatto che nel DM 161 per i rifiuti costituiti dai medesimi materiali di origine antropica previsti dallo schema del presente DPR e sempre nel limite del 20%, non era richiesto la conformità al test di cessione <p>per tali motivi all'art.4 comma 2 lettera d) si propone il comma 3 come formulato</p> <p>Si ritiene comunque necessario definire una modalità con cui calcolare la percentuale massima del 20% in massa. Si ritiene che le normali pratiche industriali debbano potersi utilizzare in tutti i cantieri.</p> <p>Si ritiene che la sussistenza</p>	<p>in accoglimento alla richiesta di definire le modalità di calcolo della percentuale massima del 20% in massa del materiale di riporto, è stato redatto il nuovo allegato 9 e modificato l'articolo 2, comma 1, lettera c)</p>
--	---	--	--

14

		<p>delle condizioni dei commi 1 e 2 debba essere provata anche per i piccoli cantieri.</p>	
<p>Art. 5 (Deposito intermedio)</p> <p>1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <p>a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo</p> <p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo</p> <p>d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;</p> <p>e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alla quantità del materiale depositato, nonché i dati</p>	<p>Art. 5 (Deposito intermedio)</p> <p>1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <p>a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di sito di produzione classificabile come colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione sia classificabile come colonna A.</p> <p>b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;</p> <p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;</p> <p>d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;</p> <p>e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si</p>	<p>Con la previsione attuale, una terra proveniente da un'area residenziale potrebbe essere depositata solo in area verde o residenziale, mentre non c'è alcun motivo per cui possa essere depositata in aree a minore tutela (es. produttiva). La previsione, oltre che illogica, sarebbe anche di difficile attuazione, perché un deposito in area residenziale/verde configurerebbe facilmente una irregolarità urbanistica: sarebbe pertanto più difficile individuare siti di deposito proprio per le terre meno problematiche perché originate in siti di produzione sottoposti alla colonna A.</p> <p>Si ritiene la durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</p> <p>Si ritiene il termine di durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</p>	<p>Le proposte sono accolte</p>

<p>amministrativi del piano di utilizzo.</p> <p>2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parta IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.</p> <p>2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parta IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	
<p>Art. 6 (Trasporto)</p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6.</p> <p>2. La documentazione di cui al</p>	<p>Art. 6 (Trasporto)</p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate da cantieri di grandi dimensioni il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6. il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta accompagnati da copia del documento contenente gli estremi di presentazione del piano di utilizzo di cui agli articoli 9 e 22 o della dichiarazione di cui all'art. 21. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.</p> <p>2. La documentazione di cui al precedente</p>	<p>Si ritiene che debba esserci una unica modalità con cui movimentare i materiali al di fuori del sito di produzione.</p> <p>Proposta accolta parzialmente con la riformulazione degli articoli 6 e 21 e con la rielaborazione dell'allegato 6 in forma semplificata.</p>


<p>comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.</p> <p>3. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto e generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto e da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.</p>	<p>comma è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.</p> <p>3. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto e generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto e da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.</p>		
---	---	--	--

<p>Art. 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)</p> <p>1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p> <p>2. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).</p> <p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della roccia da scavo come sottoprodotto.</p> <p>4. La</p>	<p>Art. 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)</p> <p>1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p> <p>2. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).</p> <p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terreno e rocce da scavo come sottoprodotto.</p> <p>4. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi</p>	<p>Si ritiene che la conformità dell'utilizzo dei materiali sia da attestare anche per i piccoli cantieri.</p> <p>Trattasi di refuso nella formulazione iniziale del decreto</p>	<p>Proposta accolta con la riformulazione degli articoli 7 e 21 e con la rielaborazione dell'allegato in forma semplificata dell'allegato 7.</p> <p>Si concorda</p>
---	---	--	---

17




<p>dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore competente e all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o all'Agenzia regionale di protezione ambientale.</p> <p>7 del modulo di cui all'allegato</p> <p>La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p> <p>5</p>	<p>effettuati in cantieri di grandi dimensioni, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore con la trasmissione all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, del modulo di cui all'allegato 7 corredato dell'allegata documentazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p> <p>5. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione il produttore attesta che le terre da scavo sono state gestite e completamente utilizzate secondo le previsioni del piano di utilizzo trasmesse.</p> <p>4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la</p>	
	<p>Si propone di sostituire i commi 4 e 5 con il nuovo comma 4.</p>	<p>Accolta con riformulazione</p>

<p>trasmissione del modulo di cui all'allegato 7 corredato dell'allegata documentazione. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di grandi dimensioni la dichiarazione dovrà essere trasmessa anche all'autorità competente. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p>		
<p>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art. 8 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.</p>	<p>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art. 8 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Gli articoli da 9 a 18, che si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), e che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifiche, si applicano anche ad altre tipologie di casistiche e cantieri come specificato negli articoli che seguono.</p>	<p>Si ritiene che sia corretto allargare l'utilizzo di molti articoli dal 9 al 18 anche ai cantieri di grandi dimensioni, non sottoposti a VIA o AIA ed ai cantieri di piccole dimensioni. Al fine di non stravolgere l'impostazione del decreto, si propongono le modifiche indicate all'art. 8 e nel contempo si propone di estrapolare dal Capo 2 lo stesso articolo 8.</p>
<p>Art. 9 (Piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, anche solo per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale</p> <p>ai sensi</p>	<p>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art. 9 (Piano di utilizzo per cantieri di grandi dimensioni)</p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente, all'autorità che autorizza l'opera in cui sono impegnate, e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, anche solo per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale</p>	<p>Si ritiene che la nuova formulazione dell'art. 9 sia più cautelativa da un punto di vista ambientale dando più possibilità agli enti coinvolti di valutare il Piano stesso.</p>
<p>Proposta accolta parzialmente</p>		<p>19</p> 

<p>della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale.</p>	<p>o di una opera soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, il Piano di utilizzo costituisce parte integrante della documentazione prevista ai fini dell'espressione del parere di cui alla procedura di VIA o al rilascio dell'autorizzazione nel caso di AIA. La trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale. In tal caso i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento si intendono prorogati di 90 giorni a far luogo dalla data di deposito del Piano di Utilizzo al fine di consentire, da parte dell'autorità competente, gli accertamenti di cui ai commi successivi.</p>	
<p>2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 42, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.</p>	<p>2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 42, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.</p>	<p>Traitati di refuso nella formulazione iniziale del decreto</p> <p>Si concorda</p>
<p>3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.</p>	<p>3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.</p>	<p>Si ritiene che non sia corretta alcuna forma di silenzio-assenso</p> <p>Proposta non ammissibile in quanto non ci si trova in presenza di forme di silenzio-assenso. La disciplina è modulata sulla scorta della Segnalazione "SCIA".</p>
<p>4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità</p>	<p>4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di</p>	<p>Si ritiene che non sia necessario indicare un tempo entro il quale l'autorità possa chiedere integrazioni, in quanto</p> <p>Proposta non accolta per le motivazioni sopra illustrate.</p>

20



<p>competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decorso tale termine la documentazione si intende completa.</p> <p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p> <p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, almeno annuale, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici territoriali di controllo, costituisce elemento di</p>	<p>utilizzo. L'autorità competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decorso tale termine la documentazione si intende completa.</p> <p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio attività di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p> <p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, i competenti pubblici uffici territoriali di controllo dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, effettuano, con cadenza almeno annuale, mediante ispezioni, controlli e prelievi, a carico dell'esecutore, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa-</p>	<p>la tempistica del procedimento è già indicata nelle procedure di VIA e AIA.</p>	<p>Proposta accolta con riformulazione. Per gli oneri a carico del proponente si rimanda a quanto stabilito nell'articolo 27, comma 4.</p>
<p>ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici territoriali di controllo, costituisce elemento di</p>	<p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa-</p>	<p>Non si ritiene corretto che il presente DPR indichi le modalità con cui un Ente gestisca il personale né le modalità di valutazione.</p>	<p>La proposta non è accolta in quanto contrasta con la ratio del regolamento che tende a rafforzare la fase dei controlli a fronte di una semplificazione burocratica del procedimento che consente al proponente di dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni</p>

<p>valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>	<p>contabile del dirigente.</p>	<p>soddisfano i requisiti per essere qualificate sottoprodotti. La procedura delineata dal regolamento non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente. Per tale ragione i controlli rappresentati il punto di forza della nuova procedura. La previsione che si propone di sopprimere opera in tal senso e aiuta l'Ente a individuare tali controlli come interventi prioritari nell'ambito della programmazione delle proprie attività</p>
---	---------------------------------	---

<p>Art. 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglie di contaminazione - CSC)</p> <p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità</p>	<p>Art. 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglie di contaminazione - CSC)</p> <p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità</p>		
---	---	--	--


<p>l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente;</p> <p>in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	<p>competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può, nei casi di potenziali impatti o criticità ambientali legate alla presenza di infrastrutture, chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, con provvedimento motivato, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	<p>Si ritiene più corretta questa formulazione che indica meglio le casistiche in cui verificare la sussistenza dei requisiti.</p>	<p>Proposta accolta con riformulazione</p>
<p>Art. 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)</p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento</p>	<p>Art. 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale, prodotte anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le CSC di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e</p>	<p>Si ritiene intanto necessario specificare già nel titolo che si parla di fondo naturale.</p> <p>È inoltre necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</p>	<p>Proposta accolta parzialmente con riformulazione</p> <p>Proposta accolta con la riformulazione dell'articolo 20</p> <p>Proposta accolta</p>



<p>ss.mm.ii., e presenta sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento all'Autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è condiviso ed eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9 60 giorni dalla presentazione dello stesso sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.</p>	<p>ss.mm.ii., e presenta sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento all'Autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è condiviso ed eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9 60 giorni dalla presentazione dello stesso sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.</p>	<p>In caso di riscontro superamento delle CSC e nelle more della definizione dei valori di fondo naturale, il proponente deve darne comunicazione nel rispetto di quanto definito dal Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Il Piano di accertamento deve essere innanzitutto condiviso con ARPA-APPA</p>	<p>Proposta accolta</p>
<p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia il fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p>	<p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia il fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p>	<p>Non era chiara la formulazione iniziale del comma</p>	<p>Proposta accolta</p>
<p>3. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui vi sia presenza naturale di amianto, i materiali potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel sito, indipendentemente dalla concentrazione di amianto rilevata, con le cautele necessarie per salvaguardare la salute dei lavoratori e della popolazione.</p>	<p>3. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui vi sia presenza naturale di amianto, i materiali potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel sito, indipendentemente dalla concentrazione di amianto rilevata, con le cautele necessarie per salvaguardare la salute dei lavoratori e della popolazione.</p>	<p>È necessario precisare le modalità di gestione dei materiali con presenza naturale di amianto.</p>	<p>La proposta non è accoglibile per i ragioni illustrate con riferimenti all'articolo 2, per la parte relativa all'amianto antropico.</p>

Art. 12

Art. 12




<p>(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p> <p>1. nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del proponente e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d)</p> <p>sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri e dei composti</p> <p>non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito</p> <p>di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo nel piano di utilizzo, in caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p>	<p>(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del proponente e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sia delle terre e rocce prodotte dal sito di bonifica che della compatibilità delle medesime col dito di destinazione, sono individuati validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri e i composti di cui alla Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto n. 452 del 2006 pertinenti relativi alla contaminazione accertata nel sito nell'ambito del procedimento di bonifica, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p>	<p>E' necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</p> <p>Gli articoli 12, 25 e 26 dovrebbero essere riformulati per essere resi omogenei senza distinzione tra i vari cantieri.</p> <p>Si ritiene che l'attività possa svolgersi solamente a seguito di caratterizzazione approvata.</p> <p>La qualità ambientale deve essere verificata sia sul sito di produzione che su quello di destinazione.</p> <p>I requisiti di qualità ambientale richiamati da comma 1 devono essere validati dalla Agenzia su richieste del proponente e a sue spese.</p> <p>Si ritiene che l'accertamento della contaminazione debba essere eseguito solamente sui parametri oggetto di bonifica.</p>	<p>Proposta accolta parzialmente con i riformulazione dell'articolo 20</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p>
---	--	--	--

<p>Art. 13 (Situazioni di emergenza)</p> <p>1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.</p> <p>2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.</p> <p>3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.</p>	<p>Art. 13 (Situazioni di emergenza prodotte anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.</p> <p>2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.</p> <p>3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.</p>	<p>È necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</p>	<p>La proposta non è accoglibile in quanto la formulazione attuale dell'articolo stata predisposta in accoglimento alle richieste della Protezione civile, volte limitare l'ambito di applicazione della procedura di emergenza alle fattispecie indicate nel decreto ministeriale n. 16 del 2012.</p>
<p>Art. 14 (Efficacia del piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità</p>	<p>Art. 14 (Efficacia del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</p> <p>1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe</p>	<p>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</p>	<p>La proposta non è accolta. Non si condivide la proposta di estendere l'obbligo di predisporre il piano di utilizzo anche per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA.</p>

<p>competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.</p> <p>2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 13 4.2, deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'autorità competente.</p>	<p>espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare e a seguito di formale richiesta da parte del Proponente, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo dalla emanazione del provvedimento in caso di opere sottoposte a VIA o AIA o dalla sua approvazione del piano di utilizzo negli altri casi.</p> <p>2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 13 4.2, deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso</p>	<p>Le deroghe debbono essere accordate solo a seguito di specifica richiesta.</p> <p>La formulazione a fianco pare più corretta.</p>	<p>quanto tale proposta non è coerente con la ratio della norma.</p> <p>Difatti, in attuazione al criterio di delega che richiede la "proporzionalità degli interventi di realizzazione", lo schema di regolamento individua due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificati sottoprodotto: tali procedure differenziano in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dei potenziali impatti ambientali che possono derivare dalla realizzazione delle opere.</p> <p>La prima procedura è più articolata e si applica alle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA; la seconda procedura, meno onerosa, è sotto il profilo procedimentale, si applica, invece, alle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.</p> <p>Quindi, tale ultima procedura si applica esclusivamente a quelle opere per le quali si ha la certezza che dalla loro realizzazione non derivano impatti significativi sull'ambiente.</p> <p>A queste opere, infatti, non si applicano le procedure di VIA.</p> <p>In ragione di tale certezza (manca di impatti significativi sull'ambiente) la gestione delle terre e rocce generate in queste tipologie di cantieri soggiace a una procedura meno gravosa rispetto a quella prevista per le terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA.</p> <p>Per questo motivo la proposta non</p>
--	---	--	--

	l'autorità competente.		accoglibile, in quanto andrebbe gravare immotivatamente la gestione (tal) sottoprodotto.
<p>Art. 15 (Modifica del Piano di Utilizzo)</p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo secondo la procedura prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 9, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al piano di utilizzo.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <p>a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;</p> <p>b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;</p> <p>c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;</p> <p>d) la modifica delle tecnologie di scavo.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non</p>	<p>Art. 15 (Modifica del Piano di Utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo secondo la procedura prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 9 e 22, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al piano di utilizzo.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <p>a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;</p> <p>b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;</p> <p>c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;</p> <p>d) la modifica delle tecnologie di scavo.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non</p>	<p>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</p>	<p>La proposta non è accoglibile per i motivi illustrati con riferimenti all'articolo 14</p>



<p>c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere utilizzate e gestite in modo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere scavate con tecnologie diverse da quelle previste dal piano di utilizzo.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte.</p> <p>7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni adottate dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>possono essere utilizzate e gestite in modo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere scavate con tecnologie diverse da quelle previste dal piano di utilizzo.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte.</p> <p>7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni adottate dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>		
<p>Art. 16 (Proroga della durata del piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di un due anni in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili e inevitabili. A tal fine il proponente, entro due mesi antecedenti la data di scadenza dei suddetti termini del piano di utilizzo, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di</p>	<p>Art. 16 (Proroga della durata del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</p> <p>1. Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di 2 anni un anno. A tal fine il proponente, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale il nuovo termine di validità del piano di utilizzo, motivando le ragioni a fondamento dello stesso. L'autorità competente verifica d'ufficio</p>	<p>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</p> <p>Il termine di un anno pare un po' troppo limitativo.</p>	<p>La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimenti all'articolo 14</p> <p>La proposta è accolta con riformulazione. Inoltre sono stati introdotti alcune modifiche al testo che si sono rese necessarie per evitare che la valutazione da parte dell'Autorità competente, sulla fondatezza delle motivazioni addotte a fondamento della proroga, fosse arbitraria</p>

<p>protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente il nuovo termine di validità del piano di utilizzo, motivando le ragioni a fondamento della modifica dello stesso. L'autorità competente verifica d'ufficio le motivazioni addotte a fondamento della proroga e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti oltre la durata prevista per il Piano di Utilizzo</p>	<p>le motivazioni addotte a fondamento della proroga e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti oltre la durata prevista per il Piano di Utilizzo.</p>	<p>Occorre specificare cosa si debba fare a seguito della verifica.</p>	<p>La proposta è accolta e riformulazione.</p>
<p>Art. 17 (Realizzazione del piano di utilizzo)</p> <p>1. Il proponente comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.</p> <p>3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo di cui agli allegati 6 e 7.</p>	<p>Art. 17 (Realizzazione del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</p> <p>1. Il proponente comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.</p> <p>3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo di cui agli allegati 6 e 7.</p>	<p>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA od AIA.</p>	<p>La proposta non è accoglibile per le motivazioni illustrate con riferimento all'articolo 14</p>
<p>Art. 18 (Gestione dei dati)</p> <p>1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, onde consentire l'aggiornamento</p>	<p>Art. 18 (Gestione dei dati)</p> <p>1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, onde consentire l'aggiornamento</p>		

<p>consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio di concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La mancata esecuzione di valutazione, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.</p>	<p>la cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione mediante un unico sistema informativo nazionale.</p>	<p>Al fine una gestione dei dati anche a livello locale, si ritiene che la comunicazione debba essere effettuata come integrato.</p> <p>Non si ritiene corretto che il presente DPR indichi le modalità con cui un Ente gestisca il personale né le modalità di valutazione.</p>	<p>La proposta è accolta</p> <p>La proposta è accolta</p> <p>La proposta non è accolta in quanto grossa mole di dati non può che essere un sistema informativo, possibilmente componibile direttamente dal soggetto proponente in merito alle informazioni necessarie e da trasmettere, al fine di limitare, per quanto possibile, il ricorso ad attività di data entry da parte della PA</p>
<p>Art. 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)</p> <p>1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale</p>	<p>Art. 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)</p> <p>1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente</p>		

57



<p>territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.</p>	<p>territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.</p>	
<p>Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Art. 20 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p>	<p>Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Art. 20 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p>	<p>È necessario specificare le modalità con cui si dichiara l'assenza di contaminazione, anche nel caso in cui non siano eseguite specifiche analisi sui terreni.</p> <p>La proposta è accolta con riferimento alla richiesta di specificare le modalità con cui si valuta l'assenza di contaminazione</p>
<p>territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.</p>	<p>territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.</p>	<p>Si ritiene che per i cantieri di piccole dimensioni l'attestazione di sussistenza</p> <p>La proposta non è accolta in quanto poco cautelativa sotto il profilo</p>

<p>essione garantisca il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.</p> <p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni stesse vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, per definire i valori di fondo da assumere, si applica la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, in tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Qualora il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del produttore e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto</p>	<p>2. È necessario che la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, attestati la non contaminazione, anche in assenza di caratterizzazione analitica, e che emerga espressamente che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti, che non presenta evidenza di matrici di riporto, che non contengano materiali di origine antropica e siano originate da un sito nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> o non sono e non sono mai state localizzate attività ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.; o non sono e non sono mai state localizzate attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale o regionale ai sensi dell'art. 7, commi 4 - bis o 4 - ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152"; o non sono mai stati rilevati, in passato, superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui di alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione); o non sono e non sono mai stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs. 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dall'area di sedime; 	<p>delle condizioni ambientali possa essere fatta anche senza analisi in alcuni casi specifici. Per cantieri di piccole dimensioni in contesti particolari, appare sproporzionato effettuare in ogni caso analisi, per cui sarebbe opportuna prevedere esplicitamente tale semplificazione.</p>	<p>ambientale e non coerente con i disciplina dei sottoprodotti. Difatti l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è subordinata alla dimostrazione che il "successivo utilizzo sia legale" (articolo 182-bis comma lettera d) del decreto n.152 del 2006) tale requisito non può essere dimostrato tramite presunzioni.</p> <p>in accoglimento alle proposte formulate negli articoli 11 e 12, sono stati aggiunti i commi 2 e 3. Attraverso tale modifica le procedure disciplinate nei suddetti articoli risultano applicabili anche alla gestione delle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.</p>
---	--	---	---

<p>n. 152 del 2006, non superate le concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione che sarà indicato nella dichiarazione.</p>	<p>o non sono e non sono mai stati in passato localizzati impianti di deposito, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti, anche autorizzati tramite procedure semplificate;</p> <p>o non è mai stata rilevata la presenza, fino ad una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo, di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>o non vi è e non vi è stata mai in passato rilevata la presenza di scarichi di acque reflue industriali e/o urbane all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;</p> <p>o non siano ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro 20 metri dal corpo o dal rilevato stradale;</p> <p>o nel caso siano costituite da terreni naturali ricadenti in ambiti territoriali con fondo naturale così come definiti all'art. 2 lett. m) siano applicate le procedure di cui all'art. 11.</p>
--	---

<p>Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del</p>	<p>Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del</p>
---	---

<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi autorizzativi per la realizzazione delle opere eventualmente acquisiti e i tempi previsti per l'utilizzo come sottoprodotti, che con possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.</p>	<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e per conoscenza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione ed i relativi estremi autorizzativi e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.</p>	<p>La proposta non è accolta in quanto non risulta coerente con la vigente normativa di settore che affida al sistema ARPA APPA le funzioni di controllo sul territorio del rispetto dell' normativa ambientale</p> <p>La proposta è accolta</p>
<p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, tiene luogo della funzione di piano di utilizzo di cui agli articoli 4, comma 5, 5-7, comma 1 e 5, e 27, comma 1.</p>	<p>Pare più corretta questa riscrittura</p>	<p>La proposta è accolta con riformulazione che prende atto delle modifiche apportate al testo</p>
<p>3. Il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette in via telematica, entro 15 giorni dall'intervento di variazione, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, con la trasmissione della dichiarazione</p>	<p>Pare più corretta questa riscrittura rispetto alla stesura iniziale del comma.</p>	<p>La proposta è parzialmente accolta con riformulazione</p>

<p>aggiornate. Fino alla Decreti 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo differente in conformità del regolamento in materia di rifiuti. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione deve essere effettuato per un massimo di due volte. L'autorità competente verifica le motivazioni adottate dal proponente nella dichiarazione aggiornata e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo differente da quanto indicato nella dichiarazione originale. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione piano di utilizzo può essere effettuata per un massimo di due volte. L'autorità competente verifica le motivazioni adottate dal proponente nella dichiarazione aggiornata e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>Non si vede la necessità di una diversa procedura in caso di modifica dei requisiti.</p>	<p>La proposta è parzialmente accolta con riformulazione. Non è accolta la parte della proposta relativa all'eliminazione della verifica da parte dell'autorità competente per evidenti esigenze di omogeneità con la procedura prevista per i cantieri a grandi dimensioni</p>
<p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di quattro mesi. A tal fine il produttore, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p>	<p>4. I tempi previsti per l'utilizzo possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di quattro mesi. A tal fine il produttore, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p>		<p>Il comma 4 è stato riformulato per adeguarlo alle modifiche apportate nei precedenti articoli</p>
<p>5. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.</p> <p>6. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è</p>	<p>6. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è predisposta e trasmessa ai sensi dell'articolo</p>	<p>Si ritiene corretto utilizzare un unico modello di comunicazione per</p>	<p>I commi sei e sette sono stati soppressi in quanto ritenuti superflui a seguito</p>

<p>predisposta e trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 6.</p> <p>7. Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.</p>	<p>7, comma 5 con le modalità di cui all'Allegato 7.</p> <p>7. Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.</p>	<p>l'avvenuto utilizzo dei materiali.</p>	<p>della unificazione delle procedure per i comunicazione di avvenuto utilizzo delle procedure relative al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti effettuate con la modific degli articolo 6 e 7</p>
--	---	---	--

<p>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p> <p>Art. 22</p> <p>(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotto quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività allegando alla dichiarazione di cui all'articolo 21 un la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo redatto ai sensi dell'allegato 5 sulla base delle indagini ambientali di cui agli allegati 2, 4 e 8, secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 24.</p> <p>2. Le modalità di efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione del Piano di Utilizzo, sono quelle definite agli articoli 14, 15, 16 e 17.</p>	<p>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p> <p>Art. 22</p> <p>(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotto quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività allegando alla dichiarazione di cui all'articolo 21 un la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo redatto ai sensi dell'allegato 5 sulla base delle indagini ambientali di cui agli allegati 2, 4 e 8, secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 24.</p> <p>2. Le modalità di efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione del Piano di Utilizzo, sono quelle definite agli articoli 14, 15, 16 e 17.</p>	<p>Si ritiene che per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA sia necessario predisporre un Piano di Utilizzo.</p> <p>La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimenti all'articolo 14</p>
---	---	---

<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</p> <p>Art. 23</p>	<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</p> <p>Art. 23</p>	<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</p> <p>Art. 23</p>
---	---	---

37



<p>(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in</p>	<p>(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in</p>	<p>La proposta non è accolta, in quanto la disposizione ha lo scopo di disciplinare il rapporto tra il limite quantitativo e quello temporale.</p>
<p>(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in</p>	<p>(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in</p>	<p>Si tratta di una ripetizione</p>

d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare deve essere garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

<p>TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI Art. 24</p> <p>(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)</p> <p>1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p> <p>c) proposta del piano di caratterizzazione dei</p>	<p>TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI Art. 24</p> <p>(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)</p> <p>1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p> <p>c) proposta del piano di caratterizzazione dei</p>	<p>Si propone di eliminare completamente l'articolo di cui sopra poiché tale categoria di materiali, escluse dalla disciplina rifiuti, non fanno parte dei sottoprodotti disciplinati dal presente DPR.</p>	<p>La proposta non può essere accolta in quanto contrasta con la ratio del regolamento e con i principi presenti nella norma di delega.</p> <p>Lo scopo dell'intervento normativo è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.</p> <p>A tal fine, il regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e non solo quelle concernenti la gestione delle stesse qualificate come sottoprodotti.</p> <p>La struttura del regolamento riflette tale intento e infatti il regolamento si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo I - Disposizioni generali - Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto - Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da
---	---	---	---



<p>materiali da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare; d) volumetrie dei materiali da scavo previste; e) modalità e volumetrie da riutilizzare in sito previste. <p>3. In fase di progettazione esecutiva, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 1, il proponente o l'esecutore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b) redige, accertata l' idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), un apposito progetto in cui sono definite: <ol style="list-style-type: none"> 1. le volumetrie definitive di scavo; 2. la quantità del materiale che sarà riutilizzato; 3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso; 4. la sua collocazione definitiva. <p>3. sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>5. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>c) proposta del piano di caratterizzazione dei materiali da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare; d) volumetrie dei materiali da scavo previste; e) modalità e volumetrie da riutilizzare in sito previste. <p>3. In fase di progettazione esecutiva, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 1, il proponente o l'esecutore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), un apposito progetto in cui sono definite: <ol style="list-style-type: none"> 1. le volumetrie definitive di scavo; 2. la quantità del materiale che sarà riutilizzato; 3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso; 4. la sua collocazione definitiva. <p>4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>5. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto</p>	<p>scavo qualificate rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti - Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica - Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali
--	--	---

TITOLO V
(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI
OGGETTO DI BONIFICA)
Art. 25
(Utilizzo nel sito)

1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.

2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il superamento della soglia di contaminazione;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di

TITOLO V
(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI
OGGETTO DI BONIFICA)
Art. 25
(Utilizzo nel sito)

1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del d.lgs. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.

2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il superamento della soglia di contaminazione;


b) qualora ai fini del calcolo delle

Si ritiene che l'eventuale scavo e movimentazione di terre e rocce non contaminate, nell'ambito di un sito oggetto di procedimento di bonifica, possa svolgersi correttamente e nel rispetto delle tutele ambientali esclusivamente in aree caratterizzate e conosciute, al fine di non incorrere involontariamente in attività che possano essere inquadrate come reati ambientali.

La proposta è accolta in quanto più cautelativa, sotto il profilo ambientale, della versione bozzata

<p>lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.</p>	<p>concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.</p>	
<p>Art. 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:</p>	<p>Art. 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)</p> <p>1. Per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione e bonifica:</p>	<p>Non è chiara la necessità di estendere, a qualsiasi opera o intervento, l'ambito di applicazione dell'art. 34 comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, specifico per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, opere lineari etc.. Si richiama quanto osservato al precedente art. 25, evidenziando che, qualora nel corso degli scavi venga riscontrata evidenza di contaminazione oppure sorgenti di contaminazione (citate nel comma 1 lettera b) dell'art. proposto), le attività svolte dal proponente l'opera configurano il reato ambientale di omessa bonifica.</p>
<p>a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione rappresentativo dello strato intermedio, il campione rappresentativo del primo metro di</p>	<p>a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di</p>	<p>La proposta non è accolta in quanto contrasta con la semplificazione realizzata con la disciplina definita nell'articolo 26, realizzata in attuazione al criterio di delega che chiede di semplificare la normativa vigente. In questo caso la semplificazione è stata realizzata con l'ampiamiento dell'ambito di operatività di una norma già esistente.</p>

<p>medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p> <p>b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.</p>	<p>profondità, il campione rappresentativo dello strato intermedio, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p> <p>b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.</p>	<p>È necessario campionare anche un campione rappresentativo dello strato intermedio</p>	<p>La proposta è accolta</p> <p>La proposta non può essere accolta in quanto meno cauteativa sotto il profilo ambientale, rispetto alla formulazione vigente.</p>
---	---	--	---



<p>2. Le procedure e le modalità di caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>	<p>caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alle realizzazioni degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>	<p>Con la modifica del comma 1 non serve il comma 2</p>	<p>La modifica non è accolta per le ragioni illustrate con riferimento al comma 1</p>
<p>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 27</p> <p>(Norme di raccordo, transitorie e finali) 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a</p>	<p>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 27</p> <p>(Norme di raccordo, transitorie e finali) 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a</p>		

<p>regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.</p> <p>3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui</p>	<p>termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.</p> <p>3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere a terra, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, non sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 152/2006 né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 36/20033, qualora depositati sul suolo e nel suolo, utilizzati nell'ambito di un progetto edilizio regolarmente approvato e se se a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>Si ritiene corretto limitare ai soli materiali già utilizzati la possibilità della sanatoria prevista nel comma 3.</p>	<p>Non si condivide la proposta</p>
---	---	---	-------------------------------------

45

<p>agli articoli 9, 10, 11 e 12 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p>	<p>4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale e delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p> <p>5. Le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri ed opere realizzate all'interno di aree cimiteriali, possono essere gestite quali sottoprodotti, in deroga da quanto previsto dall'art. 13, del DPR 15 luglio 2003, nr. 254, secondo le modalità del presente regolamento, solo ed esclusivamente se provenienti da aree non interessate da attività di tumulazione.</p>	<p>Si ritiene che qualsiasi provvedimento debba restare a disposizione dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale.</p> <p>Si chiede pertanto che il paragrafo sia cancellato o in alternativa riscritto come da d.m. 161/2012</p>	<p>La proposta sarà valutata congiuntamente al MEF per verificarne la fattibilità tecnica giuridica della stessa</p> <p>La proposta non è accolta perché non si ritiene che la questione possa essere definita in questo decreto</p>
---	---	---	--

<p>Art. 28 (Controlli e ispezioni)</p> <p>1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p>	<p>Art. 28 (Controlli e ispezioni)</p> <p>1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p>		
---	---	--	--

<p>Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)</p> <p>1. Il presente regolamento non comporta limitazione</p>	<p>Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)</p> <p>1. Il presente regolamento non comporta limitazione</p>	
--	--	--

<p>alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.</p> <p>2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.</p> <p>2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.</p> <p>2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p>Art. 30 (Clausola finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>	<p>Art. 30 (Clausola finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>	<p>Art. 30 (Clausola finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>
<p>Art. 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28; c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con</p>	<p>Art. 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28; c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con</p>	<p>Art. 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28; c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con</p>

<p>modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.</p>	<p>modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.</p>	
--	--	--

Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali

(articolo 10)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione dovrà essere riferita allo stesso. Tale procedura deve essere applicata anche nel caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia. La caratterizzazione ambientale va eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico
Cadmio
Cobalto



Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Ambiente in fibra libera 100 mg/KG
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce la documentazione tecnica necessaria per valutare l'ecotossicità delle sostanze contenute negli additivi che intende impiegare all'Istituto Superiore di Sanità che, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro 60 giorni si esprime in merito alla possibilità di

utilizzo degli additivi ai fini del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale);

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali, ecc.) dovranno essere condotte valutazioni tecniche integrative che attestino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa comunitaria per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.



Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Generalità dell'autista dell'automezzo

Cognome Nome	

Targa automezzo

Materiale trasportato
Tipologia del materiale

Quantità trasportata Numero di viaggi Data e ora carico	Data e ora arrivo

È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativo al viaggio di seguito indicato:

Il piano di utilizzo della terra e delle acque è stato trasmesso approvato in data ___/___/___ da
_____ come da copia allegata al presente modello.

Data
___/___/___

Firma dell'esecutore o del produttore Produttore

(per esteso e leggibile)

Firma Responsabile
Sito di Utilizzo

**Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 17)**

La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Anagrafica del sito di origine

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Anagrafica dell'esecutore o del produttore

Cognome Nome	
C.F.	
della Ragione sociale ditta, Impresa, ente, società	
residente in	
Via e N. civico	



CAP Comune Provincia	
in qualità di esecutore/ produttore	

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo e della dichiarazione di cui all'articolo 21 che il piano di utilizzo delle terre e rocce materiali da scavo è stato presentato trasmesso in data _____ numero di protocollo.....
- è approvato in data _____ da _____
- che il piano approvato trasmesso non ha subito variazioni ovvero che è stato successivamente aggiornato e trasmesso autorizzato da parte dell'Autorità competente avvenuta in data _____ l'utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato.

L'esecutore o il produttore dichiara altresì di aver utilizzato:

1) ~~il volume~~ ~~risultante~~ ~~dai~~ ~~lavori~~ ~~di~~ ~~escavazione~~ ~~condotti~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~realizzazione~~ ~~di~~ ~~detta~~ ~~opera~~ :
 _____ m³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____
 _____ Provincia di _____ via _____ n. _____

autorizzata con provvedimento n. _____ del _____ che si allega

o)

2) _____ m³ di terre e rocce da scavo sono stati utilizzati nel processo produttivo della
 Ditta _____ nello stabilimento ubicato
 in Comune di _____, Via _____

Adeguatamente con allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

Luogo e data

A

Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non dovrà essere finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche ma semplicemente a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali in un determinato sito dai materiali di altra natura e provenienza in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento dovrà esser condotto sul materiale tal quale, secondo la procedura prevista dall'allegato 8 al presente regolamento. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. Infatti, la quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da terreno e materiale antropico.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non dovrà essere scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P_{-}Ma}{P_{-}tot} * 100$$

Dove

- %Ma: percentuale di materiale di origine antropica
- P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio
- P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, **da non conteggiare nella procedura**, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido) questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20% di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del presente regolamento.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio legislativo

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0004233/GAB del 23/02/2016
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi-D.A.G.L.
dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it

Oggetto: trasmissione del parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

Al fine del successivo inoltro alle Commissioni parlamentari, si trasmette il parere espresso sullo schema di decreto di cui in oggetto, dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, in data 11 febbraio 2016 e trasmesso a questo Ufficio il successivo 16 febbraio 2016.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Prof. Marcello Cecchetti

UR 6 00175

Mod. UTLDIS-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 380/2016

Roma, addì 16 FEB. 2016

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
254/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA
GESTIONE TERRE E ROCCE DA
SCAVO ART. 8 DL 133/2014**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Segretario Generale

Autorsello

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2016

NUMERO AFFARE 00254/2016

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la
*“disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.*

LA SEZIONE

Vista la nota del 2 febbraio 2016, prot. n. 2448 di trasmissione della
relazione di data non precisata, pervenuta alla segreteria della Sezione
il 4 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 2 febbraio 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in epigrafe, recante la *“disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.

Lo schema di decreto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, reca la disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, la disciplina relativa al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti nonché quella relativa alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

L'Amministrazione ha rilevato, inoltre, che lo scopo dell'intervento normativo è quello di semplificare la vigente disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, ricomprendendola in un unico testo *“integrato, autosufficiente e internamente coerente”*, con conseguente abrogazione delle disposizioni di rango primario e secondario che attualmente regolano tale materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Quanto all'*iter* procedimentale seguito per la predisposizione del presente schema, il Ministero proponente ha sottolineato di aver acquisito - ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 133 del 2014 - il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il parere

4

della Conferenza Unificata, espresso con il provvedimento n. 126/CU del 17 dicembre 2015.

Sempre con riferimento al procedimento che ha preceduto la predisposizione dello schema *de quo* il Ministero ha esplicitato di aver sottoposto il medesimo ad una fase di consultazione pubblica in ossequio al già citato art. 8 del d.l. n. 133 del 2014 e di aver proceduto ad accogliere alcuni dei rilievi presentati dalla cittadinanza, motivando puntualmente le ragioni in base alle quali le ulteriori osservazioni proposte non hanno potuto ricevere accoglimento.

2. Per quanto concerne il contenuto dello schema in esame, il medesimo si compone di 31 articoli, suddivisi in sei titoli - ovvero il Titolo I ("*Disposizioni generali*"), il Titolo II ("*Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto*"), il Titolo III ("*Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti*"), il Titolo IV ("*Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti*"), il Titolo V ("*Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica*") ed il Titolo VI ("*Disposizioni transitorie e finali*") - e di 9 allegati, relativi alla "*caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo*" (allegato 1), alle "*procedure di campionamento in fase di progettazione*" (allegato 2), alle "*normali pratiche industriali*" (allegato 3), alle "*procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e di accertamento delle qualità ambientali*" (allegato 4), ai "*piani di utilizzo*" (allegato 5), al "*documento di trasporto*" (allegato 6), alla D.A.U., ovvero la "*dichiarazione di avvenuto utilizzo*" (allegato 7), alle "*procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni*" (allegato 8) nonché alla "*procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica*" (allegato 9).

Sempre con riferimento al contenuto dello schema l'Amministrazione ha, inoltre, sottolineato che il medesimo non si limita ad un complessivo riordino della materia ma prevede anche delle innovazioni rispetto alla previgente disciplina e, segnatamente: l'individuazione di definizioni *"più chiare e coordinate"* con quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006; l'esclusione dei *"residui della lavorazione dei materiali lapidei"* dalla nozione di *"terre e rocce da scavo"*; una disciplina *"più chiara e dettagliata"* del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti; l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni, al contrario di quanto in precedenza stabilito dal d.m. n. 161 del 2012; una procedura *"più spedita"* per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti per poter essere qualificate sottoprodotti, attraverso il modello del *"controllo ex post"*, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici; la possibilità, per il proponente, di chiedere all'ARPA o APPA territorialmente competente di validare in via preliminare il piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge per le terre e le rocce qualificate come sottoprodotti, generate in cantieri di grandi dimensioni; l'introduzione di tempi certi (60 giorni) per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all'ARPA e all' APPA; la possibilità, per il soggetto interessato, di richiedere l'intervento sostitutivo a organi dell'Amministrazione dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente a quelle dell'ARPA o APPA, nel caso in

cui tali agenzie siano inadempienti; una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la definizione delle condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate; nonché l'individuazione di procedure uniche per gli scavi e per la caratterizzazione dei terreni nei siti oggetto di bonifica.

In aggiunta a quanto precede l'Amministrazione ha, altresì, rilevato che la disciplina di cui al presente schema - e, più precisamente, quella recata dall'articolo 9 e dall'allegato 3 - è stata predisposta al fine di superare i rilievi emersi nel corso della procedura EU pilot n. 5554/13/ENVI, avviata e non ancora conclusa dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al contenuto del d.m. n. 161 del 2012, nella parte in cui prevede la possibilità di gestire le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti a seguito del “*silenzio assenso*” dell'Amministrazione e nella parte in cui include alcune operazioni, ritenute in sede comunitaria come “*operazioni di trattamento dei rifiuti*”, nell'elenco delle normali pratiche industriali di cui all'allegato 3.

Infine, lo schema di decreto in esame risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

3. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre la “*disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”.

4

La potestà regolamentare esercitata nella fattispecie in esame, infatti, trova il suo fondamento proprio nel richiamato art. 8 - così come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 164 del 2014 - nella parte in cui prevede che *“al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.....”* e nella parte in cui dispone che l'intervento regolamentare in questione deve rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: *“a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare; d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,*

4

finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea”.

4. Ai fini di una compiuta valutazione del regolamento *de quo*, la Sezione ritiene necessario procedere ad un esame concernente la coerenza delle norme in questione con i principi e i criteri direttivi previsti dalla precitata norma di delega.

4.1. In relazione al primo criterio direttivo, di cui alla lettera a), la Sezione rileva che il presente schema - come correttamente riferito dal Ministero proponente - reca una disciplina complessiva della gestione delle terre e rocce da scavo, che sostituisce quella attualmente prevista dal d.m. n. 161 del 2012 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari richiamate dall'art. 31 (*“Abrogazioni?”*) dello schema stesso.

Sotto questo profilo, dunque, il presente schema appare rispondente al succitato criterio direttivo, con la conseguenza che la Sezione non ha rilievi da formulare in merito.

Non contrasta con quanto precede la disciplina recata dall'art. 24 dello schema, concernente *“l'utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti?”* che, in quanto tali, non dovrebbero essere ricompresi nel presente intervento normativo.

In proposito l'Amministrazione ha, infatti, rilevato di aver voluto ricomprendere tale articolo all'interno del presente schema per dare concreta attuazione al precitato criterio direttivo e, cioè, al fine di *“ricomprendere in un unico corpo normativo tutte le disposizioni attualmente*

9

vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e non solo quelle concernenti la gestione delle stesse qualificate come sottoprodotti”.

Alla Sezione, pertanto, non resta che prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione, atteso che l'inserimento della succitata disposizione nel testo regolamentare risulta conforme al criterio direttivo in esame - nella parte in cui specifica che l'intervento normativo deve essere volto a *“garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa” de qua* - e, conseguentemente, rientra nella discrezionalità demandata al Ministero proponente dalla normativa primaria di riferimento (art. 8 del d.l. n. 133 del 2014).

4.2. Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera a-bis) - nella parte in cui stabilisce che il presente intervento normativo deve provvedere all'integrazione *“dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo”* - la Sezione osserva che, in ottemperanza a quanto ivi previsto, il presente schema reca, all'art. 23 la disciplina relativa al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, integrando quanto già stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152 del 2006: la Sezione, quindi, non ha rilievi da formulare in proposito, atteso che lo schema di regolamento in esame risulta conforme a quanto disposto dal criterio direttivo *de quo*.

4.3. In relazione al criterio direttivo di cui alla lettera b) - concernente la necessità che lo schema in esame provveda ad individuare le disposizioni da abrogare a far data dalla sua entrata in vigore - la Sezione osserva che, nel caso di specie, ciò è avvenuto tramite l'art. 31 (*“Abrogazioni”*) del presente schema, che prevede, appunto, in maniera

4

puntuale le disposizioni abrogate a far data dall'entrata in vigore dell'intervento normativo in esame.

In proposito la Sezione deve, altresì, rilevare che il succitato art. 31 individua fra le norme da abrogare anche disposizioni di rango primario e, segnatamente, gli articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, e 266, comma 7, del d. lgs. n. 152 del 2006; l'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012 nonché gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41 *bis* del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

Tale procedura con cui si abrogano tramite un atto regolamentare delle disposizioni di rango primario, che potrebbe apparire in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti, risulta tuttavia conforme a quanto disposto in materia di regolamenti delegati di delegificazione dall'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, il quale prevede che *“con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari?”*.

Quanto precede risulta, peraltro, confermato dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui *“il solo atto amministrativo che è capace di incidere su materie legislativamente normate è il regolamento di delegificazione di cui all'art. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, che, pertanto, può disporre l'abrogazione delle norme primarie indicandole espressamente nella norma finale”* (Cons. di Stato, Sez. Atti Normativi, 13 gennaio 2003, n. 3310):

4

anche sotto questo profilo, quindi, la Sezione non ha rilievi da formulare, atteso che il presente regolamento risulta conforme sia al criterio direttivo di cui alla lettera b) della norma primaria di riferimento sia ai principi generali che regolano la materia dei regolamenti delegati di delegificazione.

4.4. Con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera c) - che prevede che la disciplina recata dal presente schema debba essere proporzionale rispetto *“all’entità degli interventi da realizzare”* -

la Sezione ritiene di poter condividere quanto esplicitato dall’Amministrazione tramite la relazione in epigrafe, secondo cui tale criterio direttivo è stato recepito attraverso la previsione di *“due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che si differenziano in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell’impatto che la gestione delle stesse può avere sull’ambiente”*.

Più nel dettaglio, la procedura di cui all’art. 9 (*“piano di utilizzo”*) dello schema, che prevede la predisposizione di un *“piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”*, soggetto al preventivo controllo d’ufficio da parte dell’autorità competente relativamente alla completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa, è applicabile ai solo cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o AIA ai sensi dell’art. 2 (*“Definizioni”*), comma 1, lettera aa) dello schema stesso mentre la procedura semplificata di cui agli artt. 21 (*“Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni”*) e 22 (*“Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA”*), basata sulle autodichiarazioni da parte del soggetto proponente, si applica esclusivamente ai cantieri di piccole dimensioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera z) ed ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a VIA

4

o AIA, così come individuati dalla lettera bb) del comma 1 del citato art. 2.

In proposito la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Conferenza unificata, tramite il parere espresso con il provvedimento n. 126/CU del 17 dicembre 2015, ha proposto di estendere la procedura prevista per i cantieri di grandi dimensioni anche ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA mentre, nel corso della consultazione svolta dal Ministero proponente, ai sensi del comma 1 *bis* della norma primaria di riferimento, sono state presentate alcune richieste volte ad estendere la procedura di autocertificazione di cui all'art. 21 dello schema anche nei confronti dei cantieri soggetti a VIA e AIA.

Orbene, la Sezione ritiene che la scelta dell'Amministrazione - che non ha accolto alcuno dei suesposti rilievi, fra loro contrastanti, lasciando inalterato l'impianto del presente intervento normativo - non risulti né illogica né irragionevole, oltre che rispettosa del principio di proporzionalità richiesto dalla normativa di rango primario di riferimento, avendo il Ministero motivato tale scelta con l'affermazione che i grandi cantieri non sottoposti a VIA o AIA, proprio in ragione di tale circostanza, non producono *"impatti significativi sull'ambiente"*.

4.5. Per quanto concerne il rispetto del criterio direttivo di cui alla lettera d), relativo al *"divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008"*, la Sezione rileva preliminarmente che - come già esplicitato al precedente n. 2 - è tutt'ora in corso la procedura EU pilot n.

4

5554/13/ENVI, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al contenuto del d.m. n. 161 del 2012 - che sarà abrogato ai sensi dell'art. 31 dello schema, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultimo - nella parte in cui prevede la possibilità di gestire le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti a seguito del "silenzio assenso" dell'Amministrazione e nella parte in cui include alcune operazioni, ritenute in sede comunitaria come "operazioni di trattamento dei rifiuti", nell'elenco delle normali pratiche industriali di cui all'allegato 3.

Per quanto concerne la prima delle suesposte problematiche, la Sezione rileva, tuttavia, che la Commissione Europea, tramite la nota del 1° settembre 2015, ha comunicato di "prendere atto" delle considerazioni formulate in tema di silenzio assenso dall'Amministrazione nazionale, concernenti: la circostanza secondo cui "nella materia contigua della cessazione della qualifica di rifiuto... è lo stesso diritto UE a consentire l'autocertificazione"; il fatto che "le competenti amministrazioni italiane possono sempre eseguire controlli e sanzionare irregolarità, anche dopo lo scadere del termine di 90 giorni"; nonché la circostanza che "il diritto italiano prevede sanzioni per chi dichiara il falso in sede di autocertificazione", invitando l'Amministrazione a trasmettere la bozza di modifica sul punto o, in alternativa, il calendario per l'adozione della modifica *de qua*.

Inoltre, l'Amministrazione proponente, tramite il procedimento di cui all'art. 9 del presente schema, ha proceduto, in coerenza con quanto già esplicitato dalla medesima Amministrazione in sede comunitaria, a superare il previgente meccanismo del "silenzio assenso", previsto dal d.m. n. 161 del 2012, adottando un modello procedimentale simile a

quello previsto per la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) - secondo cui *“decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ... il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera”* - ed ha, altresì, rafforzato il sistema dei controlli precedentemente previsto, disponendo, tra l'altro, che le Autorità a ciò deputate effettuino, con cadenza almeno annuale, *“le ispezioni, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo”* (comma 7 del medesimo art. 9).

Con riferimento a quanto precede, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dal Governo italiano per giustificare le modifiche proposte per superare i rilievi emersi in sede di procedura EU pilot e rileva che le medesime sono volte anche al condivisibile scopo di semplificare le procedure autorizzatorie per la gestione delle terre e delle rocce da scavo come sottoprodotti.

La Sezione, tuttavia, non può non sottolineare che - in relazione alla delicatezza della materia in esame soprattutto per ciò che concerne il labile confine sussistente fra rifiuti e sottoprodotti - sarebbe necessario integrare il regime dei controlli previsto dalla norma *de qua* con un sistema di controlli *“randomizzati”* al fine di rendere l'intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta anche rilevanti riflessi d'ordine penale.

In relazione al secondo dei rilievi formulati dalla Commissione nel corso della procedura EU pilot di cui si converte, la Sezione osserva che nell'allegato 3 al presente schema non sono più ricomprese fra le *“normali pratiche industriali”* - a differenza di quanto invece previsto

4

dall'allegato 3 al d.m. n. 161 del 2012 - quelle relative alla "stabilizzazione a calce" ed alla "riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici", considerate come operazioni di trattamento dei rifiuti dalla Commissione Europea.

Pertanto, anche sotto questo profilo, la Sezione - salvo quanto si dirà al successivo n. 5.2 relativamente alla formulazione dell'allegato in esame - non ha osservazioni da proporre in merito al contenuto delle modifiche testè illustrate, atteso che le medesime sono esplicitamente finalizzate ad evitare che la procedura EU pilot n. 5554/13/ENVI sfoci in una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/98/CE, di cui al criterio direttivo in esame, l'Amministrazione ha precisato di aver proceduto ad introdurre, agli artt. 9 ("piano di utilizzo"), 15 ("aggiornamento del piano di utilizzo"), 21 ("dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni") e 22 ("cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e ALA"), delle procedure semplificate per la gestione delle terre e rocce da scavo proprio al fine di rispettare i livelli di regolamentazione previsti in sede comunitaria: alla Sezione, pertanto, non resta che prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione proponente in merito al rispetto del criterio direttivo *de quo*, con la conseguenza che - non risultando quanto precede né illogico né irragionevole - la Sezione non ha rilievi da formulare al riguardo.

4.6. Per quanto concerne il rispetto del criterio direttivo di cui alla lettera d-bis) - ai sensi del quale il regolamento in esame deve procedere alla "razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come

definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni? - la Sezione rileva che, come già in precedenza esposto, l'art. 21 (*"dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni"*) dello schema prevede un procedimento semplificato, basato sul principio dell'autocertificazione, per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni: la Sezione, quindi, non ha osservazioni da formulare al riguardo, atteso che il succitato art. 21 è stato predisposto proprio in attuazione del criterio direttivo *de quo*.

4.7. Infine, per quanto concerne il criterio direttivo di cui alla lettera *d-ter*), secondo cui il presente atto normativo deve garantire *"livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea"*, la Sezione rileva che i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, previsti dall'art. 4, comma 2 dello schema, risultano conformi a quelli attualmente previsti dall'art. 184 *bis* del d. lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, in linea con i livelli di tutela ambientale attualmente disciplinati dalla legislazione nazionale.

Quanto precede risulta confermato anche dal fatto che, come sottolineato dal Ministero referente, la nozione di *"matrice materiale di riporto"* di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - nella parte in cui prevede che *"i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso"* - non si discosta dai *"livelli di tutela ambientale e sanitaria previsti dalle*

disposizioni vigenti e in particolare da quelli individuati nell'allegato 9 del d.m. n.161 del 2012" che già prevede tale soglia.

La Sezione, quindi, in considerazione di quanto precede ed anche in ragione di quanto riferito dall'Amministrazione proponente, ritiene di non avere osservazioni da formulare sul punto, poiché il livello di tutela ambientale garantito dal presente atto normativo - fatto salvo quanto si dirà al successivo n. 5 in materia di amianto - appare "*almeno pari*" a quello previsto dalle vigenti normative in materia, così come in precedenza richiamate.

5. Per ciò che concerne le singole norme del Regolamento, la Sezione deve rilevare che l'art. 2, lettera b) dello schema reca uno specifico intervento in materia di amianto, stabilendo che le terre e rocce da scavo possono contenere detto materiale nel limite massimo di 100 mg/kg.

La relazione ministeriale precisa che con tale intervento "*è stato sostituito*" il divieto della presenza di amianto nelle terre e rocce da scavo; che detto limite corrisponde alla quantità di amianto "*verificabile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili*" e che il suddetto valore "*è stato indicato dall'Istituto superiore di sanità in uno specifico parere trasmesso dal ministero della salute...e si basa sull'esperienza operativa di alcune Arpa*".

In proposito la Sezione deve rilevare che quanto comunicato dall'Amministrazione referente non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall'Amministrazione stessa per raggiungere le suddette conclusioni e, conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è

limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché *“la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto”*.

Ne consegue che la Sezione non può in alcun modo condividere la scelta normativa operata dall'Amministrazione che - in assenza di motivazioni puntualmente e accuratamente documentate richieste dalla rilevanza della problematica in esame - va espunta dal testo del regolamento in esame. }

5.1. La Sezione rileva, inoltre, che l'art. 27 del regolamento prevede che agli interventi *in itinere* per i quali è in corso una specifica procedura ai sensi del d.m. n. 161 del 2012 e dell'art. 41 *bis* del d.l. n. 69 del 2013 può essere applicata la nuova procedura se entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento *“sia stato presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento”*.

A giudizio della Sezione, tuttavia, il contenuto facoltativo di tale disposizione - evidentemente volta ad evitare soluzioni di continuità fra la succitata normativa e quella prevista dallo schema in esame - lascia spazio a incertezze interpretative relativamente all'assoggettabilità dei progetti alla nuova disciplina, con la conseguenza che viene rimesso ai singoli soggetti interessati la scelta della normativa da applicare: fattispecie questa che, rivelandosi quantomeno inopportuna in materia ambientale, comporta la necessità di precisare in maniera più puntuale il contenuto dispositivo dell'articolo in questione.

5.2 La Sezione osserva, altresì, che l'allegato 3 (*“Normale pratica industriale”*) allo schema di regolamento - di cui si è già detto al

precedente n. 4.5. - reca al primo periodo una definizione di normale pratica industriale che incide in via diretta sul contenuto del regolamento stesso e che, quindi, non si sostanzia in una norma tecnica in senso stretto.

Tale norma, quindi, in ragione del suo contenuto dispositivo, potrebbe trovare collocazione più idonea nel testo del regolamento e precisamente nell'articolo 2, lettera f) che reca le definizioni applicabili allo schema stesso

Sempre con riferimento all'allegato 3, la Sezione osserva che il secondo capoverso richiama "*a titolo esemplificativo*" le operazioni che più frequentemente rientrano fra quelle considerate di "*normale pratica industriale*".

Anche la formulazione di tale previsione normativa determina incertezza nella sua concreta applicazione, rimettendo alla valutazione di soggetti terzi le operazioni che possono rientrare fra quelle di normale pratica industriale: fattispecie questa che si palesa quantomeno inopportuna vista la delicatezza della materia ambientale e in considerazione della sussistenza di una procedura comunitaria sul tema delle normali pratiche industriali.

La sezione ritiene, pertanto, che il succitato periodo dovrebbe essere circostanziato in maniera più puntuale al fine di superare la suesposta problematica. }

6. Conclusivamente la Sezione ritiene che l'atto normativo in esame, complessivamente considerato, meriti parere favorevole con le condizioni di cui ai nn. 4.5, 5, 5.1 e 5.2.

La Sezione, infine, ai soli fini di una compiuta esposizione, suggerisce all'Amministrazione di:

a) anteporre, nel preambolo, la frase “Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” alla frase “Udito il parere del Consiglio di Stato...”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;

b) sopprimere all’art. 5 comma 1, lettera a), primo periodo, la parola “medesimo” e aggiungere, alla stessa lettera a), primo periodo, dopo le parole “decreto legislativo” le parole “3 aprile 2006, n. 152”.

c) procedere ad una revisione formale dello schema di regolamento al fine di uniformare in termini redazionali più puntuali il testo e di eliminare alcuni refusi presenti nel medesimo. }

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

L’ESTENSORE

Claudio Boccia


IL PRESIDENTE

Franco Frattini


IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
